

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

511° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1999

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	65
3 ^a - Affari esteri	»	86
4 ^a - Difesa	»	91
5 ^a - Bilancio	»	96
6 ^a - Finanze e tesoro	»	210
7 ^a - Istruzione	»	214
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	225
10 ^a - Industria	»	228
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	231

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario	<i>Pag.</i>	234
-----------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	260
RAI-TV	»	262
Terrorismo in Italia	»	270
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	273
Consorzi agrari	»	277

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - <i>Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	279
4 ^a - <i>Difesa - Pareri</i>	»	280
5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	»	281

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	284
---------------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 27 OTTOBRE 1999

458^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Bressa e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01^a, 0190^o)

Il presidente VILLONE avverte che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 4299 del senatore Stiffoni ed altri relativo all'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta per la valutazione della documentazione contenuta nel cosiddetto *dossier Mitrokhin*, il cui esame sarà congiunto a quello dei disegni di legge nn. 4260, 4281, 4287, e 4289, con oggetto identico.

Comunica inoltre, che è stata posta all'ordine del giorno della Commissione, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del Regolamento, la proposta di inchiesta parlamentare sulla «Missione Arcobaleno», presentata dai senatori La Loggia e altri. È stato conseguentemente posto all'ordine del giorno anche il disegno di legge n. 4254, recante sostanzialmente lo stesso oggetto di inchiesta, con la proposta di istituire in proposito una commissione bicamerale.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(4014) *Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie*

(1388-ter) *Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province*, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

(3295) *DEBENEDETTI*. – *Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale*

(3448) *MAGNALBÒ e PASQUALI*. – *Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142*

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il presidente VILLONE annuncia che è stato trasmesso alla Commissione un parere formulato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sul disegno di legge n. 4014.

La Commissione prende atto.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 4014, assunto come testo base.

Il senatore PASTORE dà per illustrati gli emendamenti 1.222, 1.243 e 1.216.

Il senatore TIRELLI dà per illustrati gli emendamenti 1.9 e 1.229.

Prende quindi la parola il senatore MAGNALBÒ per illustrare l'emendamento 1.100 volto a definire meglio l'ambito di applicazione della disciplina.

Il senatore BESOSTRI, illustrato l'emendamento 1.42, precisa che gli emendamenti 1.44 e 1.43 definiscono l'ambito di applicazione della disciplina, mentre l'emendamento 1.45 è diretto a eliminare un inciso che finisce, a suo avviso, per ricomprendere impropriamente fra i servizi pubblici locali la produzione di energia, oggetto di recenti provvedimenti di liberalizzazione. Solo l'attività di distribuzione del gas agli utenti vincolati, infatti, può essere annoverata tra i servizi pubblici.

Dichiara di condividere questi rilievi il senatore PASTORE che, illustrando l'emendamento 1.241, considera impropria la disposizione che l'emendamento intende sopprimere.

Il sottosegretario VIGNERI replica rammentando le ragioni che escludono l'energia elettrica dall'ambito di applicazione della disciplina; rileva, quindi, che alcune attività di erogazione di energia – come ad esempio la distribuzione di calore – rientra, secondo la normativa vigente, tra i servizi pubblici di cui gli enti locali possono disporre l'affidamento.

Il senatore BESOSTRI, nel dichiararsi soddisfatto dei chiarimenti appena forniti, segnala la opportunità di prevedere un'apposita disciplina

per la illuminazione pubblica, che a suo avviso ha le caratteristiche del servizio pubblico.

A quest'ultimo riguardo, il sottosegretario VIGNERI e il presidente VILLONE osservano che si tratta di semplici prestazioni erogate dagli enti locali, affatto estranee all'oggetto del provvedimento.

Il senatore PINGGERA illustra quindi gli emendamenti 1.10 e 1.11, volti a escludere gli impianti a fune – di cui richiama le particolarità – dall'ambito di applicazione della normativa in esame.

Il sottosegretario VIGNERI ritiene possibile circoscrivere il riferimento ai servizi di trasporto collettivo, limitandolo ai servizi di linea.

Il senatore PASTORE dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.217 e 1.228.

Il senatore MARCHETTI dà per illustrati gli emendamenti 1.99, 1.98 e 1.97.

Il senatore STIFFONI illustra l'emendamento 1.7 – diretto a richiedere una puntuale garanzia sulla regolarità, la continuità e la economicità dei servizi, oggetto di affidamento da parte degli enti locali – e gli emendamenti 1.6 e 1.130, che propone una più chiara e sintetica formulazione di quanto previsto all'alinea del comma 3 dell'articolo 22.

Il senatore BESOSTRI illustra quindi l'emendamento 1.47, diretto a chiarire l'oggetto della disciplina e ad anticipare alcuni aspetti della normativa di recepimento della direttiva dell'Unione europea sulla liberalizzazione del mercato del gas.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO, infine, dà per illustrato l'emendamento 1.17.

L'esame è quindi momentaneamente sospeso.

(4269) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di servizio civile, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO illustra il provvedimento ricordando che si tratta di una normativa necessaria per risolvere il problema della sopravvenuta mancanza di fondi per l'avvio, al servizio civile, degli obiettori di coscienza, il cui numero si è rivelato superiore alle iniziali previsioni. Ricorda quindi le condizioni, previste all'articolo 2, in presenza delle quali devono essere dispensati dal servizio civile i richiedenti, nel caso il numero degli obiettori ecceda le disponibilità finanziarie del fondo nazionale per il servizio civile. Queste eccedenze,

secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, al comma 2-ter del capoverso, devono essere comunque ridotte dall'ufficio nazionale per il servizio civile. Conclusivamente, ricorda quanto previsto dall'articolo 3, ove si prevede una riduzione del termine assegnato alla Corte dei conti per espletare il proprio controllo di legittimità sul regolamento attuativo della legge n. 230 del 1998.

A quest'ultimo proposito, il presidente VILLONE ricorda che nelle more della conversione del decreto-legge, il regolamento da ultimo citato è stato emanato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Prende quindi la parola il senatore PASTORE, che ricorda i dubbi, da più parti avanzati, sulla congruità della copertura finanziaria prevista e chiede, in proposito, chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario BRESSA dichiara che l'ammontare dei fondi previsti è adeguato a soddisfare le esigenze che hanno motivato l'adozione del provvedimento, che al comma 1 dell'articolo 1 – inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento – ha previsto anche la istituzione di una contabilità speciale del fondo nazionale per il servizio civile, che permetterà di semplificare gli adempimenti necessari alla erogazione della retribuzione dovuta a coloro che prestano il servizio.

Il senatore MISSERVILLE, nel condividere l'intento del provvedimento, avanza dubbi sulla graduazione, in ordine di importanza decrescente, delle condizioni previste dall'articolo 2 per ottenere la dispensa dal servizio. In particolare, rileva il carattere oggettivo – e dunque non discrezionalmente valutabile – della condizione prevista dalla lettera c).

Il senatore PARDINI dichiara di concordare con i rilievi da ultimo formulati ritenendo anche più coerente all'indirizzo della politica del Governo nel settore, prevedere sempre l'operatività delle condizioni di esclusione previste dall'articolo 2 e non solo nel caso di eccedenza di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilità finanziarie del fondo nazionale.

A questi rilievi replica la relatrice d'ALESSANDRO PRISCO la quale, dopo aver ricordato che la obiezione di coscienza – e dunque l'avviamento al servizio civile – è una scelta dell'interessato, reputa congrua la graduazione delle condizioni per ottenere la dispensa dal servizio previste dall'articolo 2. Si tratta infatti di parametri necessari per evitare un'impropria discrezionalità nell'azione degli uffici competenti.

Il sottosegretario BRESSA, nel condividere queste valutazioni, ricorda che l'articolo 2 del provvedimento in esame si limita ad estendere agli obiettori di coscienza, la normativa sulle condizioni di esclusione dal servizio prevista dal decreto legislativo n. 504 del 1997 con riferimento a coloro che devono prestare servizio militare di leva.

Interviene quindi il senatore TIRELLI che, rilevata l'utilità del contributo prestato dai giovani che svolgono il servizio civile, soprattutto a favore degli enti locali, solleva dubbi sul meccanismo previsto dal provvedimento, che fa discendere le entità delle eccedenze dalle disponibilità finanziarie del fondo nazionale per il servizio civile. Ritiene poi non sufficientemente precisi i criteri previsti dall'articolo 2 per la dispensa o collocazione in licenza illimitata, e al riguardo ricorda l'eccessiva discrezionalità nella attuazione dell'analogia disciplina prevista dal decreto legislativo n. 504 del 1997.

Il presidente VILLONE ricorda i tempi disponibili per la conversione del decreto in esame, che sarà discusso in Assemblea nella seduta antimeridiana di mercoledì 10 novembre: tempi che rendono, a suo avviso, difficilmente praticabile la possibilità di introdurre modifiche al disegno di legge di conversione, ove si voglia evitare la decadenza del decreto.

Condivide le stesse preoccupazioni la senatrice BUCCIARELLI che sottolinea, tuttavia, la persistente inadeguatezza della disciplina in materia: essa, infatti, ha garantito il diritto di obiezione di coscienza subordinandone l'effettivo esercizio alla disponibilità di sufficienti risorse finanziarie; occorre dunque garantire innanzitutto l'adeguatezza degli stanziamenti. Appare inoltre necessario eliminare disfunzioni amministrative nelle attività di informazione ai soggetti interessati, nonché gravi situazioni di disparità che si registrano nello svolgimento del servizio e nella corresponsione della diaria. A tale riguardo richiama il Governo ad avviare un'azione di verifica e controllo.

Il senatore PARDINI, nel dichiararsi soddisfatto dei chiarimenti forniti dalla Relatrice e dal Rappresentante del Governo, concorda con quanto da ultimo rilevato dalla senatrice Bucciarelli circa la inadeguatezza dell'attività di informazione svolta dalle amministrazioni competenti sulle condizioni e le modalità di svolgimento del servizio sostitutivo di leva. Rileva quindi la eccessiva durata dell'attesa tra la domanda per lo svolgimento di tale servizio civile e la effettiva chiamata, durata che si riverbera negativamente sulle condizioni degli interessati e costituisce un obiettivo ostacolo all'ingresso tempestivo nel mercato del lavoro.

Dopo un breve intervento del presidente VILLONE, che rileva la opportunità di un espresso atto di indirizzo della Commissione sui problemi da ultimo sollevati, prende la parola il senatore PINGGERA che condivide la opportunità di approvare celermente e senza modifiche il provvedimento, richiamando tuttavia anche l'esigenza di considerare in modo più rilevante l'assistenza alla propria famiglia quale causa giustificativa della dispensa dal servizio.

Anche il senatore SEMENZATO ritiene opportuno convertire rapidamente il decreto-legge. Sottolinea tuttavia la inadeguatezza del mecca-

nismo previsto dalla normativa vigente e ribadito dall'articolo 2 del provvedimento che, anche per il prossimo anno, potrebbe portare ad una consistente riduzione del numero dei soggetti che effettivamente svolgono il servizio civile.

Dopo che il senatore STIFFONI ha preannunciato la presentazione di ordini del giorno, prende la parola la relatrice d'ALESSANDRO PRISCO che, replicando alle richieste del senatore Pinggera, ritiene sufficientemente valutate dall'articolo 2 le esigenze familiari dei giovani che abbiano fatto richiesta di svolgere il servizio civile. Quanto ai rilievi mossi dal senatore Semenzato, ritiene che la consistenza del fondo per i prossimi anni produrrà sempre una eccedenza delle domande rispetto alle disponibilità finanziarie. Segnala quindi la opportunità, anche per il futuro, di dotare il fondo delle risorse sufficienti, così da garantire l'effettiva prestazione del servizio civile, la cui utilità è stata apprezzata da più parti, segnatamente dalle amministrazioni degli enti locali.

Il sottosegretario BRESSA, nel manifestare la disponibilità del Governo a valutare positivamente eventuali ordini del giorno conformi alle indicazioni già espresse, ritiene che le obiettive carenze della disciplina, evidenziate dal senatore Semenzato, possano essere in parte risolte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2.

Il presidente VILLONE, quindi, propone di fissare per le ore 18 di domani 28 ottobre il termine di presentazione degli emendamenti.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

(3295) DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale

(3448) MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142

(Ripresa dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, precedentemente sospeso.

Il senatore MARCHETTI dà per illustrati tutti gli emendamenti a sua firma, riferiti agli articoli 1 e 2.

Il senatore BESOSTRI illustra l'emendamento 1.53, diretto a specificare che le nuove aziende pubbliche locali non possono gestire i servizi individuati dal comma 2 dell'articolo 22. Quanto all'emendamento 1.154, esso introduce una condizione ulteriore, oltre alla convenienza economica, consistente nella inidoneità a una gestione integrata con l'analogo servizio degli altri enti locali. Si sofferma quindi sull'emendamento 1.55, diretto a circoscrivere la possibilità di limitare la partecipazione alle gare, mentre l'emendamento 1.56 intende precisare alcune condizioni di applicazione del principio indicato nel comma 12 del nuovo articolo 22; in proposito, si dichiara disponibile a introdurre tali condizioni in una eventuale disposizione di delega legislativa, da lui proposta in sostituzione dell'articolo 2. Quanto all'emendamento 1.57, si tratta di fissare limiti massimi di quote di capitale, elevando tuttavia il limite minimo. Gli emendamenti 1.58 e 1.59 sono coerenti allo stesso scopo. L'emendamento 1.61 è rivolto a differenziare la durata dell'affidamento in relazione al piano di investimenti; allo stesso scopo è diretto l'emendamento 1.62. Dopo aver illustrato l'emendamento 1.64, si sofferma sull'emendamento 1.65 che prevede l'obbligo di costituire l'organismo previsto dal comma 17 quando lo stesso ente locale possa partecipare, tramite le società di cui detiene quote di capitale, alla gara per l'affidamento del servizio.

Secondo il sottosegretario VIGNERI, tale obiettivo può essere perseguito in modo più pertinente con un procedimento inverso, prevedendo cioè che la società partecipata da quell'ente locale può competere nella gara solo in presenza dell'organismo indicato dal comma 17.

Il senatore BESOSTRI si dichiara d'accordo e illustra quindi l'emendamento 1.66, diretto a non vanificare la condizione di reciprocità. L'emendamento 1.70 è inteso a determinare il sistema di calcolo dell'indennizzo, conferendo maggiore certezza anche alla successione dei termini.

Dà infine per illustrati i suoi altri emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore MAGNALBÒ illustra l'emendamento 1.104, che fa parte di un complesso di proposte conformi, a suo avviso, alle valutazioni rese dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Illustra anche l'emendamento 1.106 e dà per illustrati tutti gli altri emendamenti, da lui sottoscritti, riferiti all'articolo 1.

Il senatore PASTORE illustra l'emendamento 1.240, che elimina un inciso evidentemente superfluo e dà poi conto dell'emendamento 1.239 diretto a precisare il riferimento al libro V del codice civile, che nel testo appare troppo generico. Quanto all'emendamento 1.238, l'inclusione del coniuge risulta necessaria in una disciplina diretta a prevenire un conflitto di interessi. L'emendamento 1.237 intende risolvere un dubbio derivante dal riferimento al credito.

In proposito il sottosegretario VIGNERI precisa che il Governo intende proporre la stessa modifica soppressiva e conviene anche sull'emendamento 1.238.

Il senatore PASTORE, quindi, dà per illustrati tutti gli altri emendamenti da lui sottoscritti in ordine all'articolo 1.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO illustra l'emendamento 1.15, sostenendo che il caso indicato nel testo va risolto non con il ricorso all'istituzione, ma con l'azienda pubblica locale. Quanto all'emendamento 1.18, si tratta di precisare le condizioni del controllo e le conseguenze del suo venire meno. L'emendamento 1.19 intende risolvere la vaghezza di un mero riferimento al «contenuto sociale», mentre l'emendamento 1.33 individua e limita le forme societarie che consentono la partecipazione alle gare. L'emendamento 1.36, inoltre, intende sopprimere un'intrusione eccessiva nelle modalità organizzative. Considera infine illustrati tutti i suoi altri emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore MANZELLA illustra l'emendamento 1.22, che precisa il regime giuridico e il trattamento del personale dipendente dall'istituzione. Dà per illustrati gli altri emendamenti presentati all'articolo 1.

Il senatore STIFFONI dà ragione dell'emendamento 1.135, che considera la convenienza economica come requisito sufficiente per la gestione in economia, indipendentemente dalle dimensioni del servizio. Illustra quindi l'emendamento 1.5, che intende sostituire il comma 17 con una norma prescrittiva per gli enti locali. Dà per illustrati, anche a nome del senatore Tirelli, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Il senatore BESOSTRI illustra l'emendamento 2.31, ritenendo estremamente ardua la definizione di un regime transitorio così complesso in una normativa immediatamente precettiva: considera preferibile, pertanto, definire una delega legislativa dal contenuto molto circoscritto. Dà per illustrato l'emendamento 2.22.

Il senatore PASTORE illustra l'emendamento 2.54, osservando che la durata delle proroghe risulta complessivamente eccessiva e dovrebbe dunque essere ridimensionata compatibilmente con i diritti acquisiti. Dà poi per illustrati gli altri suoi emendamenti riferiti all'articolo 2.

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il presidente VILLONE dichiara quindi esaurita la fase dell'esame riservata all'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4014**Art. 1.**

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 22».

1.222

LAURO, PASTORE

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 22» con il seguente:

«Art. 22. - (*Servizi pubblici locali*). - 1. I comuni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I Comuni e le Province stabiliscono i servizi che intendono gestire, individuandone le modalità, secondo i principi di efficacia ed economicità.

3. Fra le forme di gestione si individuano, in via prioritaria e non esaustiva:

a) in economia, per le modeste dimensioni e le caratteristiche del servizio;

b) in affidamento a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica;

c) per aziende speciali e, per istituzione, unicamente per servizi privi di rilevanza imprenditoriale;

d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio con la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

La partecipazione minoritaria alla predetta società dovrà essere adeguatamente motivata da specifiche ragioni di interesse pubblico. Le società di cui al presente comma potranno altresì partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi pubblici senza vincoli territoriali e in regime di concorrenza. Potranno altresì costituire forme associative con altre società omogenee».

1.9

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I servizi pubblici economici locali (SPEL) hanno per oggetto la produzione e l'erogazione di beni, prestazioni, ed attività a contenuto economico, rivolti a soddisfare esigenze primarie e generalizzate delle comunità locali.

2. Gli SPEL sono erogati con modalità imprenditoriali da soggetti privati o pubblici, e sono assoggettati ai poteri di regolazione, controllo ed intervento attribuiti dalla legge agli enti locali, ai fini della continuità, economicità e frizione in condizione di eguaglianza degli stessi.

3. Non sono in alcun caso compresi fra gli SPEL: a) l'espletamento delle funzioni istituzionali, amministrative e autoritative di spettanza degli enti locali; b) i servizi a valenza sociale, educativa, culturale, assistenziale svolti direttamente dagli enti locali o da loro enti strumentali o istituzionali».

1.100

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «individuati da comuni e province nell'ambito delle rispettive competenze», con le seguenti: «organizzati da comuni e province tra le attività non riservate allo Stato, alle Regioni o ad altre Amministrazioni pubbliche».

1.116

DEBENEDETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, primo periodo, dopo la parola: «province», inserire le seguenti: «e altri enti locali».

1.169

ANDREOLLI

1.139 (Identico all'em. 1.169)

STANISCIÀ

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nell'ambito delle rispettive competenze», inserire le seguenti: «secondo il principio di sussidiarietà».

1.12

FUMAGALLI CARULLI

1.24 (Identico all'em. 1.12)

DENTAMARO

1.74 (Identico all'em. 1.12)

DE LUCA Athos

1.101 (Identico all'em. 1.12)

MAGNALBÒ, PASQUALI

1.242 (Identico all'em. 1.12)

PASTORE

1.166 (Identico all'em. 1.12)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, primo periodo, dopo la parola: «competenze» inserire le parole: «determinate dalla legge».

1.42

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I Comuni, le Province e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, disciplinano l'assunzione di servizi pubblici e le forme di gestione per gli stessi assicurandone la regolarità, la continuità, l'economicità, e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza».

1.129

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «competenza», inserire le seguenti: «programmano e».

1.170

ANDREOLLI

1.140 (Identico all'em. 1.170)

STANISZIA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «disciplinano l'assunzione di servizi pubblici», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «provvedono ad organizzare i servizi pubblici al fine di garantire il relativo espletamento in condizioni di economicità, efficienza ed efficacia anche al fine di assicurare la regolarità e la qualità degli stessi in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e dalla legge 14 novembre 1995, n. 481».

1.117

DEBENEDETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «continuità», inserire le seguenti: «la accessibilità.».

1.171

ANDREOLLI

1.141 (Identico all'em. 1.171)

STANISCIÀ

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, dopo le parole: «in condizioni di uguaglianza», inserire le seguenti: «anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini, delle loro formazioni sociali e delle imprese».

1.13

FUMAGALLI CARULLI

1.243 (Identico all'em. 1.13)

PASTORE

1.167 (Identico all'em. 1.13)

ANDREOLLI

1.39 (Identico all'em. 1.13)

DENTAMARO

1.73 (Identico all'em. 1.13)

DE LUCA Athos

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «è tenuto ad ammettervi utenti ed imprese che ne hanno titolo, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie», con le seguenti: «esercita il servizio ad esso affidato senza alcun diritto di esclusiva che non sia quello relativo alle modalità delle prestazioni contenute nei rispettivi contratti di servizio».

1.216

LAURO, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «imprese», inserire le seguenti: «ovunque situate nel territorio».

1.172

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «titolo», con le seguenti: «diritto e legittimo interesse».

1.173

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle normative di settore in attuazione dell'ordinamento comunitario europeo».

1.44

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle normative di settore.».

1.43

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «di erogazione di energia, con esclusione di quella elettrica».

1.45

BESOSTRI

1.241 (Identico all'em. 1.45)

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, dopo le parole: «del gas» aggiungere le parole: «agli utenti vincolati».

1.46

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dei rifiuti solidi urbani e assimilati», inserire le seguenti: «nonché speciali se il relativo servizio è stato assunto dai Comuni ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

1.118

DEBENEDETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e di trasporto collettivo», inserire le seguenti: «, con esclusione di quello a fune operante con finalità turistiche in località montane».

1.10

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

1.164 (Identico all'em. 1.10)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e di trasporto collettivo», inserire le seguenti: «, con esclusione di quello a fune operante in località montane».

1.11

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «sono affidati», con le seguenti: «possono essere affidati».

1.247

STANISCIÀ

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dai comuni e dalle province», con le seguenti: «dagli enti locali».

1.174

ANDREOLLI

1.143 (Identico all'em. 1.174)

STANISCIÀ

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «uno o più gestori,» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «a gestori scelti esclusivamente in base a gara a norma dell'articolo 23 della presente legge. Ad esclusione dei comuni, gli altri enti locali affidanti sono obbligatoriamente tenuti a ripartire il territorio di competenza in bacini di traffico cui deve corrispondere una pluralità di gestori in grado di assicurare la massima economicità di esercizio, anche attraverso comparazioni concorrenziali».

1.217

LAURO, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «esclusivamente», ed inserire, in fine al periodo, le seguenti parole: «o con affidamento diretto ad azienda pubblica locale».

1.99

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, primo periodo, dopo le parole: «della presente legge» aggiungere le seguenti: «nel caso in cui l'organismo di cui al comma 17 constati che la forma di affidamento diretto non garantisca i criteri di regolarità, continuità, economicità, qualità nell'erogazione dei servizi come previsto dal comma 1 del presente articolo».

1.7

STIFFONI, TIRELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla scadenza del periodo di affidamento la scelta del nuovo gestore avviene con modalità indicate dall'organismo di cui al comma 17 del presente articolo.».

1.6

STIFFONI, TIRELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, sopprimere il terzo periodo.

1.98

MARCHETTI

1.175 (Identico all'em. 1.98)

ANDREOLLI

1.144 (Identico all'em. 1.98)

STANISZIA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Salvo che nei casi espressamente previsti dalla normativa di settore, il gestore del servizio pubblico locale non gode del diritto di esclusiva sull'intero territorio dell'ente affidatario ed è comunque vietata ogni esclusiva per la parte del territorio non servita al momento dell'affidamento della gestione, tuttavia può essere accordata la prelazione per l'estensione del servizio. I servizi a rete di erogazione e trasporto di energia ed acqua devono consentire il vettoriamento a favore di terzi gestori ed utenti non vincolati. Le clausole ed i patti concessori difformi dalle previsioni del presente comma sono nulli di diritto.».

1.47

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Gli enti locali che non ricorrono all'affidamento dei servizi in base a gara, a norma dell'articolo 23 della presente legge, devono gestirli anche in forma associata, secondo le modalità di cui al comma 3.

2-ter. Il Governo, dopo 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, indica con regolamento per i cinque settori industriali, di cui al comma 2, i livelli qualitativi dei servizi, i costi *standard* ed altri misuratori che possano consentire di valutare economicamente e socialmente la qualità del servizio in ogni determinata realtà locale.

2-quater. Se entro 3 anni l'ente locale non riesce a raggiungere gli obiettivi stabiliti così come al comma 2-ter è obbligato ad affidare il servizio stesso a gestori pubblici o privati in base a gara, a norma dell'articolo 23 della presente legge».

1.145

STANISZIA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.

1.97

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sostituire l'alinea con il seguente: «I servizi pubblici locali sono esercitati da Comuni e Province anche in forma associata scegliendo tra le seguenti modalità:».

1.130

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sostituire l'alinea con il seguente: «I servizi pubblici locali diversi da quelli indicati nel comma precedente, sono esercitati dai Comuni e Province, anche in forma associata, con la modalità di cui alla successiva lettera a) quando ve ne siano le condizioni industriali ed economiche e con la modalità di cui alle lettere seguenti in ogni altro caso:».

1.204

ANDREOLLI

1.228 (Identico all'em. 1.204)

LAURO, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sopprimere le parole: «sempre che le relative attività non possano essere svolte in regime di concorrenza».

1.17

D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI

1.80 (Identico all'em. 1.17)

DE LUCA Athos

1.96 (Identico all'em. 1.17)

MARCHETTI

1.102 (Identico all'em. 1.17)

MAGNALBÒ, PASQUALI

1.188 (Identico all'em. 1.17)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sostituire le parole da: «sempre che» fino a: «concorrenza», con le parole: «e nell'ultimo periodo dell'articolo 23, comma 9».

1.48

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, dopo le parole: «svolte in regime di concorrenza», inserire le seguenti: «e sempre che la relativa prestazione non rientri nell'ambito di applicazione delle normative sugli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi».

1.119

DEBENEDETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sostituire le parole: «comuni e province», con le seguenti: «enti locali».

1.176

ANDREOLLI

1.146 (Identico all'em. 1.176)

STANISCIÀ

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «ove necessario anche per la costruzione oltre che per la gestione».

1.103

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

1.159

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, lettera b), sostituire le parole: «affidamento diretto» con le altre: «affidamento in seguito a gara».

1.104

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, lettera b), dopo la parola: «controllata», inserire le seguenti: «o partecipata».

1.131

STIFFONI, TIRELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, alla lettera b), prima della parola : «partecipazione», inserire la parola: «eventuale».

1.49

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, lettera b), dopo la parola: «soggetti» aggiungere la parola: «imprenditoriali» e dopo la parola: «pubblici» sostituire la parola: «e» con le altre: «e/o».

1.50

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, lettera b), dopo le parole: «soggetti pubblici», sostituire la congiunzione: «e», con l'altra: «o».

1.16

D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI

1.189 (Identico all'em. 1.16)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) con azienda pubblica».

Conseguentemente, ove ricorra successivamente, sostituire le parole: «l'istituzione», con le seguenti: «l'azienda pubblica».

1.95

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) con azienda pubblica locale».

1.15

D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI

1.190 (Identico all'em. 1.15)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, lettera c), aggiungere le parole: «o azienda pubblica locale».

1.51

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, lettera d), sopprimere la parola: «eccezionalmente».

1.94

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quanto vi si riscontrino i presupposti previsti dal comma 6».

1.132

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Resta ferma la possibilità per l'ente locale di costituire società di capitali o acquisire partecipazioni in società preesistenti per lo svolgimento di attività imprenditoriali in regime di concorrenza.».

1.14

D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI

1.191 (Identico all'em. 1.14)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, sostituire i primi due periodi con i seguenti: «Ai fini di cui alla lettera b) del comma 3, si ha controllo nel caso in cui gli enti locali singolarmente o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi, a norma dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ai fini della gestione di uno o più servizi in cooperazione, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venir meno del controllo determina la revoca dell'affidamento.».

1.18

D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI

1.192 (Identico all'em. 1.18)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai fini di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo si ha controllo nei casi di cui all'articolo 2539, primo comma, numeri 1) e 2) del codice civile».

1.133

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «enti locali», inserire le seguenti: «ovvero mediante delega da parte degli stessi a favore di un ente che opera in nome e per conto degli enti deleganti».

1.177

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «numero 1)», inserire le seguenti: «e numero 2)».

1.134

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole: «limitatamente ai casi di affidamento diretto».

1.240

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I proventi derivanti dalla vendita della maggioranza delle azioni delle società di capitale controllate dall'Ente locale sono esenti da ogni tipo di imposta».

1.227

LAURO, PASTORE

1.205 (Identico all'em. 1.227)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La vendita del 50 per cento più 1 delle azioni delle società di capitale erogatrici di servizi pubblici locali controllate dall'ente locale è esente da ogni tipo di imposta».

1.220

LAURO, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'azienda pubblica locale, di cui al comma 3, è ente strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi pubblici locali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di un proprio statuto appro-

vato dal Consiglio dell'ente locale; l'ente locale conferisce il capitale di dotazione e revoca gli amministratori, approva i programmi, i bilanci ed il conto consuntivo, verifica i risultati della gestione».

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «l'istituzione», con le seguenti: «l'azienda pubblica».

1.93

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, primo e terzo periodo, dopo la parola: «istituzione» aggiungere le parole: «o azienda pubblica locale».

1.52

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «L'istituzione», con le seguenti: «Le aziende pubbliche locali».

1.20

D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI

1.193 (Identico all'em. 1.20)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «dell'ente locale», con le seguenti: «di uno o più enti locali».

1.178

ANDREOLLI

1.147 (Identico all'em. 1.178)

STANISCIÀ

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «a contenuto sociale», con le seguenti: «diversi da quelli di cui al comma 2».

1.19

D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI

1.21 (Identico all'em. 1.19)

MANZELLA

1.194 (Identico all'em. 1.19)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «del libro V del codice civile», con le seguenti: «relative alle società a responsabilità limitata».

1.239

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'istituzione acquista personalità giuridica con l'iscrizione, da parte dell'ente locale, nel registro delle imprese. Il personale dell'istituzione non è soggetto alle disposizioni del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive integrazioni».

1.22

MANZELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le aziende pubbliche locali non possono gestire i servizi pubblici locali, di cui al precedente comma 2».

1.53

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'impiego della forma di gestione rappresentata dalla istituzione è limitata ai servizi pubblici locali di carattere sociale e culturale senza rilevanza imprenditoriale».

1.120

DEBENEDETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La gestione in economia è possibile solo quando per lo stesso servizio si sia esperita una regolare gara e questa sia andata deserta».

1.160

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «La gestione in economia è consentita quando per le caratteristiche del servizio ne sia dimostrata la convenienza economica».

1.135

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 6, primo periodo, dopo le parole: «convenienza economica» aggiungere le seguenti: «e l'inefficienza ad una gestione integrata con l'analogo servizio di altri enti locali».

1.54

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere il comma 7.

1.136

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Alle società miste ed alle aziende pubbliche locali, che gestiscono servizi in affidamento diretto, è consentito gestire servizi pubblici soltanto nell'ambito territoriale dell'ente titolare del servizio o in quella struttura associativa di enti locali a cui le stesse facciano capo».

1.92

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 7, sostituire le parole: «affidamento diretto» con le altre: «in seguito a gara».

1.105

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 7, dopo le parole: «affidamento diretto», inserire le seguenti: «diversi da quelli di cui al comma 2,».

1.23

D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI

1.195 (Identico all'em. 1.23)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 7, sostituire la parola: «struttura», con la seguente: «forma».

1.179

ANDREOLLI

1.148 (Identico all'em. 1.179)

STANISCIA

Al comma 1, capoverso «Art. 22, nel comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con l'accordo di quote pari almeno ai tre quarti del capitale sociale con l'atto costitutivo, o lo statuto per le società già costituite, si può prevedere che le società miste di cui al presente comma possano partecipare a società operanti nel settore dei servizi pubblici locali.».

1.55

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 8, sopprimere il secondo periodo.

1.106

MAGNALBÒ, PASQUALI

1.121 (Identico all'em. 1.106)

DEBENEDETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 8, secondo periodo, dopo la parola: «regolarità», inserire la seguente. «accessibilità».

1.180

ANDREOLLI

1.149 (Identico all'em. 1.180)

STANISCIA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: «ove non sia previsto dalla legge altro soggetto di regolazione in materia.».

1.181

ANDREOLLI

1.150 (Identico all'em. 1.181)

STANISCIÀ

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 8, inserire dopo il secondo periodo, il seguente: «A tale fine gli enti locali con popolazione superiore a 300 mila abitanti, anche in forma associata con altri enti locali i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali, possono costituire, nell'ambito delle loro competenze, organismi indipendenti, dotati di personalità giuridica e di autonomia funzionale, organizzativa e patrimoniale, per la regolazione ed il controllo dei servizi pubblici locali disciplinandone ai sensi dei propri statuti le attribuzioni e le competenze».

1.215

SCHIFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 8, inserire dopo il secondo periodo, il seguente: «A tale fine gli enti locali con popolazione superiore a 300 mila abitanti, anche in forma associata con altri enti locali i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali, possono costituire, nell'ambito delle loro competenze, organismi indipendenti, dotati di personalità giuridica e di autonomia funzionale, organizzativa e patrimoniale, per la regolazione ed il controllo dei servizi pubblici locali».

1.2

FUMAGALLI CARULLI

1.25 (Identico all'em. 1.2)

MACERATINI, MAGNALBÒ, PASQUALI

1.107 (Identico all'em. 1.2)

MACERATINI

1.203 (Identico all'em. 1.2)

ANDREOLLI

1.214 (Identico all'em. 1.2)

SCHIFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 9, sostituire le parole: «stabiliti dalle carte dei servizi» con le altre: «definiti negli schemi di carta dei servizi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge dalla legge 11 luglio 1995, n. 273».

1.108

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 9, dopo la parola: «qualitativi», inserire le seguenti: «la equa distribuzioni dei servizi sul territorio».

1.182

ANDREOLLI

1.151 (Identico all'em. 1.182)

STANISCIA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In caso di gestione di diverse tipologie di servizi di trasporto collettivo di persone da parte della stessa società, o di svolgimento di attività aggiuntive non strettamente connesse al servizio pubblico, è obbligatoria la separazione contabile».

1.218

LAURO, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. I gestori dei servizi di cui al precedente comma 2 possono provvedere al relativo espletamento anche mediante società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, previo consenso dell'ente locale rilasciato anche in via generale e preventiva all'atto dell'affidamento del servizio. In ogni caso, il contratto di servizio impegna anche la società controllante».

1.122

DEBENEDETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere il comma 11.

1.31

STIFFONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», al comma 11, dopo la parola: «nonché», inserire le seguenti: «del proprio coniuge,».

1.238

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, numero 10) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di compatibilità del cumulo dell'ufficio con altri impieghi pubblici e privati, i docenti universitari e i ricercatori universitari che siano nominati alle cariche di presidente o di amministratore delegato delle società a partecipazione pubblica che gestiscono i servizi di cui al comma 2, possono essere collocati in aspettativa esclusivamente su richiesta. L'aspettativa, concessa dal rettore, è senza assegni».

1.157

GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso le società che gestiscono i servizi di cui al comma 2 sono scelti tra persone che vantano una speciale competenza tecnica o amministrativa, per esperienze professionali maturate o per studi compiuti o per funzioni ricoperte presso enti o aziende, università o istituti di ricerca, pubblici o privati.

11-ter. Il difetto dei requisiti di cui al comma 10-bis determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di amministrazione delle società che gestiscono i servizi di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto».

1.158

GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. L'articolo 13, comma 1, numero 10) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non si applica ai docenti

universitari nominati presidenti e amministratori delegati delle società a partecipazione pubblica che gestiscono i servizi di cui al comma 2».

1.156

GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. È vietata ogni forma di discriminazione dei gestori del servizio pubblico in ordine all'accesso al credito ordinario ed alla concessione di contribuzioni da chiunque dovute per la gestione del servizio».

1.137

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12, sopprimere le parole: «all'accesso al credito».

1.237

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In applicazione del principio di cui sopra anche alle Società che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari di concessioni di servizi pubblici locali è consentito procedere, entro il 30 giugno 2000, all'adeguamento del valore dei beni e diritti secondo le clausole contrattuali in essere, mediante rivalutazione, sulla base di perizia giurata di stima da redigersi da esperto scelto tra gli iscritti agli albi dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, alle medesime condizioni previste dalla legge n. 127 del 15 maggio 1997, per la trasformazione in società di capitali delle aziende pubbliche locali. Ai fini della prima applicazione di quanto stabilito nel precedente periodo le società di capitali, che gestiscono servizi pubblici locali procedono, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, all'adeguamento del valore dei beni e diritti strettamente correlati al servizio pubblico gestito mediante rivalutazione dei cespiti alle medesime condizioni previste dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 per la trasformazione delle aziende pubbliche locali o loro rami in società di capitali. La rivalutazione di cui al periodo precedente non fa stato ai fini della determinazione dell'indennizzo in caso di riscatto anticipato e per le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni.».

1.56

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 53 e 56, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applicano, fino al 30 giugno 2000, a tutti i concessionari di servizi pubblici locali, in qualsiasi forma costituiti.».

1.206

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Al fine della riorganizzazione dei servizi pubblici locali, i beni destinati al pubblico servizio, ivi compresi quelli aventi natura demaniale, possono essere conferiti in proprietà a società costituite o partecipate da tutti i Comuni interessati. Le società hanno come proprio oggetto sociale l'amministrazione economica dei beni destinati al pubblico servizio con il vincolo di mantenere la relativa destinazione, salvi i casi di accertata impossibilità tecnica o di diseconomia del relativo utilizzo.».

1.124

DEBENEDETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere i commi 13 e 14.

1.123

DEBENEDETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 13, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con riferimento ai servizi di cui al comma 2 è consentito procedere all'affidamento delle attività di gestione e di sviluppo e delle reti e degli impianti separatamente dall'affidamento del servizio all'utenza.».

1.91

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 13, primo periodo, sopprimere le parole: «, mediante gara a norma dell'articolo 23 della presente legge,».

1.90

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 13 sopprimere l'ultimo periodo.

1.109

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 13, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 53 e 56, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applicano, fino al 30 giugno 2000, a tutti i concessionari di servizi pubblici locali, in qualsiasi forma costituiti.».

1.226

LAURO, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Per una migliore funzionalità ed economicità nella gestione complessiva dei servizi, di cui al comma 2, è consentito agli enti locali, singoli o associati, l'affidamento, tramite gara o diretto, ad un unico soggetto di più servizi pubblici locali».

1.88

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Qualora la gestione congiunta di servizi possa assicurare una migliore funzionalità ed economicità dei medesimi, è consentito agli enti locali, singoli o associati, l'affidamento, tramite gara o diretto, ad un unico soggetto di più servizi pubblici locali».

1.89

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere il comma 14.

1.87

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «possono conferire», con le seguenti. «devono conferire».

1.161

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati», con le seguenti: «, con l'eventuale partecipazione di altri soggetti pubblici e privati,».

1.26

D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI

1.196 (Identico all'em. 1.26)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, primo periodo, sostituire il numero: «0,1» con l'altro: «1» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e comunque per una quota di capitale complessiva non superiore al 49 per cento».

1.57

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «e comunque per una quota di capitale complessiva non superiore al 33 per cento».

1.58

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «e comunque per una quota di capitale complessiva non superiore al 25 per cento».

1.59

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, inserire, dopo il secondo periodo, il seguente: «Nel caso di reti ed impianti di proprietà di un concessionario privato, l'ente locale può acquisirne le proprietà alla scadenza applicando le norme dell'articolo 24 del testo unico n. 2578/1925. In alternativa, l'ente locale ha facoltà di riconoscere un canone annuo al proprietario, secondo criteri e parametri economici definiti dalla competente Autorità di settore o dalle Autorità comunali ove istituita. In assenza di tali organismi o di accordo tra le parti, la definizione del canone sarà affidata ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti ed il terzo dal Presidente del tribunale territorialmente competente.».

1.225

LAURO, PASTORE

1.207 (Identico all'em. 1.225)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, terzo periodo, dopo le parole: «stipulata tra gli enti stessi», inserire le seguenti: «ovvero mediante delega a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti».

1.183

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

1.75

DE LUCA Athos

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, sostituire il quarto e il quinto periodo con i seguenti: «Il compito di bandire le gare per l'affidamento del servizio all'utenza resta in capo all'ente locale che non può delegarlo ad altri soggetti. I soci della società di cui al presente comma non possono partecipare alle gare bandite dalla stessa né direttamente, né tramite società di cui detengano una quota anche minoritaria di capitale».

1.224

LAURO, PASTORE

1.208 (Identico all'em. 1.224)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, sostituire il quinto periodo con il seguente: «Il compito di bandire le gare per l'affidamento del servizio all'utenza resta in capo all'ente locale che non può delegarlo ad altri soggetti».

1.221

LAURO, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, quinto periodo, dopo le parole: «compito di bandire», inserire le seguenti: «, sulla base degli indirizzi e delle condizioni indicate dagli enti locali titolari del servizio pubblico.».

1.184

ANDREOLLI

1.152 (Identico all'em. 1.184)

STANISCIA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per i servizi pubblici locali indicati al comma 2 la durata dell'affidamento è fissata in dieci anni, fermi restando i diversi termini stabiliti dalle discipline dei singoli settori o dai regolamenti di cui al comma 8 dell'articolo 23.».

1.27

D'ALESSANDRO PRISCO

1.78 (Identico all'em. 1.27)

DE LUCA Athos

1.197 (Identico all'em. 1.27)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per i servizi pubblici locali indicati al comma 2 la durata dell'affidamento è, di norma, fissata in dieci anni, fermi restando i diversi termini stabiliti dalle discipline dei singoli settori».

1.86

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, primo periodo, sostituire le parole: «per il servizio di gestione del ciclo dell'acqua in quindici anni», con le seguenti: «per il servizio idrico integrato in tre anni».

1.110

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, secondo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «e nel caso che alla gestione del servizio siano vincolati e predeterminati investimenti eccedenti la manutenzione straordinaria dei beni e degli impianti e della rete distributiva con effetti sulla tariffa.».

1.61

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Con regolamento adottato dal Governo a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in sede di applicazione, sono determinati i parametri di durata in rapporto al piano di investimenti, nonché le sanzioni per il mancato rispetto del piano e i criteri di aggiornamento».

1.62

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, terzo periodo, dopo le parole: «attuazione delle normative comunitarie in materia», inserire le seguenti: «con le quali saranno definite, in particolare, le durate massime degli affidamenti».

1.76

DE LUCA Athos

Al comma 1, capoverso «Art. 22, nel comma 15, dopo il terzo periodo, in fine, inserire le seguenti parole: «In particolare, per il settore dell'erogazione del gas la durata massima degli affidamenti verrà determinata nell'ambito della disciplina nazionale di recepimento della normativa comunitaria in materia».

1.223

LAURO, PASTORE

1.209 (Identico all'em. 1.223)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 16, sostituire le parole: «le reti e gli impianti», con le seguenti: «le reti, gli impianti e le altre dotazioni».

1.28

D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI

1.198 (Identico all'em. 1.28)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 16, sopprimere le parole da: «ovvero», fino alla fine del comma.

1.236

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere il comma 17.

1.85

MARCHETTI

1.112 (Identico all'em. 1.85)

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22» sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Gli enti locali, anche in forma associata, debbono costituire appositi organismi, dotati di autonomia funzionale organizzativa e patrimoniale per la valutazione delle forme di affidamento della gestione dei servizi, come previsto dal comma 2 del presente articolo e per il controllo sull'attuazione dei contratti di servizio, ferme restando le funzioni d'indirizzo politico-amministrativo attribuite dalla legge al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale. A detti organismi devono essere affidate attività aventi contenuto prevalentemente tecnico ed organizzativo e consistenti in servizi da rendere agli enti locali. La disciplina generale di tali organismi è stabilita con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».

1.5

STIFFONI, TIRELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22» sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Gli enti locali, anche in forma associata, possono costituire appositi organismi, dotati di autonomia funzionale, organizzativa e patrimoniale, ed ove ritenuto opportuno di personalità giuridica, per lo svolgimento dei compiti concernenti la gestione delle procedure per l'affidamento dei servizi pubblici locali, la vigilanza ed il controllo sull'attuazione dei contratti di servizio, la valutazione della funzionalità dei servizi pubblici locali, nonché altre funzioni di spettanza degli stessi enti locali, ferme restando le funzioni di indirizzo politico attribuite dalla legge al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale. A detti organismi possono essere affidate attività aventi contenuto prevalentemente tecnico e organizzativo e consistenti in servizi da rendere agli enti locali. La disciplina di tali organismi è stabilita con regolamento adottato secondo le previsioni statutarie degli enti locali interessati.».

1.1

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22» sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Le funzioni di indirizzo, di vigilanza, programmazione e controllo nei confronti dei gestori di servizi pubblici locali possono essere svolte dagli enti locali in forma associata, secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.».

1.125

DEBENEDETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 17, primo periodo, sostituire la parola: «costituire», con le seguenti: «prevedere negli statuti la costituzione di».

1.235

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 17, primo periodo, dopo la parola: «patrimoniale», inserire le seguenti: «ed, ove ritenuto opportuno, di personalità giuridica».

1.233

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 17, primo periodo, dopo la parola: «servizio», inserire le seguenti: «la valutazione della funzionalità dei servizi pubblici locali».

1.234

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 17, secondo periodo, dopo le parole: «affidate», inserire le seguenti: «nel rispetto della direttiva 92/150/CEE del 18 giugno 1992 e della normativa nazionale di recepimento.».

1.64

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La costituzione dell'organismo di cui al precedente periodo è obbligatoria qualora gli enti locali detengano quote di capitali di società che possono partecipare alla gara per l'affidamento del servizio pubblico locale.».

1.65

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Gli esercenti i servizi di cui al presente articolo non possono avvalersi delle informazioni, dei sussidi economici e della loro organizzazione aziendale per esercitare, in proprio o tramite società partecipate o collegate, attività nei mercati deregolamentati contigui o collegati a quelli in cui essi stessi operano in condizioni di oggettiva posizione dominante. L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato interviene direttamente o su segnalazione di soggetti interessati, nei casi di presunta violazione, esercitando i poteri di cui all'articolo 14 della legge n. 287 del 1990.».

1.30

FUMAGALLI CARULLI

1.40 (Identico all'em. 1.30)

DENTAMARO

1.72 (Identico all'em. 1.30)

DE LUCA Athos

1.111 (Identico all'em. 1.30)

MAGNALBÒ, PASQUALI

1.244 (Identico all'em. 1.30)

PASTORE

1.168 (Identico all'em. 1.30)

ANDREOLLI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 23», con il seguente:

«Art. 23. – (Aziende speciali ed istituzioni). – 1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la

vigilanza, verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione».

1.8

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle gare di cui al comma 2 e al comma 3, lettera a), dell'articolo 22, sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società di capitali, anche a partecipazione pubblica e società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle società o loro partecipate o controllate che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizione di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i Gruppi europei di interesse economico, alla condizione che degli stessi non facciano parte imprese di costruzione. Nel caso di servizi diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 22, gli enti locali possono ammettere alle gare anche società di persone».

1.162

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Alle gare di cui al comma 2 e al comma 3, lettera a), dell'articolo 22, sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica e società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle società o loro partecipate o controllate che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizione di legge, di atto amministrativo o per contratto, i servizi pubblici locali di cui al comma 2 dell'articolo 22, in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica».

1.33

D'ALESSANDRO PRISCO

1.79 (Identico all'em. 1.33)

DE LUCA Athos

1.199 (Identico all'em. 1.33)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Alle gare di cui al comma 2 e al comma 3, lettera a), dell'articolo 22, sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società di capitali, eccetto quelle a partecipazione pubblica controllate dagli enti locali che affidano il servizio, e società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto. Sono altresì escluse le società direttamente o indirettamente riconducibili a Stati che non applicano procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi pubblici locali».

1.232

LAURO, PASTORE

1.210 (Identico all'em. 1.232)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Alle gare di cui al comma 2 e al comma 3, lettera a), dell'articolo 22, sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società di capitali non controllate dagli enti locali affidatari, e società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con l'esclusione sia delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, sia di quelle società che direttamente o indirettamente sono riconducibili a Stati che non applicano procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi pubblici locali».

1.219

LAURO, PASTORE

Al comma 1, e ove ricorra nei successivi commi, sopprimere le parole: «e al comma 3, lettera a)».

1.84

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, dopo le parole: «anche a partecipazione pubblica», inserire le seguenti: «o a totale capitale pubblico».

1.4

STIFFONI, TIRELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, dopo le parole: «anche a partecipazione pubblica», inserire le seguenti: «società consortili.».

1.32

FUMAGALLI CARULLI

1.38 (Identico all'em. 1.32)

DENTAMARO

1.71 (Identico all'em. 1.32)

DE LUCA Athos

1.245 (Identico all'em. 1.32)

PASTORE

1.165 (Identico all'em. 1.165)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, sopprimere le parole da: «con la sola esclusione delle società» fino a: «imprese di costruzione».

1.113

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, sopprimere le parole: «con la sola esclusione delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica».

1.41

STIFFONI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, sostituire le parole da: «con la sola esclusione delle società» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «con la sola esclusione di società che nella loro nazione siano per legge escluse dalla partecipazione a gare di evidenza pubblica».

1.3

STIFFONI, TIRELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «che in Italia o all'estero» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «con sedi in Paesi che consentano l'affidamento diretto di servizi pubblici o in regime di esclusiva. L'esclusione opera anche nei confronti di società da esse controllate, o ad esse collegate, ancorché stabilite nell'Unione Europea».

1.66

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le società di capitali, gli enti pubblici ed ogni altro ente che sia controllato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente tra loro, dallo Stato, dagli enti pubblici locali o da altri enti o società a controllo pubblico, oppure da fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, non possono partecipare a gare aventi per oggetto lo svolgimento, la gestione o il godimento di attività commerciali diverse da quelle svolte gestite o godute alla data del bando di gara, intendendosi per attività commerciali quelle indicate dall'articolo 2195 del codice civile, e per quelle attualmente svolte o gestite quelle che, rientrando nell'oggetto sociale del soggetto stesso, rappresentino una quota significativa e comunque non diano luogo a ricavi inferiori all'uno per cento dei ricavi di detto soggetto, come risultano dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato o da documento equivalente».

1.248

DEBENEDETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 2, inserire, dopo la parola: «ambientali», le seguenti: «, di equa distribuzione sul territorio».

1.153

STANISCIÀ

1.185 (Identico all'em. 1.153)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 2, dopo la parola: «reti», inserire le seguenti: «distribuite sul territorio».

1.154

STANISCIÀ

1.186 (Identico all'em. 1.154)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Limitatamente ai servizi di cui al comma 2 dell'articolo 22, e nel caso in cui l'organismo di cui al comma 17 dello stesso articolo 22, determini che la forma di affidamento diretto non garantisca i requisiti richiesti, l'ente locale avvia la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento».

1.138

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «la regione», con le seguenti: «l'organo regionale di controllo previsto dall'articolo 130 della Costituzione», e, conseguentemente, sopprimere la parola: «anche».

1.67

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Prima di procedere al nuovo affidamento l'Ente locale è tenuto a corrispondere al gestore uscente un'equa indennità calcolata ai sensi del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e comunque commisurata al valore industriale residuo dei beni del gestore uscente; nel caso in cui il gestore uscente abbia beneficiato di contributi pubblici a fondo perduto, detti contributi sono detratti, al netto del corrispondente onere fiscale, dal valore dell'indennità come sopra determinata. L'ente locale può trasferire la predetta obbligazione in capo al nuovo gestore, fermo restando quanto disposto dal comma 5 del presente articolo, con contestuale rilascio di adeguata garanzia.».

1.231

LAURO, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Prima di procedere al nuovo affidamento l'Ente locale è tenuto a corrispondere al gestore uscente un'equa indennità calcolata ai sensi del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e comunque commisurata al valore industriale residuo dei beni del gestore uscente; nel caso in cui il gestore uscente abbia beneficiato di contributi pubblici a fondo perduto, detti contributi sono detratti, al netto del corrispondente onere fiscale, dal valore dell'indennità come sopra determinata. L'ente locale può trasferire la predetta obbligazione in capo al nuovo gestore, fermo restando quanto disposto dal comma 5 del presente articolo.».

1.77

DE LUCA Athos

1.211 (Identico all'em. 1.77)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere un indennizzo al gestore uscente pari al valore residuo, al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto, degli ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento».

1.34

D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI

1.163 (Identico all'em. 1.34)

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

1.200 (Identico all'em. 1.34)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In sede di prima applicazione della presente legge, ai gestori uscenti cui il servizio sia stato affidato prima del 30 settembre 1999, l'indennità dovuta per il rilievo degli impianti o reti, purché strettamente destinati al servizio pubblico gestito, è calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578».

1.126

DEBENEDETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino al pagamento dell'indennizzo e alla sua offerta reale il precedente gestore continua l'esercizio del servizio».

1.69

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'ammontare dell'indennizzo con prospetto analitico di supporto ed indicazione dei criteri di valutazione, è comunicato dal gestore all'ente titolare del servizio entro novanta giorni dalla richiesta e comunque deve essere fornito dal gestore non oltre diciotto mesi dalla scadenza dell'affidamento affinché sia inserito nei documenti di gara. Nel termine di sessanta giorni dalla ricezione l'ente locale se non concorda con l'ammontare dell'indennizzo deve formulare una motivata controproposta, che il gestore deve respingere nel termine perentorio di 30 giorni. Se permane il contrasto la determinazione dell'indennizzo è affidata all'Autorità di Regolazione del settore. L'Autorità regolatrice decide nel termine improrogabile di 1 mese dalla richiesta di una delle parti, previo tentativo di conciliazione. La decisione assunta ai sensi del precedente periodo è titolo esecutivo anche nei confronti di enti pubblici in deroga ad ogni limitazione vuoi di carattere procedurale che materiale».

1.70

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al personale dipendente dal gestore uscente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile».

1.35

D'ALESSANDRO PRISCO

1.81 (Identico all'em. 1.35)

MARCHETTI

1.201 (Identico all'em. 1.35)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», sopprimere il comma 8.

1.83

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 8, sostituire l'alinea con il seguente: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche tenendo conto di eventuali atti di indirizzo e coordinamento del Governo nonché di quanto prescritto dalle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, disciplinano i criteri e le modalità di espletamento e di aggiudicazione delle gare di cui al comma 2 e al comma 3 lettera a) dell'articolo 22 della presente legge, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia. La disciplina regionale prevede anche l'espletamento delle gare per ambiti territoriali ottimali individuati dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ove l'individuazione di tali ambiti sia imposta da norme di legge o ritenuta necessaria per garantire l'economicità, l'efficacia e l'efficienza e l'efficienza dei servizi pubblici. L'individuazione degli ambiti territoriali ottimali compete alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. La disciplina regionale di cui al presente comma stabilisce in particolare:».

1.127

DEBENEDETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 8, sopprimere la lettera c).

1.36

D'ALESSANDRO PRISCO

1.82 (Identico all'em. 1.36)

MARCHETTI

1.202 (Identico all'em. 1.36)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) i criteri per la valutazione, tra gli elementi dell'offerta, del piano di riutilizzo del personale dipendente, non dirigente e con anzianità superiore a cinque anni, del gestore uscente; detto piano prevede l'applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi di settore ed esplicita il modello di organizzazione dei lavori su cui l'impresa subentrante si impegna a realizzare il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con l'ente locale o gli enti locali associati;».

1.230

LAURO, PASTORE

1.212 (Identico all'em. 1.230)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 8, lettera c), sostituire le parole: «personale dipendente dal gestore uscente», con le seguenti: «personale dipendente non dirigente dal gestore uscente con anzianità di servizio di almeno cinque anni».

1.37

ERROI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 8, alla lettera c) sopprimere le parole da: «ed esplicita» fino alla parola: «associati».

1.114

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 9, sopprimere il primo periodo.

1.246

DEBENEDETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 9, sostituire le parole: «di cui al comma 8 del presente articolo», con le seguenti: «degli enti locali».

1.155

STANISCIÀ

1.187 (Identico all'em. 1.155)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 9, sopprimere il secondo periodo.

1.115

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «Gli stessi regolamenti possono individuare», con le seguenti: «Appositi regolamenti adottati dal Governo a norma dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono individuare».

1.128

DEBENEDETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Con riferimento alla gestione del ciclo dell'acqua, gli enti locali associati a norma del comma 3 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, secondo gli ambiti territoriali ottimali stabiliti ai sensi della medesima legge, ovvero ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, introdotto dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, procedono all'affidamento del servizio idrico integrato secondo le norme di cui all'articolo 23 della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della citata legge n. 36 del 1994.».

1.229

LAURO, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 23», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Con riferimento alla gestione del ciclo dell'acqua, gli enti locali associati a norma del comma 3 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, secondo gli ambiti territoriali ottimali stabiliti ai sensi della medesima legge, ovvero ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, introdotto dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, procedono all'affidamento del servizio idrico integrato secondo le norme del presente articolo e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della citata legge n. 36 del 1994.».

1.213

ANDREOLLI

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.36

PASTORE

2.37 (Identico all'em. 2.36)

ANDREOLLI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Il Governo è delegato a emanare entro il 31 dicembre 2000 le norme transitorie e finali per adeguare le gestioni in atto dei servizi

pubblici locali alle previsioni degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.

2. La delega legislativa è esercitata secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, per i settori soggetti ad una Autorità di regolazione, di richiesta obbligatoria di parere all'Autorità;

b) identificazione di criteri per la separazione contabile delle imprese che gestiscono più servizi per assicurare la massima trasparenza dei costi effettivi del singolo servizio locale, comprese le quote dei servizi centrali e generali;

c) individuazione dei rami dell'azienda di gestioni scorporabili da affidare mediante l'indizione di gara ovvero mediante la trasformazione in società di capitali o in società cooperativa a responsabilità limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione, ove previsto dalle eventuali normative di settore, può anche comportare il frazionamento dell'impresa in relazione a specifiche esigenze funzionali o di gestione;

d) previsione dei termini entro i quali i gestori dei servizi alla data di entrata in vigore della presente legge devono affidare mediante gara di evidenza pubblica le attività scorporabili del servizio pubblico;

e) previsione del termine, non inferiore a cinque e non superiore a dieci anni, per la trasformazione degli affidamenti diretti in concessioni. Lo stesso termine si applica alle gestioni, la cui durata, anche con una pluralità di atti, abbia di fatto avuto una durata superiore a trent'anni a decorrere dall'effettivo cominciamento dell'esercizio;

f) equiparazione, agli effetti dell'indennizzo spettante al gestore attuale, del termine di cui alla precedente lettera e) al riscatto anticipato, da indennizzare con i criteri di cui all'articolo 24, regio decreto n. 2578 del 1925, con esclusione del mancato guadagno;

g) possibilità di proroga del termine di cui alla lettera e) del presente articolo fino ad un massimo di 15 anni in caso di investimenti, il cui ammontare è calcolabile in tariffa, nel caso che sia pregiudizievole per l'utente vincolato una anticipazione della scadenza ovvero il gestore abbia provveduto ad affidare a terzi, mediante procedura di evidenza pubblica, le attività scorporabili ovvero ad affidarle a cooperative composte in maggioranza da dipendenti del gestore;

h) previsione di norme transitorie speciali per le società controllate da enti locali e quotate in borsa, affinché la riduzione della durata dell'affidamento del servizio, come risultante dal prospetto informativo per la collocazione delle azioni, sia determinata previa acquisizione di parere obbligatorio della CONSOB, e della Autorità di regolazione;

i) indicazione dell'organo, con caratteristiche di autonomia funzionale, cui sono affidati gli interventi sostitutivi. In difetto di legge regionale, da promulgare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge provvede su istanza di ogni soggetto interessato l'organo regionale di controllo previsto dall'articolo 130 della Costituzione.».

Al comma 1, sostituire rispettivamente le parole: «30 giugno 2000» e «30 giugno 2001» con le seguenti: «31 dicembre 2000» e «31 dicembre 2001».

2.34

PASTORE

Al comma 1, sostituire al primo ed al penultimo periodo le parole: «30 giugno» con le parole: «31 dicembre».

2.29

DE LUCA Athos

2.42 (Identico all'em. 2.29)

ANDREOLLI

Al comma 1, sostituire al primo ed al penultimo periodo le parole: «30 giugno» con le parole: «30 dicembre».

2.4

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, sostituire le parole: «adottate le deliberazioni» con le altre: «, nell'ambito dell'autonomia normativa e organizzativa degli enti locali, adottati gli atti».

2.38

ANDREOLLI

Al comma 1, sopprimere dalle parole: «Per i servizi di cui al predetto articolo 22», fino alla fine del comma.

2.32

MARCHETTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «tale adeguamento avviene» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «tale adeguamento avviene mediante le procedure indicate dall'articolo 2, comma 2, ovvero attraverso la trasformazione in società di capitali o società cooperative a responsabilità limitata anche tra dipendenti».

2.1

STIFFONI, TIRELLI

Al comma 1, dopo le parole: «specificate esigenze» inserire le seguenti: «di efficace distribuzione dei servizi sul territorio».

2.72

ANDREOLLI

2.59 (Identico all'em. 2.72)

STANISCIÀ

Al comma 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante a ciascun ente locale, socio della società rinveniente alla trasformazione delle aziende consortili, si tiene conto dei criteri di ripartizione del patrimonio previsti per il caso di liquidazione dell'azienda consortile, indipendentemente dai criteri validi per il funzionamento dell'azienda stabiliti per la ripartizione delle quote consortili e basati sul numero degli abitanti di ciascun ente locale o parametri analoghi di tipo diverso da quello relativo ai conferimenti effettuati».

2.77

DEBENEDETTI

Al comma 2, sostituire le parole: «Per un anno» con le altre: «Per due anni».

2.39

ANDREOLLI

2.60 (Identico all'em. 2.39)

STANISCIÀ

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 53 e 56, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applicano, fino al 30 giugno 2000, a tutti i concessionari di servizi pubblici locali, in qualsiasi forma costituiti».

2.23

DE LUCA Athos

Sopprimere il comma 3.

2.62

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

2.40

ANDREOLLI

2.74 (Identico all'em. 2.40)

STANISCIA

Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2.78

DEBENEDETTI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «e limitatamente ai comuni di minori dimensioni, il regolamento» con le parole: «nei casi dei comuni di minori dimensioni demografiche, di quelli montani e delle comunità montane, in applicazione delle norme di programmazione e incentivazione delle diverse forme associative e aggregative sovramunicipali, previste della legge 3 agosto 1999 n. 265, la normativa locale e regionale.».

2.73

ANDREOLLI

2.75 (Identico all'em. 2.73)

STANISCIA

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «può consentire» fino alla fine del periodo.

2.61

MAGNALBÒ, PASQUALI

Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.

2.22

BESOSTRI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 2, della legge n. 142 del 1990, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelli alle società derivate dalle trasformazioni di cui al comma 1, vengono mantenuti o prorogati, a partire dal 30 giugno 2000, per periodi complessivi non superiori a quelli indicati nei commi 5 e 6. I piani di investimento e i piani di ammortamento per il periodo di affidamento residuo sono ridefiniti tra l'ente locale affidante e il gestore, sulla base di una convenzione tipo definita per ciascun servizio con i Regolamenti di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato dall'articolo 1 della presente legge. Decorsi tali periodi gli enti locali procedono a nuovi affidamenti secondo le disposizioni previste dalla presente legge. Prima di procedere al nuovo affidamento l'ente locale è tenuto a corrispondere al gestore uscente una indennità commisurata al valore dei beni e dei diritti degli affidamenti e delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso, gli affidamenti precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuati a mezzo di gara ad evidenza pubblica proseguono fino alla loro naturale scadenza».

2.24

DE LUCA Athos

Al comma 4, sopprimere le parole: «e le concessioni in essere» ed aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge riguardanti i servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, di erogazione del gas, di gestione del ciclo delle acque e di trasporto collettivo, sono mantenuti fino alla loro scadenza. L'ente locale avvia la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza ed in caso di inadempienza vi provvede la regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*».

2.54

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

*Al comma 4, sopprimere le parole: «e le concessioni in essere» ed aggiungere il seguente comma: «4-bis. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge riguardanti i servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili sono mantenute fino alla loro scadenza. L'ente locale avvia la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza ed in caso di inadempienza vi provvede la regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*».*

2.5

ERROI

Al comma 4, sopprimere le parole: «mantenuti o ».

2.63

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 4, sostituire le parole da : «per periodi complessivi non superiori a quelli indicati nei commi 5 e 6» fino alla fine del periodo con le seguenti: «per il periodo di un anno».

2.64

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 4, sostituire le parole: «a quelli indicati nei commi 5 e 6 del presente articolo», con le seguenti: «a sei anni»;

conseguentemente, sopprimere i commi 5, 6 e 7.

2.31

MARCHETTI

Al comma 4, sostituire le parole: «l'ente locale affidante o concedente» con le seguenti: «gli enti locali affidanti o concedenti».

2.41

ANDREOLLI

2.76 (Identico all'em. 2.41)

STANISCIÀ

Al comma 4, inerire in fine i seguenti periodi: «Le controversie eventualmente insorte tra gli enti locali ed il gestore relativamente a questioni di carattere patrimoniale e contrattuale ed in specifico relative alla proprietà delle reti ed ai diritti ed obblighi reciproci possono essere risolte mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. L'instaurazione del procedimento arbitrale non determina di per sé la sospensione delle eventuali procedure di riaffidamento dei servizi in conformità alle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma».

2.79

DEBENEDETTI

Sopprimere il comma 5.

2.65

MAGNALBÒ, PASQUALI

2.35 (Identico all'em. 2.65)

PASTORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per i servizi diversi da quello di gestione del ciclo dell'acqua, gli affidamenti diretti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere mantenuti per periodi complessivi pari a quelli stabiliti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 22, comma 15 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come modificato dalla presente legge, decorrenti, rispettivamente, dalla data di: a) adeguamento ai sensi degli articoli 23, 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) trasformazione nella società per azioni o a responsabilità limitata di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142; c) di aggiudicazione della gara di concessione o di rinnovo della stessa».

2.6

D'ALESSANDRO PRISCO

2.43 (Identico all'em. 2.6)

ANDREOLLI

2.28 (Identico all'em. 2.6)

DE LUCA Athos

Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) 10 anni per i servizi di erogazione del gas».

2.25

DE LUCA Athos

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per le aziende speciali e per i consorzi non ancora adeguati all'entrata in vigore della presente legge alle disposizioni, rispettivamente, degli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il termine di cui al comma precedente decorre: per le prime, dal 1° gennaio 1996; per i secondi, dal 1° luglio dello stesso anno.».

2.7

D'ALESSANDRO PRISCO

2.44 (Identico all'em. 2.7)

ANDREOLLI

Sopprimere il comma 6; conseguentemente al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole: «incrementabile ai sensi della lettera c) del comma 6».

2.66

MAGNALBÒ, PASQUALI

Sopprimere il comma 6.

2.8

D'ALESSANDRO PRISCO

2.45 (Identico all'em. 2.8)

ANDREOLLI

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

2.30

MARCHETTI

Sopprimere il comma 7.

2.9

D'ALESSANDRO PRISCO

2.67 (Identico all'em. 2.9)

MAGNALBÒ, PASQUALI

2.46 (Identico all'em. 2.9)

ANDREOLLI

Sopprimere il comma 8.

2.68

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 8, sopprimere le parole da: «Le concessioni di cui al comma 3 del predetto articolo 10», fino alla fine del comma, ed inserire i seguenti commi:

«8-bis. Gli enti locali associati avviano la procedura di gara secondo quanto stabilito dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 23 della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto del regolamento governativo sui criteri e le modalità di espletamento e di aggiudicazione delle gare, di cui al comma 8 del citato articolo 23. Il regolamento va emanato, limitatamente alla gestione del ciclo dell'acqua, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8-ter. Le gestioni salvaguardate di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 36 del 1994, possono essere mantenute per il periodo massimo di due anni. Ove l'ente locale non provveda ad avviare la procedura di gara entro e non oltre un anno prima di detta scadenza, vi provvede la regione, anche attraverso la nomina di un Commissario *ad acta*;

8-quater. Le concessioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 36 del 1994 sono mantenute fino alla loro scadenza. L'ente locale avvia la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza ed in caso di inadempienza vi provvede la regione, anche attraverso la nomina di un Commissario *ad acta*».

2.10

ERROI

2.55 (Identico all'em. 2.10)

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

Al comma 8, aggiungere dopo la parola: «concessioni» le seguenti: «qualora siano state effettuate con gara ad evidenza pubblica».

2.69

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 15 dell'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge e dal comma 7 dell'articolo 23 del decreto-legislativo 11 maggio 1999, n. 152, la durata delle attuali concessioni di derivazione idrica per i soggetti gestori del ciclo dell'acqua è prorogato oltre i limiti consentiti dalla legge per il completamento dei piani di ammortamento delle opere al fine di mantenere i costi relativi compatibili con programmi di privatizzazione».

2.2

MANZELLA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-ter. Al comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: »senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione» sono sostituite con le parole: «con relativa riduzione del canone demaniale di concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, salvo nei casi di esenzione del canone stesso».

2.3

MANZELLA

Sopprimere il comma 9.

2.56

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole da: «nei sei mesi successivi» fino alla fine dell'articolo.

2.70

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nei sei mesi successivi allo scadere di tale periodo, gli enti locali associati possono dare in affidamento diretto, per una sola volta e per un periodo non superiore a quello stabilito ai sensi del comma 15 dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, la gestione del servizio idrico integrato a uno dei soggetti distributori di acqua per uso civile, costituito in società di capitale o in cooperativa a responsabilità limitata e preesistente nell'ambito, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della legge n. 36 del 1994 e dal richiamato articolo 22, comma 9, della legge n. 142 del 1990».

2.11

D'ALESSANDRO PRISCO

2.47 (Identico all'em. 2.11)

ANDREOLLI

2.27 (Identico all'em. 2.11)

DE LUCA Athos

Al comma 9, sostituire le parole da: «Nei sei mesi successivi» fino a: «della legge n. 142 del 1990» con le altre: «Nei mesi successivi allo scadere di tale periodo, gli enti locali associati possono dare in affidamento diretto per una sola volta e per un periodo non superiore a quello stabilito ai sensi del comma 15 dell'articolo 22 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e successive modificazioni, la gestione del servizio idrico integrato ad uno dei soggetti del ciclo idrico costituito in società di capitali e preesistente nell'ambito o in cooperativa a responsabilità limitata e preesistente nell'ambito o ad un'apposita società di capitali nella quale siano confluite aziende del ciclo idrico preesistenti nell'ambito, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della legge n. 36 del 1994 e dal richiamato articolo 22, comma 9, della legge n. 142 del 1990».

2.15

TAPPARO

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «non superiore a sette anni» con le altre: «non superiore a quattro anni» e, dopo le parole: «distributori di acqua per uso civile», inserire le parole: «gestori di impianti di depurazione di acque reflue urbane, di cui all'articolo 2, lettera i) del D.lgs 11 maggio 1999, n. 152».

Conseguentemente, sempre al comma 9, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

2.57

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

Al comma 9, sostituire le parole: «sette anni» con le altre: «quattro anni» ed aggiungere dopo le parole: «distributori per acqua per uso civile» le parole: «gestori di impianti di depurazione di acque reflue urbane, di cui all'articolo 2, lettera I) del D. lgs. 11 maggio 1999, n. 152»; sopprimere il quarto periodo; aggiungere il seguente comma:

«9-bis. Le proroghe di cui al comma 8 e le condizioni per l'affidamento di cui al comma 9 sono stabilite previo parere obbligatorio degli organismi di cui alla comma 17 dell'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, qualora operanti.».

2.14

ERROI

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: «almeno l'80 per cento» con le altre: «almeno il 50 per cento».

2.12

D'ALESSANDRO PRISCO

2.48 (Identico all'em. 2.12)

ANDREOLLI

Al comma 9, quarto periodo, sopprimere le parole da: «incrementabili ai sensi» fino alla fine del periodo.

2.13

D'ALESSANDRO PRISCO

2.26 (Identico all'em. 2.13)

DE LUCA Athos

2.49 (Identico all'em. 2.13)

ANDREOLLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le proroghe di cui al comma 8 e le condizioni per l'affidamento di cui al comma 9 sono stabilite previo parere obbligatorio degli organismi di cui al comma 17 dell'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, qualora operanti.».

2.58

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

Dopo il comma 10, inserire il seguente comma: «10-bis. I nuovi gestori dei servizi pubblici locali individuati in base alle disposizioni dei precedenti commi, anche nell'ipotesi di trasformazione di aziende speciali, consorzi e gestioni in economia, ed i nuovi gestori dei medesimi servizi individuati a seguito delle procedure di cui agli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituiti dall'articolo 1 della presente legge, subentrano nei rapporti di utenza con il pubblico instaurati dai precedenti gestori».

2.80

DEBENEDETTI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «La gestione associata di uno o più servizi e»».

2.33

PASTORE

Al comma 13, sostituire le parole: «affidamento diretto » con le altre: «affidamento a seguito di gara».

2.71

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 13, sostituire la parola: «istituzioni» con le parole: «azienda pubblica locale».

2.16

D'ALESSANDRO PRISCO

2.50 (Identico all'em. 2.16)

ANDREOLLI

Al comma 14, sostituire la parola: «istituzioni» con le parole: «azienda pubblica locale».

2.17

D'ALESSANDRO PRISCO

2.51 (Identico all'em. 2.17)

ANDREOLLI

Al comma 15, sostituire la parola: «istituzioni» con le parole: «azienda pubblica locale».

2.18

D'ALESSANDRO PRISCO

2.52 (Identico all'em. 2.18)

ANDREOLLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si deve interpretare nel senso che la proroga ventennale delle concessioni ivi prevista si intende riferita solo a quelle rilasciate da Amministrazioni dello Stato».

2.19

D'ALESSANDRO PRISCO

2.53 (Identico all'em. 2.19)

ANDREOLLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Gli enti locali adeguano l'ordinamento delle istituzioni alle disposizioni dell'articolo 22, comma 5, della legge n. 142 del 1990, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Sino all'approvazione dello statuto di cui all'articolo 22, comma 5, della legge n. 142 del 1990, l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione sono regolati dal D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902».

2.20

MANZELLA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituita dall'articolo 17, comma 58, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, l'applicazione delle norme del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, alle alienazioni delle partecipazioni degli enti locali in società operanti nel settore dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, idrico o degli altri pubblici servizi, non comporta per tali società la perdita dell'affidamento diretto del servizio, ove l'ente titolare del servizio disponga di uno o più dei poteri speciali previsti dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 332 del 1994, e le azioni vengano dismesse mediante procedure concorsuali ad evidenza pubblica».

2.0.1

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 27 OTTOBRE 1999

494^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.**La seduta inizia alle ore 8,40.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Interviene il sottosegretario AYALA che, in merito all'interrogazione 3-03120 presentata dal senatore Veraldi, ricorda come il Governo abbia già riferito sulle problematiche che ne sono oggetto, rispondendo alla Camera dei deputati alle interpellanze urgenti n. 2-01995 e n. 2-01997.

Dopo aver fatto rinvio a quanto già esposto in quella occasione dal Governo, il sottosegretario Ayala precisa, più in particolare, che per completare il complesso piano di reclutamento – iniziato fin dal 1997 per consentire l'avvio della riforma del giudice unico nei tempi previsti, limitando al massimo i disagi per gli uffici giudiziari conseguenti alla mancanza di personale amministrativo – occorre assumere ancora 1.162 unità. Per quanto attiene, in questo contesto, agli assistenti giudiziari, tali figure professionali sono in numero di 758 ancora da assumere. La ripartizione prevede: 355 assistenti giudiziari per i distretti di Milano e Brescia; 78 assistenti giudiziari per il distretto di Bologna; 32 assistenti giudiziari per il distretto di Genova; 147 assistenti giudiziari per i distretti di Catanzaro e di Reggio Calabria; 146 assistenti giudiziari per i distretti di Caltanissetta e Palermo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre, il Ministero della giustizia è stato autorizzato all'assunzione di altre 450 unità, su complessive 770 assegnate al comparto dei Ministeri, numero peraltro ancora insufficiente a garantire il rispetto del programma di assunzioni e che po-

ne delicati problemi per l'individuazione delle priorità da soddisfare. In ogni caso, le 450 unità ottenute saranno tutte ricoperte con l'assunzione dei vincitori dei concorsi già espletati dalla direzione generale dell'organizzazione giudiziaria.

Con riferimento alla suddetta autorizzazione, si stanno valutando soluzioni alternative, idonee a coniugare le giuste aspettative dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria con l'interesse dell'amministrazione ad assicurare un adeguato livello di funzionalità dei diversi uffici giudiziari: in tale ambito, saranno considerate anche le esigenze degli uffici ai quali si fa riferimento nell'interrogazione all'ordine del giorno, che sono del resto ben note. Il rappresentante del Governo segnala altresì che le graduatorie per gli idonei ai concorsi rimangono aperte per diciotto mesi, a decorrere dalla data di approvazione di ciascuna di esse.

Obiettivo prioritario del Ministero della giustizia resta comunque quello di avviare le procedure per l'assunzione di tutte le 1.162 unità residue, in tempi tali da consentire che, in coincidenza con la completa e piena operatività della riforma del giudice unico, si possa disporre delle risorse umane necessarie per far fronte alle esigenze dei singoli uffici giudiziari. Sono in corso tutte le opportune iniziative che coinvolgono la Presidenza del Consiglio e il ministero del Tesoro per adempiere tempestivamente a tale impegno e tali iniziative sono da inquadrare nell'ambito della manovra finanziaria, attualmente all'esame del Senato.

Interviene in sede di replica il senatore VERALDI che si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, sottolineando però l'esigenza di interventi immediati per ovviare alle carenze di organico del personale amministrativo degli uffici giudiziari che si verificano in Regioni in cui persistono situazioni di particolari difficoltà sul fronte della lotta alla criminalità organizzata, e ricordando che lo stesso Ministro della giustizia, con una sua lettera, aveva assicurato un'attenzione specifica ai problemi oggetto dell'interrogazione da lui presentata.

IN SEDE REFERENTE

(4053) Antonino CARUSO ed altri. - Modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre scorso.

Il relatore RUSSO, dopo essersi riferito alle considerazioni da lui svolte nella seduta pomeridiana del 14 ottobre 1999 e in quella successiva del 20 ottobre in merito alla proposta avanzata dal Governo con l'emendamento 1.300, torna a ribadire le perplessità manifestate, sia per quel che riguarda la scelta di fondo di attribuire al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere sulla concessione delle misure alterna-

tive alla detenzione, nelle sole ipotesi di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale, sia per quel che concerne l'eccessiva macchinosità e gli aspetti problematici del meccanismo procedimentale delineato nell'emendamento in questione. Riconferma, infine, la sua preferenza per la soluzione prefigurata nell'emendamento 1.1 (Nuovo testo) che raccoglie suggerimenti e spunti emersi dalla discussione in Commissione.

Il senatore CENTARO fa rilevare come, pur essendo il problema della modifica della «legge Simeone», oggetto di esame anche presso la Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento nell'ambito del cosiddetto «pacchetto sicurezza», appare certamente opportuno affrontarlo in maniera specifica e circoscritta in sede di discussione del disegno di legge in titolo che, proprio per il suo oggetto limitato, potrà presumibilmente avere un *iter* più celere.

In merito all'emendamento 1.300, condivide le perplessità manifestate dal relatore Russo sia per quanto riguarda i problemi di ordine sistematico che deriverebbero dall'attribuzione al magistrato di sorveglianza della competenza a decidere sulle misure alternative alla detenzione nei soli casi di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale, sia circa l'eccessiva complessità della procedura proposta con l'emendamento in questione. Ulteriori perplessità suscita poi la formulazione – in particolare – delle lettere b) e c) del capoverso 10 dello stesso emendamento 1.300, in quanto le previsioni ivi contenute appaiono formulate in termini pericolosamente ampi e generici.

Il senatore Antonino CARUSO ribadisce di non essere pregiudizialmente contrario – nel contesto di una riforma organica dell'ordinamento penitenziario – all'attribuzione al magistrato di sorveglianza delle competenze proprie del tribunale di sorveglianza, ma ritiene che un intervento in questa direzione – come quello proposto con l'emendamento 1.300 – oltre a creare problemi di ordine sistematico, deve allo stato considerarsi inopportuno, alla luce dell'esigenza di pervenire ad una rapida approvazione del disegno di legge in titolo.

Per quanto riguarda, poi, la questione di un eventuale ampliamento del novero dei soggetti per i quali verrebbe esclusa l'applicabilità del meccanismo di sospensione dell'esecuzione previsto dall'articolo 656 del codice di rito, è del parere che, anche rispetto alla proposta contenuta nell'emendamento del Governo, quella contenuta nell'emendamento 1.14, possa costituire una equilibrata soluzione intermedia.

Prende poi la parola il sottosegretario AYALA, il quale sottolinea come l'emendamento presentato dal Governo riprenda le conclusioni del lavoro svolto nell'ambito del Comitato ristretto istituito presso la Commissione giustizia della Camera in sede di esame del cosiddetto «pacchetto sicurezza», e ritiene, anche alla luce dell'andamento del dibattito, che il modo di procedere più funzionale consista nella predisposizione da parte del relatore di proposte di modifica all'emen-

damento presentato dal Governo, in riferimento alle quali sarebbe poi possibile un ulteriore approfondimento della problematica.

Il senatore Antonino CARUSO ribadisce la convinzione che eventuali interventi di ritocco alla «legge Simeone» non possano che muovere dall'emendamento 1.1 (Nuovo testo) del relatore e ritiene opportuno che il Governo lo prenda in considerazione con l'attenzione che esso merita, anche se non è escluso che possano esservi apportate modifiche, anche alla luce delle considerazioni problematiche emerse dal dibattito relativamente all'emendamento 1.300.

Sulla diversa impostazione sistematica degli emendamenti 1.1 (Nuovo testo) e 1.300 seguono ripetuti interventi del senatore FOLLIERI, del presidente PINTO, del relatore RUSSO, dei senatori Antonino CARUSO, CIRAMI e VERTONE, nonché del sottosegretario AYALA.

Il relatore RUSSO, pur ribadendo le perplessità già espresse in ordine agli effetti dell'emendamento 1.300 sul sistema attuale della ripartizione di competenze fra magistrato e tribunale di sorveglianza, assicura la propria disponibilità per un ulteriore approfondimento dell'emendamento stesso, anche al fine di suggerirne eventuali modifiche.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C02^a, 0006^o)

Il presidente PINTO informa che l'associazione «Il telefono azzurro» gli ha fatto pervenire un invito, che estende a tutti i componenti della Commissione, relativamente ad un incontro che si svolgerà il prossimo 20 novembre in occasione del decimo anniversario della Convenzione ONU per i diritti del fanciullo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

495^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1502) *FASSONE ed altri. – Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati.*

(2681) *LA LOGGIA ed altri. – Disposizioni in materia di prova.*

(2705) *OCCHIPINTI ed altri. – Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato.*

(2734) *SALVATO ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari.*

(2736) *FASSONE ed altri. – Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale.*

(3227) *DI PIETRO ed altri. – Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale.*

(3317) *CALVI ed altri. – Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale.*

(3664) *SENESE ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova.*

(3734) *FOLLIERI. – Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale.*

(3793) *FASSONE ed altri. – Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona.*

(3810) *CENTARO. – Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova.*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 ottobre scorso.

Il presidente PINTO ricorda che nella seduta del 12 ottobre 1999 il relatore Calvi aveva preannunciato la presentazione di un emendamento interamente sostitutivo del testo licenziato dal Comitato ristretto il 14 luglio scorso e che sempre nella stessa data la Commissione aveva convenuto di fissare un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento preannunciato. Tale termine era stato poi prorogato nella seduta antimeridiana del 14 ottobre 1999.

Il relatore CALVI illustra quindi l'emendamento 1.100, interamente sostitutivo del testo proposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge in titolo e sottolinea come esso costituisca una rielaborazione di tale testo del quale, senza introdurre modifiche radicalmente innovative, è volta soprattutto a razionalizzare l'impianto originariamente elaborato. Rimane invariata la scelta di fondo che ha ispirato il lavoro svoltosi – sia nel Comitato ristretto sia in sede informale – segnatamente, la volontà di riaffermare l'effettività del principio del contraddittorio e correlativamente di restringere l'area del diritto al silenzio, ampliando quella

dell'obbligo di testimoniare. Tale scelta sviluppa le indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 361 del 1998 che, pur criticabile per il modo in cui la Corte è intervenuta sulla materia svolgendo un ruolo che sarebbe stato proprio del legislatore, ha costituito però, per i suoi contenuti, un contributo importante nel lavoro di approfondimento svoltosi nell'ambito della Commissione.

Sotto un diverso profilo, l'intervento prefigurato nell'emendamento 1.100 costituisce l'attuazione sul piano della legislazione ordinaria della riforma costituzionale ora all'esame, per la sua quarta e definitiva lettura, della Camera dei deputati. Al riguardo, è importante evidenziare come l'elaborazione del testo che viene sottoposto all'esame della Commissione sia avvenuta anche tenendo conto delle indicazioni contenute nel progetto di riforma costituzionale mentre, sul piano della operatività concreta, va sottolineata l'esigenza che sia la riforma costituzionale sia quella della legislazione ordinaria entrino in vigore contestualmente, in quanto in caso contrario il Parlamento si assumerebbe una responsabilità di portata straordinaria.

Si apre il dibattito.

Il senatore FOLLIERI condivide le argomentazioni svolte dal relatore Calvi e sottolinea come il lavoro svolto dal Comitato ristretto e successivamente in sede informale abbia in primo luogo perseguito l'obiettivo di un ritorno all'originaria impostazione del codice con una netta separazione, quindi, fra la fase delle indagini preliminari – in cui il pubblico ministero raccoglie elementi che non hanno valore di prova e che sono finalizzati unicamente alle determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale – e quella del dibattimento, che costituisce la sede esclusiva in cui la prova si forma nel contraddittorio fra le parti e alla presenza del giudice. Correlativamente, si è effettuata la scelta, anch'essa coerente con la finalità di assicurare maggiore effettività al principio del contraddittorio, di ridurre sensibilmente l'area del diritto al silenzio.

In merito, poi, al tema della modifica dell'articolo 192 del codice di procedura penale, per quel che attiene alla cosiddetta problematica dei riscontri, dichiara di aver presentato un subemendamento all'emendamento 1.100 – il quale è stato firmato anche dal relatore Calvi – che riprende sostanzialmente la formulazione dell'articolo 2 del testo licenziato dal Comitato ristretto il 14 luglio scorso. Nel dare conto della proposta di modifica in questione, il senatore Follieri sottolinea come essa preveda che le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o dalle persone indicate nell'articolo 210 e nell'articolo 207-bis – introdotto quest'ultimo dall'articolo 7 dell'emendamento 1.100 – debbano essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità; tuttavia tali ulteriori elementi di prova possono consistere in dichiarazioni provenienti da altri coimputati o dalle altre persone indicate nei predetti articoli, solo se risulta accertato che ciascuna dichiarazione deriva da diretta e autonoma conoscenza dei fatti da parte di colui che l'ha resa.

Prende quindi la parola il senatore VALENTINO il quale manifesta forti riserve, pur nella consapevolezza del carattere minoritario della sua posizione, per la scelta di introdurre la figura del testimone assistito. Tale figura, oltre a rappresentare – a suo avviso – un’anomalia sistematica, potrebbe altresì risultare fuorviante per l’interprete. Se il legislatore decide di ampliare, includendovi altri soggetti, l’area della testimonianza, è poi necessario che i medesimi vengano trattati alla stregua di tutti gli altri testimoni e che si sottopongano alla verifica del dibattimento nella stessa misura e negli stessi modi.

Il senatore CENTARO ribadisce in primo luogo l’assoluta necessità che la riforma costituzionale sul giusto processo entri in vigore contestualmente all’entrata in vigore della legge che dovrà darle attuazione a livello di legislazione ordinaria.

Per quel che attiene, poi, ai rilievi critici svolti dal senatore Valentino osserva che la soluzione prefigurata nell’articolo 7 dell’emendamento 1.100 – che introduce l’articolo 207-*bis* del codice di procedura penale – definisce certamente la figura del testimone assistito come una figura di carattere ibrido, ma ciò non rappresenta una novità in quanto anche la figura dell’imputato *ex* articolo 210 si propone già, nel sistema vigente, come una figura di carattere ibrido che mutua alcune caratteristiche da quella del testimone e altre da quella dell’imputato. D’altra parte, la scelta di prevedere l’assistenza dell’avvocato per la nuova categoria di testimoni che si viene a delineare costituisce una soluzione anche in questo caso coerente con l’obiettivo di assicurare una maggiore effettività del contraddittorio.

È però indubbio che alcuni punti rimangono ancora insoluti: fra questi segnala la mancanza di una previsione *ad hoc* per l’ipotesi in cui il testimone risponda solo alle domande del pubblico ministero e non risponda invece a quelle della difesa, determinando una situazione che implica una lesione sostanziale del diritto dell’imputato di interrogare o di fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico. Vanno invece valutati in termini senz’altro positivi altri aspetti del testo proposto con l’emendamento 1.100, quali la previsione dell’applicabilità dei commi 3 e 4 dell’articolo 192 anche in sede cautelare, la modifica dell’articolo 238 e la riscrittura dell’articolo 513 in termini che ribadiscono l’impostazione sui cui già il Parlamento si era pronunciato favorevolmente nel 1997.

Resta peraltro insoluto il problema di fondo della modifica dell’articolo 192 del codice di procedura penale. Anche tenendo conto del subemendamento presentato dai senatori Calvi e Follieri, l’assetto normativo proposto continuerebbe a consentire che un imputato possa essere condannato esclusivamente sulla base di due dichiarazioni provenienti da due distinti soggetti, rientranti tra quelli indicati nell’articolo 192, purché risulti che le dichiarazioni rese dall’uno sono autonome rispetto a quelle rese dall’altro e derivano da diretta conoscenza dei fatti. Ad avviso del Gruppo Forza Italia, tale soluzione è insoddisfacente e va riaffermata la necessità di una modifica dell’articolo 192 nel senso di escludere che le dichiarazioni dei soggetti in questione possano comunque,

da sole, essere sufficienti a una condanna, in mancanza di elementi di riscontro di natura diversa. Se ciò può apparire eccessivo per chi, nonostante certe recenti disavventure processuali, continua ad attribuire un ruolo determinante alle dichiarazioni dei cosiddetti pentiti, tanto varrebbe allora mantenere inalterata la vigente formulazione dell'articolo 192 del codice di procedura penale, anche se ciò significherebbe realizzare una riforma complessivamente incompiuta e parziale.

Il senatore RUSSO sottolinea che il lavoro del Comitato ristretto e quello, successivamente, concretizzato nell'emendamento 1.100 ha permesso di disegnare una soluzione equilibrata e coerente rispetto ai non facili problemi da affrontare. L'obiettivo voluto - quello di restringere l'area del diritto al silenzio - è stato perseguito, in particolare, intervenendo sugli articoli 12, 197 e 371, del codice di procedura penale. Per quanto riguarda, poi, la possibilità di utilizzare nel dibattimento, per le contestazioni, le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari il senatore Russo ritiene che l'intesa raggiunta rappresenti un punto di equilibrio molto avanzato, in primo luogo in quanto non vi sarebbe più distinzione, sotto tale profilo, fra il testimone e l'imputato in procedimento connesso o di reato collegato, mentre la previsione che, se il dichiarante rifiuta di rispondere in dibattimento, le precedenti dichiarazioni non entrano nel fascicolo per il dibattimento corrisponde pienamente alla finalità di una riaffermazione integrale del principio del contraddittorio. Ritiene, poi, che le perplessità del senatore Valentino sul regime del testimone assistito potrebbero trovare una risposta rassicurante, se si considera che la soluzione prevista dall'emendamento 1.100 rappresenta semplicemente lo sviluppo e l'adeguamento della disposizione contenuta nel vigente articolo 198, comma 2, del codice di rito. L'importante differenza rispetto alle disposizioni vigenti è che, mentre attualmente l'imputato di reato connesso o collegato riceve un trattamento particolare per il fatto stesso di essere tale, con le modifiche che si intendono apportare il coimputato e la persona imputata di reato connesso o collegato, che assumono l'ufficio di testimone, non possono essere obbligati a deporre su fatti che concernono anche indirettamente la propria responsabilità: in tal modo si avrà riguardo non più alla categoria nella quale rientra il testimone, ma alle specifiche circostanze sulle quali la persona stessa è esaminata.

Va poi sottolineato che anche nel vigente articolo 210 del codice di procedura penale l'esistenza di un rapporto di connessione o di collegamento probatorio fa sì che il cosiddetto imputato testimone sia assistito da un difensore.

Segue un intervento del sottosegretario AYALA il quale chiede chiarimenti in ordine alle modalità di concreta applicazione del meccanismo delineato dall'articolo 7 dell'emendamento 1.100.

Riprendendo il proprio intervento, il senatore RUSSO ricorda che il testo dell'emendamento 1.100 ha mantenuto il testo, in precedenza varato dal Comitato ristretto, di modifica dell'articolo 384 del codice penale,

che amplia i casi di non punibilità del testimone il quale risulta così non punibile anche quando non avrebbe potuto essere obbligato a deporre.

Per quanto riguarda, poi, l'articolo 192, le modifiche apportate dal Comitato ristretto sono state ampiamente ridimensionate dall'emendamento 1.100, che, nel suo articolo 4, sostituisce il comma 4 dell'articolo nel testo vigente, chiarendo che per gli imputati di reato connesso e collegato, i quali assumono l'ufficio di testimone, è applicabile la disposizione del comma 3 dell'articolo 192 stesso che assoggetta tali dichiarazioni ad una valutazione unita ad altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. Peraltro, alla luce di quanto esposto dal senatore Follieri in merito al subemendamento presentato all'emendamento 1.100, il senatore Russo ritiene che tale subemendamento abbia una sua ragione di essere, in quanto chiarisce che le dichiarazioni in questione devono ciascuna risultare autonoma rispetto all'altra e possono essere valutate solo per la parte delle stesse che è frutto di conoscenza diretta dei fatti.

Il senatore CENTARO paventa che si finisca, con tale riformulazione dell'articolo 192, per introdurre un regime di prova legale cui egli è assolutamente contrario.

Il senatore RUSSO chiarisce che il subemendamento si limita a recepire, dando ad esse valore di legge, regole che sono state elaborate dalla giurisprudenza più avveduta.

Il senatore FASSONE richiama l'attenzione della Commissione sull'esigenza di accompagnare la riflessione sulle tematiche all'ordine del giorno – le quali rappresentano un punto di svolta che, senza enfasi, può essere veramente considerato nodale – con una riflessione sui sistemi di altri Paesi europei che si ispirano in maniera più decisa al modello accusatorio, come i paesi anglosassoni, o che, comunque, tendono verso tale modello o hanno già dovuto affrontare i problemi di fronte ai quali si trova ora il legislatore italiano. Tale esigenza risulta ancora più di attualità, quando si consideri che in ambito europeo ci si muove verso una sostanziale omogeneizzazione dei sistemi giuridici nazionali. Per quanto riguarda, in particolare, il sistema statunitense e quello inglese, il senatore Fassone ricorda che, inizialmente, tali sistemi – che normalmente vengono considerati un modello cardine del processo accusatorio – conoscevano solo il diritto dell'accusato a confrontarsi con il suo accusatore e solo in un momento successivo si è arrivati al riconoscimento del diritto a non autoincriminarsi. A titolo esemplificativo, ricorda che attualmente in Inghilterra il rapporto fra privilegio contro l'autoincriminazione e diritto a confrontarsi in contraddittorio con le persone che rendono dichiarazioni a carico dell'accusato è regolato dal *Criminal Evidence Act* del 1898 – come successivamente modificato – in termini tali da ridurre fortemente l'area del diritto al silenzio, soprattutto nei casi in cui il coimputato che assume l'ufficio di testimone renda dichiarazioni a carico di altri. In Francia, poi, un'ordinanza del 1993 ha riconosciuto al giudice la facoltà di stabilire volta per volta lo statuto del dichiarante

che gli viene presentato dal pubblico ministero, decidendo se tale soggetto deve essere considerato come un testimone non assistito ovvero come un imputato. Anche in Germania, dove la disciplina della connessione peraltro è estremamente restrittiva, il dichiarante può essere o solo imputato o solo testimone, fermo restando il diritto di non rispondere sul fatto proprio.

Rileva, quindi, che il sistema proposto nel testo del comitato ristretto, nonché nell'emendamento 1.100, se letto in collegamento con le diverse normative vigenti in materia di testimonianza, delinea un percorso particolarmente timido in quanto la tutela contro il rischio di dichiarazioni autoincriminatrici è assicurata sia dalla facoltà di non rispondere alle domande che concernono la propria responsabilità, sia dalla previsione dell'inutilizzabilità *contra se* delle dichiarazioni rese, sia dal diritto all'assistenza del difensore. La scelta del Comitato è stata indirizzata al mantenimento ed all'arricchimento di tutte queste garanzie; in questa prospettiva la sua personale posizione – come, d'altra parte, emerge dal disegno di legge in materia da lui presentato (A.S. n. 3793) – si orientava peraltro verso l'introduzione in termini ancora più ampi dell'obbligo di testimonianza, una volta che la persona avesse scelto di essere testimone, e questa specifica soluzione gli appare ancora preferibile ove si consideri che la riforma del giusto processo, privilegiando il diritto al contraddittorio e al confronto dell'accusato con l'accusatore, comporta inevitabilmente l'esigenza di ridurre quanto più possibile l'area del diritto al silenzio.

Il senatore PREIONI propone l'istituzione del pubblico ministero e del giudice «assistiti», sottolineando che tale sua proposta vuole essere solo provocatoria.

Il senatore GRECO, pur prendendo atto delle considerazioni esplicative svolte dal senatore Russo, non può fare a meno di sottolineare di aver a suo tempo presentato un disegno di legge (A.S. 3518), congiunto all'esame del disegno di legge n.3807, sulla riforma del rito monocratico, il quale prevedeva la facoltà del testimone di farsi assistere dal difensore. Tale iniziativa – chiarisce il senatore Greco – intendeva precipuamente contrastare gli abusi compiuti dai pubblici ministeri; eppure la proposta – che egli aveva poi trasformato in un emendamento al disegno di legge n.3807 – non incontrò il favore del Governo che ne mise in rilievo, nel corso del dibattito, la natura asistemica. Ora, invece, si vorrebbe accreditare un'opposta valutazione della stessa materia, difendendo conseguentemente l'articolo 7 dell'emendamento 1.100.

Per quanto riguarda, poi, l'articolo 4 dell'emendamento 1.100, ritiene che nemmeno il subemendamento, le cui caratteristiche sono state appena illustrate dal senatore Follieri, si muova nella corretta direzione. Meglio avrebbe fatto il senatore Follieri a mantenere le proposte di modifica dell'articolo 192, da lui presentate in occasione dell'esame del disegno di legge sui collaboratori di giustizia (A.S. 2207) e successivamente ritirate, che avrebbero trovato senz'altro il consenso della sua parte politica.

Il senatore FOLLIERI dichiara che recentemente Forza Italia ha fatto conoscere la sua intenzione di rinunciare alla modifica dell'articolo 192.

Il senatore GRECO, dopo aver rilevato di non essere a conoscenza della posizione che – secondo il senatore Follieri – avrebbe assunto il suo Gruppo politico di appartenenza, dichiara che Forza Italia insisterà per la votazione delle proprie proposte di modifica all'articolo 192 che verranno presentate come subemendamenti all'emendamento 1.100.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4053**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. L'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 656. - (*Esecuzione delle pene detentive*). - 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro della giustizia e notificato all'interessato.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al suo difensore, con l'avviso che, entro trenta giorni dall'ultima notificazione può essere presentata istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n.354 e successive modificazioni e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, potrà essere disposta l'esecuzione immediata della pena.

6. L'istanza deve essere presentata, dal condannato ovvero dal suo difensore, al pubblico ministero, il quale la trasmette, senza ritardo, unitamente alla documentazione e al proprio parere, al tribunale di sorveglianza competente, in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del

pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o alla assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990. n.309, e successive modificazioni.

8. Salva la disposizione del comma 8-*bis*, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione della esecuzione.

8-*bis*. Se la notificazione al condannato dell'avviso di cui al comma 5 è stata eseguita nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 159 o dal comma 4 dell'articolo 161, e non è presentata tempestivamente l'istanza di cui al comma 6, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza. Questi, disposte se del caso nuove ricerche ed assunte eventuali informazioni, salvo che debba provvedere ai sensi del comma 8-*ter* sottopone gli atti al tribunale di sorveglianza, affinché valuti se concedere, d'ufficio, taluna delle misure alternative alla detenzione ovvero la sospensione della esecuzione della pena di cui al comma 5.

8-*ter*. Il magistrato di sorveglianza, anche quando è stata tempestivamente presentata l'istanza di cui al comma 6, può disporre, su richiesta del pubblico ministero, l'immediata revoca del decreto di sospensione della esecuzione se il condannato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che si dia alla fuga ovvero se, sulla base di fatti e comportamenti specifici, sussiste il concreto e attuale pericolo che egli commetta ulteriori reati.

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

- a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
- b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.

1.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale*). - 1. L'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 656. - (*Esecuzione delle pene detentive*). - 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro della giustizia e notificato all'interessato.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga ad identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dal comma 10, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza individuato a norma dell'articolo 677 comma 2 con le proprie richieste.

6. Il magistrato di sorveglianza se ritiene, anche sulla base delle informazioni eventualmente acquisite, che possa essere applicata una delle misure alternative alla detenzione indicate dal comma 7, sospende l'esecuzione, altrimenti restituisce gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione immediata della sentenza.

7. Nel caso di sospensione dell'esecuzione il relativo decreto è notificato al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, può presentare istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione ne-

cessaria, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50 comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, ovvero sia dichiarata inammissibile o sia respinta gli atti saranno restituiti al pubblico ministero per l'immediata esecuzione della sentenza.

8. Nel caso di presentazione dell'istanza, il magistrato di sorveglianza provvede senza formalità con ordinanza che è comunicata al pubblico ministero e all'interessato. Contro il provvedimento possono proporre reclamo, entro dieci giorni dalla notifica, il pubblico ministero, il condannato e il difensore. Il reclamo è presentato nella cancelleria del magistrato di sorveglianza e, unitamente agli atti, è trasmesso, entro dieci giorni, al tribunale di sorveglianza, che fissa apposita udienza. Si osservano le disposizioni degli articoli 71 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Il magistrato di sorveglianza non fa parte del collegio che decide sul reclamo avverso il provvedimento da lui emesso.

9. Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza dispone la misura alternativa alla detenzione di cui sussistono le condizioni, è immediatamente esecutivo e contiene le prescrizioni e le modalità di controllo necessarie a garantirne l'osservanza.

10. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che abbiano riportato, anche con più condanne, una pena detentiva complessivamente superiore a tre anni, per delitti non colposi commessi nei dieci anni antecedenti alla condanna da eseguire;

c) nei confronti di coloro che abbiano riportato, nei dieci anni antecedenti alla condanna da eseguire, una o più condanne a pena detentiva, per cui non sia stata concessa la sospensione condizionale ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, per i delitti commessi con violenza o minaccia alla persona o comunque con armi;

d) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere al momento in cui la sentenza diviene definitiva;

e) nei confronti di coloro che hanno in corso di applicazione una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, ovvero al misura di prevenzione della sorveglianza semplice o con divieto od obbligo di soggiorno.».

Al comma 1, all'articolo 656, ivi richiamato, al capoverso 9, sostituire la lettera «c» con le seguenti:

«c) nei confronti di coloro che si trovano nelle consizioni sogettive previste dall'articolo 99, comma 3 del codice penale;

d) nei confronti di coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza».

1.14

BUCCIERO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1502

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con i seguenti:

«Art. 1. – 1. All’articolo 12, comma 1, lettera *c*), le parole da: “o in occasione” alla fine sono soppresse.

2. All’articolo 371, comma 2, lettera *a*), le parole da: “ovvero” a “delle altre” sono soppresse.

3. All’articolo 371, comma 2, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

“*b*) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza.

Art. 2. – 1. All’articolo 64 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3--*bis*. La persona deve essere altresì avvertita che, qualora abbia a rendere dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà in ordine a tali fatti, salve le incompatibilità previste dall’articolo 197, la qualità di testimone, e che, nei casi previsti dall’articolo 207-*bis*, sarà comunque assistita da un difensore il quale avrà il diritto di partecipare all’esame”.

Art. 3. 1. All’articolo 190-*bis* del codice di procedura penale, nel comma 1, le parole da: “se il giudice” alla fine sono sostituite dalle seguenti: “se deve vertere su fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, ovvero se il giudice lo ritiene assolutamente necessario”.

Art. 4. – 1. All’articolo 192 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese alle persone indicate nell’articolo 207-*bis*”.

Art. 5. – 1. Nell’articolo 195 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le mo-

dalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettera *b*). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3.

Art. 6. – 1. All'articolo 197 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lettera *a*), dopo le parole: “a norma dell'articolo 12”, sono aggiunte le seguenti: “lettera *a*)” e dopo le parole: “di proscioglimento” sono aggiunte le seguenti: “o di condanna”;

b) La lettera *b*) è soppressa”.

Art. 7. – 1. Dopo l'articolo 207 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 207-bis. - (*Imputati di reato connesso o collegato che assumono l'ufficio di testimone*). – 1. Il coimputato del medesimo reato e la persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera *a*), che assumono l'ufficio di testimone a seguito di sentenza di proscioglimento o di condanna pronunciata nei loro confronti e divenuta irrevocabile, nonché la persona imputata di reato connesso a quello per cui si procede ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *c*) o di reato a questo collegato nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera *b*), che assume l'ufficio di testimone, sono assistite da un difensore che ha il diritto di partecipare all'esame. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore d'ufficio a norma dell'articolo 97.

2. La persona che assume l'ufficio di testimone essendo imputata di reato connesso a quello per cui si procede ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *c*) o di reato a questo collegato nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera *b*) non può essere obbligata a deporre su fatti che concernono, anche indirettamente, la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede nei suoi confronti.

3. Il coimputato e la persona imputata di reato connesso che assumono l'ufficio di testimone a seguito di sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti e divenuta irrevocabile non possono essere obbligati a deporre su fatti che concernono, anche indirettamente, la loro responsabilità, per la quale è stata pronunciata condanna, se nel giudizio esse avevano negato tale responsabilità.

4. In relazione alle domande alle quali la persona esaminata non risponde ai sensi dei commi 2 e 3, non si applicano le disposizioni dell'art. 500 commi 1 e 2-bis. In ogni caso le dichiarazioni delle persone indicate nel comma 1 non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento riguardante il reato connesso o collegato di cui è imputata, nell'eventuale procedimento di revisione della sentenza di condanna, ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo ai fatti oggetto dei procedimenti e della sentenza suddetti.

5. Salvo quanto disposto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni contenute nel presente capo.

Art. 8. – 1. All'articolo 210 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nel comma 1, dopo le parole: “a norma dell'articolo 12” sono inserite le seguenti: “comma 1, lettera a)”, e dopo la parola: “separatamente” sono aggiunte le seguenti: “, e che non possono assumere l'ufficio di testimone”;

b) Il comma 6 è soppresso.

Art. 9. – 1. All'articolo 238 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

“2-*bis*. Salve le disposizioni dei commi 3 e 4, i verbali acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla assunzione della prova o riguardo ai quali fa stato la sentenza civile”;

b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-*bis* e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503”.

Art. 10. – 1. All'articolo 273 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni dell'articolo 192 commi 3 e 4”.

Art. 11. – 1. All'articolo 392, comma 1, lettera *d*), dopo le parole: “nell'articolo 210” sono inserite le seguenti: “e 207-*bis*”.

Art. 12. – 1. All'articolo 500 del codice di procedura penale, i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Quando a seguito della contestazione sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento.

4. La disposizione del comma 3 si applica anche quando il teste rifiuta od omette soltanto in parte di rispondere, ma in tal caso, salvo che ricorrano i presupposti previsti dal comma 6, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono valutate limitatamente ai fatti e alle circostanze in ordine ai quali il teste ha risposto.

5. Quando il teste rifiuta o comunque omette in tutto di rispondere, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione non sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, salvo che ricorrano i presupposti previsti dal comma 6.

6. Se sussistono fondati elementi per ritenere che la persona esaminata è stata sottoposta a violenza, minaccia od offerta o promessa di de-

naro o di altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso, il giudice, dopo aver sentito le parti ed assunto le prove eventualmente dedotte, ove risulti provata la condotta illecita nei confronti della persona esaminata, dispone che le dichiarazioni precedentemente rese dalla medesima e contenute nel fascicolo del pubblico ministero, siano acquisite nel fascicolo per il dibattimento. Tali dichiarazioni, nel caso previsto dal comma 4, sono valutate anche relativamente ai fatti e alle circostanze in ordine ai quali il teste ha rifiutato od ommesso di rispondere.

7. Le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422, sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo”.

Art. 13. – 1. All'articolo 503 del codice di procedura penale, il comma 4 è soppresso.

Art. 14. – 1. L'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 513. – 1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate, senza il loro consenso, nei confronti di altri imputati, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500 comma 6.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con la garanzia del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni.

3. Quando la persona esaminata ai sensi del comma 2, rifiuta od omette, in tutto o in parte, di rispondere, le parti possono procedere a contestazione servendosi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla persona esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Se la persona esaminata rifiuta od omette in tutto di rispondere, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione non sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, salvo che ricorrano i presupposti previsti dal comma 6 dell'articolo 500. Se il rifiuto o l'omissione sono soltanto parziali, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, ma, salvo che ricorrano i presupposti previsti dal comma 6 dell'articolo 500, possono essere utilizzate limitatamente ai fatti e alle circostanze sui quali il dichiarante ha risposto.

4. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni dell'articolo 511.

Art. 15. - 1. Nell'articolo 530, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo:

“La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore”.

Art. 16. - 1. Dopo l'articolo 377 del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 377-bis. - (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*). - Chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Art. 17. - 1. All'articolo 384, secondo comma, del codice penale, la parola “ovvero” è sostituita dalle seguenti: “ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o”.

Art. 18. - (*Disposizione transitoria*). - 1. Nei procedimenti penali in corso, le disposizioni degli articoli che precedono non si applicano se, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stata iniziata l'azione penale. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 207-bis secondo le forme previste».

1.100

CALVI, FOLLIERI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 27 OTTOBRE 1999

245^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 14,40.***PROCEDURE INFORMATIVE****Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri sui punti di crisi nel Corno d'Africa**(R046 003, C03^a, 0026^o)

Il presidente MIGONE, nel dare il benvenuto al rappresentante del Governo, sollecita in particolare informazioni sugli sviluppi del conflitto tra Etiopia ed Eritrea, che desta enorme preoccupazione in Parlamento.

Il sottosegretario SERRI osserva preliminarmente che non vi è una sufficiente attenzione dell'Unione europea verso il continente africano, mentre gli Stati Uniti negli ultimi tempi hanno intensificato le iniziative politiche e diplomatiche, dal viaggio del Presidente Clinton fino al recente intervento del segretario di Stato, signora Albright, ai funerali del Presidente della Tanzania. È auspicabile che il primo vertice euroafricano, che si terrà al Cairo nel mese di aprile, possa essere l'occasione di una svolta in direzione di una politica comune europea verso l'Africa.

La particolare instabilità del Corno d'Africa si spiega soprattutto con l'estrema povertà di tale area, con lo scontro di civiltà e religioni diverse che vi convivono, nonché con la diminuita importanza strategica della regione dopo la fine della guerra fredda. Inoltre le Nazioni Unite per qualche anno hanno preso le distanze dai focolai di crisi che si aprono con grande frequenza nel Corno d'Africa, a causa del fallimento dell'azione di pace in Somalia. Pertanto i tentativi di pacificazione si sono spostati in altre sedi, come l'OUA e il *forum dei partners* dell'IGAD, cioè il gruppo dei 19 paesi donatori che sostengono lo sviluppo dei sette paesi della regione membri dell'IGAD.

Una mediazione nel conflitto tra Etiopia ed Eritrea si presenta particolarmente difficile, poiché le questioni territoriali sono irrilevanti e non è chiara quale sia la ragione di fondo del confronto armato tra i due paesi. L'Italia pertanto si è mossa sin dall'inizio per congelare la guerra, al fine di evitare un'*escalation* e di favorire una soluzione negoziale. Purtroppo nessuno dei tre documenti finora approvati in sede OUA è stato accettato da entrambi i contendenti, ma vi è la sensazione che l'attuale fase di *no peace, no war* sia destinata a prolungarsi, poiché né l'Eritrea né l'Etiopia sembrano volere una rottura del negoziato. L'Italia mantiene stretti contatti con i due Governi e negli ultimi mesi ha avuto frequenti scambi di valutazioni con gli Stati Uniti; è poi auspicabile che l'Unione europea decida di nominare un suo inviato speciale, come ha già fatto per altre situazioni di crisi.

Dopo gli interventi nel Kosovo e a Timor est, i paesi africani ritengono che la comunità internazionale non possa rimanere inerte di fronte ai conflitti che scoppiano nel loro continente, soprattutto se dovessero determinare emergenze umanitarie. L'Italia deve perciò prepararsi a dare il proprio contributo alle azioni che saranno decise in sede multilaterale, sia partecipando a un'eventuale forza di interposizione sia con lo stanziamento di fondi per la cooperazione allo sviluppo.

Il Sottosegretario si sofferma poi sugli sviluppi della situazione in Somalia, in seguito alla recente iniziativa del Governo di Gibuti, presidente di turno dell'IGAD. Tale iniziativa punta pragmaticamente a dare priorità alle aree in cui vi è una relativa stabilità, come le regioni denominate «Somaliland» e «Puntland», privilegiando progetti che coinvolgono direttamente la società civile, per poi promuovere una conferenza nazionale di pacificazione e un governo di transizione. L'obiettivo è di raggiungere un equilibrio politico che garantisca contemporaneamente la permanenza della Somalia nella Lega araba e un rapporto di pacifica convivenza con l'Etiopia. Un contributo in tal senso potrà sicuramente venire anche dall'Egitto, che è stato cooptato nel *forum dei partners* dell'IGAD, e dall'Algeria nella sua veste di presidente di turno dell'OUA.

Il conflitto nel Sudan meridionale affonda le sue radici nei forti contrasti tra i musulmani e le popolazioni di religione cristiana o animista, ma non vi è dubbio che negli anni scorsi il prevalere di correnti fondamentaliste nell'*establishment* sudanese abbia aggravato la situazione: attualmente il potere deve fronteggiare la lotta armata dello SPLA, che si batte per l'indipendenza delle regioni meridionali, e l'azione politica delle forze di opposizione raccolte nelle *National Democratic Alliance*. Come è noto, l'accordo sottoscritto nel 1994 ad Addis Abeba prevede un *referendum* nelle regioni meridionali sull'autodeterminazione. L'Italia ritiene che la soluzione della crisi sudanese non possa che essere di natura politica.

In conclusione, è iniziata una fase politica in cui vi è una maggiore attenzione delle organizzazioni internazionali e di alcuni importanti Stati verso le crisi che dilanano il continente africano, ma sarà necessario un impegno militare e finanziario assai cospicuo, se realmente si vorrà affrontare tali questioni: basti pensare che

nel solo Congo un'adeguata azione di pace richiederebbe l'impiego di almeno 60.000 militari.

Si apre il dibattito.

Il senatore ANDREOTTI, premesso che l'Africa risente negativamente dei nuovi equilibri mondiali anche perché sono cessati gli aiuti volti a delineare aree di influenza nel continente, esprime preoccupazione per alcune prese di posizione delle autorità algerine nei confronti del Regno del Marocco. Sembra di assistere a un nuovo irrigidimento, dopo le aperture che avevano fatto ben sperare, soprattutto in coincidenza con la recente successione al trono marocchino. Un deterioramento del rapporto tra i due paesi del Maghreb avrebbe conseguenze negative anche sul processo di pace nel Sahara occidentale.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ritiene praticamente impossibile che l'Occidente possa assumere un impegno universale a intervenire in tutte le situazioni di crisi. Si domanda perciò se non sia possibile puntare sui paesi più sviluppati di determinate aree geografiche. È questo sicuramente il caso della Tunisia, che negli ultimi venti anni ha compiuto progressi enormi in ogni campo e può contare attualmente su una borghesia imprenditoriale molto attiva, nonché su una società civile piuttosto evoluta. Se questo paese riuscirà ad attirare capitali dai paesi arabi produttori di petrolio, potrebbe avere un ruolo trainante nello sviluppo economico dell'Africa settentrionale.

La senatrice DE ZULUETA chiede maggiori informazioni sulla posizione del Governo in merito alla guerra civile in atto nel Sudan meridionale e sui suoi possibili sbocchi. Domanda poi se l'Italia sia pronta a intervenire con adeguate iniziative – tra cui l'istituzione di un fondo per la ricerca scientifica nel campo dei vaccini – per migliorare la catastrofica situazione sanitaria dei paesi africani. Pone in risalto infine che non ci può essere una seria prospettiva di sviluppo, fin quando l'aspettativa di vita nei paesi africani resterà agli attuali bassissimi livelli.

Il senatore BASINI si dichiara convinto che l'emigrazione africana verso l'Europa stia impoverendo gravemente i paesi di provenienza, che si vedono privati delle loro migliori forze lavorative. Al contrario, sarebbe opportuno favorire la presenza nei paesi in via di sviluppo di un numero adeguato di tecnici europei, che dovrebbero sopperire alla carenza di alcune fondamentali figure professionali.

Da un esame attento degli indici economici e demografici appare chiaro che lo sviluppo dell'Africa non si può basare su una autonoma accumulazione di capitale; sarebbe tuttavia sbagliato sostenerne lo sviluppo con la costruzione di impianti industriali che i paesi destinatari non saprebbero come gestire. Per garantire uno sviluppo durevole dell'economia africana è essenziale che i paesi donatori inviino anche i tecnici, assieme ai mezzi di produzione.

Il senatore PIANETTA, dopo aver sollecitato una maggiore presenza italiana negli eventi che per i paesi africani hanno un forte valore simbolico, ribadisce ancora una volta l'esigenza di rilanciare l'attività di cooperazione. In tale ambito un ruolo centrale dovrebbe avere la formazione di manodopera qualificata e di tecnici, per favorire realmente lo sviluppo economico dei paesi africani e anche per stabilire con essi un rapporto di stretta collaborazione.

Il senatore CORRAO rileva che in alcuni incontri informali con delegazioni somale è emersa una forte delusione verso la cooperazione italiana, che ha inviato ben poco degli aiuti umanitari promessi. Osserva inoltre che l'incidenza dei costi della struttura nelle iniziative di cooperazione è troppo alta e, in alcuni casi, arriva addirittura a superare la metà dello stanziamento: ciò induce a temere che molti aiuti siano più utili ai donatori che ai beneficiari.

Il presidente MIGONE chiede anzitutto cosa possa fare l'Italia per contribuire realmente alla cessazione del conflitto fra Etiopia ed Eritrea. Sottolinea inoltre che nel Somaliland vi è l'aspettativa di una ripresa degli aiuti, che costituirebbe una sorta di premio per le regioni della Somalia che hanno saputo garantire una certa stabilità e una minima convivenza civile.

Nel ricollegarsi a precedenti interventi in cui è stata giustamente enfatizzata l'importanza della formazione tecnica, chiede al rappresentante del Governo se non si possa utilizzare in tale ambito il polo di organismi internazionali presenti al Torino, dove operano egregiamente il Centro di formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e lo *Staff College* delle Nazioni Unite.

Il sottosegretario SERRI replica agli intervenuti, assicurando anzitutto che il Governo sta studiando iniziative a favore del Somaliland e delle altre regioni di quel paese in cui vi siano condizioni minime per il successo degli interventi. Gli uffici della cooperazione italiana sono comunque rimasti aperti in tutti i paesi del Corno d'Africa, nonostante i conflitti in atto, e ciò costituisce per l'Etiopia e l'Eritrea un gesto simbolico assai apprezzato. Fa poi presente che alcuni consulenti provenienti dal polo di Torino sono già impiegati nelle iniziative di cooperazione.

Per quel che concerne gli aiuti umanitari, le critiche rivolte al Governo sono certamente ingenerose: l'Italia figura ai primissimi posti tra i donatori non soltanto per i paesi del Corno d'Africa, ma anche per gli altri Stati africani in cui si sono verificate gravi emergenze. Un significativo passo in avanti è stato possibile con l'introduzione dei fondi «*in loco*» a disposizione delle ambasciate, nei paesi in cui si è ravvisata l'esigenza di interventi immediati per l'emergenza.

Il Sottosegretario concorda poi con il senatore Pianetta circa l'esigenza di partecipare agli eventi simbolici, precisando che al funerale del Presidente della Tanzania egli è stato uno dei tre uomini di governo occidentali presenti.

La formazione dei quadri tecnici costituisce certamente una priorità per i paesi in via di sviluppo, ma occorre operare con la massima cautela, dal momento che tra i cittadini africani con una buona qualificazione professionale vi è una fortissima propensione a trasferirsi nei paesi europei. A tal riguardo, concorda con il senatore Basini circa i gravi danni che l'emigrazione dei quadri comporta per l'Africa, precisando che sono decine di migliaia i tecnici trasferitisi dai paesi africani in Occidente. Condivide altresì il suo scetticismo sulla possibilità di un'autonoma accumulazione di capitale in molti paesi africani, tanto più che la globalizzazione degli scambi porta a consumi emulativi che diminuiscono fortemente la propensione al risparmio e all'investimento nei paesi in via di sviluppo.

Assicura poi alla senatrice De Zulueta che il Governo intende destinare almeno 40 miliardi di lire alla creazione di due centri di ricerca sull'AIDS nelle regioni dell'Africa più colpite da questo flagello. Per quel che riguarda i possibili sbocchi del conflitto nel Sudan meridionale, precisa che i cristiani appartenenti alle chiese protestanti sono decisamente schierati con lo SPLA, mentre i cattolici, che pure non sono ostili allo SPLA, sembrano più attenti a un dialogo critico con il regime. L'Italia ritiene comunque che si debba coinvolgere nella ricerca di una soluzione anche il governo di Khartoum.

Infine concorda con il senatore Andreotti sul rischio di un peggioramento dei rapporti tra l'Algeria e il Marocco, nonché sul rischio che tale peggioramento incide negativamente sul processo di pace nel Sahara occidentale. L'Italia lavorerà per sostenere il processo di pace previsto dall'ONU.

Il presidente MIGONE ringrazia il sottosegretario Serri e dichiara chiuso il dibattito sulle comunicazioni del Governo.

La seduta termina alle ore 16,15.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1999

189^a seduta*Presidenza del Presidente*

DI BENEDETTO

indi del Vice presidente

PALOMBO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 16.*(A007 000, C04^a, 0140°)*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore GIORGIANNI avverte la necessità di attivare la procedura di cui all'articolo 46, comma 2, del Regolamento che prevede in capo alle Commissioni permanenti la facoltà di chiedere ai rappresentanti del Governo informazioni o chiarimenti su questioni di competenza. Infatti, in presenza di un così intenso ricorso allo strumento della delega legislativa, è oltremodo auspicabile la verifica sia del rispetto da parte del Governo dei pareri del Parlamento sugli schemi di decreti legislativi, sia delle modalità di attuazione a livello amministrativo degli atti aventi rango legislativo. Del pari, non esclude l'eventualità di votare risoluzioni ai sensi dell'articolo 50, per sottoporre all'attenzione dell'Aula gli aspetti maggiormente rilevanti.

Il senatore LORETO aderisce sia sul piano del metodo, sia in particolare come riferimento al problema -più volte affrontato- dalla Commissione delle dismissioni dei beni immobili.

Il senatore FORCIERI concorda con l'esigenza di fondo, quella di rafforzare il potere parlamentare di controllo sull'azione del Governo, e auspica, al contempo, il ricorso a consulenze esterne per aumentare il livello conoscitivo della Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni**

Il sottosegretario BRUTTI risponde all'interrogazione n. 3-01635, precisando che attualmente l'Esercito italiano è dotato di missili antiaerei «Stinger», di produzione U.S.A., diventati famosi ed apprezzati per la loro compattezza. Detti missili vennero acquisiti alcuni anni orsono e risultano ormai tecnicamente superati. Per questo motivo prima gli U.S.A. poi un consorzio europeo composto dalle nazioni utilizzatrici dello Stinger (Germania, Olanda, Grecia e Turchia) hanno avvertito l'esigenza di ammodernare le proprie dotazioni, dando vita al cosiddetto «Stinger» Block One. Per quanto riguarda il caso specifico sollevato dal Senatore Semenzato, conferma l'esigenza dell'Esercito italiano di procedere in tempi brevi all'ammodernamento della propria componente di missili antiaerei cosiddetti «man portable». Al riguardo ricorda che venne a suo tempo acquisito il previsto parere delle Commissioni Difesa. In seguito, il Ministero della Difesa, il 29 luglio scorso, ha disposto l'approvvigionamento del sistema d'arma di cui si tratta, comprensivo di n. 482 missili (e non 735 come indicato nell'interrogazione), apparecchiature addestrative ed ausiliarie. Tali materiali saranno introdotti in servizio nei prossimi anni con un finanziamento pluriennale in cinque esercizi finanziari da iscrivere sul capitolo 4011 (ammodernamento e potenziamento), per un ammontare complessivo di 67 miliardi di lire. In conclusione, quindi, e per rispondere in modo sintetico alle domande poste dall'interrogante, conferma che sono in corso di svolgimento le procedure per l'acquisizione dei missili Stinger, con fondi da trarre dal bilancio ordinario della difesa, ma ad un costo di gran lunga inferiore ai 110 milioni di dollari di cui all'interrogazione (si tratta, come già detto, di 67 miliardi di lire, pari a circa 36 milioni di dollari). Non è, invece, al momento possibile confermare se l'acquisizione avverrà negli U.S.A. od in Europa, né quale potrà essere il livello di ritorni industriali. Certamente il Governo si adopererà per realizzare il massimo dei ritorni nazionali, in questo come in tutti gli altri contratti stipulati dal Ministero della difesa con paesi stranieri.

Il senatore SEMENZATO, pur ringraziato il sottosegretario, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta.

Il sottosegretario BRUTTI risponde all'interrogazione n. 3-02414 precisando che il comando del dipartimento militare marittimo della Spezia ha autorizzato l'installazione di strutture galleggianti per l'ormeggio di un contenuto numero di imbarcazioni da diporto dei soci del circolo ricreativo dipendenti civili della Difesa (CRDD) nell'area della «baia di S. Vito», ubicata al di fuori della zona lavorazioni dell'Arsenale. L'opera, oggetto dell'interrogazione non si riferisce, dunque, alla costruzione di un porticciolo, bensì all'installazione di semplici strutture mobili che non interferiscono con le attività lavorative e con i requisiti di sicurezza del comprensorio. Con la predetta iniziativa l'amministra-

zione militare ha concesso una autorizzazione che può essere revocata e che, quindi, non condiziona ipotesi di futura destinazione d'uso dello specchio acqueo e delle prospicienti banchine. Per quanto attiene alle istanze degli abitanti della zona, tese ad ottenere un adeguato sbocco a mare, già da tempo è in atto una concessione marittima relativa alla banchina e allo specchio acqueo all'interno della baia di S. Vito, utilizzata quale porticciolo turistico per l'ormeggio di piccole imbarcazioni da diporto. Tale baia, peraltro ampliata nel 1997 in pieno accordo con le autorità locali, non viene comunque mai utilizzata in misura superiore all'80% della sua potenzialità. La predetta situazione non sembra in contrasto con gli interessi della comunità locale, che peraltro ha più volte riconosciuto al Comando militare la positiva opera svolta e la piena soddisfazione per la concessione, ed è in linea con le intese formalizzate tra la Presidenza del CRDD ed i rappresentanti delle locali organizzazioni sindacali.

Il senatore FORCIERI, pur ringraziato il sottosegretario, dichiara di non potersi dichiarare completamente soddisfatto, anche perché non interamente convinto della ricostruzione dei fatti, quale prospettato dal rappresentante del Governo. Ma si riserva di presentare una successiva interrogazione di approfondimento, al contempo chiede al Governo una maggiore attenzione sulla tematica da lui sollevata.

Il sottosegretario BRUTTI risponde all'interrogazione n. 3-01850 premettendo che l'emanazione dei decreti del Presidente della repubblica discendenti dalla legge 537/93 trova difficoltà in ragione delle molteplici esigenze delle singole Amministrazioni dello Stato. Il Ministero emana annualmente il decreto ministeriale «Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa», nel quale sono riportati il patrimonio abitativo della Difesa classificato secondo le norme riportate dall'articolo 6, punti 1),2),3), della legge n. 497/78; il numero complessivo degli alloggi non più rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione Difesa e quindi alienabili; le condizioni che gli utenti degli alloggi AST, non aventi più titolo alla concessione, devono possedere per poter mantenere la conduzione dell'alloggio. L'ultimo decreto ministeriale emanato in tal senso dal Ministero della Difesa risale al 2 dicembre 1998.

Per quanto attiene agli alloggi di servizio ubicati a Bologna, l'Amministrazione non ne ha disposto il rilascio forzoso, né l'inserimento nell'elenco degli «alloggi alienabili» ovvero «transitabili in regime di locazione», in quanto il processo di ristrutturazione delle Forze armate non ha comportato riduzioni di quadri ufficiali e sottufficiali nella sede, ove ben 23 tra ufficiali e sottufficiali in servizio sono in lista per l'assegnazione di alloggi AST.

Il senatore LORETO replica, ringraziando il sottosegretario, per dichiararsi solo parzialmente soddisfatto.

Il sottosegretario BRUTTI risponde all'interrogazione n. 3-02630 per chiarire che la vicenda si inquadra nel contesto della ristrutturazione

delle Forze armate avviata dall'allora Ministro Andreatta e volta a recuperare risorse per fronteggiare i sempre crescenti impegni operativi. Tra i vari comandi ed enti oggetto del processo di ristrutturazione rientra anche la base dell'Aeronautica militare di Zelo, meglio nota come 79° Gruppo Intercettori Teleguidati. Il comprensorio dell'ex 79° Gruppo I.T. di Zelo è costituito da due aree distinte e separate, comunemente denominate «zona lancio» e «zona logistica». Per quanto attiene alla richiesta di disponibilità del Ministero ad alienare la base per la trasformazione in una realtà produttiva, rileva che la legge 448/98 prevede il diritto di prelazione a favore degli enti territoriali, ma non dei privati. Non appare, dunque, possibile una trattativa diretta tra il Ministero ed un imprenditore privato. Nel caso specifico il bene sarà venduto a condizioni di mercato al migliore offerente, così come espressamente previsto dalla legge. Fornisce comunque tutte le rassicurazioni del caso circa gli interventi di manutenzione ordinaria alle infrastrutture e per il successivo riutilizzo dell'area di lancio ed all'alienazione di quella logistica, che saranno assicurati dal vicino Comando del 72° Gruppo I.T. di Bovolone, consegnatario del bene, mentre la sorveglianza delle aree sarà effettuata dal personale del predetto 72° Gruppo I.T. di Bovolone. Pertanto, sotto questi ultimi due aspetti ritiene che la richiesta degli interroganti trovi riscontro e soddisfazione negli adempimenti già predisposti dall'Amministrazione

Il senatore CRESCENZIO replica per dichiararsi soddisfatto della risposta ricevuta.

Il sottosegretario BRUTTI risponde all'interrogazione n. 3-02168, ricordando che da tempo l'Aeronautica soffre di un continuo esodo di ufficiali piloti verso l'aviazione commerciale, con un incremento in costante crescita negli ultimi anni, anche in conseguenza della forte espansione dell'aviazione civile prevista fin oltre il 2001. Ciò ha determinato un ingente danno economico per l'amministrazione. L'addestramento di un ufficiale pilota costa infatti allo Stato tra i 6 ed i 10 miliardi di lire e, quindi, l'esodo comporta per la collettività un costo valutabile nell'ordine di molte centinaia di miliardi. Il fenomeno penalizza l'efficienza e l'efficacia dello strumento militare. Infatti l'esodo interessa principalmente ufficiali piloti nei gradi da capitano a tenente colonnello che ricoprono, presso i reparti operativi e gli enti interforze, posti chiave per l'efficacia e la sicurezza dell'attività di volo. I problemi motivazionali affondano le loro radici in questioni pressoché comuni all'intero comparto Difesa: insufficiente riconoscimento in generale del ruolo delle Forze Armate e del loro impegno; decadimento della qualità della vita correlato ai frequenti trasferimenti ed ai conseguenti disagi per l'intero nucleo familiare; difficoltà ad esprimere la propria professionalità per le molte limitazioni operative, logistiche ed addestrative esistenti; raffronto con la «realtà militare» degli altri Paesi NATO e con la differente considerazione e le condizioni generali di cui godono i colleghi dei Paesi occidentali. Per quanto attiene all'aspetto economico, oltre al confronto con il comparto dell'Aviazione Civile, che offre retribuzioni di entità

doppia o anche tripla in funzione dell'anzianità rispetto a quelle dei piloti militari, giocano un ruolo negativo non trascurabile l'attuale incertezza sul futuro previdenziale e le notevoli differenze di stipendio rispetto ai piloti militari dei Paesi NATO. La situazione risente anche del progressivo «svuotamento» di istituti un tempo efficaci, come ad esempio la riduzione dell'indennità di trasferimento (ridotta ormai al 25%), l'aumento della tassazione della indennità di aeronavigazione e l'incremento del canone degli alloggi di servizio. Il Governo ha riconosciuto la gravità della situazione e si è mosso tempestivamente presentando al Parlamento un disegno di legge che, attraverso incentivi economici, si prefigge lo scopo di contenere e arrestare l'esodo in atto. Come è sicuramente ben noto alla Commissione il disegno di legge è tornato in seconda lettura alla Commissione Difesa della Camera.

Replica il senatore PALOMBO, il quale, pur apprezzato lo spirito della risposta, si dichiara parzialmente insoddisfatto dell'insufficiente risposta.

La seduta termina alle ore 17.

BILANCIO (5^a)

MERCLEDÌ 27 OTTOBRE 1999

219^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vigevani, per l'interno Vigneri e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda, Macciotta e Solaroli.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

(4237) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002

– **(Tabb. 1 e 2)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(4236) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Dopo che il sottosegretario Macciotta ha preannunciato la riformulazione dell'emendamento 6.0.2 e ritirato l'emendamento 6.0.4, il presidente COVIELLO dichiara inammissibili gli emendamenti 6.0.2/19, 6.0.2/20, 6.0.2/22, 6.0.2/26, 6.0.2/100, 6.0.3/1, 6.0.3/6, 6.2, 6.6, 6.0.1, 6.0.2/25, 6.0.2/27, 7.2 (limitatamente alle parole da «per un importo di lire» fino a «n.428»), 7.0.5, 7.0.10, 7.0.11, 7.0.1, 7.0.2, 8.4, 8.5, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.10, 8.0.11, 8.0.13, 8.0.14, 8.0.15/1, 8.0.16/1, 8.3, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.9, 8.0.20, 9.0.1, 9.1, 9.2. fare virgola e leggasi «10.101 (limitatamente all'ultimo capoverso), 10.110, 10.100, 10.16, 10.2, 10.0.1, 10.7, 10.1, 10.18, 10.0.2, 11.77, 11.42, 11.91, 11.76, 11.32, 11.28, 11.71, 11.18, 11.72, 11.79, 11.27, 11.6, 11.93, 11.11, 11.89, 11.8, 11.88, 11.82, 11.90, 11.73, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.4, 11.0.7, 11.0.10, 11.69, 11.45, 11.80, 11.20,

11.1, 11.81, 11.83, 11.96, 11.60, 11.33, 11.3, 11.4, 11.0.3, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.9, 11.1/1 e 11.1/2. Dichiara altresì improponibile l'emendamento 11.53».

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti agli articoli fino al 5 sono stati pubblicati in allegato al resoconto delle sedute di ieri.

Si riprende quindi la votazione dell'articolo 3.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario GIARDA, viene respinto l'emendamento 3.93.

Vengono ritirati dai presentatori gli emendamenti 3.43 e 3.118, mentre gli emendamenti 3.53 e 3.94 vengono respinti previo parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA.

Dopo che il senatore MARINO ha ritirato l'emendamento 3.119, contrari il RELATORE ed il sottosegretario GIARDA, sono respinti gli emendamenti 3.54, 3.95, 3.17, 3.18 (previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VEGAS), 3.55, 3.96, 3.56, 3.41, 3.122, 3.123 e 3.97.

Sull'emendamento 3.48 il relatore GIARETTA invita il Governo a trovare una soluzione al problema da esso rappresentato, che ha un suo fondamento.

Dopo che il sottosegretario GIARDA ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo, pur avendo bisogno di un tempo di riflessione, i senatori MORANDO e AZZOLLINI si associano all'opinione espressa dal relatore (che riguarda anche gli emendamenti successivi al 3.48 e che vertono su identica materia). Si conviene quindi di accantonare gli emendamenti 3.48, 3.7, 3.37, 3.73, 3.12, 3.57 e 3.11.

Dopo che è stato ritirato l'emendamento 3.68, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, sono respinti gli emendamenti 3.14, 3.98, 3.74 e 3.125.

Il relatore GIARETTA si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti 3.126 e seguenti fino al 3.66 rilevando come la materia da essi trattata meriti considerazione, ma indicando nell'emendamento 3.129 la soluzione migliore del problema.

Il sottosegretario GIARDA si associa al relatore. Conseguentemente, insistendo i presentatori per la votazione, sono respinti per ragioni tecniche gli emendamenti 3.126, 3.75, 3.30 e 3.66, mentre vengono ritirati gli emendamenti 3.2 e 3.130.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo sono quindi posti congiuntamente ai voti ed approvati gli emendamenti 3.129, 3.128, 3.127, 3.59, 3.58, 3.15 e 3.9.

L'emendamento 3.6 viene ritirato dal senatore Vegas.

La seduta, sospesa alle ore 11,15, riprende alle ore 12,30.

Il presidente COVIELLO dà conto dell'emendamento 3.48 (nuovo testo), risultante da una riformulazione compiuta dal relatore.

Su richiesta del senatore VEGAS, il sottosegretario GIARDA chiarisce che si tratta – fra l'altro – di riferire la determinazione degli interessi al rendimento medio dei B.O.T.

Il senatore VEGAS considera insoddisfacente la riformulazione, che tuttavia migliora il testo precedente.

Il sottosegretario GIARDA esprime parere favorevole sul nuovo emendamento, che viene quindi accolto dalla Commissione.

Sono ritirati, di conseguenza, gli emendamenti dal 3.7 al 3.11.

Sul 3.36, il relatore GIARETTA invita i proponenti a ritirarlo, concorde il sottosegretario GIARDA.

L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

L'emendamento 3.3 viene ritirato dai proponenti.

Il RELATORE invita i proponenti a ritirare l'emendamento 3.19, che riguarda una questione risolta in un altro emendamento.

Posto in votazione, l'emendamento non risulta accolto.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano i proponenti a ritirare l'emendamento 3.10; questo viene posto in votazione e non risulta accolto.

Analoghe valutazioni del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, con esito identico, sono rese per gli emendamenti 3.47, 3.5 e 3.38.

Sull'emendamento 3.13 il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono un parere contrario. L'emendamento non risulta accolto dalla Commissione.

Il relatore GIARETTA invita i proponenti a ritirare l'emendamento 3.16, la cui proposta è già risolta da altro emendamento. Il 3.16 è ritirato dai proponenti.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono poi respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.0.5, 3.0.4 e 3.0.3.

Sull'emendamento 3.0.1 il RELATORE si rimette alla valutazione del rappresentante del GOVERNO, che si dichiara contrario. L'emendamento è poi respinto dalla Commissione.

Il relatore GIARETTA, quindi, invita i proponenti a ritirare l'emendamento 4.0.1, il cui oggetto potrebbe essere più opportunamente riproposto nell'ambito del disegno di legge collegato in materia tributaria.

Concorda il sottosegretario GIARDA.

L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 5.25, 5.26, 5.8, 5.34, 5.24, 5.32 e 5.54.

Il relatore GIARETTA, quindi, si dichiara favorevole all'emendamento 5.37, che riprende una disposizione già sperimentata.

Il sottosegretario GIARDA si riserva una verifica tecnica.

Su richiesta del senatore MORANDO, la votazione dell'emendamento viene quindi accantonata.

Il RELATORE invita i proponenti a ritirare l'emendamento 5.49, al fine di considerare la questione valutando un analogo emendamento presentato dai senatori Bedin ed altri (5.39).

Il sottosegretario GIARDA si associa.

L'emendamento è posto in votazione e non risulta accolto.

Sugli emendamenti 5.2, 5.9 e 5.35, di contenuto identico, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono un parere contrario.

La Commissione, con unica votazione, respinge gli emendamenti.

L'emendamento 5.18 è ritirato su invito del relatore. Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO sono quindi respinti gli emendamenti 5.3 e 5.48, nonché il 5.10 e il 5.36, di contenuto identico.

Sul 5.4, il RELATORE riconosce che si tratta di un problema provvisto di un proprio fondamento, che tuttavia esige un'attenta verifica.

Il senatore PASTORE osserva che la disposizione in cui si inserisce l'emendamento è diretta a semplificare il sistema delle certificazioni

immobiliari, ma si limita inopportuno al solo aspetto della titolarità della proprietà, mentre non comprende gli aspetti fiscali e urbanistici: l'emendamento intende colmare questa lacuna.

Il sottosegretario GIARDA si riserva una valutazione in proposito.

L'emendamento viene quindi accantonato.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è quindi respinto l'emendamento 5.27.

Sul 5.45, il relatore GIARETTA osserva che si tratta di una disposizione sostanzialmente omogenea ad altre già approvate.

Il sottosegretario GIARDA ritiene che in questo caso la riduzione dell'onorario può risultare eccessiva, con il rischio di determinare difficoltà di reperimento dei professionisti interessati. Nel caso in esame, infatti, si potrebbe trattare per lo più di beni singoli.

Il RELATORE considera preferibile una riduzione al 50 per cento e l'emendamento viene di conseguenza riformulato (5.45 nuovo testo). Nella nuova formulazione, l'emendamento è accolto dalla Commissione.

Il 5.46, in parte precluso, è respinto nella parte residua.

Il RELATORE invita i proponenti a ritirare il 5.17, e il sottosegretario GIARDA concorda.

All'emendamento aggiunge la propria firma il senatore MARINO.

L'emendamento è quindi respinto dalla Commissione. Parimenti respinto è l'emendamento 5.38, dopo il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Il senatore FIGURELLI aggiunge la sua firma all'emendamento 5.39, le cui finalità sono espone dal relatore GIARETTA, che sottolinea in particolare l'intento di favorire i giovani imprenditori.

Secondo il sottosegretario GIARDA, il problema riguarda soprattutto il prezzo di vendita, giacché il parametro legale assunto dall'emendamento potrebbe renderlo eccessivamente modesto.

Il RELATORE prospetta l'opportunità di accantonare l'emendamento.

Il presidente COVIELLO suggerisce di omettere il secondo periodo, che contiene il parametro legale sul quale il rappresentante del Governo ha manifestato le proprie perplessità; la parte rimanente

dell'emendamento, invece, appare coerente agli indirizzi più evoluti in materia di politica fondiaria.

Il sottosegretario GIARDA conviene sull'opportunità di accantonare l'emendamento.

La Commissione consente.

Il RELATORE si esprime in senso contrario sull'emendamento 5.28, che è quindi respinto dalla Commissione.

L'emendamento 5.5 viene accantonato, in conformità a quanto convenuto su una proposta analoga.

Sull'emendamento 5.6 il senatore PASTORE osserva che la riduzione di onorario appare giustificata, nel caso, dalla verifica delle dichiarazioni pubbliche.

Si esprimono in senso contrario sia il RELATORE, sia il rappresentante del GOVERNO.

L'emendamento è respinto dalla Commissione.

Il RELATORE invita i proponenti a ritirare l'emendamento 5.51. Si associa il rappresentante del GOVERNO.

L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

Il 5.40 è invece ritirato dai proponenti.

Dopo un invito al ritiro da parte del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 5.11 è posto in votazione, non risultando accolto.

Sul 5.50 il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono un parere contrario: la Commissione respinge l'emendamento.

L'emendamento 5.19 è ritirato su invito del RELATORE, mentre il 5.20 è respinto, previo contrario avviso del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Sull'emendamento 5.21, il RELATORE esprime un parere favorevole, rammentando che si tratta di una proposta corrispondente ad analogo emendamento accolto in riferimento all'articolo 3; in conformità a quella soluzione, il senatore RIPAMONTI propone un nuovo testo dell'emendamento.

Il sottosegretario GIARDA ritiene preferibile un termine di sessanta giorni, in luogo di novanta, per la valutazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il senatore RIPAMONTI osserva che si tratta di beni diversi da quelli considerati, di natura prevalentemente residenziale.

Il RELATORE replica che proprio la specificità dei beni rende più semplice l'analisi dell'amministrazione, rivelandosi congruo anche un termine di sessanta giorni.

Il senatore RIPAMONTI insiste per mantenere il termine di novanta giorni e l'emendamento è quindi approvato dalla Commissione nel testo riformulato dallo stesso proponente (5.21 nuovo testo).

Sull'emendamento 5.29 esprimono un parere contrario sia il RELATORE, sia il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore CÒ dichiara il suo voto favorevole, rilevando l'impropria formulazione del comma 4 dell'articolo 5, che rende inefficace l'obbligo previsto dalla stessa disposizione.

L'emendamento è poi respinto dalla Commissione.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto anche l'emendamento 5.30.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano i proponenti a ritirare l'emendamento 5.23: questo, posto in votazione, non risulta accolto.

Viene quindi respinto l'emendamento 5.12, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Analogamente si procede, con esito identico, per gli emendamenti 5.43, 5.13 e 5.14.

L'emendamento 5.22 è invece ritirato.

Sul 5.1 il RELATORE esprime una valutazione positiva, rammentando che una corrispondente disposizione è già stata accolta in ordine all'articolo 3.

Il sottosegretario GIARDA esprime invece un parere contrario.

L'emendamento è accolto dalla Commissione.

Sul 5.53 esprimono un avviso contrario sia il RELATORE sia il rappresentante del GOVERNO. L'emendamento è respinto dalla Commissione.

Sono ritirati gli emendamenti 5.15 e 5.52, mentre sono respinti, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, gli emendamenti 5.16, 5.100, 5.31 e 5.0.1.

Il presidente COVIELLO, quindi, propone di anticipare alle ore 15.30 la seduta pomeridiana già convocata per le ore 16, con la conseguente anticipazione, alle ore 15.15, della seduta, anch'essa già convocata, della Sottocommissione per i pareri.

La Commissione consente.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE E DELLA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente COVIELLO dispone, in conformità a quanto convenuto in precedenza, che la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 16, sia anticipata alle ore 15,30. Di conseguenza, è anticipata alle ore 15,15 la seduta della Sottocommissione per i pareri.

La seduta termina alle ore 13,10.

220ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vigevani, per l'industria, il commercio e l'artigianato Carpi, per l'interno Vigneri, per il lavoro e la previdenza sociale Morese, per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda, Macchiotta e Solaroli e per i trasporti e la navigazione Angelini.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(4237) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002

– **(Tabb. 1 e 2)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(4236) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

In apertura di seduta il presidente COVIELLO, con riferimento alle sollecitazioni rivoltegli da alcuni Gruppi politici per la riapertura dei termini relativi alla presentazione degli emendamenti, fa presente di non poter aderire a tale richiesta, per motivi inerenti all'ordinato svolgimento dei lavori. Peraltro, avvalendosi delle prerogative che il Regolamento attribuisce alla Presidenza, si riserva di valutare la possibilità di consentire l'esame di singole proposte di modifica pervenute fuori dei termini, che non presentino profili di inammissibilità, al fine, compatibilmente con l'esigenza sopra richiamata, di consentire un esame quanto più possibile ampio e completo dei disegni di legge in titolo.

Il senatore VEGAS ricorda che la sua parte politica ha chiesto alla Presidenza di considerare l'eventuale approvazione dell'emendamento 6.0.2 priva di effetti preclusivi su altri emendamenti che, per la copertura, insistano sullo stesso fondo globale utilizzato dal Governo a copertura degli sgravi fiscali proposti. In tal caso, a suo parere, dovrebbe essere infatti consentito ai proponenti di riformulare i predetti emendamenti, modificando la disposizione di copertura.

Dopo che il senatore MORANDO si è dichiarato d'accordo con l'esigenza espressa dal senatore Vegas, il PRESIDENTE dichiara di ritenere senz'altro accoglibile tale richiesta. Ricorda quindi che sono stati illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 6 e avverte che si passerà alla votazione degli stessi.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario VIGEVANI, posti separatamente ai voti, sono respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Si passa alla votazione degli emendamenti che introducono articoli aggiuntivi successivi all'articolo 6.

Il senatore VEGAS dà conto dell'emendamento 6.0.7, che incrementa la diminuzione dell'aliquota IRPEF.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 6.0.7 è posto ai voti e respinto.

Il senatore CÒ illustra il subemendamento 6.0.2/1, volto ad introdurre ulteriori sgravi fiscali sulla prima casa, ponendo a carico del bilancio il minor gettito dell'ICI per i Comuni. Ad analoga finalità si ispira il subemendamento 6.0.2/2, mentre il subemendamento 6.0.2/6 intende introdurre un criterio di maggiore progressività nell'imposizione sul reddito delle persone fisiche. Dà quindi per illustrati tutti gli altri subemendamenti, riferiti all'emendamento 6.0.2, di cui è primo firmatario, facendo presente che la maggior parte di essi mira ad incrementare le detrazioni già contenute nell'emendamento del Governo.

Il relatore GIARETTA dà per illustrati i subemendamenti 6.0.2/3 e 6.0.2/14.

Il senatore MARINO rinuncia ad illustrare il subemendamento 6.0.2/4 e il senatore GRILLO rinuncia ad illustrare il subemendamento 6.0.2/5.

Il senatore GUBERT illustra i subemendamenti 6.0.2/7 e 6.0.2/9, osservando che essi si ispirano all'esigenza di rimuovere alcuni squilibri del regime fiscale per le famiglie monoreddito con figli a carico e di considerare in modo puntuale la variazione della capacità contributiva in relazione all'aumento del carico familiare. Dà per illustrato il subemendamento 6.0.2/10 mentre, per quanto riguarda il subemendamento 6.0.2/16, si richiama all'esigenza di differenziare i limiti di reddito di cui alla lettera *f*) comma 1 all'emendamento 6.0.2, in relazione al carico familiare. Il subemendamento 6.0.2/21 si propone, infine, di attribuire incentivi fiscali alle imprese, di cui al comma 7 dell'emendamento 6.0.2, che effettuino assunzioni per lavoratori residente in altri Comuni.

Dopo che il senatore MORO ha dato per illustrato il subemendamento 6.0.2/8, il senatore VEGAS illustra il subemendamento 6.0.2/23, finalizzato a innalzare il valore delle agevolazioni fiscali per le borse di studio di cui al comma 11 dell'emendamento 6.0.2.

Dopo che il senatore CADDEO ha rinunciato ad illustrare il subemendamento 6.0.2/24, il sottosegretario VIGEVANI rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.0.2, richiamandosi alle dichiarazioni rese in precedenza dal Ministro delle finanze.

Il relatore GIARETTA ritira quindi il subemendamento 6.0.2/3, il senatore CADDEO ritira il subemendamento 6.0.2/24, accogliendo l'invito rivoltagli dal RELATORE e il senatore GUBERT ritira il subemendamento 6.0.2/10.

Con riferimento al subemendamento 6.0.2/4, il RELATORE, nell'osservare che la questione in esso trattata presenta profili di notevole rilevanza, propone ai presentatori di valutare la possibilità di trasformarlo in ordine del giorno.

Concorda il sottosegretario VIGEVANI, il quale ricorda che il Governo è impegnato a studiare misure volte a fronteggiare la situazione oggetto dell'emendamento.

Il PRESIDENTE, preso atto delle dichiarazioni del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, propone di porre comunque ai voti l'emendamento, al fine di consentire che esso, nel caso di un eventuale reiezione, possa essere nuovamente sottoposto all'Assemblea, per consentire un ulteriore approfondimento delle problematiche sollevate.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 6.0.2/4 il senatore ALBERTINI, il quale auspica che venga comun-

que trovata una soluzione alla questione in esso posta, poiché si tratta di un problema molto sentito dalle persone anziane. Ricorda altresì che la sua parte politica, per senso di responsabilità, ha presentato solo l'emendamento all'esame, per quanto attiene alla materia fiscale.

Il RELATORE invita quindi i proponenti a ritirare il subemendamento 6.0.2/5, preannunciando, ove la sua richiesta non venga accolta, un parere contrario.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha espresso parere conforme a quello del relatore, il senatore VEGAS dichiara di fare proprio il subemendamento e insiste per la votazione.

Il RELATORE esprime quindi parere contrario su tutti gli altri subemendamenti riferiti all'emendamento 6.0.2, osservando, per quel che riguarda il subemendamento 6.0.2/7, che il problema in esso sollevato è fondato, ma la soluzione prospettata potrebbe dare luogo a ulteriori distorsioni. Accogliendo l'invito del sottosegretario VIGEVANI, ritira quindi il subemendamento 6.0.2/14 raccomandando però al Governo di valutare con attenzione la segnalazione in esso contenuta circa la necessità di assicurare agevolazioni per i veicoli destinati all'accompagnamento dei ciechi indipendentemente dalla necessità di adattamento.

Il senatore CÒ dichiara che voterà a favore del subemendamento 6.0.2/17, sottolineando che la contrarietà espressa dal relatore e dal rappresentante del Governo gli risulta incomprensibile, poiché la proposta ha il fine di agevolare la stipula di contratti di locazione in regime di libero mercato.

Con distinte e successive votazioni, vengono quindi respinti tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 6.0.2.

Il relatore GIARETTA esprime quindi parere favorevole all'emendamento 6.0.2. Propone però di differire brevemente il voto sullo stesso, al fine di approfondire la riflessione sulla parte relativa alle detrazioni per le spese funebri di cui alla lettera e), n. 4, del comma 1.

Il senatore FERRANTE raccomanda che l'emendamento 6.0.2 venga comunque posto ai voti nel termine della seduta odierna, per evidenziare l'attenzione che il Senato rivolge a importanti misure di riduzione della pressione fiscale.

Si associa il senatore FIGURELLI.

Il senatore AZZOLLINI, nell'auspicare che la maggioranza pervenga ad un chiarimento che rimuova le perplessità testé manifestate, ritiene comunque importante pervenire quanto prima alla votazione dell'emendamento 6.0.2 che, sia pure in modo che la sua parte politica ritiene insufficiente, introduce misure di alleggerimento della pressione fiscale.

Il PRESIDENTE propone di accogliere la richiesta del relatore di accantonare temporaneamente il voto sull'emendamento stesso.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Stante l'imminente inizio di votazioni in Assemblea, il PRESIDENTE sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17, è ripresa alle ore 17,55.

Il senatore MANTICA fa propri i subemendamenti 6.0.3/7, 6.0.3/8, 6.0.3/9 e 6.0.3/10, che rinuncia ad illustrare.

I presentatori degli altri subemendamenti all'emendamento 6.0.3 rinunciano ad illustrarli.

Il sottosegretario VIGEVANI rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.0.3.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario VIGEVANI, con separate votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 6.0.3/4, 6.0.3/7, 6.0.3/8, 6.0.3/9 e 6.0.3/5.

Il senatore FIGURELLI, intervenendo per dichiarazione di voto sul subemendamento 6.0.3/2, invita il rappresentante del Governo a valutare se sia equo assoggettare tutti i cittadini, compresi i soggetti più deboli, ad un contributo unificato per l'iscrizione al ruolo dei procedimenti giurisdizionali commisurato al valore del giudizio.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario VIGEVANI, la Commissione respinge quindi il subemendamento 6.0.3/2.

Il RELATORE ed il sottosegretario VIGEVANI invitano i presentatori a ritirare il subemendamento 6.0.3/3 ed a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il subemendamento 6.0.3/3 viene quindi respinto dalla Commissione.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario VIGEVANI, la Commissione respinge poi il subemendamento 6.0.3/10.

Dopo che il PRESIDENTE ha fatto presente che al comma 2, le parole: «all'articolo 1», devono leggersi: «al comma 1», la Commissione approva l'emendamento 6.0.3.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 6.0.4 è stato ritirato.

Il sottosegretario VIGEVANI rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.0.5 che, con il parere favorevole del RELATORE, viene approvato dalla Commissione.

Dopo che il senatore RIPAMONTI ha rinunciato ad illustrarlo, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario VIGEVANI, la Commissione respinge il subemendamento 6.0.6/1.

Il sottosegretario VIGEVANI rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.0.6 che, con il parere favorevole del RELATORE, viene approvato dalla Commissione.

Si riprende l'esame dell'emendamento 6.0.2, precedentemente accantonato, i cui subemendamenti sono stati già votati.

Il RELATORE esprime parere favorevole su tale emendamento, ricordando che è stato riformulato espungendo il comma 12.

Il senatore MORANDO annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 6.0.2, ricordando che aveva appoggiato la proposta di accantonarlo al solo scopo di reperire le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei suoi obiettivi.

Il senatore VEGAS annuncia che il gruppo Forza Italia si asterrà sull'emendamento 6.0.2 ritenendolo insufficiente, anche se ispirato a principi condivisibili.

Il senatore MANTICA annuncia che anche il gruppo AN si asterrà, osservando che il Governo avrebbe potuto cogliere l'occasione per dare un segnale più forte in direzione della riduzione della pressione fiscale.

L'emendamento 6.0.2 (nuovo testo), viene quindi approvato dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 7.

Dopo che il senatore CÒ ha rinunciato ad illustrarlo, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, la Commissione respinge l'emendamento 7.4.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 7.1 sul quale il RELATORE ed il sottosegretario GIARDA esprimono parere contrario, pur riservandosi di approfondire le problematiche ad esso sottese in vista dell'esame del disegno di legge in Assemblea.

L'emendamento 7.1 viene quindi respinto.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrarli, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 7.8 e 7.2, quest'ultimo nella parte ammissibile.

Dopo che la senatrice FUMAGALLI CARULLI ha rinunciato ad illustrarlo, il RELATORE ed il sottosegretario GIARDA esprimono parere contrario sull'emendamento 7.3.

Il senatore VEGAS annuncia che il gruppo Forza Italia voterà a favore dell'emendamento 7.3, in considerazione dell'opportunità di depurare il prezzo delle benzine dall'IVA.

Il sottosegretario CARPI fa presente che ogni intervento di tipo fiscale sui prodotti petroliferi, comporterebbe necessariamente un controllo sui prezzi.

Il senatore MORANDO osserva al riguardo che in Italia, al momento, per quanta riguarda i prezzi dei prodotti petroliferi, è preferibile intervenire incidendo sulle caratteristiche del mercato o sul versante della ristrutturazione della rete di vendita, piuttosto che con misure di carattere fiscale. Voterà pertanto contro l'emendamento 7.3.

L'emendamento 7.3 viene respinto dalla Commissione.

Il senatore VEGAS aggiunge la propria e rinuncia ad illustrare l'emendamento 7.7 che riformula, espungendo il riferimento alla regione Friuli Venezia-Giulia.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, l'emendamento 7.7 viene respinto dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7.

Il senatore MANTICA illustra l'emendamento 7.0.3 facendo presente che il gruppo AN è favorevole alla trasformazione in tariffa della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ma che è necessario rinviarne la decorrenza al 1° gennaio 2001.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 7.0.3 facendo presente ai presentatori che la questione ad esso sottesa è assai delicata, ed è alla sua attenzione.

Anche il sottosegretario GIARDA esprime parere contrario su tale proposta emendativa, assicurando comunque che il problema è all'esame del Governo.

Il senatore PASQUINI fa presente che occorre tener conto del gran numero di aziende municipalizzate trasformate in società per azioni, al cui capitale partecipano anche i Comuni.

Il senatore MORANDO osserva che la questione affrontata con l'emendamento 7.0.3 abbisogna di un adeguato approfondimento, con l'auspicio che sia possibile individuare una soluzione adeguata al più presto.

Dopo brevi interventi dei senatori RIPAMONTI e ROSSI, nonché del presidente COVIELLO, l'emendamento 7.0.3 viene respinto con

l'impegno del sottosegretario GIARDA ad approfondire la questione al fine di individuare una soluzione adeguata prima dell'esame in Assemblée del disegno di legge finanziaria.

Il senatore ROSSI illustra l'emendamento 7.0.4 che, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, viene respinto dalla Commissione.

L'emendamento 7.0.6 viene accantonato, con l'intento di prenderlo in esame in sede di esame dell'articolo 36.

Dopo che i rispettivi presentatori hanno rinunciato ad illustrarli, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 7.0.7, 7.0.8 e 7.0.9.

Il senatore TAROLLI illustra l'emendamento 7.0.100 che, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, viene respinto dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 8.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 8.100 che, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, viene respinto dalla Commissione.

Dopo che i rispettivi presentatori hanno rinunciato ad illustrarli, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 8.6, 8.2 e 8.7.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8.

Dopo che i rispettivi presentatori hanno rinunciato ad illustrarli, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.4.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrarli, il RELATORE ed il sottosegretario GIARDA li invitano a trasformare gli emendamenti 8.0.5, 8.0.8 e 8.0.12 in ordini del giorno.

Con separate votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 8.0.5, 8.0.8 e 8.0.12.

Dopo che i rispettivi presentatori hanno rinunciato ad illustrarli, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti

8.0.15, 8.0.16 – sul quale il senatore VEGAS annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia – 8.0.17, 8.0.18, 8.0.19, 8.0.30, 8.0.31/1, 8.0.31, 8.0.32 e 8.0.33.

Si passa all'articolo 9.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, viene respinto l'emendamento 9.3, che il senatore MANTICA ha rinunciato ad illustrare.

Il senatore PASQUINI rinuncia quindi ad illustrare l'emendamento 9.0.2, sul quale il RELATORE esprime parere contrario, osservando che esso affronta una materia la cui disciplina è devoluta alla competenza dei Comuni, i quali, peraltro, non hanno esercitato le funzioni loro attribuite ai sensi della legislazione vigente.

Il sottosegretario VIGEVANI si associa alle considerazioni del relatore.

A favore dell'emendamento 9.0.2 si esprime il senatore MORANDO il quale, dopo aver ricordato che da alcuni anni il senatore Pasquini insiste meritevolmente, anche se senza successo, sulle proposte contenute nell'emendamento in discussione, stigmatizza l'inerzia dei Comuni, i quali consentono l'effetto invasivo di forme di pubblicità che costituiscono un vero e proprio fenomeno di inquinamento ambientale, favorito, inoltre, da un'imposizione fiscale del tutto trascurabile rispetto all'entità dei profitti realizzati. È pertanto opportuno che l'emendamento venga posto ai voti, al fine di una sua eventuale ripresentazione in Assemblea in caso di rieiezione. Sarebbe altresì utile integrare il testo con un ultimo comma che preveda la devoluzione del maggior gettito ottenuto ai bilanci comunali, contestualmente riducendo i trasferimenti dal bilancio dello Stato.

Il senatore PASQUINI ritiene di poter interpretare un possibile voto contrario della Commissione sull'emendamento da lui sottoscritto come una bocciatura di carattere tecnico, intesa a consentire la ripresentazione dello stesso all'Assemblea, eventualmente integrato con la disposizione da ultimo suggerita dal senatore Morando. Occorre infatti che i Comuni esercitino in modo adeguato la potestà impositiva ad essi attribuita dalla legge in materia di imposta di pubblicità, anche al fine di evitare fenomeni inquinanti sotto il profilo ambientale e produttivi di effetti di distorsione del mercato.

Il sottosegretario VIGEVANI ricorda che, al di là di ogni considerazione sulle cause di tali comportamenti, i Comuni di fatto non esercitano una facoltà loro attribuita. Egli condivide comunque le considerazioni del senatore Morando e del senatore Pasquini e assicura che il Governo procederà alle necessarie verifiche sulla questione posta dall'emendamento 9.0.2, prima che esso sia riproposto all'Assemblea.

Il PRESIDENTE, dopo aver sottolineato il carattere tecnico di una eventuale reiezione dell'emendamento 9.0.2, osserva che anche in recenti audizioni presso la Commissione, i Comuni hanno richiesto un abbassamento del costo dei mutui che potrebbe in effetti trovare compensazione nell'incremento del gettito derivante da una disposizione come quella proposta dal senatore Pasquini.

Posto ai voti, l'emendamento 9.0.2 è quindi respinto.

Si passa all'articolo 10.

Dopo che il senatore CÒ ne ha raccomandato l'accoglimento, l'emendamento 10.8, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.

Contrari il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO viene posto ai voti, per la parte ammissibile, e respinto l'emendamento 10.101, che il presentatore ha rinunciato ad illustrare.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 10.9, 10.15, 10.10, 10.11, 10.5, 10.4, 10.6, 10.12, 10.13, 10.14 e 10.17, avendo ciascuno dei proponenti rinunciato ad illustrarli.

Si passa all'articolo 11.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 11.43, 11.44, 11.67, 11.68 e 11.13, avendo ciascuno dei proponenti rinunciato ad illustrarli.

Il senatore MANTICA rinuncia quindi ad illustrare l'emendamento 11.14, sul quale si esprime in senso contrario il RELATORE, osservando che l'articolo 11, alla lettera *a*) del comma 1, non interviene a modificare la disciplina delle assunzioni in corso d'anno.

Il sottosegretario GIARDA si associa alle osservazioni del relatore, sottolineando come l'emendamento in esame rischi di configurare un vincolo eccessivo, in quanto già la legislazione vigente garantisce ampiamente l'osservanza degli obblighi a favore delle categorie protette per quel che riguarda le assunzioni nella pubblica amministrazione.

Il senatore PIZZINATO auspica che il Governo si impegni comunque nel dare piena attuazione, nella amministrazione pubblica, alla nuova legge in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, che entrerà in vigore nel prossimo gennaio, segnando un'inversione di tendenza rispetto alle inadempienze del passato, e adoperandosi per dare attuazione al principio del collocamento mirato, che costituisce il fondamento della nuova disciplina.

Il sottosegretario GIARDA si riserva di approfondire le questioni sollevate dal senatore Pizzinato nel corso della discussione in Assemblea sul disegno di legge in titolo, facendo presente che in tale occasione utili chiarimenti potranno essere forniti anche dal Ministro della Funzione Pubblica.

Il senatore VEGAS ritiene che l'emendamento 11.14 introduca un'indicazione che il Governo potrebbe accogliere agevolmente, senza pregiudizio per la legislazione vigente in materia di assunzioni nel pubblico impiego e per gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per il triennio 2000-2002.

Il senatore MARINO ritiene che la formulazione dell'ultimo periodo della lettera c), capoverso, del comma 1 dell'articolo 11 possa dare adito ad equivoci e chiede pertanto chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario GIARDA chiarisce che la disposizione testé richiamata dal senatore Marino non riguarda le categorie protette, ma si propone di ricondurre al principio del controllo programmato per legge delle nuove assunzioni nel pubblico impiego le varie deroghe e norme speciali introdotte negli anni passati su questo specifico profilo.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 11.14.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 11.12 11.63 e dopo che ciascuno dei presentatori ha rinunciato ad illustrarli.

Il relatore GIARETTA si rimette quindi all'avviso del rappresentante del Governo sull'emendamento 11.29, fatto proprio dal senatore MARINO, il quale rinuncia ad illustrarlo.

Il sottosegretario GIARDA fa presente che il Governo sarebbe favorevole all'emendamento qualora venisse soppresso il termine del 30 giugno 2000 e modificata al 30 settembre 1999 la data di riferimento relativa all'espletamento dei concorsi.

Il senatore MARINO riformula l'emendamento nel senso prospettato dal Sottosegretario.

L'emendamento 11.29 (Nuovo testo) è quindi accolto.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 11.59 che intende far chiarezza sulla effettiva natura delle società per azioni delle quali il Ministero del tesoro è unico azionista.

Su tale emendamento esprime un avviso contrario il relatore GIARETTA, osservando che sono attualmente in corso privatizzazioni reali,

intese a modificare gli assetti della proprietà e non solo la natura giuridica dei soggetti interessati.

Il sottosegretario MACCIOTTA si associa alle considerazioni del relatore.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 11.59.

Contrari il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO, viene quindi respinto l'emendamento 11.16, che i proponenti hanno rinunciato ad illustrare.

Sono posti quindi congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, e respinti, gli emendamenti 11.84, 11.36 e 11.7, dopo che i proponenti hanno rinunciato ad illustrarli e dopo che è stato espresso parere contrario dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 11.15, 11.46, 11.49, 11.87, 11.17 e 11.19, dopo che i rispettivi proponenti hanno rinunciato ad illustrarli.

Il senatore FIGURELLI ritira quindi gli emendamenti 11.58 e 11.48, prendendo atto, per quanto concerne quest'ultimo delle dichiarazioni del sottosegretario GIARDA relative all'emendamento 11.14.

Sono altresì posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 11.75, 11.92 e 11.50, che ciascuno dei proponenti rinuncia ad illustrare e sui quali viene espresso parere contrario dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO.

Sono invece accolti, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 11.37 e 11.85, che i rispettivi proponenti rinunciano ad illustrare, posti congiuntamente ai voti in quanto identici.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono quindi respinti gli emendamenti 11.51 e 11.52, che il senatore CÒ rinuncia ad illustrare.

Con il parere favorevole del RELATORE viene quindi accolto l'emendamento 11.1 (nuovo testo), risultando conseguentemente assorbiti gli emendamenti 11.86, 11.38, 11.10 e 11.9.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 11.21, 11.54, 11.55, 11.39, 11.56 e 11.23, che i rispettivi proponenti hanno rinunciato ad illustrare.

Il senatore AZZOLLINI rinuncia ad illustrare l'emendamento 11.66, riservandosi di esprimersi su di esso in sede di dichiarazione di voto.

Il RELATORE esprime parere favorevole alla proposta di stralcio contenuta nell'emendamento 11.66, ritenendo preferibile affrontare la materia trattata all'articolo 11, comma 1, lettera *f*), capoverso 18-ter nell'ambito della riforma degli ordini professionali.

Su tale punto il sottosegretario MACCIOTTA dichiara di rimettersi alla Commissione.

Dopo che il senatore GUBERT si è dichiarato contrario allo stralcio, il senatore AZZOLLINI, nell'annunciare il voto favorevole sull'emendamento 11.66, fa presente che la proposta di stralcio deriva non solo dalle ragioni metodologiche richiamate dal relatore, ma anche dalla necessità di approfondire i profili relativi alle incompatibilità e al conflitto di interesse, alla luce di una nuova concezione delle professioni liberali.

Il senatore PASQUINI, nel pronunciarsi a favore dell'emendamento 11.66, osserva che l'esercizio della libera professione può assicurare ai pubblici funzionari una maggiore qualificazione professionale; al tempo stesso, però, quando si pone mano a questa materia, occorre regolare in modo quanto mai puntuale i profili di incompatibilità e il conflitto di interesse, e ciò è possibile solo nell'ambito di una normativa organica sulle libere professioni.

Ritirati gli emendamenti 11.22, 11.78, 11.34, 11.70, 11.74, 11.5, 11.94, 11.24, 11.40 e 11.65, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 11.66.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 11.57, 11.47 e il subemendamento 11.2/1, che i rispettivi proponenti hanno rinunciato ad illustrare.

Con il parere favorevole del RELATORE sono accolti gli emendamenti 11.2 e 11.64, sul quale il sottosegretario GIARDA si era rimesso alla Commissione.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono quindi posti congiuntamente ai voti, in quanto identici, e respinti gli emendamenti 11.95, 11.41 e 11.25, che ciascuno dei proponenti rinuncia ad illustrare.

Viene altresì respinto l'emendamento 11.31, che il proponente rinuncia ad illustrare, sul quale esprime parere contrario il rappresentante del GOVERNO dopo che il RELATORE ha dichiarato di rimettersi ad esso.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è altresì respinto l'emendamento 11.61, che il proponente rinuncia ad illustrare.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è quindi respinto l'emendamento 11.0.8, che il senatore GRILLO rinuncia ad illustrare.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI DOMANI, GIOVEDÌ 28 OTTOBRE

Il PRESIDENTE avverte che, oltre alle sedute già convocate per domani, giovedì 28 ottobre 1999 alle ore 10 e alle ore 16, la Commissione tornerà a riunirsi, nello stesso giorno, alle ore 21.

La seduta termina alle ore 20,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4236**Art. 3.**

Al comma 1, capoverso 2-decies, al secondo periodo, sopprimere la parola: «netto» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti non assoggettati al regime di tesoreria unica, sulla giacenza determinata per l'applicazione della presente norma si applica il tasso d'interesse annuo fissato con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al sistema della tesoreria unica.».

3.48 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 5.

Al comma 4, capoverso 100, sostituire l'ultimo periodo, con i seguenti: «Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di cui all'articolo 32 della predetta legge n. 448 del 1998 ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge sono rilasciate entro centoventi giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri».

Inoltre, al comma 8, capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo.

5.21 (Nuovo testo)RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA,
CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO,
MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

*Al comma 3, punto 99, dopo il quinto periodo, inserire il seguente:
«Gli onorari notarili sono ridotti al 50 per cento».*

5.45

GUBERT

Art. 6.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.1 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

6.7

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

6.8

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).

6.4

BORTOLOTTO, CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).

6.17

BORTOLOTTO

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).

6.15

POLIDORO, ZILIO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

6.5

DE LUCA Athos, PAROLA, AGOSTINI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

6.9

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

6.16

MARINO, ALBERTINI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «purchè all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione» aggiungere le seguenti: «alle stesse condizioni in atto al momento della vendita e per un periodo non inferiore ai venti anni».

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40

6.10.

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «la prosecuzione della locazione» aggiungere le seguenti: «; per gli alloggi occupati da ultra sessantacinquenne o da nuclei familiari in cui sia presente un portatore di handicap, in caso di mancato esercizio della prelazione, è consentita solo l'alienazione della nuda proprietà; in tal caso i soggetti citati possono conservare il titolo di conduttore o convertire in quello di usufruttuario, con i relativi vincoli e vantaggi».

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

6.11

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

6.12

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «a parità di prezzo», inserire le seguenti: «definito dall'ufficio tecnico erariale».

6.13

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al medesimo comma è aggiunto infine il seguente periodo: “Non possono essere ceduti a terzi gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), che risultino liberi. Gli alloggi liberi di cui al comma 2, lettera a), possono essere ceduti all’ente locale che li utilizza per i fini, e gli scopi dell’edilizia residenziale pubblica”».

Conseguentemente, per la copertura, si veda l’emendamento 3.40.

6.14

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, lettera c), sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, per la copertura, si veda l’emendamento 3.40.

6.18

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, dopola lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

“9-bis. I soggetti assegnatari di alloggi di cui al comma 2, lettera a), che non intendano acquistare l’alloggio condotto a titolo di locazione, possono partecipare ai bandi di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, fermo restando l’obbligo del rilascio dell’alloggio condotto a titolo di locazione al momento dell’effettiva assegnazione del nuovo alloggio.”».

6.3

MORO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le risorse derivanti dalle discussioni di cui al comma 1, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, al fine della riassegnazione, al netto di quanto spettante per le attività svolte da eventuale società incaricata delle attività di discussione ovvero decurtati gli oneri sostenuti per la discussione, al Fondo pensioni dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato SpA, di cui all’articolo 31».

6.2

MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La Ferrovie dello Stato SpA è autorizzata a concedere, con apposite convenzioni, in comodato d'uso alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, beni immobili, o una parte di essi, costituenti dotazione delle stazioni o delle fermate, presidiate o non presidiate, per la gestione di sportelli informativi relativi alle attività delle ONLUS medesime, servizi di informazione e assistenza ai viaggiatori, servizi bar e ristorazione, depositi bagagli e, più in generale, per l'espletamento di servizi per cui non sia necessario l'intervento di personale tecnico della Ferrovia dello Stato Spa. Gli enti cessionari hanno l'obbligo di provvedere alla ordinaria manutenzione degli immobili ricevuti in comodato. La convenzione deve specificare obblighi, temi e condizioni della cessione in comodato».

6.6

SARTO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546)

1. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, è intesa nel senso che, nell'ipotesi in cui il contributo concesso venga utilizzato per ricostruire, su un sedime diverso da quello originario, un immobile distrutto in comunione tra più titolari, ad ogni singolo comproprietario dell'immobile distrutto spetta una corrispondente quota di comproprietà dell'immobile ricostruito, salvo l'obbligo per i comproprietari non titolari del contributo di concorrere, in misura corrispondente alle rispettive quote di comproprietà, alle spese di ricostruzione limitatamente alla parte eccedente l'ammontare del contributo erogato».

6.0.1

MORO

All'emendamento 6.0.2, capoverso 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) a decorrere dal 1° gennaio 2000 i contribuenti in possesso di unica casa sull'intero territorio nazionale di categoria catastale A2, A3, A4 e A5, adibita a propria abitazione, sono esentati dal pagamento di tutte le imposte ad essa relative. Gli stessi soggetti, nonchè i proprietari di immobili di edilizia economica e popolare, sono esentati dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). Le amministrazioni

comunali, in attesa della compartecipazione delle stesse alle entrate fiscali generali dello Stato, possono stabilire una aliquota ICI pari al 10 per mille relativa alle unità immobiliari che insistono sul proprio territorio, non dichiarate inagibili, sfitte da almeno 12 mesi, ovvero per le quali non risulti versata l'imposta di registro qualora dovuta; ai comuni che hanno adottato per intero quanto previsto dalla presente disposizione e che dimostrino un'entrata inferiore relativa all'ICI causata dalla predetta applicazione, lo Stato corrisponde la differenza tra l'entrata accertata nell'anno precedente e l'entrata accertata nell'esercizio finanziario in vigore».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

6.0.2/1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.0.2, capoverso 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) a decorrere dal 1° gennaio 2000 i contribuenti in possesso di unica casa sull'intero territorio nazionale di categoria catastale A2, A3, A4 e A5, adibita a propria abitazione, sono esentati dal pagamento di tutte le imposte ad essa relative».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

6.0.2/2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.0.2, capoverso 1, lettera a), dopo le parole: «concernente gli oneri deducibili,» inserire le seguenti: «al comma 1, è aggiunta la seguente lettera: “l-ter) le spese sopportate dai ciechi per il mantenimento dei cani guida, fino all'importo di un milione di lire” e».

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero delle finanze, appor-tare le seguenti variazioni:

2000: - 300;
2001: - 200;
2002: - 100.

6.0.2/3

IL RELATORE

All'emendamento 6.0.2, capoverso 1, lettera a), è aggiunto in fine il seguente periodo: «È considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani

o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata».

Conseguentemente all'onere relativo valutato in lire 1,5 miliardi annue si fa fronte con una riduzione di pari importo, per il triennio 2000-2002, a valere sugli accantonamenti previsti alla tabella A relativi al Ministero delle finanze.

6.0.2/4 ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, MANZI

All'emendamento 6.0.2, capoverso 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al comma 1, dopo la lettera l-bis) è aggiunta la seguente:

“l-ter) le spese sostenute per l'acquisto dei testi scolastici per la scuola dell'obbligo, per un importo non superiore a lire 500.000”».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 800.000;

2001: - 800.000;

2002: - 800.000.

6.0.2/5

GRILLO, VENTUCCI, VEGAS

All'emendamento 6.0.2, capoverso 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per i redditi da lavoro e da pensione compresi nel primo scaglione IRPEF l'aliquota relativa è ridotta, a decorrere dal 1° gennaio 1999, del 3 per cento: nella stessa percentuale e a decorrere dalla stessa data, si applica un incremento relativo alle detrazioni di imposta a favore dei contribuenti medesimi. Per i lavoratori e i pensionati titolari di reddito fino a lire 30 milioni, l'aliquota IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, è ridotta del 2 per cento. La medesima riduzione del 2 per cento è estesa ai redditi da lavoro e da pensione compresi nel terzo scaglione relativamente alla parte non eccedente i 30 milioni di reddito. Le aliquote relative ai titolari di reddito compresi nel quarto e nel quinto scaglione IRPEF sono aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 2000, rispettivamente dell'1 per cento e del 1,5 per cento. Conseguentemente, all'articolo 3, comma 145, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: “il 46 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “il 48 per cento”. La restituzione agli aventi diritto di quanto maggiormente versato nell'anno 1999 avverrà mediante accreditamento a favore del

contribuente tramite minori trattenute fiscali entro e non oltre il 31 dicembre 2000».

6.0.2/6

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.0.2, capoverso 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 11, comma 1, lettera b), recante l'aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito, dopo le parole: "26,5 per cento", sono aggiunte le seguenti: "ridotta al 25,5 per cento per l'anno 2000"».

Inoltre, allo stesso capoverso 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 12, comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole "lire 336.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 408.000 per l'anno 2000", e sono aggiunte infine le seguenti parole: "il suddetto importo per l'anno 2000 è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni". A decorrere dal 1° gennaio 2001, la citata lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 è abrogata».

Conseguentemente, allo stesso emendamento 6.0.2, capoverso 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Dal 1° gennaio 2001 per ogni persona a carico diversa dal coniuge spetta una deduzione dal reddito pari a una quota del reddito definito come "minimo vitale". La legge finanziaria stabilisce annualmente tale quota. Il "minimo vitale" di ciascuna persona a carico può essere differenziato in rapporto all'età, alla numerosità e alla composizione del nucleo familiare, alla presenza o meno di *handicap* o di invalidità o ad altre condizioni rilevanti ed è determinato annualmente entro il 30 giugno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3-ter. Per gli anni 2001, 2002 e 2003 la quota dei minimi vitali deducibile è fissata in modo da rendere invariante l'onere diretto e indiretto per lo Stato rispetto all'adozione del sistema delle detrazioni, considerandone gli aumenti di lire 1.265 miliardi su base annua a decorrere dal 2000, di ulteriori 415 miliardi a decorrere dal 2001 e di ulteriori 425 miliardi a decorrere dal 2002, con minori introiti di cassa di lire 755 miliardi per il 2000, 2.325 miliardi per il 2001, 2.200 miliardi per il 2002 e di 2.400 miliardi per il 2003, inoltre a tale fine utilizzando i minori oneri derivanti dalla limitazione all'anno 2000 della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione, pari a lire 2.750 miliardi annue a decorrere dal 2001"».

6.0.2/7

GUBERT

All'emendamento 6.0.2, dopo l'articolo 6-bis (Disposizioni in materia di imposte sui redditi) è aggiunto il seguente:

«Articolo 6-ter.

(Disposizioni in materia di tasse sulla successione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 è soppressa l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346».

Conseguentemente, allo stesso emendamento 6.0.2, articolo 6-bis, al capoverso 1, sopprimere le lettere c), d) e f) e sopprimere i capoversi 7, 8 e 9.

Conseguentemente ancora, nella tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.800.000;
2001: - 1.800.000;
2002: - 1.800.000.

6.0.2/8

MORO

All'emendamento 6.0.2, capoverso 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 12, comma 1, lettera b) concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole: "lire 336.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 408.000" per l'anno 2000, e sono aggiunte infine le seguenti parole: "il suddetto importo per l'anno 2000 è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni". A decorrere dal 1° gennaio 2001, la citata lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 è abrogata».

Conseguentemente, allo stesso emendamento 6.0.2, capoverso 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Dal 1° gennaio 2001 per ogni persona a carico diversa dal coniuge spetta una deduzione dal reddito pari a una quota del reddito definito come 'minimo vitale'. La legge finanziaria stabilisce annualmente tale quota. Il "minimo vitale" di ciascuna persona a carico può essere differenziato in rapporto all'età, alla numerosità e alla composizione del nucleo familiare, alla presenza o meno di *handicap* o di invalidità o ad altre condizioni rilevanti ed è determinato annualmente entro il 30 giugno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3-ter. Per gli anni 2001, 2002 e 2003 la quota dei minimi vitali deducibile è fissata in modo da rendere invariante l'onere diretto e indiretto per lo Stato rispetto all'adozione del sistema delle detrazioni nel 1999, considerandone gli aumenti di lire 1.265 miliardi su base annua a decorrere dal 2000, di ulteriori 415 miliardi a decorrere dal 2001 e di ulteriori 425 miliardi a decorrere dal 2002, con minori introiti di cassa di lire 755 miliardi per il 2000, 2.325 miliardi per il 2001, 2.200 miliardi per il 2002 e di 2.400 miliardi per il 2003».

6.0.2/9

GUBERT

All'emendamento 6.0.2, capoverso 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 12, comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole: "lire 336.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 408.000" per l'anno 2000, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "il suddetto importo per l'anno 2000 è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni". A decorrere dal 1° gennaio 2001, la citata lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 è abrogato».

Conseguentemente, allo stesso emendamento 6.0.2, capoverso 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Dal 1° gennaio 2001 per ogni persona a carico diversa dal coniuge spetta una deduzione dal reddito pari a una quota del reddito definito come 'minimo vitale'. La legge finanziaria stabilisce annualmente tale quota. Il 'minimo vitale' di ciascuna persona a carico può essere differenziato in rapporto all'età, alla numerosità e alla composizione del nucleo familiare, alla presenza o meno di *handicap* o di invalidità o ad altre condizioni rilevanti ed è determinato annualmente entro il 30 giugno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

6.0.2/10

GUBERT

All'emendamento 6.0.2, capoverso 1, lettera c), al numero 1), sostituire le parole da: «lire 336.000» fino alla fine del numero con le seguenti: «lire 500.000 a decorrere dal 1° gennaio 2000».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

6.0.2/11

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.0.2, capoverso 1, alla lettera d), numero 2), capoverso 2, sostituire le lettere a), b), c) e d) con la seguente:

«a) lire 400.000 per i soggetti di età non inferiore ai 65 anni se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 18.000.000».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

6.0.2/12

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.0.2, capoverso 1, alla lettera d), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire la parola: «settantacinquesimo» con la seguente: «sessantacinquesimo».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

6.0.2/13

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.0.2, capoverso 1, lettera e), dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «alla lettera c), dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: “Le agevolazioni per i veicoli destinati all'accompagnamento dei ciechi si intendono applicabili indipendentemente dalla necessità di adattamento” e alla».

6.0.2/14

IL RELATORE

All'emendamento 6.0.2, capoverso 1, lettera f), dopo le parole: «degli articoli 2,» inserire le seguenti: «comma 1 e».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

6.0.2/15

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.0.2, al capoverso 1, lettera f), sostituire la parola: «30.000.000» con le seguenti: «20.000.000, aumentate di lire 5.000.000 per ogni persona a carico» e la parola: «60.000.000» con le seguenti: «45.000.000, aumentate di lire 5.000.000 per ogni persona a carico».

6.0.2/16

GUBERT

All'emendamento 6.0.2, capoverso 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis). All'articolo 34, comma 4-bis, è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di contratto di locazione stipulato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione è ridotta al 5 per cento";».

6.0.2/17

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.0.2, capoverso 7, dopo la parola: «assumendo», inserire le seguenti: «a tempo pieno e indeterminato e in ossequio ai contratti collettivi nazionali di lavoro».

6.0.2/18

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.0.2, capoverso 7, sopprimere le parole da: «soggetti che alternativamente» fino alla fine del capoverso.

6.0.2/19

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

All'emendamento 6.0.2, capoverso 7, sopprimere le parole da: «soggetti che» fino alla fine del capoverso.

6.0.2/20

MORO

All'emendamento 6.0.2, al capoverso 7, alla lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «in un comune distante per via stradale o ferroviaria almeno 30 chilometri».

6.0.2/21

GUBERT

All'emendamento 6.0.2, sopprimere il capoverso 8.

6.0.2/22

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

All'emendamento 6.0.2, capoverso 11, sostituire la cifra: «15.000.000», con la seguente: «30.000.000».

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;

2001: - 10.000;

2002: - 10.000.

6.0.2/23

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

All'emendamento 6.0.2, dopo il capoverso 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il numero 120) è inserito il seguente: “120-bis) prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata”.

13-ter. All'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Per i casi di detenzione all'interno degli alberghi e delle altre strutture ricettive la determinazione del canone è concordata con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie interessate, e deve comunque rispondere a criteri di proporzionalità decrescenti al crescere del numero di apparecchi installati in ogni struttura ed all'effettivo periodo di apertura nel corso dell'anno”.

13-quater. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le parole da “prestazioni alberghiere” a “sostitutivi di mense aziendali, a” sono soppresse.

13-quinquies. Il comma 1 dell'articolo 26 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente: “1. È sottoposto ad accisa il gas metano (codice NC 2711 29 00) destinato all'autotrazione ed alla combustione per usi civili ed usi industriali. Si considerano compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas metano nei locali delle imprese industriali, di pubblico esercizio, artigianali ed agricole posti al di fuori degli stabilimenti, dei laboratori, e delle aziende ove viene svolta l'attività produttiva, e nella produzione di acqua calda, di altri vettori termici e/o di calore non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione a terzi per usi civili. Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano nel settore alberghiero, della ricettività all'aria aperta e della ristorazione, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate nell'articolo 11, comma 2, lettera b),

della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili, e gli impieghi in tutte le attività produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole. Le predette disposizioni valgono anche per la tassazione dei gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per uso industriale”.

13-*sexies*. È autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2000, 50 miliardi per l'anno 2001 e 50 miliardi per l'anno 2002 per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 13-*bis* a 13-*quinquies*».

Conseguentemente nella Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 50.000;

2001: - 50.000;

2002: - 50.000.

6.0.2/24

GAMBINI, CADDEO, POLIDORO, DE LUCA Athos

All'emendamento 6.0.2, dopo il capoverso 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, le parole: “e dei consulenti del lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “dei consulenti del lavoro e degli agrotecnici”.

13-*ter*. Al comma 3, lettera *a*), dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: “e dei consulenti del lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “dei consulenti del lavoro e degli agrotecnici”».

6.0.2/25

LARIZZA

All'emendamento 6.0.2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«13-*bis*. L'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, riguardante “Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche”, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è abrogato».

6.0.2/27

MONTAGNINO

All'emendamento 6.0.2, dopo l'articolo 6-bis aggiungere il seguente:

«Articolo 6-ter.

(Disposizioni per gli accessi carrai agli immobili adibiti ad abitazione principale)

1. A decorrere dal periodo d'imposta 1999, i contribuenti che versano i canoni di concessione per gli accessi carrai ai loro immobili adibiti ad abitazione principale possono detrarre dall'imposta sui redditi delle persone fisiche l'intero importo».

6.0.2/26

MORO

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

(Istituzione di un credito d'imposta a titolo di indennizzo conseguente all'annullamento di ruoli erroneamente formati dall'amministrazione finanziaria)

1. Il contribuente, a cui è stata notificata una cartella di pagamento errata, contenente un ruolo successivamente annullato, perchè relativo ad imposte e tasse non dovute, ha diritto ad un credito d'imposta di lire 250.000 a titolo di risarcimento, da utilizzare in occasione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, detraendo l'importo del credito dall'imposta finale da versare.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di applicazione del presente articolo».

6.0.2/100

VISENTIN, MORO

Nel Capo II, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis. - *(Disposizioni in materia di imposte sui redditi)*. – 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire 1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. L'im-

porto della deduzione spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenti le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente.”;

b) all'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, recante l'aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito, le parole: “26,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “25,5 per cento”;

c) all'articolo 12:

1) nel comma 1, lettera *b)*, concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole: “lire 336.000” sono sostituite dalle seguenti: “lire 408.000 per l'anno 2000, lire 444.000 per l'anno 2001, e lire 480.000, a decorrere dal 1° gennaio 2002”;

2) nel comma 1, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni”;

d) all'articolo 13:

1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, le parole: “lire 1.680.000”, “lire 1.600.000”, “lire 1.500.000”, “lire 1.350.000”, “lire 1.250.000” e “lire 1.150.000”, rispettivamente contenute nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “lire 1.750.000”, “lire 1.650.000”, “lire 1.550.000”, “lire 1.400.000”, “lire 1.300.000” e “lire 1.200.000”;

2) il comma 2, è sostituito dai seguenti:

“2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:

a) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 18.000.000;

b) lire 360.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 18.000.000;

c) lire 180.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;

d) lire 90.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.

2-bis. La detrazione di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età.”;

3) dopo il comma 2-*bis*, introdotto dal numero 2), è inserito il seguente, in materia di detrazioni per particolari tipologie di redditi:

“2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-*bis*, dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all’anno, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:

a) lire 300.000, se l’ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;

b) lire 200.000, se l’ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;

c) lire 100.000, se l’ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000.”;

4) nel comma 3, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, le parole: “lire 700.000”, “lire 600.000”, “lire 500.000”, “lire 400.000” e “lire 300.000”, rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d) ed e), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “lire 750.000”, “lire 650.000”, “lire 550.000”, “lire 450.000” e “lire 350.000”;

e) all’articolo 13-*bis*, comma 1, lettera d), relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: “1 milione di lire” sono sostituite dalle seguenti: “3 milioni di lire”;

f) dopo l’articolo 13-*bis* è inserito il seguente:

“Art. 13-ter. - (*Detrazioni per canoni di locazione*). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

a) lire 640.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;

b) lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000.”;

g) nell’articolo 48-*bis*, concernente la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

“a-*bis*) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l’attività libero professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell’azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 90 per cento;”.

2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la detrazione dall'IRPEG spettante alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, le parole: "lire 270.000", sono sostituite dalle seguenti: "lire 500.000".

3. Le disposizioni del comma 1, lettere *a)*, *d)*, numero 3), *e)* ed *f)*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999; le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; le disposizioni del comma 1, lettere *b)*, *c)*, numero 2), *d)*, numeri 1), 2), e 4), e *g)*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000.

4. Ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 7, secondo periodo, ed 8, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

5. Nell'articolo 1, quarto comma, lettere *b)*, *b-bis)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*".

6. Per il periodo d'imposta 2000, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la misura dell'acconto è ridotta dal 98 al 92 per cento.

7. È attribuito un credito d'imposta pari al 19 per cento del compenso in natura, determinato ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli imprenditori individuali, alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, assumendo, dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002, soggetti che, alternativamente:

a) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;

b) si trovano collocati in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) sono impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;

d) trasferiscono per esigenze connesse con il rapporto di lavoro la loro residenza anagrafica.

8. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 7 deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che intervengono in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

9. Il credito d'imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è uti-

lizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

10. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera *d*), della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente le modalità di effettuazione della trattenuta relativa all'addizionale provinciale e comunale all'IR-PEF, è sostituito dal seguente:

“5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le modalità di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti di imposta si applicano le disposizioni previste per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.

11. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a titolo di borse di studio bandite, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito del programma Socrates, istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000.

12. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Relativamente al primo versamento delle somme ad essa spettanti ai sensi del presente articolo, lo Stato corrisponde all'Unione delle Comunità ebraiche, entro il 31 gennaio 2000, un anticipo pari a lire 500 milioni salvo conguaglio da effettuare entro il termine di cui al periodo precedente.”.

13. È autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 2001, e di lire 1.500 miliardi per l'anno 2002, per la copertura degli oneri recati dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133».

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 6.790.000;

2001: - 8.227.000;

2002: - 8.581.000.

6.0.2

IL GOVERNO

Nel Capo II, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis. - (Disposizioni in materia di imposte sui redditi).

- 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire 1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. L'importo della deduzione spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente.”;

b) all'articolo 11, comma 1, lettera b), recante l'aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito, le parole: “26,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “25,5 per cento”;

c) all'articolo 12:

1) nel comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole: “lire 336.000” sono sostituite dalle seguenti: “lire 408.000 per l'anno 2000, lire 444.000 per l'anno 2001, e lire 480.000, a decorrere dal 1° gennaio 2002”;

2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni”;

d) all'articolo 13:

1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, le parole: “lire 1.680.000”, “lire 1.600.000”, “lire 1.500.000”, “lire 1.350.000”, “lire 1.250.000” e “lire 1.150.000”, rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d), e) ed f), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “lire 1.750.000”, “lire 1.650.000”, “lire 1.550.000”, “lire 1.400.000”, “lire 1.300.000” e “lire 1.200.000”;

2) il comma 2, è sostituito dai seguenti:

“2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:

a) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 18.000.000;

b) lire 360.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 18.000.000;

c) lire 180.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;

d) lire 90.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.

2-bis. La detrazione di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età.”;

3) dopo il comma 2-bis, introdotto dal numero 2), è inserito il seguente, in materia di detrazioni per particolari tipologie di redditi:

“2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:

a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;

b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;

c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000.”;

4) nel comma 3, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, le parole: “lire 700.000”, “lire 600.000”, “lire 500.000”, “lire 400.000” e “lire 300.000”, rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d) ed e), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “lire 750.000”, “lire 650.000”, “lire 550.000”, “lire 450.000” e “lire 350.000”;

e) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera d), relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: “1 milione di lire” sono sostituite dalle seguenti: “3 milioni di lire”;

f) dopo l'articolo 13-bis è inserito il seguente:

“Art. 13-ter. - (Detrazioni per canoni di locazione). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

a) lire 640.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;

b) lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000.”;

g) nell’articolo 48-bis, concernente la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

“a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l’attività libero professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell’azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 90 per cento;”.

2. All’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la detrazione dall’IRPEG spettante alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, le parole: “lire 270.000”, sono sostituite dalle seguenti: “lire 500.000”.

3. Le disposizioni del comma 1, lettere a), d), numero 3), e) ed f), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 1999; le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; le disposizioni del comma 1, lettere b), c), numero 2), d), numeri 1), 2), e 4), e g), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2000.

4. Ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 1999, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 18, commi 7, secondo periodo, ed 8, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

5. Nell’articolo 1, quarto comma, lettere b), b-bis) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: “di cui all’articolo 34, comma 4-*quater*”, sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 10, comma 3-*bis*”.

6. Per il periodo d’imposta 2000, ai soli fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la misura dell’acconto è ridotta dal 98 al 92 per cento.

7. È attribuito un credito d’imposta pari al 19 per cento del compenso in natura, determinato ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli imprenditori individuali, alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, assumendo, dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002, soggetti che, alternativamente:

a) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;

b) si trovano collocati in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) sono impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;

d) trasferiscono per esigenze connesse con il rapporto di lavoro la loro residenza anagrafica.

8. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 7 deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che intervengono in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

9. Il credito d'imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

10. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente le modalità di effettuazione della trattenuta relativa all'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF, è sostituito dal seguente:

“5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le modalità di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti di imposta si applicano le disposizioni previste per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.

11. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a titolo di borse di studio bandite, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito del programma Socrates, istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000.

12. È autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 2001, e di lire 1.500 miliardi per l'anno 2002, per la copertura degli oneri recati dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133».

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 6.790.000;
2001: - 8.227.000;
2002: - 8.581.000.

All'emendamento 6.0.3, capoverso 1, dopo le parole: «ai procedimenti civili, penali ed amministrativi» inserire le seguenti: «di esecuzione civile mobiliare e di esecuzione immobiliare, in materia fiscale, tavolare».

6.0.3/4

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

All'emendamento 6.0.3, all'articolo 6-bis, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche per copie».

6.0.3/7

BUCCIERO, CARUSO Antonino, MANTICA

All'emendamento 6.0.3, all'articolo 6-bis, dopo il comma 2 inserire il seguente: «La tabella di cui al comma 2 non può essere modificata se non trascorsi dieci anni».

6.0.3/8

BUCCIERO, CARUSO Antonino, MANTICA

All'emendamento 6.0.3, all'articolo 6-bis, sopprimere il comma 5.

6.0.3/9

BUCCIERO, CARUSO Antonino, MANTICA

All'emendamento 6.0.3, dopo il capoverso 11, inserire il seguente:

«11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti in materia di lavoro, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, sono esenti da imposte di bollo, tasse di iscrizione a ruolo in qualsiasi grado di giudizio».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 8.000;

2002: - 8.000.

6.0.3/1

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

All'emendamento 6.0.3, nella Tabella 2 ivi introdotta, al capoverso 1, dopo le parole: «dei procedimenti giurisdizionali civili, penali ed amministrativi» inserire le seguenti: «di esecuzione civile mobiliare e di esecuzione immobiliare, in materia fiscale».

6.0.3/5

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

All'emendamento 6.0.3, nella tabella 2 ivi introdotta, sostituire le lettere da a) a l) con le seguenti:

«a) nulla è dovuto per i processi di valore fino a lire 50.000.000;

b) lire 300.000 per i processi di valore da lire 50.000.000 a lire 100.000.000;

c) lire 500.000 per i processi di valore superiore».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.000.000;

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000.

6.0.3/2

FIGURELLI

All'emendamento 6.0.3, nella tabella 2 ivi introdotta, sopprimere il capoverso 3.

6.0.3/3

FIGURELLI

All'emendamento 6.0.3, nella tabella 2 ivi introdotta, al comma 4, sostituire le parole: «Titoli I e II» con le seguenti: «Titolo I», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che per i procedimenti di cui ai Capi I e II per i quali il contributo è ridotto a un terzo».

6.0.3/10

BUCCIERO, CARUSO Antonino, MANTICA

All'emendamento 6.0.3, nella Tabella 2 ivi introdotta, dopo il capoverso 4 inserire il seguente:

«4-bis. I procedimenti di volontaria giurisdizione si considerano compresi nello scaglione di cui alla lettera b) del comma 1».

6.0.3/6

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

Nel capo II, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis. - (Esenzione dall'imposta di bollo, soppressione dei diritti di cancelleria e delle tasse di iscrizione a ruolo e riduzione delle imposte per gli atti giudiziari). - 1. Per gli atti e per i provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, sono soppressi le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo e i diritti di cancelleria.

2. Nei procedimenti giurisdizionali indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge.

3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che propone una domanda riconvenzionale, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 1, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile.

4. In caso di mancato pagamento o di necessità di integrazione dei versamenti nel corso del procedimento, la cancelleria o la segreteria competente provvede al recupero delle somme dovute nei confronti della parte nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto.

6. Con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nell'anno precedente. Con il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.

7. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ai procedimenti che hanno inizio dal 1° luglio 2000. Per i procedimenti in corso alla predetta data l'attore può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 2 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di registro, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.

8. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.

9. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

10. Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di valore fino a lire 10 milioni sono esenti dell'imposta di registro. L'imposta di registro sulle sentenze e su ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria è ridotta alla metà per gli atti di valore superiore a lire 10 milioni fino a lire 50 milioni. Sono altresì esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di

valore non superiore a lire 100 milioni. Oltre tale limite l'imposta di registro è ridotta alla metà.

11. Con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2000; detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico».

Conseguentemente, dopo la tabella 1, inserire la seguente:

“TABELLA 2. – 1. Importo del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili, penali ed amministrativi:

a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 2.000.000;

b) lire 50.000 per i processi di valore superiore a lire 2.000.000 e fino a lire 10.000.000;

c) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 e fino a lire 25.000.000;

d) lire 600.000 per i processi di valore superiore a lire 25.000.000 e fino a lire 50.000.000;

e) lire 800.000 per i processi di valore superiore a lire 50.000.000 e fino a lire 100.000.000;

f) lire 1.300.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 e fino a lire 500.000.000;

g) lire 2.000.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 e fino a lire 1.000.000.000;

h) lire 3.000.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000 e fino a lire 3.000.000.000;

i) lire 5.000.000 per i processi di valore superiore a lire 3.000.000.000 e fino a lire 10.000.000.000;

l) lire 10.000.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000.000.

2. Per i processi amministrativi instaurati in primo grado e per quelli dinanzi ai Tribunali delle acque il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nella misura di lire 400.000; per i processi amministrativi instaurati in secondo grado e per quelli dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nella misura di lire 800.000.

3. I processi di valore indeterminabile si considerano compresi nello scaglione di cui alla lettera g) del comma 1.

4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel Libro quarto, titoli I e II, del codice di procedura civile, nonché per i procedimenti esecutivi, è ridotto alla metà.

5. Per il rilascio di copie autentiche è dovuto un unico diritto fisso di lire 10.000 per ogni atto".».

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 57.000;
2002: - 108.000.

6.0.3

IL GOVERNO

All'emendamento 6.0.4, capoverso 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «delle persone» inserire le seguenti: «, che abbiano la residenza e la cittadinanza italiana,»;*

b) *sostituire le parole: «e si trovano» con le seguenti: «e/o si trovano».*

Inoltre, al capoverso 2, sostituire le parole: «20 miliardi» con le seguenti: «35 miliardi».

Conseguentemente, all'emendamento 6.0.6, capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «esclusivamente a favore dei possessori dei natanti adibiti allo svolgimento di attività d'impresa».

6.0.4/1

MORO

All'emendamento 6.0.4, capoverso 1, dopo le parole: «delle persone» inserire le seguenti: «, che abbiano la residenza e la cittadinanza italiana,» e sostituire le parole: «e si trovano» con le seguenti: «e/o si trovano»

6.0.4/2

MORO

All'emendamento 6.0.4, capoverso 1, dopo le parole: «delle persone» inserire le seguenti: «, che abbiano la residenza e la cittadinanza italiana,».

6.0.4/3

MORO

All'emendamento 6.0.4, capoverso 1, sostituire le parole: «delle persone» con le seguenti: «dei cittadini ovvero dei residenti provvisti di regolare permesso di soggiorno».

6.0.4/4

GUBERT

All'emendamento 6.0.4, al capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «impregiudicato il diritto di regresso contro gli obbligati alla prestazione degli alimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 433 del codice civile».

6.0.4/10

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

All'emendamento 6.0.4, dopo il capoverso 1 inserire i seguenti:

«1-bis. In attesa dell'approvazione della legge di riordino dell'assistenza, i finanziamenti previsti in maniera specifica dalle leggi di settore in materia di servizi sociali confluiscono nel fondo sociale istituito dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e vengono ripartiti alle Regioni in unica soluzione tenendo conto dei criteri di assegnazione previsti dalle rispettive leggi.

1-ter. Le Regioni provvedono alla successiva ripartizione agli enti locali e ad altri soggetti previsti dalla programmazione regionale assicurando la prosecuzione delle attività in atto e comunque le prestazioni previste dai provvedimenti richiamati al comma 1.

1-quater. Le relazioni delle regioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento degli affari sociali sulle progettualità elaborate e sui piani finanziari previsti nelle leggi di cui al comma 1 sono unificate in unica relazione da inviarsi al Dipartimento stesso entro il 30 settembre di ciascun anno».

6.0.4/5

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.0.4, capoverso 2, sostituire le parole: «pari a lire 20 miliardi» con le seguenti: «pari a lire 200 miliardi».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

6.0.4/6

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.0.4, capoverso 2, sostituire le parole: «dell'importo di lire 20 miliardi» con le seguenti: «dell'importo di lire 200 miliardi».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

6.0.4/7

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.0.4, capoverso 2, sostituire le parole: «presentati dagli enti locali e dalle associazioni di volontariato» con le seguenti: «presentati dagli enti locali, dalle associazioni di volontariato e da altri soggetti».

6.0.4/8

IL RELATORE

All'emendamento 6.0.4, capoverso 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sono considerati in via prioritaria i progetti presentati dalle associazioni di volontariato che presentano il migliore rapporto costi-benefici determinati sulla base dei criteri generali individuati nel decreto di cui al comma 3».

6.0.4/9

GUBERT

Nel capo II, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis. - (Interventi a favore delle persone senza fissa dimora).

– 1. Fino alla completa attuazione dei provvedimenti legislativi di riforma in materia di servizi sociali, sono previsti interventi straordinari a favore delle persone che versano in stato di povertà estrema e si trovano senza fissa dimora.

2. Ai fini di cui al comma 1, una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato dal comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, pari a 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, è destinata al finanziamento di progetti presentati dagli enti locali e dalle associazioni di volontariato, concernenti la realizzazione di centri e servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento delle persone nella rete delle strutture di protezione sociale. A tal fine il predetto Fondo è integrato dell'importo di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni suindicati. Sono considerati in via prioritaria i progetti presentati congiuntamente dagli enti locali e dalle associazioni di volontariato, che si riferiscono ai comuni delle grandi aree urbane individuate nel decreto di cui al comma 3.

3. I progetti sono presentati alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, indica le modalità di presentazione dei progetti, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti e le modalità per l'azione di monitoraggio degli interventi».

*Conseguentemente, nella tabella A, Ministero delle finanze, appor-
tare le seguenti variazioni:*

2000: – 20.000;
2001: – 20.000;
2002: – 20.000.

6.0.4

IL GOVERNO

Nel capo II, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis. - (*Imposta di registro sui conferimenti in società*). – 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

“Art. 50. - (*Atti ed operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole*). – 1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società o di enti, diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del due per cento del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell'uno per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo.”;

b) nell'articolo 2 della Tariffa allegata, parte prima, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'articolo 1 e nel successivo articolo 7: lire 250.000.”;

c) nell'articolo 4 della predetta Tariffa:

1) alle lettere a), numeri, 3), 5) e 6), e), f) e g), nella colonna delle aliquote, le parole: “1 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “lire 250.000”;

2) le note sono sostituite dalle seguenti:

“NOTE – I) La proprietà ed i diritti reali su immobili o unità da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.

II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione è registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'articolo 22 del testo unico.

III) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9 della tabella.

IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di lire 250.000 se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea.

V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste.”;

d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 19, il comma 6 dell'articolo 27, la lettera g) del comma 1 dell'articolo 43.

2. Per gli aumenti di capitale sociale, le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano a decorrere da quelli sottoscritti nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999, la cui denuncia deve presentarsi successivamente a tale data».

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 132.000;
2001: - 120.000;
2002: - 113.000.

6.0.5

IL GOVERNO

All'emendamento 6.0.6, sopprimere il capoverso 1.

6.0.6/1

RIPAMONTI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis. - (Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per l'industria armatoriale). - 1. È soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale per la patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi, e di navi da diporto prevista dall'articolo 16 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

2. All'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente la tassa di stazionamento dovuta per unità da diporto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento annuale”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L'importo della tassa di stazionamento dovuta è determinato sommando all'importo fisso di lire 360.000 le seguenti somme:

a) lire 1.500 per ogni centimetro eccedente metri 7,5 e fino a 12 metri;

b) lire 4.000 per ogni centimetro eccedente metri 12 e fino a 18 metri;

c) lire 6.000 per ogni centimetro eccedente metri 18 e fino a 24 metri;

d) lire 8.000 per ogni centimetro eccedente metri 24.»;

c) i commi 3-ter e 6 sono abrogati.

3. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, concernente il trattamento fiscale del reddito delle imprese prodotto dalla utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale, è aggiunto il seguente:

“2-ter. Gli utili di esercizio, le riserve, e gli altri fondi formati con utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del comma 2, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso comma”».

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 23.000;
2001: - 23.000;
2002: - 23.000.

6.0.6

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito all'articolo 46 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: “26,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “25 per cento”».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 6.000.000;
2001: - 6.000.000;
2002: - 5.000.000.

6.0.7

VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.40.

7.4

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, comma 10, lettera c), le parole: "e distribuito attraverso reti canalizzate", ovunque ricorrano, sono soppresse».

7.1

MORO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "e distribuito attraverso reti canalizzate", ovunque ricorrano, sono soppresse».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 100.000;
2001: - 75.000;
2002: - 50.000.

7.8

MANFREDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, è abolita a decorrere dal 1° gennaio 2000. Alle minori entrate si provvede per un importo di lire 240 miliardi mediante gli introiti derivanti dall'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428; per il restante onere si provvede a carico delle maggiori entrate derivanti dal lotto e lotterie, di cui all'accantonamento nel fondo speciale di parte corrente della Tabella A, rubrica "Ministero delle finanze"».

7.2

MORO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. L'accisa sui prodotti petroliferi è ridotta, dal 1° dicembre 2000, in misura pari all'incremento del gettito IVA, registrato nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.200.000;
2001: - 1.200.000;
2002: - 1.200.000.

7.3

FUMAGALLI CARULLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 16 è inserito il seguente:

“16-bis. Alle regioni Piemonte, Veneto e Trentino-Alto Adige, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine negli Stati confinanti, è assegnata una quota delle accise sulle benzine pari ad 800 lire per ogni litro venduto nei territori delle regioni suindicate. Qualora le accise sui carburanti fossero ridotte o inferiori a tale importo, anche per effetto di iniziative legislative regionali, è assegnata alle regioni suindicate la quota di accisa di lire 800 diminuita della riduzione applicata sull'accisa stessa. Conseguentemente i trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alle regioni Piemonte, Veneto e Trentino-Alto Adige, ivi comprese le devoluzioni erariali in attuazione dello statuto, sono complessivamente ridotti, a piè di lista, dei minori introiti statali in dipendenza del presente comma, calcolati sulla base dei tributi incassati sulle benzine vendute nell'anno 1999 nei territori delle regioni suindicate. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto col Ministro delle finanze, d'intesa con le regioni Piemonte, Veneto e Trentino-Alto Adige, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma. Per l'anno 2000 è conservato lo speciale regime relativo alla regione Friuli-Venezia-Giulia».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 200.000;
2001: - 150.000;
2002: - 100.000.

7.7

MANFREDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 16 è inserito il seguente:

“16-bis. Alle regioni Piemonte, Veneto e Trentino-Alto Adige, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine negli Stati confinanti, è assegnata una quota delle accise sulle benzine pari ad 800 lire per ogni litro venduto nei territori delle regioni suindicate. Qualora le accise sui carburanti fossero ridotte o inferiori a tale importo, anche per effetto di iniziative legislative regionali, è assegnata alle regioni suindicate la quota di accisa di lire 800 diminuita della riduzione applicata sull'accisa stessa. Conseguentemente i trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alle regioni Piemonte, Veneto e Trentino-Alto Adige, ivi comprese le devoluzioni erariali in attuazione dello statuto, sono complessivamente ridotti, a piè di lista, dei minori introiti statali in dipendenza del presente comma, calcolati sulla base dei tributi incassati

sulle benzine vendute nell'anno 1999 nei territori delle regioni suindicate. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto col Ministro delle finanze, d'intesa con le regioni Piemonte, Veneto e Trentino-Alto Adige, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 200.000;

2001: - 150.000;

2002: - 100.000.

7.7 (Nuovo testo)

MANFREDI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il comma 29 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 17 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogato».

7.0.1

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA, CIMMINO, NAVA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al comma 29 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 17 della legge 13 maggio 1999, n. 133, la parola: "solo" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed al di fuori di essi in strutture idonee con apposito regolamento del Ministro delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

7.0.2

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA, CIMMINO, NAVA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al comma 1, dell'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, le

parole “a decorrere dal 1° gennaio 2000” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2001”».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

7.0.3 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di imposte di consumo sul gas metano)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le agevolazioni sulle imposte sui consumi di gas metano relativi alle tariffe T1, T2 fino a 250 metri cubi annui e per altri usi civili nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono soppresse».

7.0.4

ROSSI, MORO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. È istituita un'imposta addizionale comunale consistente in un aumento dei diritti di imbarco passeggeri previsti dall'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, fissata in lire 1.000 ogni passeggero, in relazione al traffico passeggeri annuale in partenza dall'aeroporto.

2. I comuni che possono istituire l'addizionale di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministero dell'ambiente da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'addizionale è istituita con delibera del consiglio comunale da adottare entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione stabilito dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, o dai decreti ministeriali di proroga dei termini.

4. Il gettito dell'addizionale è riversato, a cura dei soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 434, direttamente ai comuni gravitanti nelle aree aeroportuali, individuati con il decreto del Ministero dell'ambiente di cui al comma 2, secondo ripartizioni e norme che lo stesso Ministero dell'ambiente stabilirà, privilegiando i criteri dell'impatto acustico sul territorio calcolato ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997 pub-

blicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1997, ed in rapporto alla popolazione anagrafica.

5. Per l'anno 2000 la deliberazione istitutiva è adottata entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2 nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. Fermi restando gli obblighi delle società di gestione di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, ed ai decreti attuativi, i proventi dell'addizionale sono destinati al finanziamento delle spese per gli studi e l'organizzazione dei sistemi di monitoraggio e di controllo acustico, nonché per le misure previste dai piani di risanamento di cui agli articoli 6 e 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

7. È abrogato l'articolo 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

7.0.5

PERUZZOTTI, CASTELLI, MORO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Norme in materia di sicurezza alimentare)

1. I titolari di stabilimenti di produzione e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari sono tenuti al versamento di un contributo per la sicurezza alimentare nella misura dello 0,5 per cento del fatturato annuo direttamente attribuibile, rispettivamente, alla produzione e alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di sintesi, secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di privilegiare sistemi di allevamenti estensivi e biologici di cui al regolamento (CE) n. 1804/99 del Consiglio, del 19 luglio 1999, è istituita una imposta sui consumi pari al 5 per cento del prezzo dei mangimi e degli integratori contenenti farine e proteine animali, nonché dei mangimi e degli integratori contenenti mais e soia geneticamente manipolata o loro derivati. È fatto altresì divieto di somministrare agli animali da allevamento mangimi medicati, integratori medicati, nonché mangimi addizionati con alcali, acidi composti azotati non proteici o altri prodotti farmaceutici di sintesi, sostanze coloranti, conservanti, appetizzanti, urea, elementi minerali, sostanze ad azione auxinica, aminoacidi di origine sintetica».

7.0.6

RIPAMONTI, CORTIANA, BORTOLOTTO, PIERONI, BOCO, CARELLA,
DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448)

1. La lettera e) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogata».

7.0.7 RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA,
DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo è rideterminata in misura tale da scontare, a partire dal 1° gennaio 2000, gli incrementi di gettito IVA determinati da eventuali aumenti del prezzo al consumo derivanti dalla componente non fiscale».

Conseguentemente, per la copertura dell'onore si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

7.0.8 GRILLO, VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le aliquote dell'accisa sugli oli minerali sono rideterminate in misura tale da scontare, a partire dal 1° gennaio 2000, gli incrementi di gettito IVA determinati da eventuali aumenti del prezzo al consumo derivanti dalla componente non fiscale».

7.0.10 GRILLO, VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le aliquote dell'accisa sugli oli minerali sono rideterminate in misura tale da scontare, a partire dal 1° gennaio 2000, gli incrementi di

gettito IVA determinati da eventuali aumenti del prezzo al consumo derivanti dalla componente non fiscale».

Conseguentemente, per la copertura dell'onore si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

7.0.9 GRILLO, VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo è rideterminata in misura tale da scontare, a partire dal 1° gennaio 2000, gli incrementi di gettito IVA determinati da eventuali aumenti del prezzo al consumo derivanti dalla componente non fiscale».

7.0.11 GRILLO, VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Alla tabella A inserire la seguente rubrica:

Ministero dei lavori pubblici (*):

2000: + 3.500;

2001: + 3.500;

2002: + 3.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.500;

2001: - 1.500;

2002: - 1.500.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(.....)

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Per i soggetti di cui all'articolo 6, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5,4, del 5, del 6,2 e del 6,6 per cento. A

decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento. Per i soggetti di cui all'articolo 7, per il periodo d'imposta in corso dal 1° gennaio 2000 e per i due successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5,4, del 5 e del 4,75 per cento»».

L'aumento delle aliquote produce un maggior gettito pari a 2.000 miliardi annui.

7.0.100 TAROLLI, D'ONOFRIO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DENTAMARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, ZANOLETTI

(*) Aumento finalizzato a sostenere, tramite fondo, l'acquisizione in proprietà di un alloggio, avente caratteristiche di edilizia popolare, a favore delle giovani famiglie o di coloro che intendono contrarre matrimonio.

Art. 8.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «al contributo al Servizio sanitario nazionale» inserire le seguenti: «ivi compreso senza calcolo degli interessi quello corrisposto come contributo per il medico di famiglia».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, sono aumentati gli importi ivi previsti in misura percentualmente eguale per i diversi tipi di emulsioni fino a concorrenza del maggiore onere.

8.100

GUBERT

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Gli uffici finanziari provvedono all'esecuzione dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, al contributo al Servizio sanitario nazionale, nonché alle tasse ed altre imposte dirette sugli affari, secondo modalità semplificate che prevedano l'utilizzazione di procedure automatizzate e senza alcun ulteriore adempimento a carico dei contribuenti, mediante la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato. Per tali finalità un importo non superiore a 10 miliardi di lire è destinato al Fondo unico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto dei Ministeri».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, per un importo complessivo pari, per l'anno 2000, a 1000 miliardi di lire».

8.4

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nel limite massimo di lire 1.000 miliardi».

8.5

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «modalità semplificate che prevedano l'utilizzazione di procedure automatizzate», inserire le seguenti: «, seguendo l'ordine cronologico di versamento dell'imposta e del contributo».

8.6

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 1993» con le seguenti: «31 dicembre 1996».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «lire 1.000 miliardi» con le seguenti: «lire 2.000 miliardi».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.000.000.

8.2

MORO

Al comma 3, dopo le parole: «decreto del Ministro delle finanze», inserire le seguenti: «, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,».

8.7

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'adeguamento da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile alle disposizioni ed agli obblighi di cui agli articoli 11, 22 e 52 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, decorre dal 1° gennaio 2000».

8.3

BIANCO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L'accisa sul gasolio utilizzato in floricoltura per il riscaldamento delle serre è soppressa».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

8.0.1

PASSIGLI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione di un'imposta addizionale comunale per gli studi e l'organizzazione dei sistemi di monitoraggio e di controllo per l'inquinamento acustico)

1. È istituita un'imposta addizionale comunale consistente in un aumento dei diritti d'imbarco passeggeri previsti dall'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, fissata in lire 1.000 per ogni passeggero, in relazione al traffico passeggeri annuale in partenza dall'aeroporto.

2. I comuni che possono istituire l'addizionale di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministero dell'ambiente da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'addizionale è istituita con delibera del consiglio comunale da adottare entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione stabilito dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, o dei decreti ministeriali di proroga dei termini.

4. Il gettito dell'addizionale è riversato, a cura dei soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 434, direttamente ai comuni gravitanti nelle aree aeroportuali, individuati con il decreto ministeriale di cui al comma 2, secondo ripartizioni e norme che lo stesso Ministero dell'ambiente stabilirà privilegiando i criteri dell'impatto acustico sul territorio calcolato ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1997, ed in rapporto alla popolazione anagrafica.

5. Per l'anno 2000 la deliberazione istitutiva è adottata entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2.

6. Fermo restando gli obblighi delle società di gestione, di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, i proventi dell'addizionale sono destinati al finanziamento delle spese per gli studi e l'organizzazione dei sistemi di monitoraggio e di controllo acustico, nonché per le misure previste dai piani di risanamento di cui agli articoli 6 e 7 della citata legge n. 447 del 1995.

7. È abrogato l'articolo 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

8.0.2

VELTRI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Le somme erogate a titolo di arretrati maturati sino al 31 dicembre 1995, in applicazione della sentenza 8-10 giugno 1994, n. 240, della Corte costituzionale, ai fini del mantenimento del diritto alla cristallizzazione, non vengono valutate tra i redditi di cui all'articolo 6, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sia per la dichiarazione reddituale relativa all'anno 1998, sia per quelle degli anni successivi fino a totale erogazione delle somme stesse.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai beneficiari della sentenza 29 dicembre 1993, n. 495, della Corte costituzionale».

8.0.3

MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA, CIMMINO, NAVA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Alla tabella A, parte III, numero 127-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «somministrazione di gas metano come combustibile per uso domestico;».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione dell'emendamento 2.4.

8.0.4

BONATESTA, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i motoveicoli e gli autoveicoli ad uso privato dei soggetti minorati dell'udito e della parola di cui alla

legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, e all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, muniti di patente di guida A, B o C speciale, usufruiscono dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è fruibile una sola volta nell'anno solare e limitatamente al motoveicolo o all'autoveicolo che risulti di proprietà dell'avente diritto.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 10 dell'emendamento 2.4.

8.0.5 BORNACIN, BONATESTA, FLORINO, MULAS, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, l'indennità di comunicazione erogata ai sordomuti ai sensi della legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è stabilita in misura pari all'indennità di accompagnamento stabilita in favore dei ciechi civili assoluti, ivi compresi i meccanismi di adeguamento automatico.

2. L'indennità di cui al comma 1 non può essere soggetta a ritenute per fini associativi. Eventuali contributi sono volontari.

3. Alle persone che presentino più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è erogata una indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 10 dell'emendamento 2.4.

8.0.6 BORNACIN, BONATESTA, FLORINO, MULAS, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Le imposte dovute per le lotterie su base provinciale dalle associazioni di disabili, che abbiano il riconoscimento quali "persone giuridiche di diritto privato" e quali "organizzazioni non lucrative di utilità sociale", devono essere versate alla fine della vendita dei biglietti e, comunque, tre giorni prima dell'estrazione che non può, in caso contrario, aver luogo.

2. Unitamente alla ricevuta, rilasciata dalla Banca d'Italia per il versamento dell'importo di cui al comma 1 vanno consegnate agli uffici finanziari competenti le ricevute e le fatture relative ai premi più importanti».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 10 dell'emendamento 2.4.

8.0.7 BONATESTA, BORNACIN, MULAS, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. I benefici previsti in favore degli invalidi non deambulanti, relativamente all'imposta sul valore aggiunto e alla tassa di immatricolazione per l'acquisto di automobili, all'inserzione della tassa di proprietà degli autoveicoli, nonché alla detrazione Irpef del costo del mezzo e del carburante, sono estesi ai ciechi assoluti e ventesimisti per ogni causa, in possesso dell'indennità di accompagnamento e dell'indennità speciale, purchè l'autovettura sia intestata al minorato visivo.

2. I limiti, rispettivamente di lire 10.000.000 e di lire 100.000.000 per le lotterie su base provinciale, effettuate dalle associazioni di cui al comma 1, sono raddoppiati e portati rispettivamente a lire 20.000.000 e a lire 200.000.000».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 10 dell'emendamento 2.4.

8.0.8 BONATESTA, BORNACIN, MULAS, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Ogni cittadino che ha titolo per ricevere da un ente pubblico o privato un gettone di presenza o quant'altro per compensi o parcelle salutarie può delegare l'ente erogatore a versare l'importo ad una organizzazione non governativa abilitata dal Ministero degli affari esteri o dall'Unione europea per la cooperazione internazionale.

2. Le somme di cui al comma 1 sono regolarmente sottoposte al prelievo alla fonte del 20 per cento. L'interessato è esentato da ogni ulteriore obbligo di carattere civilistico e fiscale».

8.0.9

BEDIN

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *l-bis*) aggiungere la seguente: «*l-ter*) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla conservazione e strettamente attinenti alla manutenzione, protezione o restauro delle cose o delle collezioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e degli archivi o documenti di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sulla base di un progetto approvato dalla soprintendenza competente. Sono altresì ivi comprese le spese per gli impianti di sicurezza e per quelli finalizzati alla buona conservazione delle cose, anche se tali cose o collezioni, nel caso di beni mobili, sono conservate in edifici non vincolati. Tali spese, incluse quelle per gli impianti tecnologici e quelle giudicate necessarie per la fruizione del bene in rapporto al suo decoro ed alla sua destinazione d'uso, sono deducibili in base ad una certificazione di necessità rilasciata dalla soprintendenza stessa contestualmente all'approvazione del progetto di cui all'articolo 18 della citata legge n. 1089 del 1939. La congruità delle spese è attestata con perizia giurata del direttore dei lavori. Detta certificazione e la perizia giurata, ove non debbano essere allegate alle dichiarazioni annuali dei redditi, debbono essere esibite su richiesta dei competenti uffici finanziari. Qualora le spese superino l'ammontare del reddito complessivo per l'anno a cui si riferiscono, ai fini della deducibilità, esse possono essere imputate a più esercizi successivi per un massimo di dieci. Il mutamento di destinazione dei beni, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni e le attività culturali, il mancato assolvimento degli obblighi di

legge per consentire il diritto di prelazione dello Stato sui beni mobili e immobili vincolati, la tentata asportazione o spedizione non autorizzata, determinano la decadenza delle agevolazioni godute e inoltre il pagamento di una pena pecuniaria pari all'ammontare delle agevolazioni stesse. L'Amministrazione per i beni e le attività culturali da immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze e all'interessato delle violazioni che comportano tale decadenza; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta dovuta, della pena pecuniaria e dei relativi accessori».

2. All'articolo 13-*bis*, comma 1, del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la lettera *g*) è soppressa.

3. All'articolo 65, comma 2, del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la lettera *c-ter*) è sostituita dalla seguente: "*c-ter*) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla conservazione e strettamente attinenti alla manutenzione, protezione o restauro delle cose o delle collezioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e degli archivi o documenti di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sulla base di un progetto approvato dalla soprintendenza competente. Sono altresì ivi comprese le spese per gli impianti di sicurezza e per quelli finalizzati alla buona conservazione delle cose, anche se tali cose o collezioni, nel caso di beni mobili, sono conservate in edifici non vincolati. Tali spese, incluse quelle per gli impianti tecnologici e quelle giudicate necessarie per la fruizione del bene in rapporto al suo decoro ed alla sua destinazione d'uso, sono deducibili in base ad una certificazione di necessità rilasciata dalla soprintendenza stessa contestualmente all'approvazione del progetto di cui all'articolo 18 della citata legge n. 1089 del 1939. La congruità delle spese è attestata con perizia giurata dal direttore dei lavori. Detta certificazione e la perizia giurata, ove non debbano essere allegate alle dichiarazioni annuali dei redditi, devono essere esibite su richiesta dei competenti uffici finanziari. Qualora le spese superino l'ammontare del reddito complessivo per l'anno a cui si riferiscono, ai fini della deducibilità, esse possono essere imputate a più esercizi successivi per un massimo di dieci. Il mutamento di destinazione dei beni, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni e le attività culturali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire il diritto di prelazione dello Stato sui beni mobili o immobili vincolati, la tentata esportazione o spedizione non autorizzata, determinano la decadenza delle agevolazioni godute e, inoltre, il pagamento di una pena pecuniaria pari all'ammontare delle agevolazioni stesse. L'Amministrazione per i beni e le attività culturali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze e all'interessato delle violazioni che comportano tale decadenza; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta dovuta, della pena pecuniaria e dei relativi accessori"».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

8.0.10

PASSIGLI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche è detraibile un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute dai proprietari o possessori delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a loro carico, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

8.0.11

PASSIGLI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica anche ad abitazioni ed insediamenti produttivi ubicati in parti di comuni classificate in zone climatiche E o F ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. L'agevolazione risultante si applica al comparto floro-vivaistico in aggiunta a quanto già previsto dalla legislazione vigente per la riduzione dell'accisa sul gasolio agricolo per il riscaldamento delle serre. Nel caso di comuni metanizzati classificati in zone climatiche E dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, le agevolazioni si applicano limitatamente alle aree non raggiunte dalla metanizzazione».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

8.0.12

PASSIGLI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Tra le somme di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo, devono intendersi ricomprese anche quelle corrisposte in relazione a procedure di riduzione di personale».

8.0.13

ROGNONI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Addizionale comunale per il finanziamento di studi e organizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo acustico)

1. È istituita un'imposta addizionale comunale consistente in un aumento dei diritti di imbarco passeggeri di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, fissata in 1.000 lire per ogni passeggero, in relazione al traffico passeggeri annuale in partenza da ciascun aeroporto.

2. I comuni che possono istituire l'addizionale di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'addizionale è istituita con delibera del consiglio comunale da adottare entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione stabilito dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.

4. Il gettito dell'addizionale è riversato, a cura dei soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 434, direttamente ai comuni gravitanti nelle aree aeroportuali, individuati con il decreto ministeriale di cui al comma 2, secondo le modalità ivi previste, privilegiando i criteri dell'impatto acustico sul territorio calcolato ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 267 del 15 novembre 1997, ed in rapporto alla popolazione anagrafica.

5. Per l'anno 2000 la deliberazione istitutiva è adottata entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2.

6. Fermi restando gli obblighi delle società di gestione di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, i proventi dell'addizionale sono destinati al finanziamento delle spese per gli studi e l'organizzazione dei sistemi di monitoraggio e di controllo acustico, nonché per le misure previste dai piani di risanamento di cui agli articoli 6 e 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

7. L'articolo 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è abrogato».

8.0.14 RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

All'emendamento 8.0.15, alla fine, aggiungere il seguente capoverso:

«3. L'articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, è abrogato».

8.0.15/1 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, CURTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“2-bis. Non si considerano produttive di reddito le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche e le relative pertinenze. Sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente”.

2. Il comma 4-*quater* dell'articolo 34 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è abrogato».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 2.000.000;

2001: - 2.000.000;

2002: - 2.000.000.

8.0.15 GRILLO, VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

All'emendamento 8.0.16, dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

«2. Il contributo assegnato nell'anno 1995, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è confermato anche per l'anno 2000 e per gli anni successivi».

8.0.16/1 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente:

“1. A decorrere dall'anno d'imposta 2000, l'imposta comunale sugli immobili relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale è totalmente deducibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente”».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 2.000.000;

2001: - 2.000.000;

2002: - 2.000.000.

8.0.16 GRILLO, VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente:

“1. A decorrere dall'anno d'imposta 2000, l'imposta comunale sugli immobili relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale è detraibile per un importo pari al 19 per cento dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente”».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.200.000;
2001: - 1.200.000;
2002: - 1.200.000.

8.0.17 GRILLO, VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la cifra “200.000” è sostituita dalla seguente: “400.000”, e al comma 3 del citato decreto legislativo sono sostituite le cifre “200.000” e “500.000” rispettivamente con le seguenti: “400.000” e “700.000”».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 800.000;
2001: - 800.000;
2002: - 800.000.

8.0.18 GRILLO, VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. A partire dal periodo di imposta 2000, la detrazione di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevata a lire 10.000.000».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 4.000.000;

2001: - 4.000.000;

2002: - 4.000.000.

8.0.19 GRILLO, VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1998, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento". Il Ministro delle finanze si attiene alla presente norma anche nel definire la percentuale da fissare per analoga esigenza nei decreti annuali successivi».

8.0.20

MANFREDI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, l'ammontare degli eventuali accantonamenti al fondo di copertura di rischi su crediti, iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 1998, può essere trasferito, in tutto o in parte, al fondo per rischi bancari generali di cui all'articolo 11, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 87 del 1992, e successive modificazioni.

2. L'ammontare trasferito ai sensi del comma 1 è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche in misura pari al 5 per cento.

3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 è indeducibile e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.

4. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta con apposito modello, approvato con decreto del Ministro delle finanze, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla

data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 20 dicembre 2000. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta sostitutiva nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: -;
2001: - 50.000;
2002: - 50.000.

8.0.30

DEBENEDETTI, PASQUINI

All'emendamento 8.0.31, alla fine, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 8-ter.

1. I comuni possono deliberare l'applicazione di un contributo obbligatorio, che viene istituito con la presente legge, calcolato sui corrispettivi dei pernottamenti in strutture ricettive del territorio e sul prezzo dei biglietti di ingresso di strutture museali pubbliche e private. Il contributo a carico dei beneficiari delle prestazioni ricettive e museali viene riscosso dai titolari delle strutture stesse e versato ai rispettivi comuni secondo criteri e modalità da disciplinare con apposito decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il contributo è applicato con deliberazione consiliare secondo aliquote percentuali sui corrispettivi delle prestazioni di cui al comma 1 oltre il 3 per cento.

3. Il contributo introitato dai comuni è specificatamente destinato alla manutenzione, alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, alle attività di potenziamento dei servizi ed alla promozione e allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere».

8.0.31/1

MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 48-bis, comma 1, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: “Gli assegni periodici al coniuge compresi quelli corrisposti per il mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 8.400.000;”.

2. All’articolo 10, comma 1, lettera c), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni, dopo le parole: “da provvedimenti dell’autorità giudiziaria” sono aggiunte le seguenti: “per la parte eccedente lire 8.400.000;”».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: – 10.000;
2001: – 10.000;
2002: – 10.000.

8.0.31

MANZI, MARINO, ALBERTINI

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000 l’aliquota di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è fissata nella misura dell’1,9».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: – 150.000.

8.0.32

SCIVOLETTO, FIGURELLI

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Le agevolazioni previste dall’articolo 8 dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applicano a tutte le aziende agricole operanti nelle zone agricole svantaggiate così come classificate

ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, indipendentemente dalle altre agevolazioni».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.

8.0.33

PASSIGLI

Art. 9.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, è abrogato».

9.1 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il contributo assegnato nell'anno 1995, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è confermato anche per l'anno 2000 e per gli anni successivi».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

9.2 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I comuni possono deliberare l'applicazione di un contributo obbligatorio, che è istituito con la presente legge, calcolato sui corrispettivi dei pernottamenti in strutture ricettive del territorio e sul prezzo dei biglietti in ingresso di strutture museali pubbliche e private. Il contributo a carico dei beneficiari delle prestazioni ricettive e museali è riscosso dai titolari delle strutture stesse e versato ai rispettivi comuni secondo criteri e modalità da disciplinare con apposito decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è applicato con deliberazione consiliare secondo aliquote percentuali sui corrispettivi delle prestazioni di cui al primo periodo oltre il 3 per cento. Il contributo introitato dai comuni è specificamente destinato alla manutenzione, alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, alle attività di potenziamento dei servizi ed alla promozione e allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere».

9.3 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Società di comodo)

1. Al fine di favorire l'evoluzione strutturale delle aziende agricole, le disposizioni di cui ai commi da 37 a 45 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano alle società che operano nelle attività agro-forestali».

9.0.1

OCCHIPINTI, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Le tariffe per l'applicazione dell'imposta di pubblicità di cui agli articoli 12, comma 1, 13, comma 3, 14, commi 1 e 4, e 15, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, eventualmente modificate ai sensi dell'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono aumentate del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000.

2. I comuni, tenuto conto delle esigenze di bilancio, possono approvare tariffe in misura inferiore, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, e che entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

3. L'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 è sostituito dal seguente:

“2. Non si dà luogo ad applicazione d'imposta per superfici inferiori al metro-quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, si arrotondano al mezzo metro quadrato”».

9.0.2

PASQUINI

Art. 10.

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'orario normale di lavoro secondo le modalità di calcolo previste dai contratti collettivi dei lavoratori della pubblica amministrazione è fissato in trentacinque ore settimanali».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda l'emendamento 3.40.

10.7

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda l'emendamento 3.40.

10.8

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo le parole: «e della scuola», inserire le seguenti: «nonchè delle università, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviani,», e sostituire le parole: «in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi» con le seguenti: «in lire 769 miliardi, in lire 1.901 miliardi ed in lire 2.409 miliardi»;

al comma 4 sopprimere le parole: «e delle università, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano», e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il sistema universitario, per il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto nazionale di fisica nucleare e l'Istituto nazionale per la fisica della materia, gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma non concorrono al fabbisogno finanziario di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 468 del 1978; Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter: Fondo di riserva e per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 140.000;

2001: - 140.000;

2002: - 140.000.

10.101

MONTICONE

Al comma 1, sostituire le parole: «in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi e in lire 2.269 miliardi», con le seguenti: «in lire 1.258 miliardi, in lire 3.522 miliardi e in lire 4.358 miliardi».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda l'emendamento 3.40.

10.9

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Tutti i provvedimenti e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del personale relativi ai passaggi a posizioni di sviluppo economico previsti dall'ordinamento stesso continuano ad essere finanziati con le risorse dei fondi unici di amministrazione ed in ogni caso con quelle destinate alla contrattazione collettiva integrativa; le specifiche risorse così come impegnate sono restituite alla disponibilità dei fondi unici o, comunque, della contrattazione collettiva integrativa all'atto della cessazione dal servizio del dipendente o del conseguimento, da parte di quest'ultimo, di una diversa posizione».

10.15

MONTAGNINO

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda l'emendamento 3.40.

10.10

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sostituire le parole: «in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi e in lire 850 miliardi», con le seguenti: «in lire 472 miliardi, in lire 1.320 miliardi e in lire 1.720 miliardi».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda l'emendamento 3.40.

10.11

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo le parole: «alla contrattazione integrativa», inserire le seguenti: «; per l'anno 2002 è aggiunta la somma di lire 1.200 miliardi per le finalità di cui all'articolo 42 del vigente Contratto collettivo nazionale dei lavoratori del comparto scuola».

Conseguentemente, all'articolo 7, aumentare le accise sugli oli emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.

10.110

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO, NAVA, CIRAMI, CORTELLONI, DI BENEDETTO, FIRRARELLO, LOIERO, MISSERVILLE

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le somme sopra indicate sono integrate, per l'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 21, comma 17, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per un

importo di lire 10 miliardi, di lire 50 miliardi e di lire 70 miliardi, rispettivamente, per gli anni 2000, 2001, 2002».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 10.000;

2001: - 50.000;

2002: - 70.000.

10.100 PAGANO, BISCARDI, BRUNO GANERI, DONISE, LOMBARDI SARTRIANI, MASULLO, MELE

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «100 miliardi», con le seguenti: «140 miliardi».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

10.5 SERVELLO, MAGLIOCCHETTI, BASINI, PALOMBO, PELLICINI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «100 miliardi», con le seguenti: «130 miliardi».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

10.4 PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

10.6 PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda l'emendamento 3.40.

10.12 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 4, sostituire le parole: «nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci», con le seguenti: «adeguando i rispettivi bilanci».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda l'emendamento 3.40.

10.13 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda l'emendamento 3.40.

10.14 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 2.0.3.

10.17 GRILLO, VENTUCCI

Sopprimere il comma 5.

10.16 MONTAGNINO

Sopprimere il comma 5.

10.2 NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO, NAVA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al personale delle qualifiche di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ferme restando le attribuzioni indicate nel predetto articolo, è data priorità, senza alcun onere aggiuntivo a carico delle amministrazioni di appartenenza, ai fini dell'eventuale conferimento di incarichi di collaborazione e supporto diretto per le esigenze della dirigenza, nonchè di incarichi di reggenza temporanea degli uffici dirigenziali non generali sprovvisti di titolare. Al suddetto personale possono conferirsi i posti di funzione degli uffici dirigenziali non generali disponibili presso le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici, fino ad un massimo del 50 per cento annuo entro il 31 dicembre 2002, nell'ambito delle procedure di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e nei limiti dallo stesso previsti. I relativi incarichi, in applicazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono attribuiti sulla base di graduatorie formate da ciascuna amministrazione tenuto conto dei titoli di servizio posseduti dagli aspiranti e delle specifiche attitudini dei medesimi».

10.1 NAVA, NAPOLI Roberto, MUNDI, CIMMINO, LOMBARDI SATRIANI, FOLLIERI, LAURIA Baldassare, MISSERVILLE, FIRRARELLO, DI BENEDETTO, CORTELLONI, CIRAMI, DUVA, GIORGIANNI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Gli ultimi due periodi del comma 10 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppressi».

10.18

ASCIUTTI, BEVILACQUA, MARRI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. L'articolo 12 è soppresso. Con la legge finanziaria per l'anno 2002 e seguenti saranno previsti gli stanziamenti occorrenti per la copertura finanziaria per l'attribuzione entro il 2005, della maggiorazione retributiva di cui all'articolo 29, comma 2, del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori 26 maggio 1999 a tutto il personale docente di ruolo in possesso dei prescritti requisiti, come previsto dall'articolo 38 del Contratto collettivo nazionale integrativo».

10.0.1

BRIGNONE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Dell'importo di lire 1.000 miliardi di cui all'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, la somma di lire 50 miliardi è riservata alle isole minori secondo un programma per la realizzazione di reti comunali di distribuzione del gas da esercitare transitoriamente a gas di petrolio liquefatto (GPL), nonchè degli impianti predisposti per ricevere il GPL, deliberato dal Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE) nel quadro delle agevolazioni previste dalla legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni».

10.0.2

LAURO

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.40.

11.43

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

11.44

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11. – 1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a costituire una società per azioni, denominata Agenzia per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, di seguito denominata "Agenzia", con un capitale sociale iniziale di 100 miliardi, successivamente incrementabile con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sottoscritto direttamente con gli introiti del Fondo di cui alla lettera *m*).

2. L'Agenzia ha come oggetto sociale:

a) la progettazione, realizzazione e gestione diretta di interventi di ampliamento, adeguamento e modernizzazione delle dotazioni, strutturali ed infrastrutturali, funzionali allo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, intendendo per dotazioni tutto quello che attiene alla realizzazione di reti, nonché l'attivazione di progetti innovativi finalizzati allo sviluppo di nuove opportunità di lavoro nei servizi alla persona, nella salvaguardia e cura dell'ambiente, nel recupero e riqualificazione dei centri storici e degli spazi urbani, nei beni culturali;

b) l'Agenzia esprime, inoltre, pareri obbligatori su progetti e piani di investimento in reti ed infrastrutture, localizzati nel Mezzogiorno, elaborati da società pubbliche o private, le quali sono tenute ad inviare copia dei medesimi all'Agenzia. Detti pareri sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti;

c) al fine del perseguimento delle finalità di cui alle lettere *a)* l'Agenzia elabora un piano di interventi che, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il piano, nel quale sono indicati strategie e criteri di carattere generale per un'azione pubblica di promozione dello sviluppo e dell'occupazione nel Mezzogiorno, contiene analitica descrizione degli interventi che si intendono attuare, la loro articolazione territoriale, i tempi previsti per la realizzazione, le unità di lavoro da impiegare per la realizzazione dei singoli interventi. Nella formulazione di detto Piano l'agenzia tiene conto delle proposte avanzate dalle società miste di cui alla lettera *d)*. I progetti, definiti di interesse nazionale, vengono realizzati direttamente dall'Agenzia sulla base di protocolli d'intesa con le regioni interessate. Gli interventi previsti dal piano sono finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al punto *e)*, preferibilmente attivando meccanismi di cofinanziamento europeo;

d) al fine del perseguimento delle finalità, di cui alla lettera *c)* l'Agenzia provvede, inoltre, alla costruzione e partecipa al capitale di società miste regionali a partecipazione delle regioni e degli enti locali, aventi come obiettivo il supporto e l'assistenza tecnica alla progettazione esecutiva di interventi promossi da soggetti pubblici locali, nonché la realizzazione esecutiva di interventi promossi da soggetti pubblici locali, nonché la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *a)* e *b)* aventi rilevanza di carattere regionale o locale. Questi ultimi interventi sono finanziati all'interno del piano di cui alla lettera *c)* o con risorse finanziarie attivate dalle società medesime a valere su finanziamenti disposti da normative regionali, nazionali o comunitarie;

e) alle società miste regionali di cui alla lettera *d)* possono partecipare, con quote di minoranza, soggetti ed istituzioni, di natura sia pubblica che privata, in possesso di strutture e competenze idonee a favorire processi di sviluppo locale nei settori e negli ambiti di cui alla lettera *a)*;

f) sono organi dell'Agenzia:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il collegio dei sindaci;

g) il presidente ha la rappresentanza dell'Agenzia, presiede e convoca il consiglio di amministrazione ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;

h) il consiglio di amministrazione è composto dal presidente a sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali quattro designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, scelti tra i presidenti delle giunte delle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, o loro delegati, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

i) il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili;

l) i componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni;

m) è istituito il Fondo per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, con gestione autonoma affidata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che provvede alla sua regolamentazione, sulla base dei principi e delle normative contabili vigenti regolanti fondi analoghi. Le risorse di detto Fondo sono finalizzate al finanziamento del piano di interventi di cui al presente articolo;

n) al Fondo di cui alla lettera *m)* affluiscono le seguenti risorse:

- 1) i proventi derivanti da cespiti patrimoniali dello Stato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica individua per ciascun esercizio finanziario;

2) gli stanziamenti statali destinati al fondo da disposizioni di legge e da delibere del Cipe;

3) le plusvalenze che a partire dal 1° gennaio 1998 sono state realizzate, rispetto ai valori peritali o iscritti nel bilancio, attraverso cessioni o collocamento sul mercato di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, determinate con provvedimento del Consiglio dei ministri. Le predette plusvalenze, per la parte non espressamente richiesta dal riequilibrio patrimoniale dell'ultima società controllante, sono comunque accantonate per i fini di cui al presente articolo e seguenti per essere destinate al finanziamento dei programmi di cui alla lettera c);

o) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contestualmente alla costituzione dell'Agenzia, definisce un piano di riordino e razionalizzazione degli strumenti e delle strutture pubbliche operanti nel campo della promozione dello sviluppo e dell'occupazione, con particolare riguardo delle aree depresse, che viene inviato, per acquisirne il parere, alle competenti Commissioni parlamentari;

p) sulla base di detto piano, tenuto conto dei compiti che la presente legge affida all'Agenzia, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce con IRI SpA, con ENI SpA, con Italia Investimenti SpA, con IG SpA le modifiche ed i tempi per il trasferimento di attività e strutture societarie all'Agenzia;

q) è consentito all'Agenzia e alle società di cui alla lettera d) assorbire personale proveniente dalle società di cui al punto o), le cui attività siano state trasferite all'Agenzia medesima;

r) per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera a), l'Agenzia e le società di cui alla lettera d) provvedono ad assumere direttamente, a tempo indeterminato, secondo le norme contrattuali in vigore, il personale necessario alla realizzazione di singoli interventi tra i lavoratori socialmente utili».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.40.

11.67

CRIPPA, CÒ, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. La società Sviluppo Italia, sentite le regioni, le province e i comuni interessati, provvede all'attuazione del piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza, mediante la progettazione, la realizzazione e la gestione, di opere infrastrutturali e per la tutela dell'ambiente, per il potenziamento della protezione civile, di controllo e di ripristino dell'assetto idrogeologico, di monitoraggio e ripristino delle condizioni di sicurezza dei territori a rischio sismico, vulcanico o per altri fattori derivanti dalla conformazione morfologica degli stessi.

1-bis. Il piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza è attuato nell'intero territorio nazionale e, in particolare, nelle zone già colpite da eventi calamitosi o indicate nelle mappe di rischio. Una quota

pari al 75 per cento dello stanziamento totale è destinata alle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, in considerazione dell'elevato potenziale di rischio ambientale e della carenza di strutture e infrastrutture nelle predette regioni.

1-ter. La società Sviluppo Italia è autorizzata, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, alla gestione del personale necessario alla realizzazione del piano di cui al comma 1, ivi comprese le attività di formazione in collaborazione con gli istituti universitari interessati.

1-quater. Alla società Sviluppo Italia e all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, sono affidate la progettazione, la realizzazione e la gestione dei piani di intervento territoriali, nonché dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, con facoltà di avvalersi anche dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza degli enti preposti.

1-quinquies. Il piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza ha durata ventennale ed è articolato in due piani decennali e relative verifiche quinquennali.

1-sexies. La progettazione del piano e gli atti conseguenti, ivi comprese le assunzioni di personale e la relativa formazione, devono concludersi non oltre il 31 dicembre 2000.

1-septies. Il piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza si articola nei seguenti settori di intervento:

a) infrastrutture primarie per la difesa del sottosuolo dal rischio sismico e dal dissesto idrogeologico;

b) grandi infrastrutture idriche e reti di collegamento, ivi compresa l'infrastrutturazione telematica;

c) redazione dei piani di bacino, sopralluoghi sugli insediamenti esistenti nel territorio, aggiornamento dei catasti, controllo sulla ubicazione di cave e discariche, misurazione della intensità delle piogge e della portata dei fiumi, interventi di riforestazione protettiva, vigilanza contro gli incendi boschivi, perimetrazione antiabusivismo, regolazione del moto delle acque, depuratori, valutazione del rischio idraulico e della stabilità dei versanti in considerazione del pericolo di frane, sistemazione idraulico-forestale, escavazione, rischio sismico, ed altri interventi in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;

d) aggiornamento degli studi morfologici sul reticolo scalante minore, con particolare riferimento alle condizioni di canali e fossi, sulla quantità e tipologia degli scarichi inquinanti, sui fenomeni pregressi, gli eventi nivopluviometrici, gli eventi storici franosi e alluvionali;

e) approntamento di carte geopedologiche che riguardano il suolo fertile, di carte geologiche, di carte dell'uso dei suoli; ricerca sui cambiamenti climatici e le piogge lampo;

f) potenziamento dei servizi per la prevenzione di incendi, frane, alluvioni, erosioni, dei servizi di polizia idraulica e di monitoraggio idrografico e della qualità delle acque;

- g) interventi di delocalizzazione di case in posizione pericolosa;
- h) interventi di studio, prevenzione, messa in sicurezza del territorio interessato al rischio vulcanico.

1-*octies*. La società Sviluppo Italia è autorizzata ad assumere il personale necessario all'attuazione del piano per l'intera durata della vigenza del piano stesso, mediante chiamata numerica diretta fino alla quarta qualifica funzionale e mediante indizione di pubblico concorso per le mansioni inquadrabili oltre la quarta qualifica funzionale.

1-*nonies*. Una quota non inferiore al 50 per cento delle assunzioni è riservata ai lavoratori che svolgono lavori socialmente utili le cui mansioni siano riconducibili a quelle previste dalla pianta organica. I predetti lavoratori sono assunti mediante chiamata numerica diretta fino alla quarta qualifica funzionale e attraverso concorsi riservati per titoli ed esami per le qualifiche superiori alla quarta.

1-*decies*. I soggetti di cui ai commi 1-*octies* e 1-*nonies* sono inquadrati nel contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti pubblici relativamente alle qualifiche funzionali previste per le attività affini da essi svolte».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

11.68

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali che presta servizio per le scuole elementari statali è trasferito alle dipendenze dello Stato e inquadrato nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari statali.

1-*bis*. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuta integralmente a tutti gli effetti giuridici ed economici l'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione comunale di provenienza.

1-*ter*. Ai fini di cui al comma 1-*bis* sono rivalutati secondo le disposizioni vigenti per il personale docente statale sia i passaggi conseguiti per gli anni di servizio prestati alle dipendenze dell'ente locale, sia i titoli valutabili posseduti all'atto del trasferimento nei ruoli dello Stato.

1-*quater*. Il trasferimento del predetto personale, che ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avviene secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto coi Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

1-*quinquies*. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis*, si procede alla riduzione dei trasferimenti

menti statali a favore dell'ente locale, in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dall'ente locale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentita l'ANCI».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

11.69

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire le lettera a) e b) con le seguenti:

«a) al comma 2 dopo le parole: “anche ad ordinamento autonomo”, aggiungere le seguenti: “ad eccezione delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e”;

b) dopo al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti”»;

e) dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni, ad eccezione di quelle riferite al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente separatamente per i ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

11.13

PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI,
D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parola da: «una riduzione» fino a: «per gli anni precedenti» con le seguenti: «un aumento di personale attraverso assunzioni secondo le modalità previste dalle leggi na-

zionali e regionali, al fine di adeguare i servizi resi dalla pubblica amministrazione alle esigenze della stessa e degli utenti».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda l'emendamento 3.40.

11.45

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «previsti per gli anni precedenti» aggiungere le seguenti: «, con esclusione delle Università e degli enti pubblici di ricerca collocate nelle aree delle regioni meridionali;».

11.77

MARINO, ALBERTINI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la salvaguardia della occupazione delle categorie protette;».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

11.14

BONATESTA, FLORINO, MULAS, BORNACIN, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La riduzione non si applica per le assunzioni obbligatorie degli invalidi civili;».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

11.12

BONATESTA, BORNACIN, MULAS, MANTICA, MACERATINI, PEDRIZZI, CURTO, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La riduzione non si applica per le assunzioni obbligatorie degli invalidi civili;».

11.42

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La riduzione non si applica per le assunzioni obbligatorie degli invalidi civili;».

11.91

MONTAGNINO, POLIDORO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«La riduzione non si applica per le assunzioni obbligatorie degli invalidi civili;».

11.76

DONDEYNAZ

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«La riduzione non si applica per le assunzioni obbligatorie degli invalidi civili;».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 2.0.3.

11.63

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«La riduzione non si applica per le assunzioni obbligatorie degli invalidi civili;».

11.32

BATTAFARANO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio, entro il 30 giugno 2000, dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 31 ottobre 1999;».

11.29

MONTAGNINO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio, dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999;».

11.29 (Nuovo testo)MONTAGNINO, MARINO, GUBERT, DONDEYNAZ,
FIGURELLI

Al comma 1, lettera a), aggiungere il seguente periodo: «La riduzione non si applica per le assunzioni obbligatorie degli invalidi civili;».

11.28

MONTAGNINO, POLIDORO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) la disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle società per azioni le cui azioni sono interamente possedute dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;».

11.59 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, dopo le parole: «di cui al comma 2,» inserire le seguenti: «e la salvaguardia della occupazione delle categorie protette.».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

11.16 BONATESTA, FLORINO, MULAS, BORNACIN, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, dopo le parole: «al termine dell'anno precedente» sopprimere la parola: «separatamente.».

11.84 MONTAGNINO, VERALDI

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere la parola: «separatamente.».

11.36 GRILLO, VENTUCCI

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, sopprimere la parola: «separatamente.».

11.7 MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA, CIMMINO, NAVA

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, alla fine del primo periodo sopprimere le parole: «nonchè per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

11.15 PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, all'undicesimo rigo, sostituire la parola: «nonchè» con le seguenti: «salvo che».

11.71

DE SANTIS, TAROLLI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

11.46

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Per consentire lo sviluppo del processo di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connesso all'attuazione delle riforme amministrative, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri definisce e determina, entro il primo semestre di ciascun anno, il numero delle assunzioni delle amministrazioni di cui trattasi”».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda l'emendamento 3.40.

11.49

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «il comma 3 è sostituito dal seguente» con le seguenti: «i primi quattro periodi del comma 3 sono sostituiti con i seguenti».

11.87

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, dopo le parole: «riduzione programmata del personale» inserire le seguenti: «e di garanzia della occupazione delle categorie protette».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

11.17

BONATESTA, FLORINO, MULAS, BORNACIN, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «introduzione di nuove professionalità» aggiungere le

seguenti: «e di nuove tecnologie per i posti di lavoro coperti da soggetti appartenenti a categorie protette».

Conseguentemente, per la copertura si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

11.18 BONATESTA, FLORINO, MULAS, BORNACIN, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso devono essere assicurate le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia».

11.72 BONFIETTI, SENESE, FASSONE

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le deliberazioni relative all'esercizio 2000 autorizzano in via prioritaria la copertura dei posti relativi ai concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1999».

11.58 FIGURELLI, SCIVOLETTO

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

11.19 BONATESTA, FLORINO, MULAS, BORNACIN, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, sopprimere l'ultimo periodo.

11.79 MARINO, ALBERTINI

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 7, le accise sugli oli emulsionati sono variate fino a concorrenza degli oneri.

11.48 FIGURELLI, SCIVOLETTO

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, sopprimere l'ultimo periodo.

11.27

MONTAGNINO

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, sopprimere l'ultimo periodo.

11.6

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA, CIMMINO, NAVA

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva la facoltà di assunzione del personale vincitore di concorsi pubblici regolarmente autorizzati, inserito utilmente in graduatorie pubblicate dopo il 31 dicembre 1998, destinato ad uffici della pubblica amministrazione istituiti con legge posteriore al 1° gennaio 1992, le cui piante organiche risultino scoperte per oltre il 50 per cento alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, le parole: «di una percentuale non inferiore dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di una percentuale non inferiore dell'1,03 per cento».

11.75

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, aggiungere, i seguenti periodi: «Fermi restando gli obiettivi di riduzione numerica complessiva, è fatta salva la facoltà di assunzione del personale vincitore di concorsi pubblici regolarmente autorizzati, inserito utilmente in graduatorie pubblicate dopo il 31 dicembre 1998, destinato ad uffici della pubblica amministrazione istituiti con legge posteriore al 1° gennaio 1992, le cui piante organiche risultino scoperte per oltre il 50 per cento alla data di entrata in vigore della presente legge. È altresì consentito all'Ufficio centrale per la giustizia minorile di attingere alle proprie graduatorie dei concorsi già espletati, nei limiti dei posti disponibili della vigente pianta organica».

11.92

GUBERT

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È fatta salva la facoltà di assunzione del personale vincitore di concorsi pubblici regolarmente autorizzati, inserito utilmente in graduatorie pubblicate dopo il 31 dicembre 1998, destinato ad uffici della pubblica amministrazione istituiti con legge posteriore al 1° gennaio 1992, le cui piante organiche risultino scoperte per oltre il 50 per cento alla data di entrata in vigore della presente legge. È altresì consentito all'Ufficio centrale per la giustizia minorile di attingere alle proprie graduatorie dei concorsi già espletati, nei limiti dei posti disponibili della vigente pianta organica».

11.93

PALUMBO

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nell'anno 2000, per la priorità dell'azione di contrasto e prevenzione del lavoro nero e dell'evasione contributiva, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad assumere 1.000 unità di personale, con procedura regionale accelerata per il potenziamento della attività di vigilanza. All'onere relativo, valutato in 80 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 2000-2002, si provvede utilizzando quota parte degli accantonamenti relativi al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui alla tabella A».

Oppure come copertura utilizzare la seguente:

Conseguentemente al comma 4 dell'articolo 18 sostituire le parole: «sono ridotti del 5 per cento» con le altre: «sono ridotti del 6 per cento».

11.80 MANZI, MARINO, ALBERTINI, CAPONI, BERGONZI, MARCHETTI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

11.50 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) al comma 3-bis, sono soppresse le parole da: “ivi comprese” fino alla fine del periodo. Tale soppressione ha effetto a partire dal 1° gennaio 1999».

11.11 MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA, CIMMINO, NAVA

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, primo periodo dopo le parole: «rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi» aggiungere le seguenti: «, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza».

11.37 GRILLO, VENTUCCI

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, primo periodo, dopo le parole: «ai compiti e ai programmi», aggiungere in fine, le seguenti: «, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza».

11.85 MONTAGNINO, BEDIN

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, terzo periodo, sopprimere le parole: «e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

11.51

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Le istanze di mobilità devono essere evase entro due mesi dalla loro presentazione ovvero dalla eventuale integrazione se richiesta a termini di legge; le omissioni o i ritardi configurano responsabilità per danno erariale con conseguente obbligo di denuncia ai procuratori regionali presso le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti da parte del soggetto organizzativo sovraordinato all'autore del fatto dannoso».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

11.20

MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

All'emendamento 11.1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «sono trasmessi» inserire le seguenti: «per conoscenza».

11.1/1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 11.1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole da: «e al Ministero del tesoro», fino alla fine del capoverso.

11.1/2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, sopprimere gli ultimi tre periodi.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti i seguenti periodi: "Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico superiore alle 200 unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati di una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazio-

ne del personale, certificata dai predetti organi di controllo, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica –, e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 4. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative».

11.1

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, sostituire gli ultimi tre periodi con i seguenti: «Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati di una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.».

11.1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, quarto periodo, sopprimere le parole: «con un'organico superiore a duecento unità».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda l'emendamento 3.40.

11.52

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, quarto periodo, sopprimere le parole: «dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287».

11.86

MONTAGNINO, LO CURZIO

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, quarto periodo, sopprimere le parole: «dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, 287».

11.38

GRILLO, VENTUCCI

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, quarto periodo, sopprimere le parole: «dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, 287».

11.10

MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA, CIMMINO, NAVA

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, quarto periodo, dopo le parole: «contratti collettivi nazionali di lavoro», aggiungere le seguenti: «fatta salva la progressione interna che deve essere disposta per i dipendenti in aspettativa che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive o di governo nel Parlamento europeo, nel Parlamento italiano e nelle Assemblee regionali a statuto ordinario».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

11.21

MONTELEONE, FLORINO, MULAS, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, aggiungere, in fine, le parole: «con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza».

11.9

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA, CIMMINO, NAVA

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere, al di fuori della previsione di fabbisogno di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel 2000 e nel 2001, 1.000 unità di personale da destinare al servizio ispettivo delle Direzioni regionali del lavoro».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 60.000;
2001: - 80.000;
2002: - 80.000.

11.81 MANZI, MARINO, ALBERTINI, CAPONI, BERGONZI, MARCHETTI

Al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) le disposizioni dei commi precedenti non si applicano al personale della giustizia».

11.89 BONFIETTI, SENESE, FASSONE

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda l'emendamento 3.40.

11.54 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera f), capoverso 18, secondo periodo, sostituire le parole: «inferiore al 50», con le seguenti: «superiore al 10».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda l'emendamento 3.40.

11.55 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera f), capoverso 18, sopprimere il seguente periodo: «L'eventuale trasformazione a tempo pieno può avvenire purchè ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale».

11.8 NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA, CIMMINO, NAVA

Al comma 1, lettera f), capoverso 18, sopprimere il seguente periodo: «L'eventuale trasformazione a tempo pieno può avvenire purchè ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 2.0.3.

11.39

GRILLO, VENTUCCI

Al comma 1, lettera f), capoverso 18, sopprimere il seguente periodo: «L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purchè ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale».

11.88

MONTAGNINO

Al comma 1, lettera f), capoverso 18, sopprimere il seguente periodo: «L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purchè ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale».

11.82

MARINO, ALBERTINI

Al comma 1, lettera f), capoverso 18, ultimo periodo, sostituire le parole: «purchè ciò non» con le seguenti: «anche se ciò».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda l'emendamento 3.40.

11.56

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera f), capoverso 18, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Vanno fatte salve le esigenze di impiego continuativo imposto a determinate funzioni e mansioni da esigenze di efficacia, efficienza ed economicità».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento n. 2.4.

11.23FLORINO, MULAS, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI,
BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, lettera f), stralciare il capoverso 18-ter.

11.66

AZZOLLINI, VEGAS, MANTICA, TAROLLI, COSTA, D'ALÌ, VENTUCCI, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso 18-ter.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento n. 2.4.

11.22 SILIQUINI, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso 18-ter.

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.

11.78 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso 18-ter.

11.34 IL RELATORE

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso 18-ter.

11.70 PASQUINI

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso 18-ter.

11.74 PINTO

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso 18-ter.

11.5 NAPOLI Roberto

Al comma 1, lettera f), capoverso 18-ter, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

11.94 GUBERT

Al comma 1, lettera f), capoverso 18-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle professioni che prevedono, nelle lo-

ro leggi ordinamentali, il regime d'incompatibilità all'esercizio della stessa con attività di altro lavoro autonomo o subordinato sia pubblico che privato».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

11.24 SILIQUINI, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, lettera f), capoverso 18-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle professioni che hanno uno specifico regime di incompatibilità di esercizio della professione con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato, sia pubblico che privato».

11.40 FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, lettera f), capoverso 18-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferme restando le incompatibilità stabilite dai singoli ordinamenti professionali e sempre che l'attività svolta come dipendente pubblico corrisponda all'attività professionale stessa».

11.65 PASTORE

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

11.57 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera g), capoverso 20-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «per le università» inserire le seguenti: «e per gli enti pubblici di ricerca».

Conseguentemente, all'articolo 7, le accise sugli oli emulsionati sono variate fino a concorrenza degli oneri.

11.47 FIGURELLI, SCIVOLETTO

All'emendamento 11.2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) dopo il comma 20-bis, è inserito il seguente:

“20-ter. Le economie realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici

non economici sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 53, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro"».

11.2/1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) dopo il comma 20-bis è inserito il seguente:

“20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite”».

11.2

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, comma 1, sono soppresse le parole: «Nell'ambito del medesimo comparto». Al medesimo articolo, il comma 2 è abrogato».

11.64

GRILLO, VENTUCCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni e enti locali, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale indicate nell'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, applicando la disciplina legislativa ivi richiamata, in attesa del relativo completamento da parte dei contratti collettivi nazionali».

11.95

GUBERT

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli Istituti previdenziali del comparto degli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità sono autorizzati ad assumere le unità di personale previste dai concorsi in corso di espletamento indetti per il reclutamento di personale anche in applicazione di specifiche disposizioni legislative. Tali assunzioni sono finalizzate per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al potenziamento dell'attività di vigilanza in materia di lotta al lavoro nero ed all'evasione contributiva, attraverso la destinazione di un contingente di personale pari ad almeno 500 unità alle attività ispettive».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 80.000;
2001: - 80.000;
2002: - 80.000.

11.83 MANZI, MARINO, ALBERTINI, CAPONI, BERGONZI, MARCHETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale indicate nell'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, applicando la disciplina legislativa ivi richiamata, in attesa del relativo completamento da parte dei contratti collettivi nazionali».

11.41 FUMAGALLI CARULLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale indicate nell'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, applicando la disciplina legislativa ivi richiamata, in attesa del relativo completamento da parte dei contratti collettivi nazionali».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento n. 2.4.

11.25 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con la qualifica dirigenziale, ivi comprese quelle relative ai concorsi per dirigenti già espletati per titoli di servizio professionali e di cultura integrati da colloquio, presso le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque fino al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998».

11.31

FORCIERI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«; sono invece, valide fino ad esaurimento, anche oltre i termini prima fissati, le graduatorie dei concorsi pubblici per la qualifica dirigenziale del comparto Ministeri, già espletati, ove risultino non più di 45 idonei, oltre i vincitori.».

11.61

LAURO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai concorsi espletati fino al 30 settembre 1999».

11.90

MONTAGNINO, VERALDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al personale inquadrato nel profilo di collaboratore tributario della VII qualifica funzionale dell'amministrazione finanziaria con almeno cinque anni di anzianità ed in possesso del diploma di laurea alla data del 24 maggio 1989, si applica, a domanda, la disposizione del comma 14-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.».

11.96

POLIDORO, MONTAGNINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine della lotta all'evasione fiscale e nell'ambito del potenziamento del personale dell'amministrazione finanziaria, al personale rivestente il profilo di collaboratore tributario della settima qualifica funzionale dell'amministrazione finanziaria, con almeno cinque anni di anzianità e munito del diploma di laurea dalla data del 24 maggio 1989, a domanda, si applica il comma 14-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, interpretato dalla legge 24 maggio 1989, n. 193. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con i fondi già stanziati per la riqualificazione del personale dell'amministrazione finanziaria».

11.60

NOVI, AZZOLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al personale inquadrato nel profilo di collaboratore tributario della VII qualifica funzionale dell'amministrazione finanziaria con almeno cinque anni di anzianità ed in possesso del diploma di laurea alla data del 24 maggio 1989, si applica, a domanda, la disposizione del comma 14-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, alla legge 17 febbraio 1985, n. 17».

11.33

POLIDORO, MONTAGNINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 14 della legge 26 febbraio 1996, n. 74, così come modificato dall'articolo 7, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 677, il comma 3 è soppresso».

11.3

MANFREDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis.. All'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, al comma 1 dopo le parole: «a disposizione delle organizzazioni di volontariato» *aggiungere le seguenti:* «anche di protezione civile».

11.4

MANFREDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis.. Gli idonei dei concorsi per esami indetti dalla legge 10 luglio 1984, n. 301, inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento o nella IX qualifica funzionale, in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a quindici anni di effettivo servizio reso nelle stesse o in qualifiche delle ex carriere direttive, formalmente incaricati della rassegna o del coordinamento di una Divisione e di firma degli atti contabili della Divisione medesima, sono inquadrati nella qualifica di dirigente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge con carattere di priorità rispetto agli idonei dei concorsi dirigenziali le cui graduatorie sono prorogate per effetto della stessa».

11.73

BEDIN

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine della lotta all'evasione fiscale e nell'ambito del potenziamento del personale dell'amministrazione finanziaria, al personale rivestente il profilo di collaborazione tributario della settima qualifica funzionale dell'amministrazione finanziaria, con almeno cinque anni di anzianità e munito di diploma di laurea alla data del 24 maggio 1989, a domanda, si applica l'articolo 4, comma 14-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, interpretato dalla legge 24 maggio 1989, n. 193.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con i fondi già stanziati per la riqualificazione del personale dell'amministrazione finanziaria».

11.0.1

MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA, CIMMINO, NAVA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Alle società sportive che, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due successivi, stipulano un contratto di lavoro avente ad oggetto l'assunzione di giovani di età compresa tra i 14 e 19 anni (cioè 18 anni completati) definiti "giovani di serie" ai sensi dell'articolo 33 del regolamento interno della FIGC, viene riconosciuto, per tali periodi, un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e che vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività

produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute alla fonte operate.

2. Il credito d'imposta è pari al 10 per cento dei redditi dal lavoro dipendente corrisposti ai soggetti assunti ai sensi del comma 1. Al calcolo non concorre la parte di reddito ragguagliato al periodo di lavoro nell'anno che eccede 10 milioni di lire per dipendente.

3. Il credito d'imposta, ferme restando le condizioni previste dalla presente legge, spetta anche sui redditi dal lavoro dipendente prestato all'estero, purchè i soggetti siano residenti nel territorio dello Stato».

11.0.2 MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA, CIMMINO, NAVA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato, in assenza di specifico provvedimento e in analogia a quanto già previsto per la Polizia di Stato dalla legge 17 agosto 1999, n. 288, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad indire un corso straordinario di formazione per la nomina di tenenti in servizio permanente effettivo, mediante utilizzazione della graduatoria di merito degli idonei del primo concorso straordinario, bandito dal Comando generale della Guardia di finanza il 14 luglio 1997 - Foglio d'Ordine n. 32, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 marzo 1997, n. 85.

2. Tale graduatoria rimane efficace per la copertura di posti già disponibili e non messi a concorso alla data del 31 dicembre 1999. Eventuali eccedenze organiche che si dovessero determinare nel ruolo normale verranno assorbite con le vacanze che avverranno per cause diverse.

3. Gli idonei, iscritti nell'anzidetta graduatoria dopo aver superato un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi ed un periodo di tirocinio della durata non inferiore ai sei mesi, e secondo l'ordine della graduatoria approvata al termine dello stesso, sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo normale della Guardia di finanza, con decorrenza da data successiva in cui saranno stati dichiarati vincitori del concorso medesimo e a quella in cui sono nominati tenenti, nello stesso anno solare, gli ufficiali provenienti dall'Accademia ai sensi dell'articolo 2, numero 1, della legge 29 maggio 1967, n. 371.

Conseguentemente, all'articolo 7, aumentare le accise sugli olii emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.

11.0.3 DI BENEDETTO, MUNDI, NAPOLI Roberto, NAVA, CIMMINO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di agevolare e promuovere l'addestramento e la preparazione tecnica di giovani di età compresa tra i 14 e i 19 anni (cioè 18 anni completati) definiti "giovani di serie" ai sensi dell'articolo 33 del regolamento interno della FIGC, alle società sportive che stipulino un contratto di lavoro avente la sueposta finalità, a partire del 1° gennaio 2000, per ogni "giovane di serie" assunto negli anni 2000, 2001 e 2002 sarà riconosciuto uno sgravio contributivo in forma capitaria concesso nella misura annua indicata al comma 2.

2. Tale contributo è corrisposto in quote mensili fino ad un massimo di dodici, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi previdenziali e assistenziali di competenza, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato: lire 1.000.000 fino al 31 dicembre 2000; lire 1.100.000 fino al 31 dicembre 2001; lire 1.200.000 fino al 31 dicembre 2002.

3. Nel caso in cui la società sportiva provveda a stipulare il primo contratto professionistico con il giovane di serie, lo sgravio contributivo sarà prorogato, nella misura in vigore, dalla data di stipulazione del contratto e fino al ventiduesimo anno di età compiuto, ove il giovane sia ancora in forza presso la medesima società.

4. In via sperimentale e ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge n. 196 del 1997, alle società sportive che nell'espletamento delle finalità formative di cui all'articolo 1 della presente legge provvedano all'assunzione, in via permanente, di un preparatore atletico per le iniziative formative, sarà riconosciuta una riduzione del 3 per cento sul totale dei contributi dovuti per tale figura alle gestioni previdenziali di competenza, nel limite delle risorse derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

5. La determinazione della durata, del contenuto e dell'orario di lavoro sarà rimessa alla contrattazione collettiva del settore.

6. Spetta alla contrattazione collettiva la determinazione delle iniziative di formazione che siano considerate complementari all'attività di addestramento tenendo conto della particolarità del rapporto di lavoro sportivo e nel rispetto di quanto stabilito in materia di apprendistato dal comma 2 dell'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e, per quanto riguarda l'assolvimento dell'obbligo scolastico, dall'articolo 68 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

7. Agli oneri per la formazione professionale derivanti dal presente articolo si provvederà a valere sul Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

11.04

MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA, CIMMINO, NAVA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di far fronte alle nuove competenze trasferite alle Dirizioni regionali e provinciali del lavoro in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di istruttoria degli illeciti amministrativi, nonché di interventi ispettivi finalizzati alla lotta al lavoro irregolare, è autorizzato all'assunzione di 1000 ispettori del lavoro da inquadrare nell'area C, posizione economica C2 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Ai relativi oneri, valutati in lire 55 miliardi annui a decorrere dal 2000, si provvede quanto a lire 25 miliardi, attraverso l'utilizzo di parte degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative e dai proventi contravvenzionali conseguenti all'attività ispettiva, e quanto a lire 30 miliardi alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ridurre:

2000: - 60.000;
2001: - 40.000;
2002: - 30.000"».

11.0.5

PIZZINATO, PELELLA, MACONI, LARIZZA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Gli idonei dei concorsi indetti ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301, inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento e nella IX qualifica funzionale, in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a dieci anni di effettivo reso nella stesse o in qualifiche delle ex carriere direttive, sono inquadrati nella qualifica di primo dirigente con carattere di priorità rispetto al personale nominato fuori delle procedure concorsuali».

Conseguentemente, all'articolo 7, aumentare le accise sugli oli emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.

11.0.6

MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA, CIMMINO, NAVA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Piano straordinario di formazione nel settore pubblico)

1. Per l'attuazione del piano straordinario di formazione nel settore pubblico sono destinate nel triennio 2000-2002 risorse pari a lire 50 mi-

liardi nel 2000, lire 100 miliardi nel 2001 e lire 150 miliardi nel 2002, che sono assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Annualmente il Ministro per la funzione pubblica riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano, realizzato con l'apporto della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) e del Formez, secondo criteri di integrazione e collaborazione con le iniziative assunte a livello territoriale, nell'ambito dei programmi finanziati con risorse comunitarie.

2. Per consentire l'attuazione del primo piano triennale del Centro formazione studi-Formez, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, sono destinate lire 35 miliardi annui per il triennio 2000-2002, assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Allo scopo di consentire alla Scuola superiore della pubblica amministrazione lo svolgimento degli specifici compiti derivanti dall'attuazione degli impegni assunti dal Governo nell'ambito del Patto sociale, lo stanziamento per la SSPA è incrementato, a partire dall'anno 2000, di lire 7 miliardi».

11.0.7

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Entro il 30 giugno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può disporre che almeno il 5 per cento dei contratti a tempo pieno del personale delle amministrazioni pubbliche venga trasformato a tempo parziale per un periodo non inferiore a dodici mesi.

2. I risparmi derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 potranno essere utilizzati per una percentuale non superiore al 25 per cento per misure di riqualificazione ed aggiornamento professionale dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, previste da istituti contrattuali».

11.0.8

GRILLO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 110 è sostituito con il seguente:

“110. Il servizio obbligatorio di leva è prestato presso unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al comune di residenza del milita-

re e destinati non oltre 150 chilometri da essa. Per i militari che, a causa della dislocazione sul territorio nazionale delle unità delle Forze armate derivante dalle direttive strategiche e per effetto delle limitate possibilità logistiche di accasernamento, siano destinati, previo parere dell'interessato, a prestare servizio di leva obbligatorio presso unità o reparti aventi sede oltre 150 chilometri dalla località di residenza verrà corrisposto un aumento della diaria giornaliera pari al 50 per cento di quella attuale».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 160.000;
2001: - 120.000;
2002: - 80.000.

11.0.9

LAURO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo di incentivazione per il personale dipendente dal Ministero della giustizia)

1. Al fine di potenziare l'efficienza collettiva ed individuale del personale contrattualizzato dipendente dal Ministero della giustizia è autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 28 miliardi annui. I contratti collettivi stabiliscono le modalità di utilizzazione del fondo ed i parametri di valutazione, individuale e collettiva, dei risultati raggiunti».

11.0.10

BONFIETTI, SENESE, FASSONE

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 27 OTTOBRE 1999

302^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GUERZONI*La seduta inizia alle ore 9,50.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di vigilanza e controllo su bevande e acque minerali, su tappi di chiusura e contenitori nonché del procedimento relativo al confezionamento di mosti, vini e aceti (n. 559)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)
(R139 b00, C06^a, 0035^o)

Riferisce alla Commissione il senatore GAMBINI, il quale ricorda che il regolamento in esame è stato predisposto ai sensi del comma 8, articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la semplificazione amministrativa di una serie di procedimenti, tra i quali quelli relativi alla vigilanza e controllo su bevande e acque minerali, alla vendita e al confezionamento di mosti, di vini e di aceto nonché al controllo su tappi di chiusura e contenitori. L'obiettivo di razionalizzare tali procedimenti appare particolarmente condivisibile in virtù della farraginosità e onerosità di tali procedure a carico, rispettivamente, della Amministrazione finanziaria e degli operatori del settore. In sostanza, la semplificazione opera attraverso la delegificazione della materia e l'emanazione di regolamenti ai sensi del comma 2, articolo 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400, in modo da rendere più spedite sia le operazioni di confezionamento che quelle di controllo a fini fiscali. Dopo aver sottolineato l'opportunità di una norma transitoria che disponga sull'utilizzo delle scorte esistenti, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Su richiesta del senatore BOSELLO, concernente i nuovi adempimenti che si profilano a carico dei produttori, il relatore GAMBINI specifica che l'obiettivo della semplificazione degli adempimenti è raggiun-

to anche con il riferimento alle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

303^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario VIGEVANI, riassumendo i contenuti dell'interrogazione 3-03157, fa presente che, nell'anno 1995, l'Amministrazione finanziaria ha effettuato rimborsi relativi a crediti di imposta indicati nel modello 740 del 1992, relativo ai redditi del 1991, malgrado che, per gli stessi, fosse già stata operata la compensazione nel modello 730 del 1993, relativo ai redditi del 1992; a giudizio degli interroganti – prosegue il Sottosegretario – ciò è avvenuto a causa del non corretto coordinamento delle procedure da parte dell'Amministrazione finanziaria che sta procedendo, tra l'altro, al recupero dei rimborsi erroneamente effettuati, applicando oltre agli interessi maturati anche «l'indennità di mora», pur non ravvisandosi alcuna responsabilità da parte dei contribuenti interessati.

Il Sottosegretario osserva che la problematica evidenziata nell'interrogazione sembra riferirsi alle iscrizioni a ruolo effettuate dagli uffici finanziari nei confronti dei contribuenti che, nella dichiarazione dei redditi (modello 740) presentata per il periodo d'imposta 1991, hanno evidenziato un'imposta Irpef a credito – optando per il rimborso, successivamente erogato dall'ufficio finanziario competente – e che abbiano poi erroneamente evidenziato tale importo nel modello 730 presentato per il periodo di imposta 1992, quale «eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione». In tal caso, l'importo del credito di cui trattasi, esposto nel modello 730 del 1993, è stato correttamente iscritto nei ruoli, in se-

de di controllo formale delle dichiarazioni, unitamente alle relative sanzioni e agli interessi, in quanto il credito Irpef può essere richiesto dai contribuenti, alternativamente, o a rimborso nella dichiarazione in cui si origina o al riparto per scomputarlo nella dichiarazione del periodo di imposta successiva.

Ciò in considerazione del fatto che, come rilevato nella interrogazione, un medesimo credito non può essere richiesto due volte. Qualora, invece, prosegue il Sottosegretario, i contribuenti cui si fa riferimento abbiano redatto correttamente sia il modello 740 del 1992, optando per il riporto del credito Irpef nella dichiarazione del periodo di imposta successivo, sia il modello 730 del 1993, indicando quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione tale credito, la successiva iscrizione nei ruoli deriva effettivamente da errore non imputabile al contribuente, ma ad una errata acquisizione meccanografica dei dati, per cui il predetto credito è stato automaticamente commutato in un rimborso. Conseguentemente, in tale ultima fattispecie gli uffici competenti (Entrate, Imposte dirette e Centri di servizio) adotteranno un provvedimento di sgravio delle sanzioni iscritte al ruolo, sulla base di una semplice istanza del contribuente interessato. Il Sottosegretario conclude dichiarando che si tratta di situazioni da valutarsi caso per caso e non con provvedimenti generalizzati.

Il senatore VEDOVATO si dichiara soddisfatto della risposta fornita, sottolineando positivamente il fatto che non vengono previsti ulteriori adempimenti a carico dei contribuenti interessati.

Il presidente GUERZONI dichiara chiusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di vigilanza e controllo su bevande e acque minerali, su tappi di chiusura e contenitori nonché del procedimento relativo al confezionamento di mosti, vini e aceti (n. 559)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59: favorevole con osservazione)
(R139 b00, C06^a, 0035^o)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente GUERZONI avverte che non ci sono iscritti a parlare in discussione generale e che sia il relatore che il rappresentante del Governo non ritengono di intervenire ulteriormente.

A giudizio del senatore BOSELLO sarebbe opportuno enfatizzare già nel titolo del provvedimento il carattere essenzialmente abrogativo di procedure vigenti e non di mera semplificazione, soprattutto per ciò che concerne gli adempimenti a carico dei produttori.

Il relatore GAMBINI, dopo aver ribadito l'obiettivo di semplificazione cui tende il provvedimento, si dichiara altresì d'accordo con il senatore Bosello nel formulare un parere favorevole, con un'osservazione circa l'opportunità di rendere più esplicito, già dal titolo del provvedimento, il carattere sostanzialmente innovativo dello stesso, soprattutto in considerazione del fatto che con esso viene meno l'obbligo di applicare lo speciale contrassegno di Stato sui contenitori e sui mezzi di chiusura di bevande e acque minerali nonché dei prodotti vinosi.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente GUERZONI pone ai voti la proposta di esprimere parere favorevole con l'osservazione testè richiamata.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,15.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1999

359^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

BISCARDI

indi del Presidente

OSSICINI

*La seduta inizia alle ore 9,40.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto relativo all'utilizzazione da parte dello Stato dello stanziamento corrispondente alla quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1999 (n. 557)**

(Osservazioni alla 5^a Commissione: seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C05^a, 0011^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il senatore Monticone aveva svolto la relazione introduttiva.

Il senatore BEVILACQUA stigmatizza preliminarmente l'assenza del Governo.

Il presidente Biscardi fa osservare che la presenza del Governo – pur ritualmente invitato – non è strettamente necessaria per l'esame in sede consultiva dell'atto in titolo. Si augura comunque che il Sottosegretario per i beni e le attività culturali, debitamente informato della convocazione della Commissione, intervenga quanto prima ai lavori.

Il relatore MONTICONE osserva peraltro che l'interlocutore governativo relativamente all'atto in titolo è la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha curato il piano di riparto che è sottoposto all'esame parlamentare, discostandosi, in alcuni casi significativi, dal parere reso dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Il PRESIDENTE dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore BRIGNONE ricorda che l'articolo 48 della legge n. 222 del 1985 destina l'8 per mille della quota di competenza statale dell'IR-

PEF ad interventi straordinari finalizzati a quattro specifici obiettivi: fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali. Nell'osservare che tali interventi assumono peraltro, con l'andare degli anni, un preoccupante carattere di drammatica ordinarietà, egli rileva altresì che ogni anno l'ammontare complessivo della quota di competenza statale dell'8 per mille dell'IRPEF è utilizzata dal Governo per la copertura di ingenti oneri straordinari prima che il piano di riparto giunga all'attenzione del Parlamento. Ad esempio, nel 1996, dei 150 miliardi originariamente disponibili (oltretutto accresciuti in sede di assestamento), 40 sono stati dirottati in favore di interventi per la prevenzione degli incendi boschivi, 15 per interventi a favore del corpo dei Vigili del fuoco, 15 per la copertura parziale del rinnovo del contratto del personale degli enti lirici, lasciando così da ripartire, previo parere parlamentare, soli 80 miliardi. Non essendo stato ancora emanato un regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione di tali fondi, essi furono conseguentemente erogati secondo una linea di continuità (peraltro non condivisa dalla Commissione) con il passato, finanziando una ventina di interventi. Nel 1997, prosegue il senatore Brignone, ancora in assenza di un regolamento sui criteri e le procedure, i 160 miliardi originariamente disponibili (anch'essi poi accresciuti in sede di assestamento) furono utilizzati a favore di interventi per l'Albania (65 miliardi), per la sicurezza dei beni culturali (20 miliardi) e per la prevenzione degli incendi boschivi (40 miliardi). Residuavano così circa 58 miliardi, con cui furono finanziati, previo parere parlamentare, 25 interventi. Nel 1998, dei 161 miliardi iniziali (ancora una volta accresciuti in sede di assestamento), 35 furono utilizzati per la ricostruzione delle zone terremotate delle Marche e dell'Umbria, 5 per sperimentazioni oncologiche, 100 per il risanamento delle zone alluvionate della Campania; ne residuavano così 35, con cui fu finanziata una quarantina di interventi che, per la prima volta, comprendeva anche il sostegno del volontariato nei paesi *extra* europei. Anche l'anno in corso non si sottrae alla tendenza in atto, che vede all'esame del Parlamento un ammontare residuo da ripartire sempre più ridotto (a seguito della cospicua sottrazione di fondi in favore di finalità eccezionali) con cui finanziare un crescente numero di interventi. In particolare, dei 198 miliardi disponibili per quest'anno, 40 sono già stati utilizzati per missioni internazionali di pace, 100 in favore dell'Albania e della Macedonia e 26 per interventi di protezione civile. Ne residuano pertanto (anche alla luce delle risorse emerse in sede di assestamento) solo 34, con i quali il Governo intende finanziare una sessantina di interventi (rispetto alle oltre 300 domande di finanziamento pervenute).

Quanto in particolare al piano di riparto, egli rende alla Commissione un'articolata disamina statistica della sua distribuzione territoriale, osservando che essa appare abbastanza equa, con una unica vistosa eccezione. Osserva tuttavia che le regioni a statuto speciale, anch'esse presenti nel piano di riparto, godono di risorse e competenze proprie per il restauro e la conservazione di beni culturali ed avrebbero pertanto meno titolo rispetto ad altre ad accedere ai finanziamenti.

Egli ricorda poi di aver presentato lo scorso 19 ottobre, insieme ad altri senatori del Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord, una mozione (n. 1-00448) volta ad impegnare il Governo a modificare il regolamento recante i criteri e le procedure per l'utilizzazione della quota dell'8 per mille di competenza statale dell'IRPEF, nel senso di assicurare cifre consistenti (e in percentuale rispetto all'ammontare complessivo) alla conservazione dei beni culturali e di introdurre criteri di scelta, nell'ambito delle domande presentate, che assicurino priorità agli interventi effettivamente straordinari. A tale proposito, osserva ad esempio che, nel caso di settori coperti da legislazione ordinaria, occorrerebbe evitare sovrapposizioni che possano determinare incongruenze nell'erogazione dei finanziamenti. Infine, la mozione impegna il Governo ad evitare erogazioni tardive, eventualmente anticipando i termini di presentazione delle domande.

Conclusivamente, egli auspica che la ripartizione dell'8 per mille possa essere indirizzata al finanziamento di interventi minori di conservazione dei beni culturali, che diano al cittadino il segno tangibile dell'attenzione dello Stato nei confronti delle situazioni di necessità capillarmente diffuse su tutto il territorio nazionale.

Il senatore BEVILACQUA apprezza senz'altro lo sforzo compiuto dal relatore Monticone – cui riconosce incondizionatamente doti di grande mediatore – nel manifestare alla Commissione le proprie perplessità sull'atto in titolo, pur proponendo comunque l'espressione di un parere favorevole. Né poteva a suo giudizio essere diversamente, atteso che – a parte ogni considerazione dovuta ai legami di maggioranza – il riparto proposto dal Governo si espone senz'altro a forti critiche, sia di metodo che di sostanza. In primo luogo, egli rileva, ad esempio, la non equa distribuzione territoriale degli interventi, che risulta inequivocabilmente agli atti; inoltre, stigmatizza il finanziamento concesso all'Istituto di studi filosofici di Napoli, nonostante il parere contrario del Ministero dei beni e delle attività culturali, che rappresenta una evidente forzatura operata dalla Presidenza del Consiglio; ancora, si interroga sui motivi che hanno indotto la stessa Presidenza ad accordare, per gli interventi di restauro della chiesa di S. Agata di Lecce, una cifra quattro volte superiore a quella richiesta; infine, chiede quali siano le specifiche destinazioni dei cospicui finanziamenti in favore del Fondo edifici di culto, del patrimonio librario e di quello archivistico, atteso che non è stato distribuito un elenco analitico come invece era accaduto in passato.

Conclusivamente, preannuncia un orientamento senz'altro non favorevole alla proposta di riparto del Governo e si riserva di valutare la possibilità di presentare uno schema di parere alternativo a quello della maggioranza.

Il senatore MASULLO svolge anzitutto una osservazione di carattere particolare relativa all'Istituto di studi filosofici di Napoli: indipendentemente da ogni valutazione soggettiva sull'opportunità di tale finanziamento, come uomo di cultura napoletano egli invita infatti la Commissione a non disconoscere la significativa attività svolta dall'Istituto a

vantaggio di tutto il Mezzogiorno, attraverso la promozione di corsi e seminari che recano nel lontano Sud gli indispensabili elementi di stimolo culturale. Ricorda altresì che il comma 5 dell'articolo 2 del regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione dell'8 per mille di competenza statale destina gli interventi per la conservazione di beni culturali anche alla fruibilità di beni «immateriali», riconoscendo così ai beni culturali quel carattere dinamico di cui egli stesso ha più volte sottolineato l'importanza.

A livello più generale, ricorda l'origine storica della devoluzione dell'8 per mille della quota di competenza statale dell'IRPEF in favore di esigenze di carattere umanitario e culturale. A tale proposito, osserva che le norme vigenti relative alla rendicontazione da parte dello Stato relativamente all'uso fatto dei fondi a disposizione sono senz'altro inadeguate. Occorre tuttavia distinguere fra il parere che può essere reso sullo schema di riparto presentato dal Governo a legislazione vigente e quello che si potrebbe invece rendere in un sistema diverso, caratterizzato da campi di attribuzione più chiari e da criteri di distribuzione più rigorosi.

Nel criticare l'attribuzione di fondi destinati al sostegno di esigenze della società civile in favore di Amministrazioni dello Stato, che dovrebbero invece ricorrere alle ordinarie fonti di finanziamento, conclude auspicando una maggiore pubblicità del definitivo riparto operato dal Governo dei fondi in questione.

Il senatore RESCAGLIO riconosce la difficoltà insita in qualunque ripartizione di fondi, di cui è spesso difficile scorgere la ragionevolezza. Nell'osservare ad esempio che la città di Cremona è da anni esclusa dal riparto dell'8 per mille, lamenta altresì la scarsità di fondi destinati ad interventi di carattere umanitario. A differenza di altri senatori intervenuti nel dibattito, rileva con favore la destinazione di fondi in favore di studi e ricerche, nella prospettiva di un innalzamento della qualità culturale del Paese.

Dopo aver evidenziato il problema delle scadenze temporali, che a volte determinano difficoltà burocratiche, si sofferma poi sull'esigenza di assicurare un adeguato ritorno agli *sponsor* di interventi su beni architettonici e pittorici. Conclude concordando con il senatore Brignone sull'esigenza di assicurare priorità agli interventi effettivamente straordinari e di garantire una quota residuale significativa da ripartire previo parere parlamentare, nonché con il senatore Masullo sull'opportunità di definire con maggiore chiarezza i campi di attribuzione delle risorse.

A giudizio del senatore ASCIUTTI, sarebbe forse preferibile che il Governo procedesse al riparto dei fondi di sua competenza senza richiedere preventivamente il parere parlamentare. Si interroga infatti su quale può essere l'utilità di tale parere, se financo quello delle Amministrazioni competenti è stato disatteso in casi assai significativi. Inoltre, le cifre sottoposte all'esame parlamentare risultano del tutto incongrue; ad esempio, per quanto riguarda gli interventi in favore degli edifici di culto, sembrerebbero stanziati 20 miliardi, a fronte di una richiesta di 10

miliardi e benché la somma dei singoli interventi ammonti ad appena 8 miliardi. In altra parte del riparto, agli edifici per il culto sembrano invece destinati appena 1,7 miliardi. Analogamente, all'Istituto di studi filosofici di Napoli è attribuito 1 miliardo a fronte di una richiesta di 20, sì da far ritenere il finanziamento concesso del tutto insufficiente rispetto alle esigenze, che devono pertanto essere finanziate attraverso canali diversi.

Quanto invece alla destinazione di cospicui finanziamenti nella regione Puglia, egli ne prende atto senza eccessivo stupore, in considerazione delle origini elettorali del Presidente del Consiglio in carica.

Trova invece assai meno dignitoso che numerose sovrintendenze abbiano fatto pervenire le domande di finanziamento oltre il termine previsto del 31 maggio, con grave nocumento dei beni sottoposti alla loro vigilanza.

Chiede infine ragione del mancato finanziamento dell'informatizzazione dell'Archivio di Stato di Roma, a fronte del finanziamento di quella dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che l'inizio della seduta pomeridiana di oggi, previsto per le ore 15, è posticipato alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,30.

360^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 15,40.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sui modelli organizzativi per la tutela del patrimonio culturale: deliberazione del programma**

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R048 000, C07^a, 0004^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 novembre 1998.

Il PRESIDENTE ricorda che in quella data la Commissione decise di effettuare una indagine conoscitiva sui modelli organizzativi per la tutela del patrimonio culturale, conferendogli mandato di predisporre il necessario programma. I numerosi impegni della Commissione non hanno finora consentito di procedere allo svolgimento dell'indagine. Informa comunque di aver predisposto un primo programma che prevede, oltre alle audizioni di funzionari ed esperti del settore, un sopralluogo a Parigi da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato, da svolgere entro l'anno. Comunica pertanto che provvederà a richiedere la necessaria autorizzazione al Presidente del Senato.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(4216) Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Errigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri

(56) BRIENZA ed altri. - Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico

(560) LORENZI. - Legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica e universitaria

(1636) Athos DE LUCA ed altri. - Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni

(2416) D'ONOFRIO ed altri. - Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici

(2977) BRIGNONE ed altri. - Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento all'autonomia delle scuole

(3126) BEVILACQUA e MARRI. - Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria

(3740) TONIOLLI ed altri. - Nuove norme in materia di istruzione scolastica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che lo scorso 20 ottobre egli aveva informato la Commissione che, ad avviso del Presidente del Senato, debitamente da lui interpellato in ordine al prosieguo dell'*iter* dei provvedimenti in titolo nel corso della sessione di bilancio, esso avrebbe potuto avere luogo solo qualora la Commissione avesse preliminarmente deliberato di assumere a base della discussione il disegno di legge n. 4216. Tale testo infatti, a giudizio della Commissione bilancio, non comporta oneri a carico dello Stato e può pertanto essere esaminato anche contestualmente alla manovra di bilancio per il prossimo triennio. Avverte quindi che occorre anzitutto deliberare sull'assunzione del testo base per i provvedimenti in titolo.

Il senatore LORENZI chiede invece un rinvio dell'esame congiunto, ritenendo che la pronuncia della Commissione bilancio (secondo cui il disegno di legge n. 4216 non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato) sia solo un artificio atto a superare l'ostacolo regolamentare che impedisce la trattazione di provvedimenti comportanti oneri nel corso della sessione di bilancio. Ricorda infatti che il disegno di legge n. 4216 rinvia ad un programma quinquennale di attuazione della riforma, cui è demandata la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa, e non può pertanto essere in alcun modo giudicato neutro dal punto di vista finanziario. Ritiene quindi preferibile attendere la conclusione della sessione di bilancio e che tutti i provvedimenti all'ordine del giorno continuino ad essere esaminati congiuntamente, in un clima di maggiore serenità. Invita pertanto la Commissione ad esprimersi sulla sua proposta di rinvio con un voto, per il quale richiede la verifica del numero legale.

Il senatore ASCIUTTI avanza invece una questione sospensiva ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, ritenendo preferibile rinviare l'adozione del testo-base ad una fase successiva alla discussione generale.

Il PRESIDENTE ricorda che, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento, ove la Commissione sia favorevole alla questione sospensiva avanzata dal senatore Asciutti, questa dovrebbe essere sottoposta, con relazione, all'Assemblea. Prima di essa dovrà comunque essere posta ai voti, ricorda, la mera proposta di rinvio del seguito dell'esame avanzata dal senatore Lorenzi, che rientra nei poteri di auto-organizzazione della Commissione.

Il senatore BISCARDI ritiene che, se la questione sospensiva avanzata dal senatore Asciutti è volta a consentire all'opposizione di elaborare un proprio testo di riforma dei cicli scolastici, essa è del tutto legittima nell'ambito di un confronto dialettico serio fra maggioranza e opposizione. Non sarebbe invece accettabile qualora sottintendesse un rinvio *sine die* dell'esame dei provvedimenti.

Il senatore ASCIUTTI riconosce che il Polo delle Libertà ha in gestazione un testo di riforma unitario, per la definitiva elaborazione del

quale sono tuttavia ancora necessarie due o tre settimane. Si augura pertanto che la maggioranza voglia accogliere la richiesta di attendere la presentazione di tale testo prima di entrare nel merito della discussione, al fine di consentire un serio confronto fra proposte alternative. In caso contrario, preannuncia il ricorso a tutti gli strumenti previsti dal Regolamento per evitare una chiusura anticipata del confronto.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone quindi ai voti la proposta di rinvio del senatore Lorenzi, che risulta respinta. Prima di porre ai voti la questione sospensiva avanzata dal senatore Asciutti, manifesta poi la propria disponibilità a mantenere aperta la discussione generale sui provvedimenti in titolo fino a mercoledì 11 novembre, onde consentire all'opposizione di presentare il proprio testo ed intervenire nel dibattito per illustrarlo.

Il senatore ASCIUTTI ringrazia il Presidente e chiede una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,05, è ripresa alle ore 16,10.

Il senatore ASCIUTTI osserva che l'organizzazione della discussione suggerita dal Presidente è sostanzialmente condivisibile, anche se impone una scansione temporale piuttosto ristretta. Si dichiara pertanto disponibile a ritirare la questione sospensiva qualora la Commissione convenga di non chiudere la discussione generale prima di giovedì 12 novembre.

Il senatore BEVILACQUA si associa alla richiesta del senatore Asciutti, osservando che i commissari dell'opposizione non interverranno nella discussione generale prima di martedì 9 novembre, data entro la quale si impegnano a presentare il testo unitario di riforma preannunciato.

Il PRESIDENTE, onde corrispondere a tale richiesta, manifesta la propria disponibilità a convocare una seduta antimeridiana giovedì 12 novembre per la conclusione della discussione generale.

Il senatore BEVILACQUA chiede assicurazioni affinché a tutti i membri dell'opposizione che lo desiderino sia consentito di intervenire con la dovuta serenità sulla base del testo preannunciato.

Il PRESIDENTE conferma che a tutti sarà assicurato il diritto di intervenire, eventualmente attraverso la convocazione di sedute notturne. Ricorda d'altra parte che la Commissione deve dimostrare di saper assumere impegni corrispondenti alle attese del Paese. Avverte pertanto che si procederà alla votazione sull'adozione, quale testo base della discussione, del disegno di legge n. 4216, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore LORENZI sollecita la Commissione ad aprire una discussione sul punto.

Il PRESIDENTE ricorda che ciò non è possibile, a termini del Regolamento. Sono invece consentite, ricorda, le dichiarazioni di voto.

Il senatore BRIGNONE, prendendo la parola a tale titolo, ritiene che la discussione stia assumendo un carattere strumentale, che prescindendo dagli interessi effettivi del mondo della scuola. Osserva altresì che l'opposizione, pur avendo presentato numerose proposte di legge, attualmente all'esame della Commissione, non ha elaborato un testo unitario da contrapporre alla proposta della maggioranza; ritiene pertanto legittima la richiesta del senatore Ascutti di accordare all'opposizione il tempo per elaborare un progetto unitario anche se, in proposito, due o tre settimane gli appaiono financo eccessive. In tale prospettiva, la scelta in ordine al testo-base è a suo giudizio secondaria, atteso che sarà comunque sempre possibile intervenire attraverso la presentazione di emendamenti. Annuncia pertanto la propria astensione sulla proposta di assumere come base il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore ASCIUTTI ritiene invece che la questione rivesta un carattere politico e che il tempo richiesto per l'elaborazione del testo unitario delle forze di opposizione non sia affatto eccessivo, in considerazione delle molteplici verifiche cui esso deve essere sottoposto, sia pure nell'ambito di uno schieramento di opposizione assai più coeso di quello di maggioranza. La riforma dei cicli scolastici riveste d'altronde un elevato rilievo e non può essere trattata in termini superficiali. Ritenendo che l'adozione del testo-base non sia affatto secondaria, stante la difficoltà di apportare modifiche al testo prescelto, e in considerazione del rilievo rivestito anche dagli altri disegni di legge all'ordine del giorno (fra cui il n. 2977 del senatore Brignone), annuncia pertanto il voto contrario del Gruppo Forza Italia alla proposta di assumere come testo base il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati ed auspica che sia comunque svolta una attenta riflessione sulla opportunità di procedere ad eventuali audizioni.

Il senatore LORENZI ricorda di appartenere attualmente al Gruppo Misto e di considerarsi un federalista indipendente. Ricorda altresì che cinque anni fa, quando era ancora membro del Gruppo Lega Nord, presentò un disegno di legge di riforma dei cicli scolastici che rappresentò un'autentica novità, dal momento che il dibattito politico era ancora incentrato sulla riforma dei contenuti della scuola secondaria superiore e non investiva ancora l'ordinamento scolastico nel suo complesso. Nel prendere atto della impossibilità di una convergenza sulla riforma dei programmi, ancora risalenti all'epoca di Gentile, egli assunse infatti l'iniziativa di facilitare l'individuazione di nuovi contenuti, se non a livello nazionale quanto meno a livello regionale; presentò dunque una riforma basata su cicli triennali a partire dalla scuola materna fino al dottorato, con l'innalzamento di un solo anno dell'obbligo scolastico e la

corrispondente riduzione di un anno dell'intero ciclo di studi. Nel registrare con soddisfazione che il senatore Donise, nella sua relazione introduttiva, gli ha dato atto di tale iniziativa, si rammarica che altrettanto non si abbia fatto il ministro Berlinguer il quale, nel presentare alla Camera dei deputati tre anni fa la propria proposta di riforma, raccoglieva nella sostanza i contenuti della sua proposta senza tuttavia farne menzione.

Il senatore Lorenzi osserva poi che il sottosegretario Nadia Masini si è allontanata dall'Aula della Commissione e chiede se ciò sia corretto dal punto di vista regolamentare.

Il PRESIDENTE ricorda che, in sede referente, la presenza del Governo non è necessaria a termini del Regolamento.

Il senatore LORENZI riprende la propria dichiarazione di voto invocando una maggiore tutela dei diritti morali d'autore nell'attività politica e legislativa.

Passando poi al merito del disegno di legge n. 4216, osserva anzitutto che esso prevede una semplificazione del ciclo di base di durata settennale che, a suo giudizio, non può non comportare oneri, così come il ciclo secondario di durata quinquennale. Né sarebbe difficile rendere tali cicli compatibili con l'impostazione triennale da lui suggerita, riducendo da sette a sei anni il ciclo di base e innalzando da cinque a sei quello secondario, con evidenti vantaggi anche di carattere finanziario. In particolare, propone di ridurre a tre anni di scuola elementare contraendo contestualmente il numero degli alunni per classe da 25 a 15.

Di fronte alla sordità del Governo, non gli resta peraltro che esprimere un voto contrario alla proposta di assumere a base il testo della Camera dei deputati, auspicando tuttavia che la Commissione non voglia disconoscere lo sforzo da lui intrapreso fin dal 1995 di avviare una riforma della scuola in senso federale e dai contenuti all'altezza dei tempi, flessibile e idonea ad assicurare una cultura in chiave più moderna.

Il senatore BRIGNONE chiede chiarimenti in ordine ad una eventuale mancata adozione del testo pervenuto dalla Camera dei deputati a base della discussione.

Il PRESIDENTE chiarisce che, in tal caso, la Commissione dovrebbe attendere la conclusione della sessione di bilancio, procedere alla discussione generale su tutti i disegni di legge in titolo e quindi adottare a base un testo diverso.

Il senatore BEVILACQUA rileva anzitutto che, qualora corrispondessero al vero le affermazioni del senatore Lorenzi in ordine all'indebita appropriazione da parte del ministro Berlinguer dei contenuti della riforma a suo tempo avanzata dallo stesso senatore Lorenzi, il provvedimento ora sottoposto all'esame del Senato non potrebbe

più essere considerato una riforma di carattere ideologico come finora si era sostenuto da parte dell'opposizione.

Ritiene inoltre inopportuna la scelta di procedere fin d'ora all'assunzione del testo-base, atteso che – a suo giudizio – un eventuale rigetto come base del disegno di legge n. 4216 dovrebbe condurre all'adozione di un testo diverso e non al mero rinvio dell'esame fino alla conclusione della sessione di bilancio.

Infine, dichiara il voto contrario di Gruppo Alleanza Nazionale sulla proposta di assumere a base il disegno di legge n. 4216, in considerazione dell'imminente presentazione di un testo di riforma unitario dell'opposizione, che si augura possa fare proseliti anche nella maggioranza.

Posta infine ai voti, previa verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di assumere come testo base il disegno di legge n. 4216 risulta accolta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SU UN GRAVE LUTTO DEL SENATORE BERGONZI
(A003 000, C07^a, 0005^o)

Il PRESIDENTE informa che gli è testé giunta la notizia della scomparsa del padre del senatore Bergonzi, cui formula le più sentite condoglianze.

Alle parole del Presidente si associa la Commissione unanime.

La seduta termina alle ore 17.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 27 OTTOBRE 1999

325^a Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bargone.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici (n. 556)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. Seguito dell'esame e rinvio) (R139 b00, C08^a, 0037^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre scorso.

Preliminarmente all'apertura della discussione generale, tenuto conto della peculiare specificità tecnica della materia trattata dal regolamento, la Commissione unanime conviene di svolgere nella seduta odierna un breve dibattito, con la possibilità per ciascun senatore di far pervenire al relatore entro le ore 15 di mercoledì 3 novembre prossimo le osservazioni che egli potrà valutare se inserire nella sua proposta di parere.

Si apre quindi il dibattito, nel corso del quale interviene il senatore MEDURI, il quale osserva come, accanto a taluni aspetti positivi che il provvedimento presenta, ve ne sono altri che meritano di essere approfonditi e corretti: tra questi la materia degli appalti con corrispettivo a corpo, e quella della progettazione, della consegna parziale delle opere e della disciplina delle varianti. Vi sono anche lacune da colmare per quanto attiene alle modalità di svolgimento della licitazione privata, al subappalto nonché alle deroghe relative ai beni culturali.

Il senatore GERMANÀ si sofferma sul tema della qualificazione dei tecnici e quindi della professionalità richiesta per le singole opere da realizzare, nonché sulla questione dei progetti esecutivi, che spesso sono in realtà progetti vecchi ormai abbandonati che si intende riproporre senza adeguati aggiornamenti.

Il senatore VERALDI si associa a talune osservazioni tecniche del senatore Meduri e si sofferma sul tema della pubblicità degli appalti, ritenendo necessaria la pubblicazione dei bandi anche sui quotidiani di carattere regionale e locale.

Il senatore SARTO avverte che le osservazioni che egli farà pervenire al relatore riguarderanno in particolare le questioni attinenti al concorso di progettazione, al *project financing* (per quanto concerne la programmazione delle opere da realizzare e la necessità di fissare le relative priorità), alla possibilità di favorire l'inserimento di giovani tecnici capaci nel mondo degli appalti, nonché alla responsabilità del procedimento, al monitoraggio ambientale, all'utilizzo dei materiali, al rispetto della legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale ed infine alla sicurezza nei cantieri.

Il senatore RESCAGLIO si sofferma sul titolo XIII relativo al restauro e alla manutenzione dei beni culturali osservando come debba essere meglio chiarito il rapporto tra le Sovrintendenze e gli enti locali, dal quale spesso nasce una conflittualità che non giova alla trasparenza delle procedure relative a queste opere. Chiede altresì chiarimenti al relatore circa i rapporti fra il direttore dei lavori e i direttori operativi.

Il senatore BORNACIN fa presente che da parte di molti operatori e tecnici del settore è stato rilevato un eccessivo scostamento di talune norme del regolamento da quelle della legge. Tale fenomeno, dovuto probabilmente al troppo tempo trascorso tra l'approvazione della legge e l'adozione del regolamento, rischia di determinare una preoccupante vanificazione da parte del regolamento stesso di quanto disposto dal legislatore. Chiede pertanto al Governo particolare attenzione al riguardo.

Conclusosi il dibattito, replica il relatore VEDOVATO, il quale avverte che per quanto è nella sua competenza valuterà con attenzione la questione posta dal senatore Bornacin, fermo restando che questo compito è stato senz'altro già svolto nella sua sede propria dal Consiglio di Stato. Al senatore Rescaglio fa presente che il regolamento riguarda i beni culturali per quanto attiene alle opere realizzate direttamente dalle Sovrintendenze e non tocca quindi la questione – benchè degna di rilievo – della vigilanza effettuata dalle Sovrintendenze stesse.

Ricorda poi che una delle novità del regolamento è quella di aver creato in taluni casi gli uffici della direzione dei lavori, superando quindi l'unicità della figura del direttore dei lavori; è chiaro che ciò pone la necessità di una migliore definizione dei rapporti tra il direttore dei lavori e i direttori operativi.

Il sottosegretario BARGONE fa presente che il regolamento è stato varato appena un mese dopo l'approvazione della legge cosiddetta «Merloni-ter». È poi trascorso un anno per rispettare la procedura dei pareri previsti dalla legge, e oggi per la prima volta arriva al parere delle Commissioni parlamentari un provvedimento di così vaste dimensioni dopo che è già passato al vaglio del Consiglio di Stato.

Per quanto riguarda la questione posta dal senatore Bornacin, assicura grande attenzione al problema dell'attuazione della legge, ma ricorda che il regolamento si inserisce anche nell'ambito di una vasta delegificazione autorizzata dalla legge stessa. A tale riguardo ricorda anche che è già stato pubblicato il testo coordinato delle leggi Merloni, Merloni-bis e Merloni-ter.

Per quanto concerne il progetto esecutivo, precisa che la legge n. 216 aveva fissato un termine entro il quale i progetti esecutivi potevano conservare una loro validità e tale operazione è servita per sbloccare numerosi progetti altrimenti fermi. Ora, trascorso quel termine, è chiaro che è necessario un adeguamento, che sarà introdotto in conformità della legge. Si richiede comunque, sulla natura del progetto esecutivo, anche la dovuta attenzione da parte degli ordini professionali.

Giudica condivisibile la necessità di assicurare la pubblicità dei bandi degli appalti anche sui giornali locali, purché distribuiti in edicola, mentre sul *project financing* ricorda che la legge già chiarisce all'articolo 14 che le varie proposte devono muoversi all'interno della programmazione e reca anche una definizione delle opere fattibili. Sui concorsi di progettazione, è giusto prevedere una procedura che consenta l'accesso dei giovani professionisti sul mercato, mentre, per quanto attiene alla qualità dei materiali, ricorda che tale aspetto è disciplinato da un provvedimento *ad hoc*.

Per quanto attiene ai beni culturali, infine, avverte che deve essere abbandonata la vecchia identificazione tra qualità e discrezionalità. Anche in presenza di opere che richiedono particolare qualificazione, infatti, se esiste una pluralità di imprese idonee è necessario che si svolga una gara.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 27 OTTOBRE 1999

277^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Programma di massima ai fini dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, recante studi e ricerche per la politica industriale (n. 558)**

(Parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140: favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C10^a, 0019°)

Il relatore MACONI riferisce sul documento in titolo, precisando che si tratta della attuazione della norma contenuta nella legge n. 140 del 1999 che autorizza una spesa annua di sei miliardi di lire per attività di studio e di ricerca nei settori delle attività produttive di competenza del Ministero dell'industria. A tale scopo il Ministero è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di esperti o di società specializzate, nonché di un nucleo di esperti per la politica industriale costituito presso lo stesso Ministero, sul modello di quanto realizzato presso il Ministero del tesoro in base alla legge n. 428 del 1985. Lo stanziamento suddetto è comprensivo anche delle spese di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f, della stessa legge n. 140 del 1999, destinate al compenso di esperti per interventi nel settore aeronautico.

Precisa che l'impiego delle somme stanziare relativamente alla utilizzazione di esperti per la politica industriale e per gli interventi nel settore aeronautico necessita di regolamenti di attuazione, per i quali si prevede un *iter* che non ne consentirà l'emanazione entro il corrente esercizio finanziario. In considerazione di ciò l'intero stanziamento sarà destinato, per il 1999, alla finalizzazione residua, immediatamente attivabile.

Nel documento viene anche indicato che una parte dello stanziamento sarà utilizzata per attività di analisi e di studio concernenti tutti i settori produttivi di interesse del Ministero dell'industria, mentre un'al-

tra parte riguarderà attività settoriali che appaiono meritevoli di approfondimenti specifici. In particolare, il Ministero intende concentrare l'attenzione sugli aspetti della internazionalizzazione del sistema produttivo, dell'innovazione e degli investimenti in ricerca e sviluppo, delle politiche per la qualità, delle strategie aziendali di rilancio della competitività, dello sviluppo dei servizi finanziari per le imprese, degli assetti istituzionali e dei sistemi normativi che regolano l'attività economica, della specializzazione settoriale e dei settori innovativi, delle liberalizzazioni e privatizzazioni in settori strategici, dei nuovi prodotti e di nuove forme di distribuzione. Inoltre, si intendono attivare collaborazioni con enti e società specializzate per la elaborazione di analisi e studi connessi all'attività degli osservatori permanenti e dei tavoli di concertazione settoriali costituiti o in corso di costituzione presso il Ministero.

Il relatore conclude auspicando la formulazione di un parere favorevole e proponendo di sottolineare l'esigenza di attivare, accanto agli osservatori, anche progetti e programmi concreti, da finanziare con tempestività, per attività di ricerca soprattutto nei settori di interesse delle piccole e medie imprese.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE manifesta la propria perplessità sulla necessità di ricorrere a consulenze esterne per lo svolgimento di attività che dovrebbero essere proprie del Ministero dell'industria.

Sottolinea, inoltre, che per i settori aeronautico e spaziale e dei prodotti elettronici e ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale sono stati stanziati finanziamenti ingentissimi e si chiede se vi sia quindi l'esigenza effettiva di ulteriori contribuzioni indirette per l'attività di ricerca. Ricorda, fra l'altro, che i recenti sviluppi che stanno modificando gli assetti societari del settore aeronautico potrebbero determinare notevoli ripercussioni sulla utilizzazione dei suddetti finanziamenti, soprattutto in relazione alla partecipazione italiana al consorzio Airbus; sarebbe opportuno, pertanto, svolgere maggiori approfondimenti su tali aspetti.

Ricorda, infine, che era stata prevista l'erogazione di un finanziamento di 350 miliardi di lire per l'osservatorio della moda e che, però, tale finanziamento non è stato inserito nei documenti di bilancio. Ritiene che anche su tale punto, su cui ha presentato una specifica interrogazione, occorrerebbero adeguati chiarimenti.

Il senatore MUNGARI, premesso che il documento in esame è attuativo di una disposizione di legge che espressamente prevede il finanziamento delle indicate attività di consulenza, osserva che sarebbe opportuno ottenere maggiori precisazioni sulla effettiva destinazione delle risorse. Ciò consentirebbe alla Commissione di esprimere un parere più consapevole e di esercitare successivamente un controllo sulla attuazione delle previste attività.

Ritiene, inoltre, che il numero dei componenti del consiglio di esperti di cui alla legge n. 428 del 1985, ai criteri stabiliti dalla quale si rinvia per la costituzione del nucleo di esperti per la politica industriale, sia troppo elevato. Sarebbe, pertanto, opportuno proporre che in fase di

attuazione si dimensioni in modo più ristretto la composizione di tale struttura.

Il relatore MACONI precisa che nel documento, che ha certamente il carattere di un «programma di massima», si individua, ciò nonostante, una elencazione di progetti a titolo esemplificativo. Ricorda, tra essi, il progetto di diffusione dell'innovazione nelle piccole e medie imprese chimiche, il progetto di sviluppo locale per il settore chimico, il progetto di *quick-response* per il settore tessile, abbigliamento e calzature e il progetto, per lo stesso settore, di partenariato tra distretti industriali del Nord ed aree del Sud.

Quanto al settore aeronautico, ritiene che siano eccessivamente pessimistiche le valutazioni che già escludono la partecipazione di società italiane al consorzio Airbus, dato che sembrano sussistere le condizioni per la prosecuzione di utili trattative in tale direzione. Non ha obiezioni infine sulla osservazione del senatore Mungari concernente la composizione del consiglio degli esperti.

Il senatore SELLA di MONTELUCE dichiara di astenersi sulla proposta di parere favorevole, ribadendo le proprie valutazioni sulle competenze che dovrebbero essere proprie del Ministero dell'industria.

Si associano i senatori MUNGARI e TURINI.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione accoglie la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(Parere alla 1^a Commissione: rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente CAPONI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1999

363^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
MANFREDI*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 15,35.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*
(A007 000, C13^a, 0057^o)

Il senatore RIZZI fa presente che i senatori del Gruppo Forza Italia non potranno partecipare alla seduta della Commissione convocata per domattina.

*IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto relativo all'utilizzazione da parte dello Stato dello stanziamento corrispondente alla quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1999 (n. 557)**(Osservazioni alla 5^a Commissione: seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C05^a, 0011^o)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 20 ottobre scorso.

Il senatore BORTOLOTTI, nel ricordare che, ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge n. 222 del 1985, una quota pari all'8 per mille dell'IRPEF è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica, manifesta vive perplessità per la scelta di finanziare alcuni interventi per edifici religiosi; addirittura uno degli interventi, per i quali è stata riservata una quota pari ad 1.700 milioni di lire, concerne interventi di manutenzione straordinaria nelle chiese. C'è da chiedersi a questo punto per quale ra-

gione vengano destinate agli edifici di culto quote sottratte alla parte che i cittadini, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, hanno devoluto agli interventi a diretta gestione statale, piuttosto che a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

Inoltre, dubbi suscitano anche i criteri di distribuzione, a livello territoriale, delle risorse disponibili, visto che dei dieci interventi di importo superiore al miliardo di lire, ben sette sono localizzati in due sole regioni, la Campania e la Puglia.

Invita pertanto il relatore a sottolineare, nelle osservazioni, l'esigenza di riconsiderare completamente l'elenco degli interventi da finanziare, espungendo quelli in favore degli edifici di culto, nonché quelli di importo superiore al miliardo, e ridistribuendo le risorse così rese disponibili a beneficio di interventi di minor dimensione.

Il senatore MAGGI ribadisce il giudizio critico sullo schema di decreto dei senatori del Gruppo Alleanza Nazionale.

Il presidente MANFREDI concorda con quanto rilevato dal senatore Bortolotto ed esprime in particolare vive perplessità sui criteri in base ai quali le amministrazioni competenti – la cui individuazione oltretutto andrebbe chiarita – hanno espresso, di volta in volta, parere favorevole o parere contrario sui singoli progetti. Così, ad esempio, non si comprende per quale ragione sia stato dato parere contrario sul progetto della comunità montana Curzio-Mottarone-Omegna e parere favorevole per l'obiettivo n. 3 di Salandra-Matera. Si ha l'impressione, in sostanza, che le scelte compiute non siano state basate su criteri obiettivi. Inoltre, su 61 interventi da finanziare, ben 23 riguardano ristrutturazioni di edifici di culto e, in particolare, l'ultimo, di importo pari ad 1.700 milioni di lire, concerne interventi di manutenzione straordinaria nelle chiese. Al riguardo c'è da chiedersi – come ha osservato anche il senatore Bortolotto – perché mai siano state compiute scelte di questo tipo per quanto riguarda la destinazione della quota che il contribuente ha devoluto agli interventi a diretta gestione statale.

Per tali motivi i senatori del Gruppo Forza Italia ribadiscono la loro posizione contraria sullo schema di decreto in titolo.

Viene quindi chiusa la discussione.

Il relatore CAPALDI, dopo aver dato conto delle competenze ministeriali coinvolte nello schema di decreto in titolo, ricorda che la riduzione delle risorse all'esiguo ammontare in questione è derivata da decisioni parlamentari (ad esempio di finanziamento di interventi umanitari all'estero) e non da storni operati autonomamente dal Governo. Le osservazioni non potranno che essere favorevoli, ma vanno corredate da un apparato propositivo che contempli lo stralcio di una quota parte per gli interventi inerenti beni culturali ed ambientali; in proposito, ricorda che la maggior parte delle richieste per restauri di chiese provengono dai comuni interessati, essendo il patrimonio

ecclesiastico parte del più ampio patrimonio culturale del nostro paese e, pertanto, di diretto interesse delle amministrazioni locali.

Va inoltre introdotto un meccanismo procedurale che renda efficace la programmazione e gestisce con il coinvolgimento delle regioni l'assegnazione delle risorse, anche allo scopo di redistribuirle equamente sul territorio nazionale.

Il presidente MANFREDI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema sanitario

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1999

57^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A007 000, C34^a, 0019°)

Il presidente TOMASSINI informa la Commissione delle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi nella riunione testé conclusasi.

Per quanto concerne i problemi attinenti al sopralluogo presso la azienda unità sanitaria locale di Foligno da parte di una delegazione della Commissione – problemi che, emersi nella scorsa settimana tra commissari appartenenti a diversi Gruppi, avevano indotto a rinviare il sopralluogo già programmato per la giornata di venerdì 22 ottobre – l'Ufficio di Presidenza ha ritenuto che non vi siano elementi ostativi all'effettuazione del sopralluogo, in una data che verrà indicata dal capo della delegazione. Alla luce delle norme fissate dal Regolamento interno e della consolidata prassi, l'Ufficio di Presidenza ha con l'occasione ribadito che per lo svolgimento di missioni fuori sede può essere sufficiente anche la sola presenza del relatore a cui è affidato un determinato filone di indagine e che, d'altra parte, la partecipazione ai sopralluoghi è aperta a tutti i commissari. Si è poi concordato nel ritenere consentito che, nel corso dei sopralluoghi, l'oggetto dell'indagine possa essere esteso anche ad argomenti diversi da quello di specifica competenza della delegazione, purché attinenti ad altri filoni di inchiesta attivati dalla Commissione. Infine l'Ufficio di Presidenza ha ribadito l'esigenza che i commissari rispettino scrupolosamente l'obbligo di riservatezza cui sono tenuti per quanto riguarda la documentazione e gli elementi di informazione acquisiti nel corso dei sopralluoghi, ferma peraltro rimanendo la libertà di espressione delle proprie opinioni da parte di ciascun parlamentare.

L'Ufficio di Presidenza ha poi preso atto della decisione del Presidente di convocare una seduta della Commissione con all'ordine del giorno la discussione della situazione determinatasi all'interno del Policlinico Umberto I di Roma: ciò a seguito di una specifica richiesta scritta formulata, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento interno, dai senatori Bernasconi, Camerini, Di Orio, Mignone e Saracco.

Su richiesta di tutti i Gruppi, in relazione allo svolgimento della sessione di bilancio, il Presidente stabilisce che tale seduta venga convocata nella settimana successiva alla prossima.

La Commissione prende atto delle comunicazioni testé rese dal Presidente. Il senatore DI ORIO si riserva di esprimere in un momento successivo una valutazione sulle conclusioni dell'Ufficio di Presidenza.

Esame degli schemi di relazione sui sopralluoghi effettuati da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta in alcune strutture ospedaliere della regione Veneto, della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Sardegna, nell'ambito del settore d'indagine sulle strutture sanitarie incompiute

(Discussione e approvazione)

(A010 000, C34^a, 0001^o)

Il presidente TOMASSINI avverte che gli schemi di relazione in titolo verranno discussi congiuntamente.

Il relatore DI ORIO ritiene in primo luogo doveroso puntualizzare che la sua mancata partecipazione alla seduta della Commissione di giovedì scorso, 21 ottobre, è stata dovuta ad impegni connessi alla grave situazione di crisi dello stabilimento Italtel de L'Aquila, di cui si teme la chiusura e che ha posto 800 lavoratori in mobilità; peraltro si è probabilmente verificato un equivoco, non essendo pervenuta nelle dovute forme la comunicazione della sua disponibilità a che il senatore Pianetta svolgesse, in sua sostituzione, il compito di relatore.

Il senatore Di Orio illustra quindi gli schemi di relazione in titolo, osservando per quanto concerne il sopralluogo effettuato in alcune strutture ospedaliere della regione Veneto che, in generale, si è registrata una situazione di riattivazione dei lavori necessari a completare le strutture, la maggior parte delle quali vedono in effetti in via di ultimazione i cantieri ancora aperti. Occorre poi sottolineare che nel Veneto la stessa accentuata capillarità della rete dei presidi ospedalieri ha prodotto, più acuta che altrove, la necessità – in ragione delle attuali scelte di contenimento della spesa ospedaliera e di ridimensionamento dell'offerta di posti letto – di una revisione del numero dei presidi, con accorpamenti e soppressioni, e di una riduzione, negli ospedali in costruzione, dei posti letto inizialmente previsti. Tale fenomeno è ben evidente nei presidi ispezionati, che presentano tutti un'ipotesi finale di utilizzo largamente inferiore a quella in origine preventivata.

Per quanto riguarda il sopralluogo compiuto in alcune strutture ospedaliere della regione Friuli-Venezia Giulia (l'ospedale di Palmanova in provincia di Udine e l'ospedale di San Polo di Monfalcone in provincia di Gorizia), è necessario rilevare che, in presenza di due strutture la

cui costruzione è iniziata nei primi anni '70, le attuali esigenze di riarmodernamento della rete ospedaliera rischiano di rimanere inadeguatamente soddisfatte dall'attivazione di complessi che inevitabilmente risentono di una progettazione così lontana nel tempo. Inoltre in entrambe le situazioni, caratterizzate da un inizio dei lavori con una disponibilità del tutto insufficiente di risorse, deve essere giudicata determinante, ai fini dell'indispensabile accelerazione per il completamento, l'utilizzo del piano straordinario di finanziamento dell'edilizia ospedaliera di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988.

In ordine alle strutture ospedaliere ispezionate nella regione Sardegna, e con particolare riferimento ai grandi policlinici universitari di Cagliari e di Sassari, è stato evidenziato un ragionevole rischio di perdurante incompiutezza. La necessità di reperire ulteriori risorse - 80 miliardi per Cagliari e 50 per Sassari - comporterà ancora, per diversi anni, la presenza di aree incomplete accanto ad aree attive, con tutte le negative conseguenze facilmente intuibili. Inoltre all'assenza di programmazione, associata ai più che ventennali tempi di costruzione, si aggiungono spesso complicazioni derivanti da contenziosi legali: nel caso del policlinico di Cagliari soltanto un arbitrato, costato all'Università 6.500 milioni, ha permesso la consegna dei lavori, mentre in quello di Sassari un lotto finanziato nel 1994 non è stato ancora attivato per motivi connessi a controversie legali. Nel caso del policlinico di Cagliari, inoltre, la latenza dei tempi costruttivi ha comportato la necessità di interventi demolitivi e ricostruttivi per adeguare la struttura a norme inesistenti al momento della progettazione ed edificazione, con ingente sperpero di risorse.

Complessivamente dai sopralluoghi effettuati nelle tre regioni emerge un quadro caratterizzato, da un lato, dalla riattivazione dei lavori necessari per i completamenti grazie all'opportuno sblocco dei fondi di cui all'articolo 20 della citata legge n. 67, ma, dall'altro lato, da complessi ed onerosi problemi di gestione che molte delle strutture ispezionate inevitabilmente causeranno. In una rete ospedaliera affetta da un'eccessiva capillarità - eclatante il caso del Veneto - e da strutture estremamente sovradimensionate, è facile prevedere le difficoltà di funzionamento e di gestione che, una volta risolti i problemi connessi al loro completamento, tali complessi determineranno, con conseguenze fatalmente negative per quanto riguarda i bilanci delle rispettive A.U.S.L. o aziende ospedaliere, alle quali - va ricordato - le risorse vengono comunque distribuite in base ad una quota capitaria. Si tratta purtroppo di effetti altamente dannosi di scelte compiute negli anni '60 e '70, di cui sarà arduo limitare l'impatto.

Il presidente TOMASSINI dichiara aperta la discussione.

Il senatore MONTELEONE, ringraziato il relatore e il gruppo di lavoro che si è impegnato nei sopralluoghi effettuati, prende atto con soddisfazione che un filone di inchiesta così importante, quale quello sulle strutture incompiute o non funzionanti, è ormai quasi completato, dovendosi ispezionare soltanto alcuni ospedali nella regione Liguria e

nelle province di Lecco e di Trento. Dagli elementi finora acquisiti emergono già alcuni punti importanti, di cui necessariamente la relazione finale dovrà dar conto ed adeguatamente approfondire: non vi è dubbio, infatti, che al di là di responsabilità politiche e carenze programmatiche, la dilatazione dei tempi di costruzione è stata causata anche da controversie legali, in alcuni casi ancora irrisolte e che dunque appare necessario definire con la massima tempestività; a fronte di una riattivazione dei cantieri, sono poi emerse, con maggiore evidenza in taluni casi, difficoltà di mantenimento delle strutture in una prospettiva futura, soprattutto con riferimento a pesanti incognite concernenti le spese di gestione di complessi sovradimensionati rispetto alle attuali esigenze.

Con l'auspicio che a tale ultimo problema possa essere trovata un'adeguata soluzione, il senatore Monteleone preannuncia l'impegno del gruppo di Alleanza Nazionale in vista dell'elaborazione ed approvazione della relazione finale su un filone d'inchiesta che la sua parte politica giudica di assoluto rilievo.

Ringraziato il senatore Di Orio per la puntuale e completa relazione svolta, il senatore Baldassare LAURIA rivendica, al di là dei dubbi a suo tempo espressi dal Ministro della sanità, l'utilità del lavoro svolto dalla Commissione per quanto concerne le strutture incompiute. La relazione finale, ormai prossima, fornirà un contributo essenziale non solo per tracciare il quadro della situazione attuale, ma anche per utilizzare la rete ospedaliera, evitando gli errori commessi in passato, in modo più aggiornato ed aderente alle attuali esigenze.

Il senatore CAMERINI prende la parola per porre due quesiti al relatore: il primo attiene al numero delle strutture ispezionate per le quali possa dirsi risolto il problema di disporre di adeguate tecnologie, mentre il secondo concerne in particolare l'ospedale di Bassano del Grappa, per il quale è previsto uno stanziamento di 12.250 milioni per la costruzione dell'edificio di psichiatria, in un momento in cui l'orientamento generale è quello di ridurre le degenze in tale settore.

Il senatore DE ANNA, complimentatosi con il relatore, sottolinea come dalla attenta e approfondita inchiesta condotta dalla Commissione emerga ormai con chiarezza che molte delle strutture in via di completamento, proprio perché progettate in anni ormai lontani, si riveleranno, una volta ultimate, sostanzialmente inutilizzabili. Da qui la necessità, proprio al fine di dare concretezza al lavoro svolto, che nella relazione finale siano contenute anche indicazioni sulle strutture nelle quali vale effettivamente la pena di investire, in quanto utilmente inseribili nella rete ospedaliera e rispondenti ad effettive esigenze della popolazione.

Il senatore SARACCO, ringraziato il relatore Di Orio e gli altri partecipanti ai sopralluoghi effettuati, osserva come, a fronte di una spesa oscillante tra i 230 e 280 milioni per postoletto, le strutture ispezionate abbiano tutte subito le conseguenze negative di modalità di realizzazione che non tenevano conto della tempistica dei lotti di costruzione. Si è pertanto verificato il paradosso in base al quale il lotto funzionale -

che doveva rappresentare una sorta di scelta strategica – non è mai entrato in funzione nei tempi previsti, con la conseguenza di risultare tecnologicamente obsoleto prima ancora di essere utilizzato.

La senatrice Carla CASTELLANI, reso atto al relatore ed al senatore Pianetta del prezioso lavoro compiuto, rileva che anche dall'indagine sul funzionamento delle aziende ospedaliere, di cui è relatrice, emergono le difficoltà di gestire le strutture esistenti da parte dei direttori generali delle aziende: è facilmente immaginabile, come opportunamente segnalato dal senatore Di Orio, che queste difficoltà cresceranno in modo significativo nel momento in cui diventeranno attive altre maxistrutture, che comportano inevitabili complessità sia di carattere logistico che di gestione del personale.

Dopo che in un breve intervento il senatore BRUNI ha evidenziato che, a suo giudizio, il vero interrogativo a cui occorre rispondere è quale sarà l'effettivo impiego degli ospedali in fase di ultimazione, il presidente TOMASSINI, congratulatosi con il relatore Di Orio e ringraziati tutti gli intervenuti, rileva come i tre schemi di relazione in discussione confermino le problematiche già evidenziate nei precedenti sopralluoghi. Tali problematiche, peraltro, presentano indubbe difficoltà di soluzione, anche perché coinvolgono necessariamente – con riferimento, ad esempio, al quesito testè sollevato dal senatore Bruni – competenze proprie delle regioni.

Il Presidente coglie inoltre l'occasione per informare la Commissione che il 1° ottobre scorso egli è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica, con il quale ha avuto un approfondito colloquio in ordine ai lavori della Commissione. Il Presidente Ciampi ha in particolare mostrato interesse per l'inchiesta sugli ospedali incompiuti, di cui ha auspicato la tempestiva conclusione. Nella relazione finale, a giudizio del Presidente Ciampi, sarebbe importante che venissero indicate le strutture nelle quali, a fronte di finanziamenti erogati, siano stati effettivamente attivati i lavori; sarebbe altresì utile che la Commissione avanzasse concrete proposte sulle opere ritenute necessarie al fine di impiegare alcune strutture come ospedali per degenti acuti, nonché sui meccanismi di accelerazione delle procedure che potrebbero essere adottati.

È pertanto auspicabile, conclude il presidente Tomassini, che nella relazione finale le richieste del Presidente della Repubblica possano trovare puntuale riscontro.

Intervenendo in sede di replica, il relatore DI ORIO, osserva che le considerazioni formulate dai senatori Monteleone, De Anna e Saracco potranno senz'altro essere tenute presenti e sviluppate in sede della redazione della relazione finale sul filone di indagine in oggetto. Per quanto attiene poi al quesito avanzato dal senatore Bruni – precisato che le strutture incompiute risalgono, come inizio dei lavori, ad anni diversi, addirittura precedenti in molti casi all'istituzione delle regioni, rispetto ai quali potrebbe essere interessante distinguere le responsabilità decisionali – fa presente che nel sistema attuale la decisione sul destino degli ospedali è di competenza regionale.

Nel concordare pienamente con il senatore Baldassare Lauria circa l'utilità dell'inchiesta sulle strutture incompiute, il relatore Di Orio ricorda che nel momento in cui il ministro Bindi avanzò dubbi sull'opportunità che la Commissione svolgesse tale inchiesta affermò anche che il Ministero era già in possesso di molti dati in materia. Debitamente richiesti dal presidente Tomassini, tali documenti sono ora pervenuti alla Commissione, ma l'esito del loro esame non può non dirsi in qualche misura deludente sotto il profilo dell'organicità e della completezza; è ben vero che il Ministro si è riservato di trasmettere a novembre ulteriori informazioni, ma apparirebbe singolare se queste ultime, nel breve giro di poche settimane, potessero essere tali da colmare tutte le lacune presenti nella documentazione trasmessa.

Per quanto concerne il primo dei quesiti posti dal senatore Camerini, si può affermare, in via generale, che gran parte dei sistemi tecnologicamente avanzati degli ospedali ispezionati non sia in effetti adeguato, a parte i casi - riferiti soprattutto a strutture situate nel Mezzogiorno - in cui tale strumentazione, pure acquistata, non viene utilizzata. In ordine al quesito concernente l'ospedale di Bassano del Grappa, quello per la psichiatria è un vecchio finanziamento che ora bisogna trovare il modo di utilizzare nel modo più adeguato; occorre peraltro aver presente che le relazioni non affrontano le problematiche connesse alla riconversione degli ospedali psichiatrici non perché tale problema non esista - giacché invece sono molti, come nel caso di una enorme struttura situata a Viterbo, i complessi di grandi dimensioni attualmente inutilizzati - ma perché la competenza in materia non è del comparto sanitario, bensì di quello socio-assistenziale.

Per quanto infine riguarda le indicazioni e le richieste formulate dal Presidente della Repubblica, il relatore si impegna naturalmente a rispondere in maniera compiuta in sede di relazione conclusiva, anticipando peraltro che non è stato riscontrato, almeno per quanto riguarda strutture di una certa importanza, per le quali le regioni abbiano espresso interesse al completamento, alcun problema di stanziamento di risorse; può inoltre affermarsi che, almeno nella maggior parte dei casi, il mancato avvio dei lavori in seguito all'erogazione dei finanziamenti dipende da contenziosi legali in atto.

Da ultimo, il relatore Di Orio desidera ringraziare il senatore Pianetta che ha partecipato ai sopralluoghi in titolo fornendo un contributo assiduo e competente, nonché il dottor Massimo Baldassarre, collaboratore esterno della Commissione, e gli uffici di quest'ultima, con particolare riferimento alla coadiutrice capo Paola Di Tullio.

La Commissione approva quindi all'unanimità i tre schemi di relazione in titolo, allegati al resoconto della seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

BOZZA NON CORRETTA

Settore di indagine: Strutture sanitarie incomplete o non funzionanti

RELAZIONE

sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta in alcune strutture ospedaliere della regione Veneto il 28, 29 e 30 marzo e il 4 e 5 maggio 1999, predisposta dal relatore DI ORIO

1. Nell'ambito della verifica sullo stato delle strutture sanitarie incomplete una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario ha compiuto due sopralluoghi nella Regione Veneto, rispettivamente nei giorni 28, 29 e 30 marzo e 4, 5 e 6 maggio 1999.

Della delegazione hanno fatto parte il senatore Ferdinando di Orio, vicepresidente della Commissione, ed il senatore Enrico Pianetta, membro della medesima. Ha assistito la delegazione l'Ufficio di segreteria della Commissione unitamente al dottor Massimo Baldassarre, collaboratore esterno.

Nel corso dei sopralluoghi la delegazione parlamentare si è avvalsa della collaborazione di operatori fotografici della Polizia scientifica e di Ufficiali giudiziari facenti capo alle istituzioni statali competenti per territorio.

I rilievi fotografici acquisiti *in loco* corredano la presente esposizione.

2. La struttura in provincia di Verona

Valeggio sul Mincio (VR). Il Centro clinicizzato di Valeggio venne progettato nel 1969 dall'allora Ente ospedaliero come struttura di ricovero a tipo ospedale generale per circa 800 postiletto con una previsione di spesa di circa 20.000 milioni su fondi propri e finanziamento statale; nel 1971 fu approvato il progetto esecutivo e nel febbraio del 1973 vennero iniziati i lavori.

Nel corso dell'edificazione la regione Veneto, subentrata all'Ente nella gestione dell'opera, rivide la progettazione generale eliminando corpi di fabbrica previsti e portando a 400 postiletto il dimensionamento finale, in considerazione delle necessità della programmazione regionale

e della vicinanza del complesso agli ospedali di Villafranca Veronese (10 km) e Verona-Borgo Trento (20 km).

Nel 1980 fu attivato il Distretto sanitario e servizi aggiuntivi (laboratorio analisi, radiologia), successivamente la dialisi e nel 1986 il settore riabilitativo e gastroenterologico in convenzione, insieme al laboratorio, con l'Università di Verona.

Dal 1984 sono stati isolati due piani (4° e 5°) del complesso, costituito da sei piani più due interrati per 1380 mq cadauno più una piastra servizi anteriore, che si presentano ultimati solo nelle tamponature e negli infissi esterni.

Per il definitivo completamento del complesso sarebbero necessari 8.500 milioni, secondo il progetto presentato alla Regione dalla ASL che prevede la destinazione a degenza riabilitativa per ulteriori 33 posti letto del 4° piano e per circa 30 letti al 5° da destinare a riabilitazione o RSA; al momento tuttavia tale completamento non è stato ritenuto necessario dagli organi regionali alle esigenze programmatiche stante l'eccesso di postiletto presente in Veneto (6,4 per 1000 abitanti, indice superiore a quello previsto dalla legge).

Pertanto la struttura – al momento attiva con 56 postiletto ordinari e 6 in *day hospital* di riabilitazione specialistica (osteoarticolare, cardiovascolare e gastroenterologica) oltre ai servizi già menzionati, con una notevole capacità attrattiva verso l'utenza extra ASL (70-75 % dei ricoveri) – verosimilmente non verrà completata dalla Regione, vista anche la mancata autorizzazione statale, nel 1990, all'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 per l'ampliamento a 150 dei postiletto del reparto di riabilitazione.

Sono in corso trattative con l'Università di Verona per il completamento e la cessione della area incompleta del complesso, costato a tutt'oggi 9.395 milioni.

Nel corso del sopralluogo la Commissione ha ascoltato il presidente del locale comitato pro-ospedale, che ha illustrato le iniziative intraprese per ottenere il completamento della struttura sottolineando la preoccupazione della popolazione che teme un depauperamento del presidio in assenza di interventi finanziari che, viceversa, sarebbero convogliati sui vicini centri di Villafranca e Bussolengo.

3. Le strutture in provincia di Rovigo

a) *Trecenta (RO)*. L'ospedale S. Luca di Trecenta viene progettato nel 1986 come nuova sede di quattro preesistenti ospedali (Trecenta, Castelmassa, Badia Polesine, Lendinara) con una dotazione prevista di 376 postiletto ed una spesa complessiva di 106.000 milioni.

Nel dicembre 1989 ebbero inizio i lavori della 1ª fase finanziati per 70.000 milioni (51.000 in base all'articolo 20 della legge 67 del 1988 primo triennio, 19.000 dal Fondo sanitario regionale); nell'ottobre 1992 venne approvata una perizia di variante volta a ridurre il dimensionamento dell'opera (eliminazione di un piano di degenza), viste le mutate esigenze sanitarie regionali.

Nel dicembre 1994 vennero ultimati i lavori della 1° fase; per ulteriori completamenti furono stanziati nel gennaio 1995 8.000 milioni dal fondo di rotazione regionale (legge regionale n. 55 del 1994), con lavori ultimati nel maggio 1996.

Un successivo finanziamento di 3.000 milioni fu concesso nel novembre 1996 dalla regione Veneto sul Fondo sanitario regionale 1997: i lavori vennero completati nell'agosto 1998.

L'ospedale, attivato dal giugno 1996, attualmente ospita 170 posti letto con una previsione a completamento di 270 circa.

La struttura si sviluppa su un'area di 133.000 mq. in due corpi di fabbrica per complessivi 49.000 mq.: il corpo principale è costituito da un blocco servizi con un piano interrato, piano terra e primo piano e un monoblocco delle degenze con 3 piani di 3.500 mq. cadauno strutturati ognuno su quattro settori di 30 letti l'uno.

Il corpo minore, collegato al principale da un tunnel sotterraneo, si sviluppa su un piano interrato ed un piano terra ed è dedicato ai servizi tecnologici, magazzini ed obitorio.

La parte incompiuta è rappresentata da un piano della degenza al momento giunto alla fase di tramezzatura interna.

Per il completamento è stato autorizzato (delibera CIPE del maggio 1998) un finanziamento di 25.000 milioni su fondi di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 (seconda fase), comprensivo anche dei lavori di completamento esterno.

I tempi per l'inizio dei lavori sono stimati in circa un mese con consegna prevista entro il 2000.

b) *Ospedale S. Maria della Misericordia (RO)*. L'ospedale S. Maria della Misericordia, articolato su complessivi 589 posti letto, è stato realizzato per lotti dal 1970 al 1986, anno dell'attivazione.

L'intervento, oggetto della verifica, riguarda un corpo ulteriore, denominato corpo D, che si sviluppa su cinque piani, di cui uno interrato, per complessivi 16.600 mq., sede di servizi e degenze dell'oncologia, pneumologia, geriatria e lungodegenza per 224 posti letto totali.

L'edificio, progettato nel 1984, approvato dagli organi regionali nel 1986, venne iniziato nel 1987 con tre finanziamenti successivi di 8.500, 4.000 e 2.000 milioni stanziati rispettivamente nel 1987, 1988 e 1989 da parte della regione Veneto.

Nel 1991 venne redatto il progetto esecutivo di completamento finanziato nel 1994 sui fondi di cui all'articolo n. 20 della legge n. 67 del 1988 (primo triennio) per 8.900 milioni: i lavori iniziarono nel dicembre 1994 per concludersi nel novembre 1998.

La struttura era stata già parzialmente attivata a partire dal 1995 sino alla attivazione completa avvenuta nel dicembre 1996.

Residuano lavori per 1.200 milioni per il completamento delle sistemazioni esterne.

Il corpo D ha assorbito risorse per 23.500 milioni mentre tutto il complesso ospedaliero è costato circa 200.000 milioni.

Attualmente è in corso la costruzione di una palazzina di due piani, di cui uno interrato, per complessivi 30 posti letto dedicata alle malattie

infettive, finanziata con fondi della legge n. 135 del 1990: i lavori sono iniziati nel gennaio 1999 e la conclusione è prevista per il settembre 1999.

c) *Adria (RO)*. Il nuovo ospedale generale di Adria prese avvio con il primo incarico di progettazione nel 1965 in sostituzione del vecchio adiacente nosocomio insediato nella prima metà dell'ottocento nei locali di un ex-convento.

Nel 1969 fu approvato il progetto definitivo, cui seguì nel 1971 l'inizio dei lavori sulla base di un finanziamento regionale di 780 milioni.

I lavori si protrassero per tutto il 1972 e portarono all'edificazione delle fondazioni e della struttura in elevazione per interrompersi nello stesso anno per la mancanza di fondi ulteriori.

Nel 1979 fu redatto un nuovo progetto esecutivo sulla base di un finanziamento regionale di 3.000 milioni seguito da uno ulteriore di 2.500: i lavori ripresero nel 1981 e si interruppero, per esaurimento dei fondi, nel 1985: erano state completate le strutture portanti e le coperture, le tamponature esterne, gli scarichi nonché un fabbricato per le centrali tecnologiche e l'obitorio.

Il cantiere restò fermo sino al 1988 quando i lavori vennero ripresi seppur con varie interruzioni legate al flusso dei finanziamenti regionali (8.000 milioni nel 1985-86, 1.000 nel 1988, 4.500 nel 1991, 1.500 nel 1993, 4.200 nel 1994, 5.400 nel 1994, 4.000 nel 1995) e a contenziosi insorti con le ditte costruttrici risoltisi con una transazione solo nell'aprile del 1995.

Con le somme stanziare (complessivi 28.600 milioni) vennero completati i 2/3 dell'opera che venne inaugurata nell'ottobre del 1997 ed attivata, per la parte rifinita di 15.000 mq., nel gennaio 1998 per 200 postiletto disposti su 4 piani (area materno-infantile, medica, chirurgica, della lungodegenza e riabilitazione) più un piano terra per l'accettazione e servizi generali.

Attualmente resta incompiuta un'area di complessivi 8.500 mq. (ala ovest del monoblocco) su 4 piani più piano terra, che si presenta, completata nella parte esterna compresi gli infissi, ed internamente tramezzata e parzialmente predisposta per gli impianti.

Nell'area dovranno collocarsi i servizi e reparti ancora siti nel vecchio complesso.

Per il completamento è fatta richiesta di finanziamento sui fondi di cui all'articolo n. 20 della legge n. 67 del 1988 (seconda fase) per 14.500 milioni: la prima *trance* di 4.566 milioni è stata resa disponibile e con essa si prevede di appaltare entro l'anno i lavori per consentire il trasferimento della rianimazione e di parte del gruppo operatorio e della radiologia.

La seconda *trance* di 9.940 milioni, il cui progetto definitivo è stato rimesso alla Regione per l'inserimento nel prossimo piano finanziario, si pensa renderà possibile il completamento, con il trasferimento totale delle sale operatorie e della radiologia e dei reparti

di ortopedia, otorino ed oculistica, per complessivi ulteriori 50 letti, al momento collocati nel vecchio nucleo.

4. Le strutture in provincia di Vicenza

a) *Ospedale S. Bortolo Nuovo (VI)*. L'ospedale San Bortolo Nuovo di Vicenza sorge su un'area di 115.000 mq. comprendente il vecchio nucleo - edificato nel corso dei secoli su un antico convento, ancora attivo in parte per le degenze dell'area materno-infantile e destinato, nei programmi della ASL, alle attività sanitarie non degenziali (servizi amministrativi, ambulatoriali e didattici) - ed in contiguità spaziale il nuovo plesso, avviato nel 1966 come progettazione ed inizio lavori nel 1967.

L'area già edificata, per un volume di 300.000 mc. ed una capienza di 800 postiletto, si è articolata in quattro lotti che progressivamente hanno consentito, nel corso di 23 anni, il trasferimento quasi totale delle attività sanitarie dal vecchio al nuovo ospedale.

Nel 1969 (I° lotto per 1.100 milioni più 300 milioni per la geriatria) sono state attivate l'area medica, geriatrica e della lungodegenza, seguite nel 1970 dall'apertura dell'edificio nefrologico, delle malattie del ricambio ed infettive (costo ulteriori 300 milioni) e nel 1973 dalle ultime due realizzazioni (scuola infermieri e *morgue*) del I° lotto (costo ulteriori 250 milioni).

Le opere del II° lotto (servizi generali e tecnici), per un costo di 2.000 milioni, sono entrate in funzione rispettivamente nel 1974 e 1978; per quanto riguarda il III° lotto (costo complessivo 6.000 milioni) l'area operatoria e diagnostico-radiologica insieme alle degenze chirurgiche sono entrate in attività nel 1978, mentre l'ingresso generale e l'area amministrativa sono stati attivati nel 1980.

I settori dell'emergenza e operatorio-chirurgico, compresi nel IV° lotto, sono progressivamente stati attivati dal 1984 al 1992 con un costo di 26.700 milioni.

Nel complesso l'intervento dal I° al IV° lotto è costato 36.550 milioni.

Nel 1986 venne redatto il progetto esecutivo del V° lotto di completamento, pari per dimensionamento al 21% del totale costruttivo previsto, per 30.000 mq articolati su 9 piani di cui 2 tecnici, 5 di degenze per 50-70 postiletto l'uno e 2 di servizi sanitari per collocarvi l'area materno-infantile, tuttora situata nel vecchio nucleo.

Il I° stralcio venne appaltato nel 1988 su un progetto generale dalla previsione di costo complessivo di 60.000 milioni ed ultimato nel 1993 per una spesa di 12.000 milioni, in gran parte su fondi propri della USL, portando alla realizzazione della struttura portante e dei pannelli di facciata.

Nel 1995 è stato approvato il progetto esecutivo del II° stralcio su un finanziamento di 34.000 milioni a carico del fondo sanitario regionale su finanziamento *ex art. 20* della legge n. 67 del 1988, con affidamento dei lavori nel settembre 1997 e conclusione prevista nell'aprile 2000.

Nello stralcio è compresa la realizzazione dei primi cinque piani, comprendenti il piano 0 (tecnico e di servizio), i piani 1° e 2° (servizi sanitari, *day hospital*, area operatoria ed intensiva), il piano 3° (degenza pediatrica) e 4° (degenza ostetrico-ginecologica).

L'area in oggetto è in fase di realizzazione con il completamento dell'impiantistica e delle intonacature nel rispetto dei tempi programmati.

Restano da completare i lavori inerenti il III° stralcio che riguardano gli ulteriori tre piani di degenza, l'8° piano tecnico e la terrazza destinata ad elisuperficie.

Gli ambienti al momento si presentano completati solo nelle tamponature esterne e infissi, eccetto l'ultimo piano tecnico ove è posta una tamponatura provvisoria in compensato.

Per il definito completamento sono stati autorizzati dalla regione Veneto sul progetto esecutivo 34.000 milioni sui fondi *ex art.* 20 della legge n. 67 del 1988 (terza fase).

Viene osservato da parte della dirigenza ASL che, in assenza di anticipazioni sul III° stralcio, l'opera completata del II° stralcio rischia di restare inutilizzabile per fini sanitari in quanto la contemporanea presenza del cantiere del III° stralcio, posto nei piani sovrastanti quelli ultimati, comporterà contaminazioni acustiche ed igieniche incompatibili con una adiacente attività sanitaria.

Si lamenta inoltre che la procedura a stralci e la necessità di affidamento ad altra ditta, prevista dalla vigente normativa, solo in parte attenuata dalle eccezioni previste dal D.Lgs. 406/91, determinano gravi ritardi e difficoltà nella realizzazione dell'intervento legate alla frammentazione dei lavori, specialmente evidenti per opere unitarie come gli impianti, alla coesistenza nella stessa area di cantieri di diverse ditte con reciproco intralcio e sovrapposizione, oltre a complicazioni gestionali che mal si adattano ad opere delicate e complesse quali quelle dell'edilizia sanitaria.

Per evitare che l'opera resti incompleta o comunque non pienamente utilizzabile è stata proposta una anticipazione del III° stralcio, per consentire l'arredamento e la conseguente attivazione dei piani del II° stralcio che saranno consegnati nel maggio 2000, e l'attivazione più celere possibile dei lavori ricompresi nel III° stralcio per ridurre al minimo il disagio dei degenti dei piani completati affidando parte dei lavori previsti alla ditta attualmente in attività, come previsto dal citato Decreto legislativo.

Comunque resterebbero esclusi dai finanziamenti attuali le attrezzature e gli arredi il cui costo è quantificabile in 17.700 milioni (12.700 milioni per le opere del II° stralcio, 5.000 milioni per quelle del III°).

Al completamento il complesso, previsto inizialmente per 1500 posti letto, ed attualmente attivo per 1200, ospiterà secondo le previsioni di piano 1183 posti letto.

b) *Bassano del Grappa (VI)*. L'ospedale di Bassano del Grappa si sviluppa su un corpo principale di 356.700 mc. ed uno accessorio (l'obitorio) di 4.500 mc. decentrato di circa 150 m., su un'area di 20 ettari

posta alla periferia del centro urbano in stretto rapporto con le infrastrutture viarie principali del comprensorio.

Progettato nel 1974 per 1200 postiletto, è stato iniziato nel marzo 1979: nel corso dell'*iter* costruttivo la dotazione è stata ridotta, in ragione delle mutate esigenze sanitarie, ad 800 postiletto, nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera della USL che ha determinato la chiusura dei tre ospedali preesistenti a Bassano e la trasformazione del nosocomio di Marostica in RSA.

Al momento nell'ospedale sono stati attivati 660 postiletto al completo di tutte le divisioni di degenza previste, meno il servizio psichiatrico (15 postiletto) che è ancora decentrato nel presidio di Marostica.

La struttura, monoblocco con piastra servizi, si articola su 12 piani (comprensivi di 2 piani tecnici), pianoterra e 3 piani sotterranei per complessivi 75.126 mq.: 8 piani sono dedicati alle degenze con strutturazione a corpo quintuplo. L'area assistenziale è al centro di quattro settori di degenza per complessivi 100 postiletto a piano in stanze con servizi interni e varie tipologie (4, 2, 1 letto); il pianoterra ed il 1° piano sono destinati all'area dell'accettazione, poliambulatori, laboratori e diagnostica; i tre piani sotterranei sono destinati a servizi, mensa, laboratori e magazzini, mentre il 2° piano è destinato al blocco operatorio con 10 sale e degenze dell'emergenza e dell'area intensiva.

La struttura è stata edificata con fondi regionali a partire dal 1979 al 1988 per complessivi 102.260 milioni: nel 1989 nell'ambito della prima fase di completamento venivano assegnati ulteriori 8.000 milioni del fondo sanitario regionale e nei primi anni '90 44.646 milioni sui finanziamenti *ex art.* 20 della legge n. 67 del 1988, seguiti nella seconda metà degli anni '90 da altri 53.140 milioni sempre derivati dal citato art. 20.

Fondi aggiuntivi sono stati impiegati per l'adeguamento antincendio (668 milioni) e per il collegamento informatico (1.800 milioni).

Con i finanziamenti suddetti l'ospedale è stato attivato dal 1993 per settori successivi; restano da effettuare interventi di completamento con vari livelli di finitura che interessano i piani sotterranei, interventi peraltro scarsamente influenti sulla funzionalità sanitaria del complesso, oltre alla costruzione *ex novo* di un corpo a due piani e seminterrato per complessivi 5.000 mq. per l'ampliamento dell'area ambulatoriale e le degenze del servizio psichiatrico.

Inoltre sono previsti interventi per il completamento degli spazi esterni, dell'arredamento e delle apparecchiature radiologiche (risonanza magnetica).

L'impegno finanziario previsto per le opere di completamento è quantificato in 30.000 milioni, suddivisi in 9.590 per opere interne, 12.250 per la costruzione dell'edificio «psichiatria», 5.160 per le sistemazioni esterne, 3.000 per apparecchiature radiologiche; il fabbisogno economico è previsto che venga coperto per 20.000 milioni da fondi propri della ASL, derivanti dall'alienazione del vecchio ospedale, che però è ancora in corso di formalizzazione per la mancata definizione dei vincoli urbanistici dell'area, mentre i restanti

10.000 milioni sono stati deliberati dalla Giunta regionale del Veneto sui fondi *ex art. 20* citato.

Il complesso presenta elevati standard qualitativi sia nella strutturazione, razionalmente concepita, sia nei materiali impiegati, di elevata qualità, sia in una serie di accorgimenti tecnologici (impianto di cogenerazione elettrica, impianto di trasporto computerizzato dei prelievi biologici e dei materiali d'uso corrente su banda magnetica, sistemi di smaltimento dei rifiuti centralizzati, percorsi differenziati dei materiali e del personale, sistemi di segnalazione per il personale, sino all'area attrezzata e controllata di sosta per i bambini che accompagnino i visitatori: tutti accorgimenti che rendono l'ospedale di Bassano del Grappa sicuramente all'avanguardia come modello di edilizia sanitaria e di razionalizzazione del lavoro ospedaliero.

5. *La struttura in provincia di Treviso*

Castelfranco Veneto (TV). L'ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto è costituito da una serie di padiglioni, attivi dai primi anni '60, raccordati intorno ad un corpo centrale (padiglione a K) di 3 piani, un piano terra ed un seminterrato, collegato con un corridoio al nuovo nucleo, formato da una piastra servizi di due piani (uno rialzato, uno seminterrato) ed un monoblocco di 13 piani, un pianoterra ed un seminterrato.

La progettazione del nuovo corpo, concepito per raggruppare i reparti dispersi nella struttura a padiglioni e per ampliare la capacità recettiva del vecchio complesso, risale al 1969 con lavori iniziati nello stesso anno su un finanziamento dell'Ente ospedaliero per 1.385 milioni.

Negli anni successivi i lavori vennero portati avanti a stralci con finanziamenti sia propri che regionali per una cifra complessiva erogata ad oggi di 67.085 milioni (2° stralcio con inizio lavori nel 1979 per 27.500 milioni su fondi regionali, 3° stralcio con inizio lavori nel 1989 per 21.700 milioni di fondi regionali e propri, 4° stralcio con inizio lavori nel 1996 per 3.500 milioni di fondi propri, 5° stralcio con inizio lavori nel 1996 e tuttora in corso per 13.000 milioni su fondi *ex art. 20* della legge n. 67 del 1988).

La progettazione iniziale prevedeva una capienza totale, secondo gli indici allora vigenti, di più di 1000 postiletto; nel corso del tempo la riduzione dei parametri ospedalieri ha portato agli attuali 514 posti, pur mantenendosi inalterato il dimensionamento strutturale originario.

Al momento i lavori sono sospesi da circa 7-8 mesi, in attesa della decisione del giudice, per il fallimento della ditta appaltatrice: restano da completare circa il 20-25% dei lavori previsti nel 5° stralcio.

La struttura si presenta con diversi livelli di finitura: la piastra servizi è attivata per il 70% con i servizi diagnostici, i poliambulatori e parte del settore intensivo ed operatorio, mentre l'area da destinare a pronto soccorso, la farmacia e il restante settore intensivo ed operatorio sono ancora allo stato di grezzo.

Il monoblocco, dimensionato su 3.050 mq. per piano con una capienza originaria di 60 postiletto, ridotta a 50 a seguito della riduzione dei postiletto e al miglioramento dei servizi alberghieri, presenta 3 piani completati ed attivati (4°, 5°, 6°) con le degenze rispettivamente dell'Ortopedia, della Patologia speciale medica e Neurologia, della Medicina generale, mentre altri 2 piani (2°, 3°) sono o completati (3°) o in via di completamento (2°), con previsione di trasferimento della Ginecologia e Urologia (2°) e Chirurgia generale (3°).

I piani restanti sono allo stato di rustico con tamponature esterne ed infissi, in parte provvisori.

Nel febbraio 1999 la regione Veneto ha autorizzato la progettazione esecutiva per 20.000 milioni su fondi di cui all'art. 20 della legge n. 67 del 1988 da destinare al completamento del 1° piano, da utilizzare per i reparti dell'area materno-infantile, del pianoterra per le degenze di Oncologia e Nefrologia, della piastra servizi per la dialisi, pronto soccorso, UTIC e 3 sale operatorie.

Inoltre con l'alienazione di immobili di proprietà ASL si renderebbero disponibili ulteriori 9.000 milioni da destinare alle suddette opere di completamento nonché alla sistemazione degli ingressi esterni.

Nell'eventualità che le risorse economiche predette fossero disponibili per l'anno in corso le aree interessate si prevede che potrebbero essere ultimate nel 2002.

Resterebbe comunque incompiuti 7 piani del monoblocco (dal 7° al 13°) per complessivi 21.350 mq.: per l'ultimazione dei piani dal 7° al 9° compreso – che consentirebbero di trasferire tutta l'area medica – ora dislocata nel contiguo vecchio nucleo, e di attivare una area per la libera professione – è prevista una stima di ulteriori 42.000 milioni, mentre per il definitivo completamento della piastra servizi quantificata in 1.500 mq. del piano rialzato e 7.000 mq. dell'interrato sarebbero necessari ulteriori 23.000 milioni.

Infine i 4 piani terminali (10°, 11°, 12°, 13°) sono destinati a restare allo stato di grezzo in quanto la ASL ha manifestato la disponibilità a concederne l'uso alla Regione per eventuale programmazione di servizi a valenza regionale: per il completamento è prevista una spesa di 18.000 milioni.

6. La struttura in provincia di Venezia

Portogruaro (VE). La costruzione del nuovo ospedale, strutturato su un corpo centrale e quattro bracci disposti secondo i punti cardinali di 6 piani più seminterrato e pianoterra, è stata iniziata nel 1960 con lavori che portarono al completamento dell'ala est con successiva parziale attivazione nel 1965 con servizi ambulatoriali (fisioterapia).

Nel 1975 vennero completati ed attivati il corpo centrale e l'ala ovest (la fonte dei finanziamenti utilizzati ed il loro importo non sono stati comunicati).

Nel 1989 è stato progettato il completamento della struttura con finanziamenti attinti dal fondo previsto dall'art. 20 della legge n. 67 del

1988 per 43.020 milioni: i lavori, iniziati nell'aprile 1990 e riconsegnati all'amministrazione nel 1998, hanno riguardato la realizzazione del corpo nord (ingresso, pronto soccorso, unità intensive e gruppo operatorio) e del corpo sud (farmacia, laboratorio analisi, degenze) per una superficie complessiva di 17.000 mq. circa.

Nel corso della realizzazione sono state attivate le aree completate come il pronto soccorso (attivo dal dicembre 1993) e la farmacia (attiva dal 1995).

La struttura, concepita inizialmente per una capienza di 800 posti-letto, è stata ridimensionata in fase di progettazione esecutiva all'attuale dimensionamento di 320 posti.

Al momento il complesso, inaugurato nel gennaio 1999, è attivato per quanto riguarda le degenze mediche e dell'area materno-infantile; è in corso la messa in funzione delle apparecchiature del settore operatorio, che si prevede sia ultimato nel giugno 1999 consentendo il definitivo completamento con il trasferimento delle divisioni ancora collocate nel vecchio ospedale (Chirurgia, Urologia, Ortopedia), operazione prevista entro l'anno corrente.

7. Considerazioni conclusive

Le connotazioni evidenziate nelle storie degli ospedali incompiuti del Veneto mettono in luce problematiche già ampiamente rintracciate in analoghe situazioni nel resto dell'Italia, nonostante la Regione tradizionalmente rappresenti una delle aree dove la sanità pubblica è meglio rappresentata sia in termini quantitativi che qualitativi.

Proprio la capillarità della rete dei presidi ospedalieri ha prodotto, più acuta che altrove, la necessità, in virtù delle attuali scelte di contenimento della spesa ospedaliera con il ridimensionamento dell'offerta di postiletto, di una revisione del numero dei presidi, con accorpamenti e soppressioni, e di una riduzione, negli ospedali in costruzione, dei posti-letto inizialmente previsti.

Tale fenomeno è ben evidente nei presidi ispezionati, che presentano tutti una ipotesi finale di utilizzo inferiore a quella originariamente preventivata (Castelfranco Veneto da 1000 a 514, Bassano del Grappa da 1200 ad 800, Vicenza da 1500 a 1183) sino al caso di Valeggio sul Mincio, nato come ospedale generale di 800 posti, poi ridottisi a 400 in fase di progettazione esecutiva sino all'utilizzo attuale per 60 posti di riabilitazione.

Il gigantismo delle ipotesi iniziali, qui come altrove, ha comportato la costruzione di strutture spesso sovradimensionate che oggi, viste le mutate esigenze economico-sanitarie, resteranno inutilizzate come nel caso di Castelfranco Veneto – ove sicuramente 4 piani del monoblocco, o addirittura, in mancanza di finanziamento, 7 piani, resteranno allo stato attuale di rustico tamponato – oppure di Valeggio ove analoga sorte toccherà a 2 piani.

La mancata programmazione dei finanziamenti, in parte corretta dal piano di investimenti prodotto dall'applicazione dell'art. 20 della legge

n. 67 del 1988, per talune opere comporterà la necessità di ricercare risorse aggiuntive per consentirne il reale completamento: infatti nel caso di Vicenza e Bassano, non essendo contemplata nel piano dei finanziamenti disponibili la spesa per arredi ed attrezzature, per sopperire a tale esigenza le ASL dovranno utilizzare risorse proprie vincolate a piani di future alienazioni patrimoniali.

Simile al resto del Paese è la sconcertante dilatazione dei tempi di costruzione che vanno dai quasi 40 anni di Portogruaro ai più di 30 di Vicenza e Castelfranco Veneto, ai quasi 30 di Adria, con il dato di Trecenta (14 anni) comunque negativo in quanto relativo ad un complesso progettato nel 1986, in epoca in cui erano in atto i sistemi di finanziamento del citato art. 20.

Ciò fa ritenere che non sia sufficiente la certezza del finanziamento, ma che occorranò anche strumenti più snelli e meno soggetti a vincoli burocratici, responsabilizzando maggiormente l'Ente regionale per il rispetto dei tempi e delle procedure: un tempo di costruzione che supera, nei casi migliori, i dieci anni è incompatibile con le esigenze di un sistema sanitario in vorticosà accelerazione sia tecnologica che legislativa.

La distorsione nei tempi di costruzione comunque non mortifica i livelli qualitativi delle strutture esaminate che presentano spesso un elevato livello strutturale con momenti di eccellenza, come nel caso dell'ospedale di Bassano del Grappa.

BOZZA NON CORRETTA

Settore di indagine: Strutture sanitarie incompiute o non funzionanti

RELAZIONE

sul sopralluogo effettuato il 5 e 6 maggio 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta in alcune strutture ospedaliere della regione Friuli-Venezia Giulia, predisposta dal relatore DI ORIO

1. Nell'ambito della verifica sullo stato delle strutture sanitarie incompiute, una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario ha compiuto due sopralluoghi nella regione Friuli-Venezia Giulia nei giorni 5 e 6 maggio 1999.

Della delegazione hanno fatto parte il senatore Ferdinando di Orio, vicepresidente della Commissione, ed il senatore Enrico Pianetta, membro della medesima. Ha assistito la delegazione l'Ufficio di segreteria della Commissione, unitamente al dottor Massimo Baldassarre, collaboratore esterno.

Nel corso del sopralluogo la delegazione parlamentare si è avvalsa della collaborazione di operatori fotografici della Polizia scientifica e di ufficiali giudiziari facenti capo alle istituzioni statali competenti per territorio.

I rilievi fotografici acquisiti *in loco* corredano la presente esposizione.

2. La struttura in provincia di Udine

Palmanova (UD). La costruzione dell'ospedale di Palmanova inizia, in sostituzione del vecchio nosocomio ancora parzialmente attivo ed in futuro destinato a sede amministrativa della ASL, nel marzo 1976 con una previsione iniziale di 470 postiletto, attualmente ridotti secondo il Piano sanitario regionale a 330.

Con il 1° lotto, conclusosi nell'agosto 1979 con una spesa di 1.244 milioni, vennero realizzati l'edificio servizi tecnici ed il depuratore.

Nel gennaio 1980 venne avviato il 2° lotto, comportante un costo di 7.600 milioni, che si concluse nell'aprile 1983 con la realizzazione del corpo centrale con aree servizi e le degenze ma-

terno-infantili oltre al reparto di Anatomia patologica e gli ambulatori dell'Ortopedia: l'area completata venne attivata nel 1983.

Il 3° lotto venne iniziato nel marzo 1992, dopo un blocco dei lavori di 9 anni legato sia alla mancanza dei finanziamenti che alle vicende intercorse a seguito del fallimento della ditta appaltante: nel gennaio 1996 fu completato per una spesa di 15.010 milioni, portando alla parziale realizzazione dell'«asse cure ovest» con l'ultimazione degli ambulatori dell'area materno-infantile, della radiologia e di parte dell'area operatoria.

Il completamento dell'«asse cure ovest» avvenne nell'ambito dei lavori del 4° lotto, iniziato nel gennaio 1995 e concluso nel gennaio 1999 con un finanziamento di 20.819 milioni sui fondi di cui all'art. 20 della legge n. 67 del 1988: vennero inoltre realizzate le strutture dell'«asse cure est» e del 2° pettine di degenze con completamento di talune parti della struttura.

Il 5° lotto, sempre finanziato con fondi *ex art.* 20 citato per 20.484 milioni ed iniziato nel settembre 1996, ha consentito il completamento dell'«asse cure est», del 1° e 2° pettine di degenze nonché la sistemazione esterna; al momento i lavori sono ad uno stadio di completamento superiore all'80%.

La struttura, a pianta quadrilatera con sviluppo orizzontale su un modulo di due piani di cui il pianoterra per i servizi e il primo per le degenze, è attiva per la parte chirurgica dall'inizio del 1999 mentre il trasferimento dell'area medica è previsto per l'estate del 1999.

Al momento sono in corso i lavori di finitura e pulizia nonché la sistemazione degli arredi e la messa in funzione delle attrezzature medicali; restano da completare opere esterne come gli accessi, i parcheggi e la segnaletica.

3. La struttura in provincia di Gorizia

Monfalcone Ospedale S.Polo (GO). L'ospedale S. Polo di Monfalcone venne progettato nel 1970 in sostituzione del vecchio complesso (con tipologia a padiglioni distante circa 3 km. dalla sede del nuovo complesso) non più idoneo, essendo stato edificato negli anni '20, sotto il profilo sanitario ed impiantistico-strutturale.

Il finanziamento regionale allora disponibile (entità non comunicata) per l'opera, dimensionata su 600 posti letto oggi ridotti a 322, compresi quelli relativi al modulo di RSA interno alla struttura, consentì il completamento e l'attivazione della piastra servizi nel 1975 con funzioni di tipo ambulatoriale, mantenendosi l'attività di degenza nel vecchio ospedale.

I lavori restarono sospesi per mancanza di fondi sino al marzo 1995, data di inizio dei lavori del 1° lotto di completamento dell'area delle degenze, costituita da un monoblocco di 6 piani, comprensivi di 2 piani di servizi, per complessivi 27.000 mq.

Il 1° lotto, la cui conclusione è prevista per il febbraio 2000, venne progettato nel gennaio 1994 su fondi *ex art.* 20 legge n. 67 del 1988 per un finanziamento di 24.970 milioni.

Il 2° lotto, progettato nel settembre 1996 ed iniziato nel novembre dello stesso anno, analogamente finanziato in base al citato art. 20 per un importo di 19.760 milioni, interviene sul medesimo monoblocco con lavori di completamento e la sua conclusione è prevista nel febbraio 2000.

Per il completamento degli esterni e del tunnel di collegamento tra la piastra servizi ed il monoblocco è stato previsto un 3° lotto finanziato con fondi regionali per 6.000 milioni: i relativi lavori devono essere ancora appaltati.

Attualmente il monoblocco degenze, strutturato internamente con tipologia dei reparti a corpo quintuplo e camere a due letti con servizi interni, si presenta con un livello di finitura duplice: nei due piani superiori sono in esecuzione gli intonaci, mentre nella restante parte della struttura sono in esecuzione gli impianti.

Per le spese legate al trasferimento dei reparti dal vecchio complesso, previsto entro il 2000, e per le attrezzature, non presenti negli appalti descritti, si ritiene di poter sopperire con fondi propri della ASL derivanti dall'alienazione del vecchio complesso.

4. *Considerazioni conclusive.*

Anche nel caso degli ospedali incompiuti friulani si rintracciano talune delle caratteristiche tipiche delle analoghe vicende delle opere incompiute nel resto del Paese.

I due complessi, nati negli anni '70, presentano i tratti tipici delle opere ospedaliere del periodo: partenza dei lavori in assenza di finanziamenti certi con conseguente successivo arresto dell'attività edilizia che raggiunge i 20 anni per Monfalcone e i 9 per Palmanova; vicende giudiziarie legate a fallimenti delle ditte in entrambi i casi (non influente per Monfalcone ove la vicenda ha prodotto, eccezionalmente, un blocco di solo 4 mesi); tempi di costruzione che pertanto si dilatano a ben 30 anni per Monfalcone e 24 per Palmanova; dimensionamenti in postiletto che, condizionati da tali tempi di esecuzione, vengono fortemente ridotti in corso d'opera (riduzione del 47% per Monfalcone, del 20% per Palmanova); fondi non sempre sufficienti per un totale completamento delle strutture sia in termini edilizi che di strumentazione ed arredamento (vedi Monfalcone, ove la struttura sarà probabilmente completata nel 2000 ma le risorse per il trasferimento, gli arredi e le strumentazioni sono condizionate alla vendita del vecchio complesso).

Inoltre in entrambe le situazioni appare determinante, per produrre l'accelerazione indispensabile al completamento, l'utilizzo del piano straordinario di finanziamento dell'edilizia ospedaliera previsto dall'art. 20 della legge n. 67 del 1988, ulteriore conferma della necessità di adottare procedure dedicate e con finanziamenti garantiti nella costruzione delle opere pubbliche.

BOZZA NON CORRETTA

Settore di indagine: Strutture sanitarie incompiute o non funzionanti

RELAZIONE

sul sopralluogo effettuato il 6 e 7 luglio 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta in alcune strutture ospedaliere della regione Sardegna, predisposta dal relatore Di ORIO

1. Nell'ambito della verifica sullo stato delle strutture sanitarie incompiute una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario ha compiuto un sopralluogo nella regione Sardegna nei giorni 6 e 7 luglio 1999.

Della delegazione hanno fatto parte il senatore Ferdinando di Orio, vicepresidente della Commissione, e il senatore Enrico Pianetta, membro della medesima. La delegazione è stata assistita dall'Ufficio di segreteria della Commissione, unitamente al dottor Massimo Baldassarre, collaboratore esterno.

Nel corso del sopralluogo la Commissione si è avvalsa della collaborazione di operatori fotografici della Polizia scientifica e di ufficiali giudiziari facenti capo alle istituzioni statali competenti per territorio.

La documentazione fotografica acquisita correda la presente esposizione.

2. La struttura in provincia di Cagliari.

Policlinico universitario Monserrato (CA). Il Nuovo Policlinico della Facoltà di medicina dell'Università di Cagliari fu progettato in località Monserrato, nell'area dedicata anche agli insediamenti didattici universitari, nel giugno 1988 con una conformazione a poliblocco organizzata su 16 padiglioni di 4 piani collegati a gruppi di 4.

L'ipotesi iniziale prevedeva una capienza complessiva di 1040 posti letto, ad oggi ridotti, a seguito del processo di rideterminazione della rete ospedaliera a 600-700 (il numero definitivo è in via di definizione nell'ambito della convenzione Università-Regione).

Il progetto iniziale verrà quindi ridimensionato con l'edificazione di un numero di blocchi nettamente inferiore a quanto inizialmente previsto.

I lavori per l'edificazione del 1° lotto funzionale, riguardante i primi 5 blocchi, ebbero inizio nel maggio 1990 con un finanziamento F.I.O. del 1989 per 64.205 milioni; erano previsti 4 anni per l'ultimazione.

In corso d'opera venne predisposta una perizia suppletiva e di variante che fu approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Università nel luglio 1993.

Il ritardo nell'approvazione regionale, avvenuta nel marzo 1995, legato anche alla richiesta di ulteriore documentazione nonché alla complessità dei passaggi burocratici, comportò un rallentamento dei lavori che vennero di fatto ultimati, per un importo di 57.100 milioni, nel maggio 1995; residuava, dallo stanziamento iniziale, una somma di 6.640 milioni che vennero accantonati per la fornitura di arredi e attrezzature.

Un contenzioso insorto successivamente tra l'Università e la ditta concessionaria dei lavori, sia della parte assistenziale che di quella didattica, comportò la sospensione della consegna dei manufatti edificati, ottenuti solo nel dicembre 1998, dopo un arbitrato che comportò la necessità di utilizzare la somma di circa 6.500 milioni, già accantonata per il completamento del complesso, per la composizione della vertenza.

Dal dicembre del 1998 sono pertanto ripresi i lavori di ultimazione ad opera dell'Azienda Policlinico, subentrata all'Università nella gestione del complesso: al momento sono in corso una numerosa serie di appalti finalizzati all'attivazione dei primi 140 postiletto dell'area medica, operazione prevista per l'ottobre 1999, e dei successivi 160 postiletto chirurgici, il cui trasferimento è programmato per la prima metà del 2000.

Le aree oggetto dell'attuale intervento, riguardante finiture edili ed impiantistiche oltre alla messa in opera di attrezzature ed arredi, sono rappresentate dai monoblocchi C, D, G, M e N: i tempi di ultimazione sono previsti entro la fine del 1999.

Ogni blocco, di pianta rettangolare di 56,50 m. per 28,80 m., si compone di 4 piani in elevazione, di cui il 3° tecnico, ed un pianoterra parzialmente interrato, con superficie utile di circa 1500 mq. cadauno; i blocchi sono collegati a coppia con interposto il corpo G ed uniti da un corpo di giunzione su diversi livelli.

La strutturazione interna delle unità è articolata su un modulo costituito dal 1° piano destinato a servizi generali, amministrativi e sanitari, dal 2° piano differenziato per funzione (blocco C: ingresso, direzione sanitaria, locali commerciali; blocco D: accettazione, *day hospital*; blocco G: radiologia; blocco M: sale operatorie; blocco N: terapia intensiva), dal 3° piano tecnico per gli impianti; dal 4° piano di degenza con 53 postiletto per blocco, meno il blocco N che ne contiene 40, con un numero complessivo di 252 postiletto più 14 di terapia intensiva e 44 di *day hospital*.

Gli edifici, al momento in fase di finitura ed arredamento, presentano elevati livelli qualitativi sia nelle finiture e nella strutturazione organizzativa (corpo quintuplo, ampi spazi comuni, ottima

luminosità ambientale) che nel comfort (arredi razionali, colori adeguati, stanze a 2 e 1 letto con servizi).

Gli interventi in atto, che consentiranno entro il 2000 l'attivazione di circa 300 postiletto, sono finanziati con fondi di varia provenienza per complessivi 38.000 milioni (11.000 milioni finanziamento del MUR-ST per rinnovo tecnologico, 21.000 milioni di fondi propri derivati dall'attivo di bilancio del triennio 96-98, 2.000 milioni di fondi della regione Sardegna per sale operatorie, 3.000 milioni di fondi Università di Cagliari per parcheggi).

Nel complesso sinora la struttura ha assorbito, compresi i finanziamenti utilizzati nel 1° lotto (57.100 milioni), risorse per 95.100 milioni.

Va sottolineato che per la latenza dei tempi di costruzione e le intervenute modifiche normative sono stati spesi 6.000 milioni per riadattamenti di opere già edificate e sostituzione di materiali non più a norma.

Restano da finanziare le attrezzature per la terapia intensiva (circa 4.000 milioni) mentre per il totale completamento del complesso sino ai circa 650 postiletto ipotizzabili (quindi ridotto rispetto all'iniziale dimensionamento e probabilmente da riprogettare nelle parti che verranno edificate) si prevede la necessità di circa 80.000 milioni ancora da acquisire.

3. *La struttura in provincia di Nuoro*

Ospedale di Macomer (NU). Il complesso ospedaliero di Macomer fu progettato dal Comune nel 1972 con la previsione di utilizzo come ospedale generale dotato di 163 postiletto.

Nel 1975 ebbero inizio i lavori del 1° lotto per una spesa di 800 milioni su fondi della regione Sardegna; nel settembre 1978 furono avviati, con fondi regionali per 2.130 milioni, il 2° e 3° lotto, mentre il 4° lotto fu iniziato nel 1986, con un finanziamento di 1.661 milioni di analoga fonte.

Con la conclusione di detta fase si realizzarono il 1° e 2° piano della struttura, utilizzati a partire dal 1989 per servizi diagnostici (radiologia, laboratorio analisi), 10 postiletto di dialisi ambulatoriale, servizi amministrativi e generali nonché un poliambulatorio.

Nel settembre 1986 vennero avviati i lavori di completamento articolati su due lotti: il primo iniziato nel settembre 1986 ed il secondo nell'ottobre 1980, entrambi su finanziamenti regionali per rispettivi 3.500 e 2.000 milioni.

Venne edificato il corpo completo della struttura (tamponature, tramezzature ed infissi esterni) costituita da 7 piani (5 in elevazione, un pianoterra ed un interrato) ed una piastra orizzontale di tre piani per complessivi 18.652 mq.

A seguito della riorganizzazione della rete ospedaliera fu deciso che il fabbisogno del territorio era sufficientemente garantito dal vicino ospedale generale di Bosa e venne pertanto modificata la destinazione

originariamente prevista per la struttura. Questa fu riprogettata nel luglio 1996 come sede distrettuale polivalente (attualmente ospita anche una comunità protetta ex-manicomiale di 13 persone), con annesso settore di ricovero per lungodegenza e riabilitazione per complessivi 32 postiletto.

Per la riconversione ed ultimazione del complesso vennero assegnati 5.000 milioni su fondi *ex art.* 20 della legge n. 67 del 1988 (primo triennio): i lavori, iniziati nel luglio 1997 ed attualmente in corso, prevedono la sistemazione del 3° e 4° piano, ognuno dimensionato su circa 1500 mq., destinati rispettivamente ad ambulatori, palestre e servizi riabilitativi e a degenza per 32 postiletto.

Al momento gli ambienti sono in fase di finitura con tempi di consegna previsti entro il 1999, essendo già disponibile il materiale di arredo.

Restano da completare il 5° piano, un'area di 500 mq. ad esso sovrastante e parte del 2° piano (400 mq.) della piastra, un tempo prevista come area operatoria.

Le zone citate sono attualmente allo stato di rustico tramezzato con predisposizione delle colonne impiantistiche: il loro utilizzo finale ancora non è stato precisamente definito un'ipotesi di destinazione a *day hospital* oncologico per il 5° piano e a servizio di *day surgery* per la area del 2° piano della piastra.

Per il definitivo completamento sono stati richiesti 3.520 milioni sui fondi del secondo triennio dell'art. 20 legge n. 67 del 1988 ancora non assegnati.

4. *La struttura in provincia di Sassari*

Policlinico di Sassari. La realizzazione del Policlinico di Sassari venne avviata nei primi anni '80 con l'obiettivo di raggruppare in un'unica sede, prossima alla sede delle Chirurgie universitarie (Ospedale Clemente) ed attigua a quella del triennio biologico, le strutture assistenziali della Facoltà di Medicina disperse in diversi stabili sia di proprietà della ASL che privati.

Nel 1984 fu redatto il progetto generale che venne finanziato per un primo lotto con fondi FIO '86 per 39.710 milioni, suddivisi in due stralci di rispettivi 22.631 e 17.079 milioni.

I lavori ebbero inizio nell'ottobre 1988 e in corso d'opera vennero autorizzate tre perizie di variante che portarono al giugno 1991 la fine dei lavori.

Il secondo stralcio venne avviato nel dicembre 1990 e concluso nel maggio 1994 con una proroga temporale determinata da quattro perizie di variante.

Con i finanziamenti del primo lotto, integrati da un ulteriore contributo regionale di 8.000 milioni, è stato edificato un blocco costituito da una piastra su 3 piani (interrato, pianoterra, piano rialzato) con due corpi paralleli in elevazione per 3 piani.

La struttura presenta completato il pettine delle degenze prospicente Viale S. Pietro, ove da circa otto mesi è in corso una progressiva attivazione della funzione assistenziale con il trasferimento delle unità universitarie collocate in sedi non di proprietà come la Pneumologia: nel corso dell'estate è previsto il trasferimento della Clinica ORL mentre nel settembre dell'anno in corso, dopo il completamento di 8 sale operatorie, previsto per fine luglio, è programmato il trasferimento della Dermatologia, Chirurgia Plastica, Urologia ed Ortopedia.

Nel corso del 1999 è pertanto prevista l'attivazione dei 3 piani della degenza del pettine completato, per complessivi 200 posti letto sui 600-650 assegnati all'intero Policlinico.

Al momento la struttura si presenta con aree complete in fase di arredamento (pettine di degenza in via di attivazione) con degenze a due e quattro letti con servizi interni e strutturazione dei reparti a corpo quintuplo, aree in fase di completamento (sale operatorie, piastra servizi), aree in cui sono ancora in corso le sistemazioni impiantistiche (aree degenze del secondo pettine).

Il secondo lotto, riprogettato nel 1992, venne finanziato per 47.000 milioni sui fondi dell'Intesa interministeriale di programma, con una prima *tranche* nel 1994 di 18.351 milioni e una seconda nel 1995 per 28.469 milioni.

Il progetto esecutivo predisposto dall'impresa concessionaria non venne approvato dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo che deliberò la rescissione del contratto: il contenzioso insorto determinò una sospensione delle attività e si risolse solo nell'ottobre 1997 con un accordo transattivo.

La società subentrata nella gestione progettuale e dei lavori predisponendo allora un nuovo progetto esecutivo, la cui consegna è prevista per la fine di luglio del corrente anno.

Secondo le previsioni il 2° lotto, il cui costo è valutato in 61.000 milioni contro i 42.000 attualmente disponibili (ridotti dai 47.000 iniziali in quanto una quota di 5.000 milioni è stata stralciata per opere comprese nel 1° lotto), consentirà di completare taluni settori della piastra servizi (l'area radiologica e della tomografia assiale computerizzata e le strutture della risonanza magnetica, l'area intensiva e le restanti sale operatorie, il laboratorio e le strutture di parte degli ambulatori) per complessivi 22.155 mq. di cui 14.888 di completamento e 7.267 di sole strutture.

I tempi di completamento, poiché la procedura è ancora in fase d'avvio, sono ipotizzati in tre anni.

Resterà esclusa dalla edificazione il terzo pettine delle degenze dove dovrebbero collocarsi i reparti medici, ora siti in sedi limitrofe al nuovo complesso, nonché le opere di collegamento e la ristrutturazione del vecchio adiacente edificio «Clemente».

Per tali ulteriori necessità è ipotizzata una spesa di circa 50.000 milioni (3° lotto), che comprenderebbe anche la sistemazione di edifici già in uso e resi disponibili dai trasferimenti dei reparti nel nuovo corpo nonché l'acquisto di un complesso limitrofo, sede dell'ex-bretrofio provinciale, per la cui acquisizione, con previsione di col-

locamento del settore materno-infantile, stanno per concludersi le trattative di vendita.

A fianco del complesso è in corso lo scavo e la posa delle fondazioni per la palazzina della Clinica infettivologica, finanziata nel 1990 per 10.460 milioni della legge n. 135 del 1990, sulla base di una progettazione approvata nel 1996: i lavori hanno avuto inizio nell'ottobre 1998, con termine previsto per il giugno 2000, con un dimensionamento per 33 postiletto, *day hospital* e servizi diagnostici.

Un ulteriore finanziamento per 1.775 milioni della medesima fonte legislativa è in corso dal febbraio di quest'anno per la ristrutturazione del settore infettivo della Clinica pediatrica.

5. Considerazioni conclusive

L'esame delle situazioni riscontrate nella regione Sardegna, per quanto limitato a tre sole strutture, evidenzia, almeno per i due Policlinici, un ragionevole rischio, legato alla mancanza di finanziamenti disponibili, di perdurante incompiutezza.

La necessità di reperire ulteriori risorse per 80.000 milioni (Cagliari) e 50.000 milioni (Sassari) comporterà ancora per diversi anni la convivenza di aree incomplete accanto ad aree attive con tutte le conseguenze facilmente intuibili.

Ove ce ne fosse ancora bisogno, vengono riconfermati l'irrazionalità, ed il conseguente danno, del sistema di finanziamento a lotti sganciato da una previsione completa della spesa e della copertura economica.

Purtroppo nel passato, in assenza di un piano nazionale o regionale d'investimenti dedicati, è invalsa la tendenza ad acquisire risorse per interventi in corso, ricorrendo a fonti parziali e differenziate di finanziamento e producendo opere incomplete e destinate spesso a restare tali.

L'assenza di programmazione, associata ai lunghi tempi di costruzione, spesso complicati da contenziosi (vedi il caso di Sassari, dove un lotto finanziato nel 1994 ancora non viene attivato per motivi legati a controversie legali, e di Cagliari, dove solo un arbitrato costato all'università 6.500 milioni ha permesso la consegna dei lavori), è ben manifesta nel caso di Macomer dove una struttura, progettata dal Comune per diverse esigenze e «speranze», avrà un destino differente, e comunque di recupero, essendo radicalmente mutate le condizioni che ne avevano, ben 27 anni prima, permesso l'avvio.

La latenza dei tempi costruttivi comporta anche in questo caso (vedi Cagliari) la necessità di interventi demolitivi e ricostruttivi per adeguamenti a norme inesistenti al momento della progettazione ed edificazione, con sperpero di risorse (6.000 milioni nel caso cagliaritano) che avrebbero potuto sicuramente trovare migliore utilizzo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1999

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,55.

Disposizioni in materia di alloggi e residenze universitarie
Esame nuovo testo C. 6130 Governo

(Parere alla VII Commissione della Camera dei deputati)

(*Esame e conclusione – parere favorevole con osservazione*)

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del disegno di legge C. 6130.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame mira ad incrementare numero e livello qualitativo delle residenze per studenti universitari, anche al fine di allineare, in questo particolare settore, l'Italia agli altri paesi europei. Il nuovo testo, trasmesso dalla Commissione di merito con le modifiche risultanti dagli emendamenti approvati, autorizza un impegno quindicennale di cinquanta miliardi per la copertura parziale degli oneri di ammortamento per mutui contratti dalle regioni, province autonome e dagli enti per il diritto allo studio, per qualsiasi tipo di intervento (esclusa la manutenzione ordinaria) riguardante gli alloggi per studenti universitari, compreso l'acquisto o la nuova costruzione di edifici da destinare a residenze universitarie. Le risorse statali provengono dal fondo per l'edilizia universitaria.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, il Presidente, dopo avere sottolineato che, ai sensi del D.P.R. 616 del 1977 e del decreto legislativo 112 del 1998, il settore dell'edilizia universitaria, rientrando nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, è interamente rimesso alla competenza regionale, osserva che il nuovo testo dell'atto Camera 6130 prevede il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni ai commi 3 e 4 dell'articolo unico in funzione consultiva, e al comma 5 con poteri decisionali propri. Nel caso del comma 3 il parere della Conferenza Stato-regioni concerne il provvedimento ministeriale di

fissazione delle somme disponibili per il primo piano per le residenze universitarie, mentre nel caso del comma 4 il parere è riferito al provvedimento (di competenza statale ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 112/98) che fissa gli standard qualitativi minimi degli interventi. Al comma 5 si prevede poi che la Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro dell'università, definisca tempi e modalità della programmazione regionale.

Conclusivamente il Presidente propone alla Commissione di esprimere parere favorevole con una osservazione che, al fine di rafforzare il grado di coinvolgimento delle istituzioni regionali, proponga che le determinazioni di cui al comma 3 siano assunte non previo parere, ma d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Il deputato Riccardo MIGLIORI (AN), rilevando come la disciplina del diritto allo studio sia in effetti materia di competenza regionale, dichiara di condividere la proposta di parere del Presidente, particolarmente con riferimento all'osservazione tesa a evidenziare che le determinazioni di cui al comma 3 debbono essere prese d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro), la Commissione infine approva la proposta di parere formulata dal Presidente.

Sui lavori della Commissione

(A007 000, B40^e, 0073^o)

Il Presidente Mario PEPE ricorda che la prevista missione nella regione Valle d'Aosta avrà presumibilmente luogo nei giorni 18 e 19 novembre prossimi. Comunica inoltre di avere preso contatto con il Presidente della Commissione affari costituzionali della Camera al fine di concordare un incontro informale tra i componenti degli uffici di presidenza delle rispettive commissioni in relazione ai progetti di legge concernenti l'ordinamento federale.

La seduta termina alle ore 14.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Esame ai sensi dell'articolo 102, 3° comma del regolamento della Camera:

Ordinamento federale della Repubblica (seguito esame C. 5467 cost., C. 5671, C. 5695 cost., C. 5830 cost. Governo, C. 5856 cost., C. 5874, C. 5888 cost., C. 5918 cost., C. 5919 cost., C. 5947 cost., C. 5948 cost., C. 5949 cost., C. 6044 cost.).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1999

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0113^o)

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, B60^a, 0054^o)

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi) chiede l'inversione dei punti all'ordine del giorno della seduta odierna, avendo constatato l'assenza dei presentatori di alcuni emendamenti al testo oggi in discussione.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'inversione dell'ordine del giorno.

ESAME DI UNA DELIBERAZIONE PER TRIBUNE REFERENDARIE NELLA REGIONE SARDEGNA (rel. STORACE)
(Esame e conclusione)
(R050 001, B60^a, 0035^o)

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente e relatore*, dichiara aperta la discussione e ricorda, anche ai fini della comunicazione del ca-

lendaro dei lavori per la presente settimana, che la decisione di programmare l'esame della delibera in titolo è stata assunta nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutosi mercoledì 13 ottobre scorso. In quella sede si è convenuto di svolgere, nelle giornate di oggi e di domani, anche il seguito della discussione sulle caratteristiche dell'informazione della concessionaria pubblica in materia di referendum, in relazione alla quale il relatore ha predisposto una bozza di atto di indirizzo.

Illustra quindi i contenuti della delibera da lui predisposta, avente natura di atto di indirizzo, la quale si riferisce al referendum consultivo che avrà luogo nella regione Sardegna il 21 novembre prossimo, circa future riforme legislative e statutarie che riguarderanno soprattutto la materia elettorale. La delibera si presenta come un provvedimento-quadro, in quanto demanda alla RAI, e per quanto di competenza anche al Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo, la predisposizione della disciplina di dettaglio delle Tribune, per le quali stabilisce criteri generali. Questi riguardano la ripartizione del tempo nelle Tribune (secondo il criterio della rigorosa equiparazione tra l'indicazione di voto «favorevole» e l'indicazione «contrario»), e la individuazione dei soggetti legittimati a prendere parte alle Tribune: si tratta dei Gruppi rappresentati nel Consiglio regionale, e degli appositi comitati che si siano frattanto costituiti.

Informa quindi che, nel termine stabilito dall'Ufficio di Presidenza, è pervenuto un emendamento al testo già inviato a tutti i componenti la Commissione, pubblicato in allegato ai resoconti della seduta odierna. Nell'esprimere parere favorevole all'emendamento, raccomanda la sollecita approvazione della delibera.

La Commissione approva l'emendamento 1.1 Falomi, e successivamente la proposta di delibera, come modificata dall'emendamento accolto.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente e relatore*, dichiara quindi concluso l'esame in titolo.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE CARATTERISTICHE DELL'INFORMAZIONE DELLA CONCESSIONARIA PUBBLICA CIRCA LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEI REFERENDUM, ED ESAME DI UN ATTO DI INDIRIZZO (rel. SEMENZATO)

(Rinvio del seguito della discussione)
(R050 001, B60^a, 0034^o)

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, ricorda che il testo predisposto dal relatore è stato già trasmesso ai componenti la Commissione, i quali, nel termine a suo tempo indicato, hanno fatto pervenire due emendamenti, pubblicati assieme al testo in allegato ai resoconti di seduta. Costata peraltro l'imminenza di votazioni in altre sedi parlamentari, e si domanda se la discussione debba proseguire nella giornata di oggi.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI (DS), intervenendo sull'ordine dei lavori, ha ritenuto preferibile rinviare il seguito della discussione, il senatore Massimo BALDINI (FI) ricorda che anche per la giornata di domani sono previsti numerosi impegni alla Camera ed al Senato.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, rinvia allora il seguito della discussione alla data che sarà determinata in sede di predisposizione del prossimo calendario, ed avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza, già prevista al termine della seduta, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 13,50.

AVVISO

Il punto all'ordine del giorno recante «Comunicazioni del Presidente» non è stato trattato.

ALLEGATO 1

Emendamento alla proposta di delibera per Tribune referendarie in Sardegna

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «nel rispetto» aggiungere «della autonomia e».

1.1

FALOMI

ALLEGATO 2

Programmazione di Tribune referendarie in Sardegna

(testo approvato dalla Commissione, come modificato dall'emendamento accolto)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

a) visti gli articoli 1 e 4, terzo capoverso del primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visto il decreto del Presidente della Giunta della regione Sardegna 29 gennaio 1999, n. 31, con il quale si indicano nella regione tre referendum consultivi per il 21 novembre 1999;

c) tenendo conto che non sussistono precedenti di referendum consultivi nella regione Sardegna, e conseguentemente nella prassi della Commissione non possono rinvenirsi precedenti specifici; considerato che le materie sulle quali incidono i quesiti referendari (future riforme legislative e modifiche statutarie riguardanti l'elezione diretta del Presidente della Regione, l'adozione di un sistema maggioritario per l'elezione del Consiglio regionale, e la riduzione dell'indennità dei consiglieri regionali) giustificano la previsione di un ciclo di trasmissioni, che ne illustrino i contenuti e le indicazioni di voto;

d) vista la legge della regione autonoma della Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni, recante norme in materia di referendum popolare regionale;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

(Tribune politiche referendarie)

1. La sede RAI di Cagliari predispone e trasmette, su rete regionale, un ciclo televisivo e radiofonico di trasmissioni relative ai referendum indetti nella Sardegna per il 21 novembre 1999, così articolato:

a) schede illustrative che espongano i quesiti referendari in maniera chiara e comprensibile, illustrino le modalità di votazione ed informino sulla data e gli orari della consultazione;

b) Tribune politiche consistenti in una serie di confronti tra i sostenitori delle opposte indicazioni di voto, organizzate secondo il criterio della rigorosa equiparazione dei tempi tra l'indicazione «FAVOREVOLE» e l'indicazione «CONTRARIO».

2. L'attività della Rai si ispira ai criteri della scrupolosa obiettività, imparzialità e completezza dell'informazione, e, nel rispetto della autonomia e della professionalità degli operatori, rappresenta le indicazioni di voto in maniera corretta e paritaria.

Art. 2.

(Soggetti legittimati ad accedere alle Tribune)

1. Alle Tribune di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b*) prendono parte:

a) rappresentanti dei gruppi costituiti nel Consiglio regionale, individuati dal Presidente del relativo gruppo;

b) rappresentanti, diversi da quelli dei gruppi consiliari, dei Comitati che hanno promosso i referendum o dei sostenitori dell'indicazione di voto «FAVOREVOLE», e rappresentanti dei sostenitori dell'indicazione «CONTRARIO», se esistenti.

Art. 3.

(Ulteriori modalità di svolgimento delle trasmissioni)

1. Le modalità di individuazione dei rappresentanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*), la predisposizione dei calendari, nonché le ulteriori modalità di svolgimento delle trasmissioni, sono delegate alla Rai, e per quanto di competenza al Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo.

ALLEGATO 3

Atto di indirizzo sull'informazione in materia di referendum**Testo proposto dal relatore**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

a) considerati i poteri di indirizzo sugli aspetti di orientamento generale della programmazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, così come definiti dalla legge 14 aprile 1973, n. 103.

PREMESSO CHE

b) il *referendum* è un importante strumento di democrazia diretta sancito e tutelato dalla Costituzione della Repubblica, attraverso il quale i cittadini possono abrogare totalmente o parzialmente una legge;

c) i Comitati Promotori assumono rilievo costituzionale solo al momento della convalida delle 500.000 firme che attivano l'iter di convocazione del referendum, e che perciò il semplice deposito del quesito non può attivare automaticamente diritti nel campo dell'informazione;

d) la promozione di referendum da parte di forze politico-parlamentari, proprio per la rilevanza dello strumento, comporta, nell'ambito dei consolidati criteri di pluralismo, una particolare attenzione informativa da parte del servizio pubblico;

IMPEGNA LA RAI AFFINCHÈ

1. Nel quadro di un riordino legislativo dell'intera materia referendaria, in particolare delle norme relative alla raccolta ed autenticazione delle firme e di quelle relative alla verifica di costituzionalità dei quesiti, il servizio pubblico radiotelevisivo presti attenzione all'informazione relativa all'esercizio dei diritti costituzionali dei cittadini.

2. A partire dalla pronuncia della Corte di Cassazione sulla validità delle firme raccolte, il servizio pubblico riservi specifici momenti informativi ai contenuti dei quesiti proposti, rappresentando tutte le posizioni;

3. Momenti di confronto politico nel merito dei quesiti che la Corte Costituzionale ritiene sottoponibili a referendum siano svolti anche in riferimento alla possibilità del Parlamento di modificare le leggi sottoposte a *referendum*.

SEMENZATO

ALLEGATO 4

**Emendamenti alla proposta di indirizzo sull'informazione
in materia di referendum**

Al punto 2, sostituire le parole: «a partire dalla pronuncia della Corte di Cassazione sulla validità delle firme raccolte» con le seguenti: «a partire dal termine iniziale fissato dalla legge 352/70 per la raccolta delle firme».

2.1

LANDOLFI, BUTTI, RAGNO

Al punto 2, sopprimere le parole: «rappresentando tutte le posizioni».

2.2

LANDOLFI, BUTTI, RAGNO

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1999

55ª Seduta

Presidenza del Presidente

PELLEGRINO

indi del Vice Presidente

GRIMALDI

La seduta inizia alle ore 20,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B55ª, 0050°)

Il PRESIDENTE comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti il cui elenco è in distribuzione e che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Informa che in data 11 ottobre 1999 il Presidente del Senato della Repubblica ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Valerio Mignone – al quale rivolge un saluto di benvenuto – in sostituzione della senatrice Daria Bonfietti, dimissionaria. Fa presente che la Commissione dovrà essere convocata in apposita seduta per l'elezione di un segretario.

Informa che l'ammiraglio Fulvio Martini ha provveduto a restituire, debitamente sottoscritto ai sensi dell'articolo 18 del regolamento interno, il resoconto stenografico della sua audizione svoltasi il 6 ottobre scorso, dopo avervi apportato correzioni di carattere meramente formale.

Rende noto che il deputato Fragalà ha preso atto che il documento da lui prodotto nella seduta del 6 ottobre scorso ed a sua richiesta acquisito, era già presente agli atti della Commissione dal 1994.

Ricorda poi che in data 11 ottobre l'Ufficio di Presidenza, riunitosi d'urgenza, ha deliberato all'unanimità di rendere accessibile da parte degli organi di informazione il cosiddetto *dossier* Mitrokhin, pervenuto in pari data dalla Procura di Roma nonchè alla Presidenza del Consiglio.

Comunica anche la deliberazione – assunta a maggioranza nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Grup-

pi, tenutosi nella serata di lunedì 25 ottobre 1999 – di rendere accessibili agli organi di informazione gli atti inviati dalla Procura della Repubblica di Roma alla Commissione, concernenti il *dossier* cecoslovacco. Lo stesso Ufficio di Presidenza ha poi deliberato all'unanimità di richiedere al Cesis, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al SISMI ed al SISDE ulteriori informazioni in materia.

Rende noto infine che il professor Zaslavsky ha consegnato la traduzione della prefazione e di taluni capitoli del libro «The Mitrokhin Archive» di interesse per i lavori della Commissione.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

(A007 000, B55^a, 0014^o)

Ha luogo un'articolata discussione, con riferimento sia alle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza di rendere pubblici due documenti recentemente acquisiti, sia il ripetersi, da parte di membri della Commissione, della mancanza di rispetto del segreto previsto dall'articolo 6 della legge istitutiva per quanto concerne le deposizioni, le notizie ed i documenti.

Il senatore PARDINI fa notare che la decisione sulla pubblicazione di atti e documenti nel corso dei lavori della Commissione può essere presa solo dalla Commissione stessa e non dall'Ufficio di Presidenza. Lo stesso senatore Pardini si duole per gli episodi di mancato rispetto del segreto. Egli inoltre fa rilevare la necessità che venga predeterminato il tempo degli interventi, al fine di consentire l'ordinato ed equilibrato svolgimento del dibattito.

L'onorevole DELBONO sottolinea anch'egli la gravità della violazione del principio di segretezza verificatosi in occasione dell'audizione dell'ammiraglio Martini, e si associa a quanto detto dal senatore Pardini a proposito della competenza a decidere sulla pubblicazione di atti e documenti della Commissione.

Anche il senatore DE SANTIS interviene, per far rilevare che la decisione di pubblicare il cosiddetto *dossier* Mitrokhin fu assunta dall'Ufficio di Presidenza ristretto e non da quello integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il PRESIDENTE prende la parola per far presente che egli è molto sensibile alla mancanza di rispetto dell'obbligo di segretezza e che un recente episodio verificatosi al riguardo lo ha indotto a far una segnalazione critica dell'accaduto ai Presidenti delle due Camere. Associandosi pienamente alle doglianze espresse da più parti, egli sottolinea che la riservatezza che deve presiedere ai lavori della Commissione è un fattore essenziale, venendo meno il quale risulta vulnerata la stessa rispettabilità dell'organismo e compromessa l'efficacia dei lavori. Il Presidente inoltre prende atto dei rilievi avanzati circa la competenza a decidere sulla pub-

blicazione di atti e documenti e fa presente che ne terrà conto per il futuro.

L'onorevole FRAGALÀ interviene per chiedere, sulla base di un esempio specifico che egli segnala alla segreteria, che la classificazione dei documenti acquisiti dalla Commissione venga fatta con la maggiore precisione e chiarezza possibili, per facilitare ai commissari ed ai consulenti il reperimento delle fonti testuali necessarie al loro lavoro.

*AUDIZIONE DELL'ONOREVOLE SERGIO MATTARELLA, VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(A010 000, B55^a, 0001°)*

(Viene introdotto l'onorevole Sergio Mattarella accompagnato dal dottor Daniele Cabras e dal generale Giovanni Marrocco).

Il PRESIDENTE, dopo una breve introduzione, dà la parola all'onorevole Sergio Mattarella, il quale risponde ai quesiti formulati dello stesso PRESIDENTE, dai senatori PALOMBO, MANCA, PARDINI, STANISCIÀ, DE LUCA Athos, MANTICA, MIGNONE, DOLAZZA, VENTUCCI e dal deputato FRAGALÀ.

(Nel corso della seduta ha luogo un passaggio in seduta segreta).

Il PRESIDENTE, ringraziato l'onorevole Mattarella, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 0,25 del 28 ottobre 1999.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1999

67ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Lino DUILIO

Intervengono, in rappresentanza dell'Associazione degli Enti previdenziali privati (AdEPP), il dottor Alberto Meconcelli e il dottor Andrea Simi, rispettivamente Presidente e Direttore generale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e il dottor Michele Proietti, Dirigente del servizio vigilanza della Cassa Forense.

La seduta ha inizio alle ore 14,05.
(A008 000, B68ª, 0014º)

In apertura di seduta, a nome della Commissione, il presidente Duilio formula un fervido augurio di pronta guarigione al presidente De Luca che, a causa di una indisposizione, non può essere presente.

Il presidente Duilio comunica poi che, a seguito della richiesta della Commissione intesa ad acquisire elementi di informazione e di valutazione in ordine alla retribuzioni dei dirigenti degli Enti pubblici di previdenza, formulata con lettera del presidente De Luca in data 22 settembre 1999, è pervenuta dal Ministro del lavoro una nota nella quale si dà conto delle iniziative intraprese al riguardo, con la riserva di fornire alla Commissione ulteriori aggiornamenti.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B68ª, 0044º)

Il presidente Duilio propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale.

La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte, inoltre, che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione della posizioni contributive in relazione alla mobilità professionale dei lavoratori e, in particolare, ai casi di passaggio dal lavoro subordinato a quello autonomo e viceversa: audizione dell'Associazione enti previdenziali privati (AdEPP).

(R047 000, B68^a, 0039^o)

Il presidente Duilio ricorda che, all'avvio della procedura informativa, sono stati ascoltati il Presidente ed il Vicepresidente dell'AdEPP e che, successivamente, l'Associazione è stata di nuovo ascoltata, all'indomani del rinnovo delle cariche sociali, in una breve audizione svoltasi nello scorso mese di luglio. A seguito di quell'incontro, l'Associazione assunse l'impegno di redigere un documento, poi pervenuto alla Commissione, sulla totalizzazione dei periodi assicurativi. Il documento risulta peraltro ancora non completato per quanto attiene alla tabella che dovrebbe recare, per ciascuna Cassa, il numero degli iscritti, il numero delle ricongiunzioni in entrata e di quelle in uscita, il numero delle rinunce, espresse o implicite, e il numero dei rimborsi effettuati a partire dal 1994, distinti per anno fino all'esercizio in corso.

Il presidente Duilio dà quindi atto che, con la consegna della relativa documentazione da parte dei rappresentanti dell'AdEPP, la Commissione acquisisce i dati relativi al numero di iscritti in ciascuna Cassa che, in base alla normativa attualmente in vigore, non potrebbero raggiungere l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento della pensione. Il presidente Duilio ricorda altresì che il presidente De Luca aveva richiesto, a conclusione dell'audizione, di conoscere i risultati ai quali sarebbe pervenuta la Commissione Intercasse incaricata di compiere una valutazione degli effetti finanziari di una eventuale operazione di totalizzazione per gli Enti di previdenza privatizzati.

È noto – prosegue il presidente Duilio – che è intervenuta nel marzo scorso, dopo che la Commissione ha avviato la procedura informativa sul tema, la sentenza n. 61 della Corte costituzionale che, nel giudizio di legittimità degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, ha affermato come i principi costituzionali impongano la previsione di una alternativa alla ricongiunzione che risulti onerosa in misura tale da esporre l'assicurato al rischio di rimanere sprovvisto di qualsiasi tutela previdenziale. È affidata dalla Corte alla competenza del legislatore la scelta fra una pluralità di soluzioni astrattamente ipotizzabili nell'ambito del modello rappresentato dalla totalizzazione. Il necessario intervento legislativo dovrà, come ha precisato la Corte, disciplinare le modalità di attuazione del principio della totalizzazione purché venga evitato che, a causa della eccessiva onerosità del sistema, risulti di fatto vanificato il diritto dell'assicurato di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi.

Deve altresì ricordarsi che la Corte non si è pronunciata sulla ricongiunzione e che dunque, anche a seguito della sentenza, il legislatore è libero di definire una ricongiunzione in ipotesi meno onerosa sul piano finanziario. Infine, si deve rilevare che il pagamento della riserva matematica, in una misura sostanzialmente sganciata dal vantaggio che

il lavoratore può trarre dalla ricongiunzione, è attualmente sanzionatoria per il lavoratore stesso.

Richiamate sinteticamente tali considerazioni al fine di avviare il confronto, il presidente Duilio dà la parola ai rappresentanti dell'AdEPP – che ringrazia della disponibilità mostrata nei confronti della Commissione – invitandoli ad integrare la relazione scritta possibilmente anche con quei dati di carattere quantitativo ai quali ha fatto riferimento.

Il dottor Meconcelli, associatosi agli auguri formulati al presidente L) e Luca per una pronta guarigione, fa in primo luogo presente che il lavoro sviluppato nella relazione trasmessa alla Commissione tende ad essere coerente con la vigente normativa e, in particolare, con quanto disposto dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 184, avendo di mira l'obiettivo di far salvo il diritto degli assicurati a ottenere comunque un trattamento pensionistico a fronte della contribuzione versata. Ricordato, poi, che gli Enti di previdenza privati si distinguono tra quelli nei quali vige il sistema contributivo e quelli che hanno il sistema retributivo, il dottor Meconcelli sostiene che una normativa intesa a disciplinare la totalizzazione deve fare esclusivo riferimento al sistema contributivo: diversamente si produrrebbero effetti non giustificabili né sotto il profilo della solidarietà intergenerazionale né dell'equilibrio finanziario. Osservato, quindi, come sia difficile, in mancanza di elementi di natura attuariale ai quali riferirsi, compiere una valutazione in ordine agli effetti finanziari di una operazione di totalizzazione per gli Enti di previdenza privati, si sofferma ad illustrare un'ipotesi di trattamento pensionistico in rapporto ai contributi versati che mostrerebbe la sperequazione che verrebbe a determinarsi tra contribuzione e prestazione, qualora il calcolo della totalizzazione fosse ancorato al sistema reddituale e non al sistema contributivo.

Il dottor Simi, soffermandosi sulla sentenza n. 61 della Corte costituzionale, ne sottolinea in primo luogo la natura di pronuncia demolitoria, corredata da una serie di indicazioni al legislatore, sollecitato a procedere ad una scelta di totalizzazione solo nei casi in cui il lavoratore in nessuna gestione possa maturare il diritto al trattamento pensionistico. Rilevato, dunque, che non si tratta di una sentenza additiva e che tuttavia permane, anche dopo quella pronuncia, l'istituto della ricongiunzione a titolo oneroso, fa presente che la totalizzazione non può configurarsi come una ricongiunzione a titolo gratuito. Si tratta di delineare un nuovo istituto nella consapevolezza che non si può sostenere il diritto ad una nuova previdenza disciplinata da norme previgenti, ciò che determinerebbe una situazione di ingiusto privilegio rispetto alla legge n. 335 del 1995. Il dottor Simi conclude, quindi, ribadendo che non sono disponibili elementi attuariali tali da fornire una base di seria previsione, con un minimo di attendibilità, degli effetti finanziari della totalizzazione per gli enti di previdenza privati.

Il dottor Proietti, premesso che gli enti di previdenza privati non sono contrari alla totalizzazione, essendo sensibili alle esigenze degli iscritti, fa presente che ad esse si deve corrispondere nella linea del sistema già posto in essere con il decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997. Ribadito che deve escludersi una totalizzazione riferita al sistema

retributivo che determinerebbe una onerosità insostenibile sotto il profilo finanziario, si dichiara favorevole alla adozione, nel calcolo dei trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione, del sistema contributivo, alla non applicabilità dei minimi di pensione e all'attuazione del principio del *pro rata temporis*. Precisa infine che il sistema dovrebbe essere esteso a tutti i lavoratori, autonomi e dipendenti.

Dopo che il dottor Meconcelli ha osservato come l'ente di previdenza che si libera dell'iscritto che transita ad altro ente si libera di un debito non commisurato ai contributi versati, ma alla riserva matematica che pertanto dovrebbe essere accreditata all'ente destinatario, il presidente Duilio, ringraziati i rappresentanti dell'AdEPP che hanno fornito un quadro chiaro della posizione dell'Associazione in tema di ricongiunzione e di totalizzazione, dichiara conclusa, con l'audizione odierna, la procedura informativa.

Il presidente Duilio toglie, quindi, la seduta.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1999

22ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 19,10.

Comunicazioni del Presidente

(A007 000, B33ª, 0009º)

In apertura di seduta, il presidente CIRAMI rende alcune comunicazioni. In primo luogo, informa di aver chiesto, con lettera del 25 ottobre 1999, al Presidente del Consiglio dei ministri di voler autorizzare la Commissione ad acquisire copia del processo verbale della riunione del Consiglio dei ministri nel corso della quale il ministro dell'Agricoltura e delle foreste *pro tempore*, professor Vito Saccomandi, avrebbe riferito della grave situazione in cui versava la Federconsorzi.

Comunica altresì di aver ritenuto opportuno indirizzare, in data odierna, una lettera di sollecito alle Procure della Repubblica che non hanno ancora risposto alla richiesta della Commissione del 7 luglio 1999, volta ad acquisire informazioni circa l'esistenza di procedimenti penali relativi a vicende collegabili alla gestione o al dissesto della Federconsorzi e dei consorzi agrari. Fa peraltro presente che, in data 22 ottobre 1999, il Comandante generale della Guardia di finanza ha inviato, in risposta alla sua lettera del 4 marzo 1999, un quadro di sintesi dei procedimenti penali riguardanti la Federconsorzi e i consorzi agrari, ma che le informazioni in esso riportate non sembrano esaustive e devono essere pertanto integrate con quelle già acquisite o ancora da acquisire presso le Procure.

Informa quindi che sono stati acquisiti agli atti della Commissione i documenti indicati dall'*ex* senatore Giovanni Robusti nel corso dell'audizione del 7 ottobre 1999 e conservati presso gli archivi delle Commissioni parlamentari d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sull'AIMA.

Il PRESIDENTE comunica infine che l'Ufficio di Presidenza, nella riunione del 20 ottobre 1999, ha accolto la sua proposta di approfondire

la questione dei debiti dello Stato connessi con la gestione ammassi, incaricando il dottor Francesco Paolo Romanelli, consigliere della Corte dei conti e consulente a tempo parziale della Commissione, di redigere una relazione incentrata sui seguenti aspetti: analisi delle ragioni, della tipologia e dell'ammontare complessivo dei crediti dei consorzi agrari e della Federconsorzi nei confronti dello Stato, rimasti insoddisfatti; ragioni, tipologia e ammontare complessivo dei crediti vantati dalla Banca d'Italia, rimasti insoddisfatti; natura e risultati dei controlli esercitati sui predetti crediti dalla Corte dei conti.

Audizione del dottor Guido Rosa, presidente dell'Associazione fra le banche estere in Italia

(A010 000, B33^a, 0001^o) (RO33 004, B33^a, 0006^o)

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il dottor Guido Rosa per aver accolto, con cortese disponibilità, l'invito della Commissione, ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge n. 33 del 2 marzo 1998, e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Qualora se ne presentasse l'opportunità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Precisa infine che dell'audizione odierna è redatto il resoconto stenografico, che sarà sottoposto, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del Regolamento interno, alla persona ascoltata e ai colleghi che interverranno, perché provvedano a sottoscriverlo apportandovi le correzioni di forma che riterranno, in vista della pubblicazione negli Atti parlamentari.

Il dottor ROSA svolge un breve intervento introduttivo.

Prendono quindi ripetutamente la parola per porre domande il deputato ALOI, i senatori Antonino CARUSO, PIATTI e DE CAROLIS e il PRESIDENTE.

Replica ai quesiti formulati il dottor ROSA.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il dottor Rosa per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 20,55.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1999

157^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
VILLONE

La seduta inizia alle ore 15,10.

(4060) Deputati MANTOVANO ed altri. – Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti alla 2^a Commissione: non ostativo)

Il presidente VILLONE, in sostituzione del relatore designato Andreolli, illustrati gli emendamenti al provvedimento in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,15.

DIFESA (4^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 27 OTTOBRE 1999

50^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Petrucci, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(4269) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di servizio civile, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 27 OTTOBRE 1999

226^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 15,40.

(4193) Deputato GASPARRI. – *Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta di un disegno di legge recante disposizioni sulle regole di trattamento penitenziario, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare in quanto da esso non derivano variazioni di entrata o di spesa per il bilancio dello Stato. Propone, quindi di esprimere un parere favorevole in tal senso.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(4269) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di servizio civile, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1^a Commissione: esame e rinvio)

Il senatore MORANDO fa presente che si tratta del disegno di legge di conversione di un decreto-legge recante disposizioni in materia di servizio civile, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala che la Camera – senza tenere conto del parere con-

trario della Commissione bilancio – ha modificato l'articolo 1, comma 1, prevedendo l'istituzione della contabilità speciale del Fondo nazionale per il servizio civile: ricorda che l'articolo 5, comma 3, della legge n.468 del 1978 vieta – al fine di tutelare l'integrità e l'universalità del bilancio e quale profilo attuativo dell'articolo 81 della Costituzione – la gestione di fondi al di fuori del bilancio dello Stato. Tenuto conto, inoltre, che la necessità di integrazione del Fondo per il servizio civile deriva dal mancato rispetto del tetto di spesa iniziale e che l'articolo 2 mira a rafforzare l'operatività del citato meccanismo di tutela finanziaria, l'istituzione della gestione fuori bilancio non sembra garantire una adeguata controllabilità della spesa in un settore in cui non sono stati rispettati i previsti limiti finanziari nell'ambito del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario GIARDA, dopo aver fatto presente l'opportunità di prevedere che l'erogazione dei fondi destinati al servizio civile avvenga con le ordinarie procedure di imputazione diretta ai relativi capitoli di spesa, rileva che la formulazione dell'articolo 1, comma 1, non necessariamente implica l'istituzione di una gestione fuori bilancio, quanto piuttosto l'attivazione, mediante l'apertura di un conto corrente di tesoreria, di uno strumento più flessibile di gestione delle risorse. Ritiene che, in tal senso, la disposizione non configuri una alimentazione estranea del citato fondo senza un transito nel bilancio dello Stato.

Il senatore FERRANTE, nel rilevare che si tratta di un provvedimento atteso dagli enti locali per fronteggiare servizi di utilità sociale, sollecita il Governo a chiarire che la formulazione del comma in esame non implica una gestione fuori bilancio, essendo volta, a suo avviso, a risolvere un problema di gestione delle risorse in seguito ad un trasferimento di funzioni tra diverse amministrazioni.

Dopo che i senatori AZZOLLINI e MORO hanno dichiarato di concordare con le osservazioni del relatore, il senatore MARINO, nel rilevare la differenza tra l'istituzione di una gestione fuori bilancio e l'attivazione di un conto di tesoreria, propone di esprimere un parere contrario sull'articolo 1, comma 1.

Il relatore MORANDO ritiene opportuno effettuare un ulteriore approfondimento sul testo in esame e propone di rinviare l'espressione del parere.

La seduta sospesa alle ore 16,05 riprende alle ore 20,10.

Il sottosegretario GIARDA, dopo aver nuovamente evidenziato che la disposizione in esame potrebbe configurarsi quale mero strumento di utilizzazione delle risorse, osserva che l'istituzione di una contabilità speciale, intestata al funzionario delegato, implica l'imputazione della spesa al bilancio dello Stato e non individuerebbe, quindi, l'attivazione di una gestione fuori bilancio.

Il relatore MORANDO, sulla base di tali dichiarazioni, ritiene possa essere espresso un parere di nulla osta, nel presupposto che sia chiarito che la disposizione configura l'attivazione di una contabilità speciale intestata a funzionari delegati. Fa presente, tuttavia, l'opportunità di un ulteriore approfondimento, al fine di verificare la necessità di una modifica testuale del comma.

Il senatore AZZOLLINI, dopo aver ribadito di condividere le osservazioni del relatore, sottolinea che la Sottocommissione deve tenere conto dei gravi rilievi evidenziati e formulare un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore FERRANTE, nel richiamare alcuni precedenti attivazioni di conti di tesoreria per una più spedita gestione dei pagamenti del bilancio, ritiene che la formulazione in esame non si configuri quale norma derogatoria dell'articolo 81 della Costituzione; condivide l'opportunità di effettuare una ulteriore riflessione al fine di escludere la sussistenza di dubbi interpretativi sulla portata della disposizione.

La Sottocommissione delibera, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 20,25.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Giovedì 28 ottobre 1999, ore 10, 16 e 21

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002 (4237).
 - Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Tabb. 1 e 2).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) (4236).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 28 ottobre 1999, ore 10,30

In sede consultiva

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto relativo all'utilizzazione da parte dello Stato dello stanziamento corrispondente alla quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1999 (n. 557).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente (n. 561).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Giovedì 28 ottobre 1999, ore 13,30

Esame ai sensi dell'articolo 102, terzo comma, del regolamento della Camera dei deputati:

- Ordinamento federale della Repubblica (seguito esame C. 5467 cost., C. 5671, C. 5695 cost., C. 5830 cost., Governo, C. 5856 cost., C. 5874, C. 5888 cost., C. 5918 cost., C. 5919 cost., C. 5947 cost., C. 5948 cost., C. 6044 cost..)

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Giovedì 28 ottobre 1999, ore 13,30

- Indagine conoscitiva sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York nel 1989.
- Audizione del Presidente dell'Associazione «Telefono Arcobaleno» don Fortunato Di Noto.

Risoluzione:

- 7-00815 Pozza Tasca: divieto di utilizzare bambini-soldato (inizio della discussione).

